



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 1 DICEMBRE 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che i termini di scadenza per la consegna degli avvisi in pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi – dovranno rispettare il seguente calendario:

N. 53 del 31 dicembre 2008

- Per gli STER chiusura venerdì 19.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano martedì 23.12 ore 12.00

N. 1 del 7 gennaio 2009

- Per gli STER chiusura martedì 23.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano martedì 30.12 ore 12.00

N. 2 del 14 gennaio 2009

- Per gli STER chiusura martedì 30.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano giovedì 8.1.09 ore 12.00

A) CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO REGIONALE 24 NOVEMBRE 2008 - N. 210 (1.8.0)
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in Enti ed organismi diversi: Consorzi di gestione dei parchi della Lombardia – Collegi dei revisori dei conti. 3432

COMUNICATO REGIONALE 24 NOVEMBRE 2008 - N. 211 (1.8.0)
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in Enti ed organismi diversi: Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della floro-orto-frutticoltura – Scuola di Minoprio – Collegio dei revisori dei conti 3432

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 21 NOVEMBRE 2008 - N. 13522 (1.8.0)
Costituzione degli organi collegiali di cui all'art. 23 c. 9 della legge regionale n. 19/2008 e contestuale designazione dei presidenti 3433

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8355 (4.2.2)
Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale 3434

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
4.2.2 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Energia

Anno XXXVIII - N. 247 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8430	(1.8.0)	
Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione «Centro Studi e Documentazione sul periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana», con sede in Salò, in rappresentanza della Regione Lombardia		3448
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8431	(1.8.0)	
Nomina in rappresentanza della Regione Lombardia di un componente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Cineteca Italiana» con sede in Milano		3448
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8441	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Centro diurno integrato c/o RSA comunale» con sede in via Alemanni, 10 - Cusano Milanino - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008		3448
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8442	(3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Residenza Arzaga» con sede in Milano, via Arzaga n. 1 e contestuale cancellazione dal registro regionale delle RSA accreditate della RSA «Nuova residenza Guastalla Battino» con sede in Milano, via Leone XIII n. 1 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008		3449
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8443	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (RSA) «Fondazione Vaglietti-Corsini Onlus» con sede in Cologno al Serio (BG) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008		3449
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8446	(3.1.0)	
Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2008 - III provvedimento		3450
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8454	(5.3.5)	
Approvazione del Piano della Provincia di Cremona per la gestione dei rifiuti (art. 20 comma 6 l.r. n. 26/2003)		3452
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2008 - N. 8/8461	(4.1.0)	
Proposta di interventi urgenti di difesa del suolo - Annualità 2008 (l. n. 296/2006)		3454

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 24 NOVEMBRE 2008 - N. 209	(1.2.0)	
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di ottobre 2008		3456
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 NOVEMBRE 2008 - N. 12668	(1.3.0)	
Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazioni - Integrazione al progetto di gestione associata della Associazione di Comuni con Ente capofila Ponte Nossola (BG)		3456
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 NOVEMBRE 2008 - N. 13582	(2.1.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni		3456
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 NOVEMBRE 2008 - N. 13367	(2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Adeguamento degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2009 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica e a titolo di canoni di concessione per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (canoni regionali di polizia idraulica) nella misura del tasso di inflazione programmata		3457

D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13443	(3.5.0)	
Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo - ex art. 5 l.r. 21/08		3458

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 NOVEMBRE 2008 - N. 13228	(4.3.0)	
D.g.r. n. 7420 del 13 giugno 2008 - Approvazione delle disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale sperimentale in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizootie e fitopatie		3489
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13392	(4.3.0)	
Approvazione bando relativo alle modalità per la concessione di contributi volti alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (l.r. 7/2000)		3493
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13454	(4.3.0)	
Regolamento CE n. 320/2006 - Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - Approvazione del bando relativo alle procedure e alle modalità di presentazione della domanda per la Sottomisura 311 B produzione di energia rinnovabile		3507
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 NOVEMBRE 2008 - N. 13519	(4.3.1)	
D.g.r. 7277/2008 «Interventi regionali per l'attività agrituristica nei poli urbani» - Approvazione riparto delle risorse finanziarie, impegno e liquidazione a favore delle Amministrazioni Provinciali - Ruolo n. 33098		3518

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

1.3.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi

3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 NOVEMBRE 2008 - N. 13565	(4.3.0)	
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» e Misura 311 A «Diversificazione verso attività non agricole – Agriturismo» – Riparto delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali – Primo periodo anno 2008		3519
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 NOVEMBRE 2008 - N. 13581	(4.3.0)	
Regolamento CE n. 320/2006. Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. approvazione del bando relativo alle procedure e alle modalità di presentazione della domanda per la sottomisura: 111 B Informazione e diffusione della conoscenza		3537
D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 NOVEMBRE 2008 - N. 13019	(3.6.0)	
Attuazione della sessione invernale dei corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci alpino, fondo e snow-board – anno 2008		3552
D.G. Commercio, fiere e mercati		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 NOVEMBRE 2008 - N. 13753	(4.6.1)	
Promozione dei distretti del commercio per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia – 1° bando – Proroga della scadenza del termine di presentazione delle richieste di finanziamento		3552
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 11 NOVEMBRE 2008 - N. 12868	(5.3.5)	
Approvazione dell'atto di indirizzo recante «Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali»		3553
DECRETO DIRETTORE GENERALE 12 NOVEMBRE 2008 - N. 12938	(2.2.1)	
Approvazione delle modalità attuative degli interventi per la riduzione del divario digitale e per lo sviluppo e la diffusione di servizi finanziati mediante l'Accordo di Programma Quadro «Società dell'Informazione» III Atto integrativo		3554
D.G. Qualità dell'ambiente		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 NOVEMBRE 2008 - N. 13282	(5.0.0)	
Formulazione di parere motivato sulla proposta di programma attuativo regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 e sul rapporto ambientale		3557

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

Com.r. 24 novembre 2008 - n. 210

(1.8.0)

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in Enti ed organismi diversi: Consorzi di gestione dei parchi della Lombardia - Collegi dei revisori dei conti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli Enti gestori delle aree protette regionali» ed a seguito della redistribuzione di competenze tra Giunta e Consiglio, operata dal Nuovo Statuto d'Autonomia della Lombardia, deve provvedere alla designazione di **un revisore contabile nel Collegio dei revisori dei conti** dei seguenti Enti Parco regionali

Parco della Valle del Lambro

Parco del Mincio

Parco della Spina Verde di Como

Parco di Montevicchia e della Valle del Curone

Parco del Monte Netto

Parco Campo dei Fiori

Parco Oglio Sud

Parco Adda Nord

Parco delle Groane

Scadenza presentazione candidature: lunedì 15 dicembre 2008.

Le proposte di candidature vanno presentate al **Presidente del Consiglio regionale** - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia (art. 4 - legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni).

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- dati anagrafici completi e residenza;
- titolo di studio;
- rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Dovranno inoltre essere allegati:

1. il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2. la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;

3. la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95;

4. la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; per l'incarico a revisore dei conti e a componente del collegio sindacale è consentito il cumulo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Non è necessario specificare per quale Parco viene presentata la candidatura.

Si invita pertanto gli interessati ad astenersi dal presentare distinte istanze per differenti enti.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sopraspacificati) disponibili presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza e per le Authority del Consiglio regionale - Unità Operativa Nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: nomine) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il presidente:
Giulio De Capitani

(BUR2008012)

Com.r. 24 novembre 2008 - n. 211

(1.8.0)

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in Enti ed organismi diversi: Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della floro-orto-frutticoltura - Scuola di Minoprio - Collegio dei revisori dei conti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale, a seguito della redistribuzione di competenze tra Giunta e Consiglio, operata dal Nuovo Statuto d'Autonomia della Lombardia, deve provvedere alla designazione di **un membro effettivo ed uno supplente nel Collegio dei revisori dei conti** della

**Fondazione Centro Lombardo
per l'Incremento della floro-orto-frutticoltura -
Scuola di Minoprio**

Scadenza presentazione candidature: lunedì 15 dicembre 2008.

Le proposte di candidature vanno presentate al **Presidente del Consiglio regionale** - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia (art. 4 - legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni).

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- dati anagrafici completi e residenza;
- titolo di studio;
- rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Dovranno inoltre essere allegati:

1. il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2. la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;

3. la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95;

4. la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14

«Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; per l'incarico a *revisore dei conti* e a componente del *collegio sindacale* è consentito il cumulo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sopraspacificati) disponibili presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza e per le Authority del Consiglio regionale – Unità Operativa Nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – telefono 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: nomine) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il presidente:
Giulio De Capitani

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2008013)

(1.8.0)

D.p.g.r. 21 novembre 2008 - n. 13522

Costituzione degli organi collegiali di cui all'art. 23 c. 9 della legge regionale n. 19/2008 e contestuale designazione dei presidenti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la legge regionale 27 giugno 2008 n. 19 recante «Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni dei Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e in particolare l'allegato A della sopraccitata legge regionale «Elenco zone omogenee e relativi Comuni» e l'art. 23 che prevede la possibilità di revisione dell'allegato A a seguito dello svolgimento di apposite commissioni provinciali consultive;

– la d.g.r. n. 8/8182 del 13 ottobre 2008 «Proposta di modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della l.r. n. 19/2008 "Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"»;

– la d.c.r. VIII/720 del 28 ottobre 2008 «Modifica all'allegato A "Elenco zone omogenee e relativi Comuni" della l.r. n. 19/2008 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» – che verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 Serie Ordinaria del 24 novembre 2008;

Preso atto:

– che le commissioni provinciali di cui sopra sono state regolarmente convocate e si sono regolarmente svolte;

– che con d.g.r. n. 8/8182 sono state proposte al Consiglio regionale le modifiche all'allegato A della l.r. 19/2008 a seguito dello svolgimento delle commissioni provinciali;

– che con d.c.r. VIII/720 è stato approvato l'allegato A della l.r. n. 19/2008 che prevede la fusione delle previgenti zone omogenee: nn. 7 (Monte Bronzone e Basso Sebino), 8 (Alto Sebino) e 9 (Valle Cavallina) nella zona omogenea n. 7; nn. 10 (Valle Seriana Superiore) e 12 (Valle Seriana) nella zona omogenea n. 8; nn. 15 (Valle San Martino) e 16 (Lario Orientale) nella zona omogenea n. 12; nn. 20 (Alpi Upontine) e 21 (Alto Lario Occidentale) nella zona omogenea n. 16; nn. 27 (Valceresio) e 28 (Valganna Valmarchirolo) nella zona omogenea n. 22 (tranne il Comune di Ferrera che passa nella zona omogenea n. 23) – nn. 29 (Valli del Luinese) e 30 (Valcuvia) nella zona omogenea n. 23;

Considerato:

– che l'art. 23, comma 7 lettera c) e comma 9, al fine di consentire la regolare costituzione delle nuove Comunità Montane assi-

curando la continuità dell'azione amministrativa, prevede, per le Comunità Montane soggette a fusione, la costituzione di un apposito organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto dai presidenti *pro-tempore* delle Comunità Montane, nonché da un soggetto di designazione regionale che lo presiede;

– che ai sensi dell'art. 23 comma 7 lettera c) e comma 9, gli organi collegiali da costituire a seguito della fusione delle Comunità Montane di cui sopra sono 6 (sei) corrispondenti alle nuove zone omogenee nn. 7, 8, 12, 16, 22 e 23, di cui all'allegato A come modificato con d.c.r. VIII/720 del 28 ottobre 2008;

– che ai sensi dell'art. 23, comma 8 tali organi collegiali devono provvedere alla ricognizione di tutti i rapporti patrimoniali, del personale ed economico-finanziari connessi alla costituzione delle nuove Comunità Montane ed alla predisposizione della relazione allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione ed alla sede della nuova Comunità;

– che l'art. 23, comma 16 prevede che le spese relative alle attività dei commissari sono a carico dei bilanci delle Comunità Montane;

Ritenuto opportuno al fine di garantire all'organo collegiale menzionato un presidio regionale connotato da accertata competenza nelle materie oggetto della ricognizione, verificare la disponibilità all'incarico di dirigenti della Giunta regionale recentemente collocati a riposo;

Riscontrata la disponibilità dei signori: Aurelio Bertozzi nato a Brescia il 28 novembre 1949, Giorgio Napoli nato a Baronissi (SA) il 26 aprile 1941, Guglielmo Roberto Costa nato a Sant'Arsenio (SA) il 25 dicembre 1942, Gianpiero Viotti nato a Lodi l'11 febbraio 1949, Lindoro Sergio Toscani nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 14 maggio 1949, Ernesto Quattrini nato a Dorno (PV) il 9 agosto 1949 ad assumere l'incarico di presidente dell'organo collegiale di cui all'art. 23, comma 9 rispettivamente per le nuove Comunità Montane corrispondenti alle zone omogenee nn. 7, 8, 12, 16, 22 e 23, di cui all'allegato A come modificato con d.c.r. VIII/720 del 28 ottobre 2008;

Considerato che gli organi collegiali resteranno in carica, come previsto dall'art. 23, comma 8, dalla data del presente decreto a tutto il 31 gennaio 2009 oltre che, in via provvisoria, nella fase di nuova costituzione della Comunità Montana dal termine previsto all'art. 23 comma 6, fino all'insediamento degli organi ordinari;

Ritenuto congruo riconoscere per lo svolgimento di tali funzioni un compenso forfettario, da ripartirsi equamente fra le Comunità Montane oggetto di fusione, pari a € 8.000,00 (ottomila) oltre a oneri riflessi e spese di trasferta;

Decreta

– di designare i signori Aurelio Bertozzi nato a Brescia il 28 novembre 1949, Giorgio Napoli nato a Baronissi (SA) il 26 aprile 1941, Guglielmo Roberto Costa nato a Sant'Arsenio (SA) il 25 dicembre 1942, Gianpiero Viotti nato a Lodi l'11 febbraio 1949, Lindoro Sergio Toscani nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 14 maggio 1949, Ernesto Quattrini nato a Dorno (PV) il 9 agosto 1949 a presiedere l'organo collegiale di cui all'art. 23, comma 9 rispettivamente per le nuove Comunità Montane corrispondenti alle zone omogenee nn. 7, 8, 12, 16, 22 e 23, di cui all'allegato A come modificato con d.c.r. VIII/720 del 28 ottobre 2008;

– di costituire gli organi collegiali ai sensi dell'art. 23 comma 7 lettera c) e comma 9 presieduti dai soggetti sopra designati e dai Presidenti *pro-tempore* delle Comunità Montane soggette a fusione;

– di stabilire quale compenso forfettario, a carico delle Comunità montane, da corrispondere a ciascun soggetto designato per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 23, commi 7, 8 e 9 la somma di € 8.000,00 (ottomila) oltre a oneri riflessi e spese di trasferta;

– di disporre che il presente decreto sia comunicato immediatamente alle Comunità Montane interessate e sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008014)

D.g.r. 5 novembre 2008 - n. 8/8355

(4.2.2)

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 5117 del 18 luglio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 7 agosto, 1° Supplemento Straordinario, sono state approvate le disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle normative specifiche del settore;
- che con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 6033 del 5 dicembre 2007 e n. 6303 del 21 dicembre 2007 sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni;

Considerato:

- che il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 sono state emanate disposizioni per il riordino delle norme relative alle attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- che il d.lgs. 115 del 30 maggio 2008 ha apportato ulteriori disposizioni in materia di gestione degli impianti termici;
- che la Direzione Regionale competente e le Associazioni di Categoria dei manutentori ed installatori degli impianti termici nonché dei Consumatori hanno convenuto l'opportunità di disciplinare competenze professionali e modalità contrattuali che garantiscano prestazioni di elevata qualità;
- che l'applicazione delle disposizioni approvate con la d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche ha evidenziato l'opportunità di precisare meglio alcuni aspetti che attengono alle attività di gestione degli impianti e alle modalità di controllo esercitate dagli enti competenti;

Dato atto che molte delle disposizioni sopra citate non sono di stretta competenza della Giunta regionale in quanto riguardano aspetti di natura prettamente tecnico-operativa, come la metodologia per il funzionamento del Catasto informatizzato degli impianti termici, le modalità di trasmissione della documentazione, gli schemi da utilizzare, ecc., motivo per cui si rende opportuno demandare la loro approvazione ad un provvedimento del Dirigente competente;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare ed integrare le disposizioni sopra citate di competenza della Giunta regionale e di approvare, allo scopo, il documento allegato, che integra in un unico testo le norme uguali alle disposizioni originarie e quelle modificate, dando atto che le disposizioni di natura più prettamente tecnica saranno approvate con provvedimento del Dirigente competente;

Ritenuto altresì di demandare al Dirigente competente anche l'eventuale modifica delle disposizioni contenute nel testo allegato A), purché attengono alla tempistica o ad altre disposizioni di natura meramente tecnica-procedurale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di modificare ed integrare, per le motivazioni di cui in premessa, le «Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale», approvate con d.g.r. 5117 del 18 luglio 2007 e successive modifiche, limitatamente agli aspetti di natura più generale, che attengono alle competenze della Giunta regionale;
2. di approvare, in parziale sostituzione delle disposizioni allegare alla d.g.r. 5117/2007 e alla d.g.r. 6033 del 5 dicembre 2007, come rettificata con d.g.r. 6303 del 21 dicembre 2007, il documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni allegare alla deliberazione sopra citata, fino alla loro modifica o sostituzione con provvedimento del Dirigente competente;
3. di dare atto che la presente approvazione non incide sulla data di decorrenza dei requisiti e delle prescrizioni già disposte con la d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche;

4. di disporre che le modifiche e le integrazioni che dovessero riguardare aspetti meramente tecnici o procedurali delle disposizioni allegare potranno essere approvate con provvedimento del Dirigente competente;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO REGIONALE

INDICE

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Finalità
4. Definizioni
5. Autorità competenti
6. Ambito di applicazione
7. Attività di ispezione degli impianti termici
 - 7.1 Numerosità e frequenza delle ispezioni
 - 7.2 Rapporto di prova
 - 7.3 Controllo delle temperature
8. Ispettori
 - 8.1 Requisiti minimi obbligatori
 - 8.2 Incompatibilità
9. Controllo e manutenzione degli impianti termici
10. Dichiarazione di avvenuta manutenzione
 - 10.1 Modalità e termini di presentazione
 - 10.2 Presentazione informatizzata
 - 10.3 Costo e modalità di pagamento
 - 10.4 Validazione degli Allegati «G» e «F» come «dichiarazione di avvenuta manutenzione»
11. Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all'ente locale
 - 11.1 Libretto di impianto
 - 11.2 Libretto di centrale
 - 11.3 Schede identificative dell'impianto termico
12. Requisiti ed adempimenti del manutentore
13. Requisiti ed adempimenti dell'installatore
14. Responsabile dell'esercizio e della manutenzione
 - 14.1 Requisiti minimi del terzo responsabile
 - 14.2 Terzo Responsabile - Obblighi ed incompatibilità
 - 14.3 Modelli di comunicazione all'ente competente di nomina o revoca del terzo responsabile
15. Energy Building Manager
 - 15.1 Formazione minima richiesta per la figura dell'Energy Building Manager
 - 15.2 Soggetti abilitati alla formazione
 - 15.3 Riconoscimento in appositi elenchi regionali
 - 15.4 Requisiti minimi delle modalità contrattuali/operative
16. Amministratore di condominio - Obblighi
 - 16.1 Modelli di comunicazione all'ente competente di nomina o revoca di Amministratore di Condominio
17. Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)
18. Gestione del CURIT
19. Contributo regionale
20. Obblighi dei distributori di combustibile
21. Trattamento e riservatezza dati
22. Attività sanzionatoria
23. Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici
24. Disposizioni finali

1. Premessa

A livello europeo, la normativa di riferimento per l'efficienza energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva

n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.

La Direttiva è stata recepita a livello nazionale con il d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'8 ottobre 2005, che disciplina tra l'altro, anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

In virtù dell'art. 17 del d.lgs. 192/05 e s.m.i. «Clausola di cedevolezza», le «Disposizioni» statali contenute nel decreto si applicano fintanto che le Regioni e Province Autonome non recepiscono autonomamente la Direttiva stessa.

In attuazione delle competenze assegnate alle Regioni dall'art. 17 del d.lgs. 192/05, il presente documento, tenendo conto della normativa statale e regionale vigente, regola le attività di accertamento, ispezione manutenzione ed esercizio degli impianti termici per l'intero territorio regionale.

Poiché sia la normativa nazionale che quella regionale è in via di definizione, saranno emanati successivi provvedimenti ad integrazione o modifica del presente.

2. Normativa di riferimento

La normativa nazionale e regionale in vigore a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente:

- legge 6 dicembre 1971 n. 1083 «Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile»;
- legge 9 gennaio 1991 n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
- d.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti»;
- d.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;
- d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.....»;
- d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 «Regolamento recante modifiche al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici»;
- Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 «Rendimento energetico in edilizia»;
- d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 «Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
- decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
- d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 «Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE»;
- l.r. 26 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- l.r. 21 dicembre 2004, n. 39 «Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti»;
- l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- d.g.r. 17 maggio 2004, n. 17533 «Limitazione all'utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei "comuni

critici", nelle "zone critiche" e negli "agglomerati", come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.) - 534 Tutela dell'inquinamento, integrata dalla d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2839 Determinazioni per la limitazione all'utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone di "Risanamento" e nelle zone di "Mantenimento" della Regione Lombardia, come individuate dalla d.g.r. n. 6501/2001 - 534 Tutela dell'inquinamento»;

- d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007 «Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (l.r. 24/2006, articoli 2, comma 2 e 30, comma 2) - Revoca degli Allegati A), B) e D) alla d.g.r. 6501/01 e della d.g.r. 11485/02»;
- d.g.r. n. 7635 dell'11 luglio 2008 «Misure prioritarie alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'art. 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'art. 13, l.r. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell'art. 11, l.r. 24/06».

3. Finalità

Le presenti «Disposizioni» definiscono indirizzi, criteri e procedure per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, al fine di uniformare le attività stesse su tutto il territorio regionale.

Il presente documento disciplina in particolare:

- le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico (allegati «G» e/o «F» della d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche) attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico;
- la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- la definizione di «controllo e manutenzione degli impianti termici»;
- la documentazione identificativa dell'impianto termico e la comunicazione all'ente locale competente;
- l'attività sanzionatoria;
- la modalità di compilazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici da parte dell'ente locale competente.

4. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le seguenti definizioni:

- a. «accertamento» l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati dall'ente locale preposto competente, di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
- b. «categoria di edificio» la classificazione in base alla destinazione d'uso come all'articolo 3, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;
- c. «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- d. «coefficiente di prestazione» (COP): è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;
- e. «coefficiente di prestazione termico» (COPt) il rapporto tra il coefficiente di prestazione (COP) e il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria, fEP;
- f. «conduzione» il complesso delle operazioni effettuate dal

- responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;
- g. «contratto di rendimento energetico» un accordo tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglior manto dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
- h. «contratto servizio energia» un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- i. «contratto servizio energia plus» un Contratto Servizio Energia che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 5 dell'allegato II del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE, e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;
- j. «contributo regionale» il contributo per la gestione regionale del Catasto degli Impianti Termici e dei servizi accessori che l'utente deve corrispondere al manutentore all'atto del rilascio della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per il rispetto dell'equa ripartizione tra tutti gli utenti, tale contributo, che è esente da oneri fiscali e previdenziali, è calcolato sulla base della fascia di potenza dell'impianto ed è previsto a prescindere dalla previsione di un contributo anche a favore dell'ente locale competente per la gestione delle proprie attività;
- k. «controlli sugli edifici o sugli impianti» le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- l. «diagnosi energetica» la procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
- m. «dichiarazione di avvenuta manutenzione» il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati «G» e «F», di cui alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, da trasmettere all'ente locale competente corredata dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'ente locale competente e di gestione del Catasto regionale degli impianti termici; tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dall'1 agosto successivo alla sua presentazione;
- n. «edificio» un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne di un unico fabbricato, ovvero da un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato ovvero a parti di fabbricato progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti, purché queste siano servite da uno o da più impianti termici ad uso esclusivo;
- o. «edificio di nuova costruzione» un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo;
- p. «efficienza globale media stagionale (ϵ)» dell'impianto termico (o fattore di utilizzo dell'energia primaria) il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari; ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria;
- q. «Energy Building Manager» l'attestazione di competenza alla quale possono volontariamente aspirare coloro che possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile degli impianti termici e la formazione necessaria per perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli edifici;
- r. «Ente locale competente» o «Ente preposto all'ispezione» l'autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;
- s. «fattore di utilizzazione del gas» (GUE) il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas;
- t. «generatore di calore» o «caldaia» il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- u. «gradi giorno di una località» il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche di una località; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
- v. «impianto termico» il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli apparecchi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore a servizio di singole unità immobiliare la cui potenza sia superiore o uguale a 3 kW_e, e i generatori di calore, con potenza superiore a quella indicata, asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore; quest'ultimi generatori sono considerati come un unico impianto termico. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
- w. «impianto termico individuale» un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assimilati agli impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW;
- x. «impianto termico di nuova installazione» un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- y. «ispettore» il soggetto incaricato dall'ente locale preposto competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'ente locale preposto competente stipula un'apposita convenzione;
- z. «ispezione sugli impianti termici» il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall'ente locale preposto competente, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di «verifica» previste dal d.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- aa. «manutenzione ordinaria dell'impianto termico» le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d'uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportate nel rapporto tecnico di controllo indicato negli allegati «G» o «F» della d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche. Il rapporto tecnico è idoneo a comprovare il rispetto delle pre-

- sentì disposizioni se corredato dall'attestazione del pagamento del contributo previsto a favore della Regione e dell'ente locale competente;
- bb. «manutenzione straordinaria dell'impianto termico» gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- cc. «miglioramento efficienza energetica» un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici;
- dd. «occupante» chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
- ee. «organismo esterno competente» l'organismo eventualmente incaricato dall'ente locale competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti;
- ff. «periodo di riscaldamento» il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal d.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- gg. «pompa di calore» un dispositivo o un impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- hh. «potenza termica al focolare» di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- ii. «potenza termica convenzionale» di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- jj. «potenza termica utile» di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- kk. «produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari» la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;
- ll. «proprietario dell'impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- mm. «rendimento di combustione» o «rendimento termico convenzionale» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- nn. «rendimento termico utile» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- oo. «responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste;
- pp. «ristrutturazione di un impianto termico» un insieme di opere che comportano la modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- qq. «sostituzione di un generatore di calore» la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10%;
- rr. «stagione termica» il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1° agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale;
- ss. «tecnico abilitato» un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali;
- tt. «temperatura dell'aria in un ambiente», la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione delle misure;
- uu. «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- vv. «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

5. Autorità competenti

Alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.

Regione Lombardia con la l.r. n. 26/2003 per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del d.P.R. 412/93 e s.m.i., ha individuato nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per il restante territorio quali autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.

Per le attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

6. Ambito di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio regionale.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24 marzo 1998, Prot. n. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del d.P.R. 412/93 e s.m.i. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere del 15 luglio 1997 Prot. n. 958006, del 20 febbraio 1998 Prot. n. 203498, del 24 marzo 1998 Prot. n. 206312, del 13 marzo 1999 Prot. n. 205449, del 23 marzo 1999 Prot. n. 206653).

Sono pertanto esclusi:

- impianti per la climatizzazione estiva;
- impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW;
- stufe, caminetti, radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare.

Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno regolate con provvedimenti successivi.

Sono altresì considerati impianti termici impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe di calore. Per le attività ispettive delle pompe di calore si rimanda a successiva regolamentazione.

Gli impianti disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come ad esempio scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili ovvero chiusura del contratto di fornitura del combustibile, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni.

7. Attività di ispezione degli impianti termici

L'ispettore deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.

I risultati dell'ispezione devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al decreto ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare nel punto 10 del libretto di centrale e nella seconda parte del punto 8 del libretto di impianto.

Al fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi delle operazioni compiute dall'ispettore riguardanti la combustione, e nello stesso tempo tenere in conto anche alcuni elementi sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale standard per l'intero territorio regionale il «rapporto di prova» riportato negli allegati A e B, allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, corredato del manuale di compilazione rispettivamente per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW e di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.

Nell'ambito delle attività ispettive ai sensi del d.lgs. 192/05 e s.m.i. i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio dovranno effettuare i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando cioè il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), 24, comma 1 e 30, comma 5, della legge regionale 24/06, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.

Tali limitazioni riguardano:

- l'olio combustibile, di cui è vietato l'utilizzo su tutto il territorio regionale dalla d.g.r. 17 maggio 2004, n. 17533, integrata dalla d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2839;
- il carbone, di cui è vietato l'utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla d.g.r. 29 luglio 2003, n. 13858;
- la biomassa legnosa di cui è limitato l'utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla d.g.r. 3024 del 27 luglio 2006 e dai successivi Piani d'Azione per la gestione della qualità dell'aria.

Ulteriori limitazioni all'uso dei combustibili negli impianti termici del settore civile possono essere disposte dalla Giunta regionale, oltre che ai sensi dell'art. 24, comma 1, anche in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. c), della legge regionale 24/06, nell'ambito dei Piani d'Azione per la gestione della qualità dell'aria, con efficacia nelle zone del territorio lombardo individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della stessa legge regionale 24/06, per le medesime finalità di tutela dall'inquinamento atmosferico.

Gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui sono stati sostituiti i generatori di calore, non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa, da parte della ditta installatrice, la «scheda identificativa dell'impianto», prevista dalla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto, nei tempi e nelle modalità previste al cap. 11.3 delle presenti disposizioni. Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW dovrà essere rispettato anche quanto previsto all'art. 284 del d.lgs. 152/06.

Le schede identificative dell'impianto devono essere conformi a quelle allegate ai libretti di impianto e di centrale di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003, con alcune integrazioni ritenute utili ai fini della certificazione energetica dell'edificio e di censimento nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, il tutto

come da schemi allegati nella d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche (scheda E1 per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e scheda E2 per quelli di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW, mentre per gli impianti costituiti da sottostazioni di teleriscaldamento e da pompe di calore si adottano rispettivamente le schede E3 ed E4).

Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, le ispezioni riguarderanno esclusivamente la parte documentale.

Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento previsti per legge, il responsabile dovrà inviare all'ente locale competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all'ispezione e nei tempi previsti dall'ente locale stesso da un soggetto abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall'ispezione.

Per gli impianti di potenza nominale complessiva inferiore a 116 kW con generatori di calore di età superiore a 15 anni il rendimento di produzione istantaneo dei generatori deve rispettare i limiti previsti dalla normativa sulla base della tipologia e della data di installazione senza beneficiare della tolleranza prevista negli altri casi dei 2 punti percentuale. I limiti individuati in base alla data di installazione del generatore, sono:

- limite minimo ammissibile per generatori ad acqua calda espresso in percentuale (η_{DPR}) calcolato con le seguenti relazioni:

- caldaie installate precedentemente al 29 ottobre 1993:
per tutte $\eta \min \eta_{DPR} \geq 82 + 2 \text{ LogPn}$

- caldaie installate dal 29 ottobre 1993 fino al 31 dicembre 1997:

per tutte $\eta \min \text{DPR} \geq 84 + 2 \text{ LogPn}$

- caldaie installate dall'1 gennaio 1998 fino al 7 ottobre 2005:
caldaie standard: $\eta \min \text{DPR} \geq 84 + 2 \text{ LogPn}$

caldaie a bassa temperatura: $\eta \min \text{DPR} \geq 87,5 + 1,5 \text{ LogPn}$
caldaie a gas a condensazione: $\eta \min \text{DPR} \geq 91 + \text{LogPn}$

- caldaie installate dall'8 ottobre 2005:

per tutte $\eta \min \text{DPR} \geq 89 + 2 \text{ LogPn}$

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).

- Limite minimo ammissibile per generatori ad aria calda espresso in percentuale (η_{DPR}) è calcolato con le seguenti relazioni:

- installati precedentemente al 29 ottobre 1993:
per tutte $\eta \min \text{DPR} \geq 77 + 2 \text{ LogPn}$

- installati a partire dal 29 ottobre 1993:

per tutte $\eta \min \text{DPR} \geq 80 + 2 \text{ LogPn}$

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).

Per gli impianti termici di potenza nominale complessiva superiore o uguale a 116 kW con generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'attività di ispezione da parte degli Enti locali competenti avverrà in due fasi:

1. la prima fase mediante l'ispezione come specificata nel capitolo «definizioni» delle presenti disposizioni;

2. la seconda fase mediante il rilascio da parte del responsabile dell'impianto, entro 60 giorni dall'avvenuta ispezione, di una relazione asseverata di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l'efficienza globale medio stagionale dell'impianto termico è superiore al valore limite di $65 + 3 \log P_n$. Nel caso in cui il rendimento globale medio stagionale risulti inferiore al limite previsto il responsabile di impianto dovrà provvedere entro la successiva stagione termica a:

- sostituire il generatore di calore se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'ente locale competente, come previsto dalle presenti disposizioni;

oppure

- dimostrare la antieconomicità della sostituzione del genera-

tores di calore come previsto dall'art. 5 comma 15 e 16 del d.P.R. 412/92 e s.m.i., individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica di cui sopra.

Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale dovrà seguire la metodologia di calcolo adottata dalla Regione Lombardia nei dispositivi di recepimento della normativa per la certificazione energetica in edilizia.

La mancata presentazione della relazione asseverata all'ente locale competente, entro i termini previsti, è equiparata al mancato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni.

Gli Enti locali competenti potranno, senza oneri a carico dell'utente, prevedere ispezioni sugli impianti collegati a reti di riscaldamento, le quali verteranno solo sulla documentazione di corredo all'impianto per accertarne la regolarità nella gestione e manutenzione.

7.1 Numerosità e frequenza delle ispezioni

L'ente locale competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (allegati «G» e «F» della d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche) e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

L'accertamento di cui sopra deve avvenire attraverso l'ausilio dell'applicativo del Catasto Unico Regionale Impianti Termici.

L'ente locale deve effettuare ispezioni annuali almeno sul 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono tenere conto degli obiettivi della Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e delle disposizioni regionali in materia di recepimento di detta direttiva europea.

Le attività ispettive devono essere svolte in modo da privilegiare:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;
- impianti a gas.

7.2 Rapporto di prova

L'adozione dei rapporti di prova di cui ai modelli «A» e «B» allegati alle d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche permette di standardizzare le procedure di ispezione e permette l'acquisizione e l'annotazione di tutti gli elementi e le informazioni minime di base.

Al termine dell'ispezione dell'impianto termico, l'operatore incaricato dall'ente locale competente o dall'organismo incaricato redige in triplice copia un rapporto di prova conforme ai A e B di cui sopra, rispettivamente per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW. Una copia del rapporto di prova è trattenuta dall'operatore, una dal responsabile di impianto, che provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere inviata all'ente che ha disposto l'ispezione.

La Regione Lombardia nell'ambito della realizzazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici provvede affinché le procedure di cui sopra vengano espletate mediante l'ausilio di sistemi informatizzati che permettano il trasferimento delle informazioni in via telematica.

7.3 Controllo delle temperature

Su richiesta da parte dell'utente l'ente locale competente è tenuto a svolgere l'attività di rilevamento delle temperature in ambiente. Tali rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative e i relativi costi, a carico dell'utente che ne fa richiesta, saranno determinati dall'ente locale stesso.

È facoltà dell'ente locale competente, e senza oneri aggiuntivi

a carico dell'utente, effettuare a campione delle ispezioni sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente.

8. Ispettori

Il d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (art. 9, comma 2) prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione ivi compresi gli impianti termici.

Per effettuare tali controlli i suddetti Enti si avvalgono della figura dell'«ispettore di impianti termici».

Nel caso venga utilizzata la possibilità di ricorrere ad organismi esterni, l'ente locale deve stipulare con l'organismo un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

8.1 Requisiti minimi obbligatori

L'attività ispettiva è affidata dall'ente locale competente o dall'organismo convenzionato, a personale esperto. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data della pubblicazione delle presenti «Disposizioni». Tale attività deve essere attestata dagli Enti locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici presso gli Enti locali, se mai esercitata in precedenza, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica.
- b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:
 - Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
 - Chimica industriale (chim/04);
 - Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);
- c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- costruzioni aeronautiche;
- edilizia;
- fisica industriale;
- industria mineraria;
- industria navalmecanica;
- industrie metalmeccaniche;
- meccanica;
- meccanica di precisione;
- metallurgia;
- termotecnica.

Il Diploma di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in:

- Tecnico delle Industrie meccaniche.

Le figure professionali in possesso di almeno uno dei requisiti sopra elencati devono inoltre superare con profitto un corso di abilitazione riconosciuto dall'ente locale competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti,

per un numero di ispezioni non inferiore a 50. È fatta salva la possibilità da parte degli Enti competenti alle attività di ispezione di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal possessore tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.2 Incompatibilità

Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato «I» al d.P.R. 412/93 e s.m.i. A tal proposito si definisce che:

- Fermo restando quanto previsto dal citato Allegato «I», punti 1 e 2, l'ente preposto alla ispezione potrà stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello di manutentore/installatore, circoscritta al/i Comune/i dove viene svolta l'attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo di ispettori i soggetti che nei due anni precedenti alla campagna di ispezione abbiano svolto l'attività di manutenzione/installazione nei suddetti Comuni.
- Per le altre figure indicate al punto 1 (uno) del citato allegato «I», si ritiene che l'ente preposto alle ispezioni possa stabilire che l'incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione, in relazione all'intera durata degli stessi o fino alla loro eventuale ristrutturazione, con relativa trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto.

9. Controllo e manutenzione degli impianti termici

Sia la precedente legislazione (d.P.R. 412/93 come modificato dal d.P.R. 551/99) che la nuova (d.lgs. 192/05 e s.m.i., comma 1 Allegato «L»), prescrivono che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri:

- a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- b) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli riportati nei modelli «G» e «F» allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:

- a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- b) annualmente per tutti gli altri impianti termici;
- c) per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo per il risparmio energetico; rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell'impianto o dal costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme allo schema «G», per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW e allo schema «F», per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW, entrambi allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche. I suddetti allegati «G» e «F» sono dei rapporti di controllo tecnico che contengono le informazioni minime richieste. Nel caso lo ritengano necessario o utile alla loro attività, gli operatori preposti alla loro compilazione possono inserire infor-

mazioni e dati ulteriori che non vadano ad escludere o sostituire quanto riportato nei suddetti allegati «G» e «F».

In entrambi i casi l'originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all'impianto.

La manutenzione di impianti costituiti da più generatori si intende conclusa nel momento in cui tutti i generatori sono stati sottoposti ai necessari controlli. In particolare se le operazioni di manutenzione sono effettuate in giorni differenti, la data di controllo e di avvenuta manutenzione da riportare sui rapporti di controllo tecnico dei singoli generatori è la data in cui tali operazioni si considerano concluse per tutti i generatori che costituiscono l'impianto.

Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un'unica unità immobiliare (quali moduli radianti a gas, aerotermini e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti alla manutenzione secondo la periodicità prevista in base alla potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio, salvo diverse indicazioni da parte del costruttore. Qualora la somma della potenza di tutti gli apparecchi sia superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo tecnico e manutenzione da utilizzare deve essere conforme all'allegato «F», sopra citato.

10. Dichiarazione di avvenuta manutenzione

La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera «I» del capitolo 4 «definizioni», è redatta sulla base dei moduli «G» o «F», allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, a seconda della potenza dell'impianto e, perché sia efficace, deve includere, il pagamento del contributo previsto dalla Regione e di quello, eventualmente, previsto dall'ente locale competente. La dichiarazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale, ad eccezione degli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti di teleriscaldamento, ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione.

Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare, purché abbiano una potenza nominale al focolare superiore ai 4 kW ciascuno.

Il soggetto responsabile della trasmissione della dichiarazione deve indicare sia nei moduli «G» e «F» sia nei modelli di trasmissione telematica il codice fiscale del soggetto responsabile dell'impianto.

Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa all'ente locale competente, da parte della ditta installatrice, la scheda identificativa dell'impianto, prevista dalla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto.

In caso di rifiuto da parte del responsabile dell'impianto di corrispondere i contributi di cui sopra, il manutentore è tenuto a:

- informare il responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto tecnico di controllo e manutenzione utilizzando i moduli «G» e «F», di cui sopra;
- consegnare comunque la versione cartacea dei moduli «G» e «F» all'ente locale competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, separandoli dal resto delle dichiarazioni ed allegando una propria dichiarazione sulla base del modello indicato con successivo provvedimento regionale.

10.1 Modalità e termini di presentazione

Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, i manutentori sono tenuti a trasmettere l'apposita dichiarazione con cadenza biennale.

Per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW il terzo responsabile o, ove questo manchi, l'amministratore di condominio è tenuto alla trasmissione della apposita dichiarazione, sempre con cadenza biennale. Negli edifici in cui non è presente la figura del terzo responsabile o dell'amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avve-

nuta manutenzione compete al manutentore. La mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente tenuto, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della l.r. 24/06.

La presentazione all'ente locale competente, anche attraverso i CAIT, delle dichiarazioni redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la manutenzione.

All'atto della presentazione, nel caso in cui siano presenti dichiarazioni recanti prescrizioni, le stesse devono essere opportunamente segnalate all'ente locale competente o al CAIT, per gli opportuni adempimenti.

Sui moduli «G» e «F», sopra citati, devono essere riportati negli appositi campi i dati della volumetria riscaldata ed i consumi dell'impianto, distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data della manutenzione. Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare i dati di cui sopra al manutentore.

Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

10.2 Presentazione informatizzata

La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve avvenire anche in via telematica per consentire la realizzazione e la gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici. Al fine di agevolare le operazioni di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, Regione Lombardia riconosce i «Centri di Assistenza Impianti Termici» (CAIT) istituiti dalle Associazioni Regionali di Categoria del settore con le quali ha sottoscritto apposita convenzione. L'ente locale competente può, in aggiunta ai soggetti di cui sopra, prevedere l'inserimento dei dati delle dichiarazioni tramite proprie risorse o società con specifiche competenze in materia, senza alcun onere aggiunto a carico di Regione Lombardia. A tali società, nonché nei confronti delle società ad esse collegate, partecipate, controllate o controllanti, si applica l'incompatibilità prevista dall'art. 2359 del codice civile.

Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai CAIT o, ove previsto, all'ente competente o società con specifiche competenze in materia, deve essere accompagnata da apposita distinta di trasmissione, come da modello «C» allegato alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche. Nel caso di presentazione diretta agli uffici dell'ente locale competente, la distinta di trasmissione deve essere presentata in duplice copia, di cui una deve essere restituita al manutentore con l'apposizione di timbro di ricevuta e data del ricevimento.

Le attività di competenza dei CAIT sono disciplinate da apposita "convenzione" come da schema allegato alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche (allegato «N»). Regione Lombardia, tramite la società Cestec s.p.a., effettua attività di supervisione e audit secondo le procedure riportate nel manuale di cui all'allegato «2» della citata convenzione.

Qualora l'ente locale competente intenda chiedere al CAIT la documentazione cartacea originale dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione di cui si è provveduto alla trasmissione telematica, deve inoltrare l'elenco nominale delle dichiarazioni di interesse al CAIT competente. Il CAIT dovrà rilasciarne copia, conservando quest'ultima nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli da parte di personale di Regione Lombardia o proprio organismo delegato.

Richieste generiche da parte degli Enti locali competenti dovranno essere motivate e i CAIT possono esporre, all'ente locale stesso, i costi sostenuti per la produzione delle copie da conservare presso i propri uffici.

Qualora l'ente locale competente preveda l'inserimento dei dati delle dichiarazioni nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici tramite proprie risorse o società con specifiche competenze in materia, saranno soggetti alle responsabilità ed alle richieste previste per i CAIT, nonché alle attività di supervisione ed audit da parte della società Cestec s.p.a., gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

Sarà inoltre possibile l'inserimento diretto nel Catasto Unico

Regionale Impianti Termici, da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione che posseggono adeguate capacità e strutture tecniche, informatiche ed organizzative, secondo le modalità indicate nel capitolo «Catasto Unico Regionale Impianti Termici», di cui alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche.

È facoltà dell'ente locale competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT; qualora l'ente riscontri nelle dichiarazioni relative ad un singolo soggetto una percentuale di attività non correttamente informatizzate maggiore del 5%, potrà richiedere alla società Cestec s.p.a. la sospensione del medesimo soggetto dall'accesso diretto al sistema del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

10.3 Costo e modalità di pagamento

Il contributo economico previsto dall'ente locale per la copertura dei costi delle attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, correlato al rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme ai moduli «G» e «F» sopra citati, è determinato da ogni singolo Ente competente secondo il principio della equa ripartizione tra tutti gli utenti finali. Poiché ogni Ente locale competente è responsabile dell'introito dei pagamenti delle dichiarazioni che ad esso fanno riferimento, ha la facoltà di decidere le modalità di pagamento che meglio rispondono alle esigenze dell'utenza e degli operatori coinvolti.

Il contributo economico regionale a supporto e copertura dei costi delle attività di gestione del sistema catastale regionale è determinato, nel rispetto del principio della equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, sulla base della fascia di potenza nominale dell'impianto. Ogni soggetto individuato alla trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite le strutture dei CAIT presenti sul territorio regionale, ha associato, a seguito della avvenuta registrazione presso il portale del Catasto Regionale degli Impianti Termici, un «Portafoglio digitale» sul quale si ha l'automatico addebito della quota del contributo regionale individuato secondo la fascia di potenza dell'impianto termico.

La dichiarazione è considerata regolarmente effettuata solo nel caso in cui entrambi i contributi, quello regionale e quello per l'ente locale competente, siano stati corrisposti. Nel caso in cui l'ente locale non abbia previsto quote di dichiarazione, deve essere comunque corrisposta la quota del contributo regionale per le stagioni termiche di riferimento.

Sulla base di specifici accordi con Regione Lombardia tramite la società Cestec s.p.a. anche gli Enti locali competenti possono avvalersi della medesima modalità di pagamento del «Portafoglio digitale».

Se l'impianto non è stato sottoposto a manutenzione, il responsabile dell'impianto è passibile di sanzione.

10.4 Validazione degli Allegati «G» e «F» come «dichiarazione di avvenuta manutenzione»

I rapporti di controllo tecnico «G» e «F» sopra citati possono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione dell'etichetta di identificazione sull'allegato stesso. L'Etichetta, su modello regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all'utente, un'altra matrice verrà collocata, quale convalida del rapporto, sulla copia da trasmettere all'ente, e l'altra collocata sul rapporto che conserverà il manutentore.

Il modello dell'etichetta, su ciascuna matrice, contiene il Logo della Regione Lombardia, dell'ente competente all'effettuazione della campagna di ispezione, il numero dell'etichetta e ogni altra informazione ritenuta opportuna dall'ente competente.

La presenza della «Etichetta» sul rapporto inviato all'ente garantisce l'avvenuto pagamento e quindi non richiede ricevuta.

Gli Enti locali possono sottoscrivere con i CAIT, o con altre strutture collegate all'ente stesso aventi specifiche competenze in materia, appositi accordi per la distribuzione e la vendita delle etichette di validazione sul territorio di propria competenza. Gli stessi Enti locali possono gestire in maniera autonoma la distribuzione e le modalità di pagamento delle etichette di validazione delle dichiarazioni.

L'ente locale può decidere diverse forme di validazione degli allegati «G» e «F», come ad esempio ricevute di versamenti diret-

ti della quota prevista per ogni singolo impianto o versamenti cumulativi per ogni consegna.

La modalità di validazione degli allegati «G» e «F», devono essere comunicate, tramite l'ausilio del sistema catastale regionale, alla società Cestec s.p.a., gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Affinché gli allegati «G» e «F» siano validi come dichiarazione, oltre all'etichetta di validazione, o altre forme individuate dall'ente locale, i suddetti modelli devono essere compilati in ogni loro parte, ivi comprese le informazioni aggiuntive richieste a livello regionale come la volumetria asserita dall'impianto ed i consumi di combustibile.

Il contributo regionale viene verificato ed accertato tramite il Catasto Unico Regionale Impianti Termici e non prevede l'apposizione di etichette giustificative. Per gli Enti Locali competenti che aderiscono alla stessa metodologia di recupero del contributo di dichiarazione non è necessaria la creazione delle etichette di validazione e l'effettivo corrispettivo può essere verificato ed accertato tramite il Catasto Unico Regionale Impianti Termici.

11. Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all'ente locale

Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:

- Libretto di impianto conforme al modello previsto dal decreto 17 marzo 2003 n. 60;
- Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
- Dichiarazione di conformità prevista dal d.m. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al d.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.

B. Impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:

- Libretto di centrale conforme al modello previsto dal decreto 17 marzo 2003 n. 60;
- Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia I-SPESL, ove obbligatori;
- Dichiarazione di conformità prevista dal d.m. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al d.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.

Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere riportato in evidenza sul «libretto di impianto» o sul «libretto di centrale» di cui al decreto 17 marzo 2003 n. 60.

Ogni impianto termico deve essere dotato di numero identificativo univoco che verrà fornito dall'ente locale competente, con modalità da questo individuate, posto su una targhetta adesiva da collocarsi sul generatore di calore o all'esterno della centrale termica ed al quale si deve fare riferimento per qualsiasi comunicazione debba essere inviata a qualsiasi Ente pubblico. Tale numero di riferimento resterà valido per tutta la vita dell'impianto.

I Libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione, presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico.

Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione in-

vernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

11.1 Libretto di impianto

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di impianto. All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda «E1» di cui alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche).

La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, a cura della ditta installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile;
- per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma leggibile;
- per la Scheda 8, dal soggetto che invia all'ente locale competente la dichiarazione di cui al punto 10 delle presenti «Disposizioni», ovvero - in caso di ispezione - dall'ispettore incaricato dall'ente locale competente;
- Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 10, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante, nel caso di rilascio dell'unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

11.2 Libretto di centrale

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di centrale.

All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda «E2» di cui alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche).

La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9; delle schede 6 e 7 in caso di sostituzione di uno o più generatori di calore e di componenti per la termoregolazione), comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della ditta installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, il proprietario, l'occupante o l'amministratore con firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- per le Schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manutentore o dal terzo responsabile;

- per la Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma leggibile;
- per la Scheda 10, nel caso di ispezione, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso ispettore incaricato dei controlli a compilare la seconda parte della scheda;
- per la Scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 12, deve essere compilata dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

In caso di nomina dell'amministratore e successiva rescissione contrattuale, l'amministratore è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

11.3 Schede identificative dell'impianto termico

Si adottano, per la comunicazione all'ente competente dell'avvenuta nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici e sostituzione di generatori di calore di impianti termici, le schede identificative di impianto indicate con i modelli «E1», «E2», «E3» ed «E4», allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche.

Dette schede redatte nell'arco del mese solare devono essere inviate, dalla ditta installatrice, all'ente locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta l'installazione. In particolare, alle schede «E1» ed «E2» sopra citate, deve essere allegato il rapporto di controllo tecnico riferito alla prima accensione conforme al modello «F» o «G» di cui ai punti precedenti, a seconda della potenza nominale al focolare dell'impianto. Anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio delle schede identificative all'ente locale competente rimane comunque in carico alla ditta installatrice. L'esenzione dalla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione per le successive due stagioni termiche è ammessa se la prima accensione dei nuovi impianti avviene entro 6 mesi dalla data di installazione del generatore. La data di installazione deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto; se non è possibile rilasciare la dichiarazione di conformità, la data di installazione è quella del documento fiscale di acquisto del generatore installato. La ditta installatrice deve garantire per questo periodo la corretta trasmissione della documentazione all'ente locale competente. Oltre il suddetto termine, la ditta installatrice è svincolata dagli obblighi previsti e non più soggetta ad eventuale sanzione, tuttavia l'impianto diventa soggetto a dichiarazione di avvenuta manutenzione e non più considerato nuovo.

La scheda identificativa dell'impianto deve essere trasmessa in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici e consegnata in forma cartacea all'ente locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta l'installazione.

Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW deve essere rispettato anche quanto previsto all'art. 284 del d.lgs. 152/06.

12. Requisiti ed adempimenti del manutentore

Il manutentore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto decreto.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale quanto effettuato ed a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato «G» per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato «F» per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed

allegato al libretto di impianto o di centrale. Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.

Il manutentore è tenuto alla trasmissione agli Enti locali competenti delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione laddove previsto, secondo le procedure previste dal presente dispositivo.

13. Requisiti ed adempimenti dell'installatore

L'installatore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto decreto.

Al termine delle operazioni di installazione e di prima accensione, l'installatore provvede alla compilazione delle parti del libretto di impianto o di centrale di sua competenza ed il rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato «G» per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato «F» per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, relativo alla prima accensione dell'impianto. La ditta installatrice deve garantire il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore all'atto dell'installazione e la relativa documentazione prevista. Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione per la prima accensione, i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845. È responsabilità della ditta installatrice la trasmissione della scheda identificativa dell'impianto per le installazioni di nuovi impianti o sostituzioni di generatori di calore secondo le procedure previste dal presente dispositivo. L'affidamento della trasmissione ai manutentori o ai centri di assistenza delle ditte produttrici di generatori di calore non esonera l'installatore dalle responsabilità previste.

14. Responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, così come sopra definito (proprietario, amministratore, occupante), può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo (terzo responsabile) avente i requisiti di cui alle presenti disposizioni.

Nel caso di impianti termici individuali con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW restano all'occupante dell'immobile le responsabilità:

- del periodo di riscaldamento;
- dell'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del d.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle «Disposizioni» di cui all'art. 4 del d.P.R. 412/93 e s.m.i..

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 nonché alle sanzioni previste per il responsabile di impianto dalle presenti «Disposizioni», deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente (proprietario, amministratore, occupante); con successivo provvedimento regionale verrà approvato, a titolo indicativo e non vincolante, il modello di contratto tipo.

Il terzo responsabile eventualmente nominato deve trasmettere, all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. I modelli da utilizzare dovranno essere conformi a quelli indicati negli allegati «H» e «I» della d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche (uno per impianti con potenza

termica nominale al focolare inferiore a 35 kW ed uno per gli altri). L'assunzione di responsabilità da parte di un terzo deve essere riportata negli appositi spazi previsti nei libretti di impianto e di centrale (punto 3 di cui agli allegati «I» e «II» al d.m. 17 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2003). Dette comunicazioni devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Il contributo correlato alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione di cui al cap. 10 del presente documento sono a carico del terzo responsabile; il terzo responsabile eventualmente nominato è tenuto a curare i rapporti con l'ente locale competente.

Non è possibile trasferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma; tale trasferimento è possibile solo nel caso che, contestualmente alla nomina quale terzo responsabile, venga conferito l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto stesso.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza e solo per le attività di manutenzione straordinaria (comma 1, art. 11 d.P.R. 412/93).

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi per le connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

Nel caso di impianti termici individuali con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità del rispetto del periodo di riscaldamento, dell'orario di attivazione consentito e del mantenimento della temperatura ambiente ammessa. Al termine dell'occupazione, l'occupante è tenuto a consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

14.1 Requisiti minimi del terzo responsabile

Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto decreto.

Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.

14.2 Terzo Responsabile - Obblighi ed incompatibilità

Il terzo eventualmente nominato è il soggetto tenuto a:

- trasmettere all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta nell'arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese immediatamente successivo; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dei modelli di cui agli allegati «H» e «I». Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso

ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione;

- rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali;
- rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali;
- invio della dichiarazione di cui al capitolo 10 del presente documento, all'ente locale competente alle ispezioni degli impianti termici.

Ai sensi del d.P.R. 412/93 e s.m.i. possono essere proposti, nell'ambito della fornitura del servizio energetico, contratti di tipo «servizio energia» e «servizio energia plus»; pertanto, facendo esplicito e vincolante riferimento al d.lgs. 115/08, il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia del medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia.

14.3 Modelli di comunicazione all'ente competente di nomina o revoca del terzo responsabile

Al fine di comunicare all'ente competente all'ispezione l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di terzo responsabile, si utilizzano i modelli «H» e «I» allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della l.r. 24/06.

Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regionale Impianti Termici, entro il 31 luglio 2009, i soggetti incaricati del ruolo di Terzo Responsabile sono tenuti a comunicare al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, (CURIT), anche la titolarità dei contratti in essere.

15. Energy Building Manager

Regione Lombardia intende perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli edifici. Con questo scopo, promuove e riconosce la competenza professionale attestata dal superamento di corsi per Energy Building Manager, di cui al successivo punto 15.1, a cui possono partecipare volontariamente coloro che possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile degli impianti termici, come individuati al precedente cap. 14.

L'attestazione di Energy Building Manager comprova la competenza per individuare e coordinare gli interventi e le procedure necessarie a promuovere l'uso razionale dell'energia e ridurre i consumi energetici del sistema edificio-impianto, tenendo conto dei fabbisogni specifici degli utenti e del rapporto costi/benefici.

L'Energy Building Manager, inoltre, favorisce ed agevola l'attività del certificatore energetico e dell'ispettore dell'impianto termico, in quanto conosce i parametri che sono oggetto di analisi e collabora alla loro puntuale valutazione.

Ferma restando l'incompatibilità dei ruoli tra Energy Building Manager e certificatore energetico sullo stesso sistema edificio/impianto, il soggetto che sia in possesso dei requisiti previsti per la figura di terzo responsabile ed abbia l'abilitazione come certificatore energetico può richiedere direttamente, senza obbligo di formazione specifica, il riconoscimento della qualifica di Energy Building Manager, fatto salvo il possesso di competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

15.1 Formazione minima richiesta per la figura dell'Energy Building Manager

Il conseguimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager, come previsto al paragrafo 15, presuppone un'adeguata formazione.

I corsi che prevedono la formazione per i soggetti idonei a richiedere il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere tenuti da organi di formazione riconosciuti dalla Regione Lombardia, come meglio specificato al successivo par. 15.2 e devono essere strutturati su una durata minima di 80 ore.

I corsi per il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager organizzati dai soggetti abilitati devono essere preventivamente riconosciuti dalla società Cestec s.p.a., e riguardano i seguenti argomenti:

- Ruolo del terzo responsabile: panorama legislativo a livello comunitario, nazionale e regionale.
- Descrizione dei sistemi di certificazione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza.
- Approfondimento delle norme in materia di manutenzione degli impianti termici:
 - d.lgs. 192/05 e s.m.i.;
 - d.lgs. 115/08;
 - disposizioni l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici sul territorio della Regione Lombardia;
 - il dimensionamento degli impianti termici, gli strumenti di regolazione e di contabilizzazione;
 - elementi di termodinamica e relativi impatti sull'impiantistica termica;
 - elementi di meccanica dei fluidi e relativi impatti sull'impiantistica termica;
 - fattori di emissione degli impianti termici, in relazione ai combustibili utilizzati;
 - il controllo a distanza.
- L'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili in edilizia in relazione all'ordine legislativo comunitario, nazionale e in particolar modo regionale:
 - il fabbisogno energetico degli edifici e la certificazione energetica;
 - la trasmittanza termica: concetti generali e impatti in edilizia;
 - la dispersione termica: concetti generali, metodi e strumenti per il relativo controllo;
 - la certificazione dei prodotti in ambito impiantistico ed edilizio: concetti generali, quadro normativo di base;
 - il conto energia;
 - i vincoli architettonici e le opportunità fiscali.
- Aspetti di natura ambientale degli impianti:
 - Protocollo di Kyoto ed emission trade: panoramica internazionale;
 - compatibilità delle installazioni con il testo unico ambientale (d.lgs. 152/06).
- Energia da fonti alternative:
 - le fonti energetiche non convenzionali e le relative applicazioni;
 - i sistemi solari termici e fotovoltaici;
 - le pompe di calore.
- La sicurezza e l'igiene sul lavoro:
 - il d.lgs. 626/94 e successive evoluzioni e la legge Quadro 123/2007.

15.2 Soggetti abilitati alla formazione

I soggetti abilitati all'organizzazione di corsi di formazione per la specifica attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere accreditati dalla Regione Lombardia in base alla d.g.r del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i.

Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i Collegi e le Università non sono tenute all'accreditamento secondo quanto sancito dalla medesima deliberazione di giunta regionale e s.m.i. La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri, di cui almeno uno esterno di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

15.3 Riconoscimento in appositi elenchi regionali

L'acquisizione dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager sarà certificata dall'iscrizione, in apposito e-

lenco, da parte dei possessori della suddetta attestazione di competenza a seguito del superamento dell'esame finale e pubblicato sul portale del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. L'inserimento nell'elenco di cui sopra non costituisce una condizione indispensabile per gestire gli impianti termici o per svolgere altre attività inerenti all'efficienza energetica degli edifici.

15.4 Requisiti minimi delle modalità contrattuali/operative:

L'attestazione di competenza dell'Energy Building Manager prevede l'assunzione di responsabilità dell'impianto termico in qualità di terzo responsabile. Pertanto l'Energy Building Manager deve garantire il pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di efficienza energetica, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Il soggetto individuato come Energy Building Manager, quindi, si assume ogni responsabilità ed ogni azione ed onere che ne consegue per inadempienze appurate da qualsiasi soggetto demandato ad accertamenti, verifiche o ispezioni. Dette responsabilità non potranno essere delegate ad altri.

L'Energy Building Manager opera anche attraverso formule contrattuali che prevedano la remunerazione sulla base del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio-impianto nell'ambito di un contratto di rendimento energetico.

La presenza dell'Energy Building Manager deve essere segnalata con le medesime modalità previste per l'assunzione dell'incarico di terzo responsabile, specificando nel modello «H» ed «L» sopra citati, la specifica attestazione di competenza di Energy Building Manager.

L'assunzione dell'incarico di Energy Building Manager deve essere sancita tramite regolare contratto scritto e sottoscritto sia dal responsabile dell'impianto che dal soggetto che accetta l'incarico.

16. Amministratore di condominio - Obblighi

L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione. Pertanto è tenuto a:

- trasmettere all'ente locale competente la propria nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema «L», allegato alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici;
- far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- inviare la dichiarazione di cui al precedente cap. 10, all'ente locale competente.

Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica amministratore di condominio devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, previa registrazione in qualità di amministratore di condominio. Anche nel caso in cui la responsabilità dell'impianto viene assegnata ad un terzo deve essere trasmessa l'assunzione del ruolo di amministratore di condominio, indicando di non essere responsabile dell'impianto e il soggetto che assume tale responsabilità. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regionale Impianti Termici, entro il 31 luglio 2009, i soggetti incaricati del ruolo di Amministratore di condominio sono tenuti a comunicare al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, (CURIT), anche la titolarità dei contratti in essere.

16.1 Modelli di comunicazione all'ente competente di nomina o revoca di Amministratore di Condominio

Al fine di comunicare all'ente competente l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica amministratore di condominio, si utilizza lo schema «L», allegato alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche.

Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

17. Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)

Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, dispone la realizzazione di un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti degli enti locali ed organismi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici sono tenuti all'utilizzo del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (di seguito CURIT o Catasto) nell'espletamento delle proprie attività. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese nel CURIT da parte dell'ente locale non consentirà all'ente stesso il pieno esercizio delle proprie competenze.

18. Gestione del CURIT

Regione Lombardia tramite la società Cestec s.p.a. provvederà alle seguenti attività:

- gestione del Catasto Unico Regionale impianti termici in tutte le sue componenti;
- coordinamento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- supporto tecnico verso gli Enti locali competenti, coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti Disposizioni;
- predisposizione ed elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive espletate dagli Enti locali competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatici che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto Unico Regionale impianti termici;
- gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei CAIT;
- predisposizione di campagne informative per le attività in oggetto per conto della Regione Lombardia verso gli utenti ed i soggetti interessati.

Il supporto che la Regione Lombardia attuerà sulla base delle tematiche menzionate, avvalendosi della società Cestec s.p.a., sarà strutturato con apposita «Carta dei Servizi».

Nell'ambito della gestione del CURIT, gli Enti locali competenti sono tenuti all'aggiornamento delle tabelle di propria competenza, in particolare:

- viari;
- combustibili;
- costruttori di apparecchi.

Inoltre sempre gli Enti locali competenti devono intervenire su richiesta del soggetto demandato alla trasmissione delle dichiarazioni nei casi in cui è segnalato un errore di compilazione rispetto ai documenti cartacei. Nei casi in cui viene eliminata a cura dell'ente locale una dichiarazione su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione il contributo regionale addebitato sul Portafoglio non sarà rimborsabile.

19. Contributo regionale

Per garantire la copertura economica dei servizi e dei controlli di cui sopra è richiesto un contributo al responsabile dell'impianto a favore di Regione Lombardia, come previsto in particolare modo dall'art. 9, comma 1-bis della l.r. 24/06 e s.m.i.

Il contributo è così determinato:

- la potenza nominale al focolare complessiva dell'impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;
- il contributo addizionale viene determinato moltiplicando il

limite superiore della fascia di appartenenza per l'indice unitario di € 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

Pertanto si hanno i seguenti importi, determinati in ragione delle fasce di potenza:

POTENZA	IMPORTO IN €
Potenza inferiore a 35 kW	1,00
Potenza 35 – 50 kW	1,50
Potenza 50,1 – 116,3 kW	3,50
Potenza 116,4 – 350 kW	10,00
Potenza maggiore di 350 kW	18,00

Gli importi così individuati, sono riscossi da Regione Lombardia in fase di digitalizzazione nel CURIT delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, secondo modalità precisate con successivo provvedimento regionale.

Nel caso in cui l'ente locale non avesse previsto quote di dichiarazione, deve essere comunque corrisposta la quota del contributo regionale per le stagioni termiche di riferimento.

Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devono essere regolarmente registrate ed avere un credito residuo positivo del «Portafoglio digitale». La società Cestec s.p.a. è incaricata della gestione del sistema di recupero del contributo regionale e ricarica del «Portafoglio digitale» messo a disposizione di ogni soggetto demandato alla trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Il contributo regionale è automaticamente addebitato sul Portafoglio associato al soggetto operante sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici in fase di trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Per la trasmissione delle dichiarazioni il credito residuo del «Portafoglio digitale» deve essere in valore positivo, pena la non trasmissibilità della dichiarazione stessa. Il credito presente sul «Portafoglio digitale» è consumabile senza limiti di scadenza temporale e non è risarcibile. Per la registrazione di prime accensioni non è richiesto il contributo regionale. La ricarica del «Portafoglio digitale» è assicurata attraverso le modalità di ricarica illustrate sul portale CURIT.

Gli Enti locali competenti che intendono avvalersi dello stesso «Portafoglio digitale» per la riscossione dei contributi a loro dovuti, debbono stipulare specifici accordi con Regione Lombardia tramite la società Cestec s.p.a., nel rispetto delle condizioni stabilite da Regione Lombardia con successivo provvedimento.

20. Obblighi dei distributori di combustibile

Al fine di garantire la continua implementazione del Catasto, i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli enti locali e agli organismi competenti le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono equiparati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle proprie utenze attive.

Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della l.r. 24/06.

21. Trattamento e riservatezza dati

L'aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici è affidato, attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di accesso al catasto, ai CAIT costituiti e riconosciuti dalla Regione Lombardia, dalle Associazioni di Categoria, e dalle organizzazioni rappresentanti dei soggetti interessati a tale attività firmatarie della apposita convenzione. Il rispetto del trattamento dei dati riportati all'interno del Catasto Unico Regionale impianti termici è garantito dalla Regione Lombardia con l'individuazione di un responsabile diretto. Il rispetto del trattamento dei dati personali deve essere assicurato agli utenti finali anche da tutti i soggetti demandati alla trasmissione dei documenti al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Allo stesso modo i manutentori con possibilità di accesso al Catasto Unico Regionale impianti termici, i CAIT, e gli Enti locali individueranno al loro interno un responsabile per il trattamento dei dati del Catasto Unico Regionale impianti termici a cui hanno accesso. Tutti i soggetti individuati come responsabili dei dati saranno

tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità, con i propri compiti, doveri ed obblighi, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, sulla base del modello «M», allegato alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche.

I dati forniti, inseriti nel Catasto Unico Regionale impianti termici possono essere utilizzati dagli Enti locali esclusivamente ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni.

22. Attività sanzionatoria

Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle presenti disposizioni, desumibile dai risultati delle ispezioni riportati nel rapporto di prova, si devono contestare le irregolarità rilevate al responsabile di impianto (proprietario/occupante/amministratore condominiale/terzo responsabile). Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate non conformità per cui l'ente locale o settore dell'ente preposto non è direttamente competente, sarà cura dello stesso darne opportuna comunicazione all'ente, o settore, o altra autorità competente in materia.

L'ente locale può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate e notificategli; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria.

L'avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida preliminare può essere disposto dall'ente locale competente in caso di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti, fermo restando l'obbligo di attuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate.

Nel corso della procedura sanzionatoria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione, cui fa seguito la notifica al trasgressore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge 10/91 e dal d.lgs. 192/2005 e s.m.i., dal d.lgs. 152/06 e dalla l.r. 24/06 da parte dell'ente competente alle ispezioni, secondo le «Disposizioni» ordinamentali di ciascun Ente relative alle competenze degli organi ed alle mansioni del personale.

Qualora venga constatato il mancato rispetto delle disposizioni in materia da parte dei soggetti individuati dalle presenti disposizioni si applicheranno:

- a) l'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00;
- b) l'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
- c) l'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00;
- d) l'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00;
- e) l'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 10.000,00;
- f) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma

2, legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00;

- g) l'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, legge regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10.000,00;
- h) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige la denuncia di cui all'art. 284, comma 1 del d.lgs. 152/06, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti;
- i) il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 192/05 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00;
- j) l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del d.lgs. 192/05 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
- k) il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2 della legge 10/91, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 2.582,00. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della medesima legge, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.

Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.

Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera c), non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.

Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dagli Enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.

23. Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici

Al termine delle campagne di ispezione (e quindi con cadenza biennale) e non oltre il 31 dicembre successivo, Regione Lombardia predisporrà la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (Allegato «L» al d.lgs. 192/2005 e s.m.i.), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi.

Il Catasto Unico Regionale impianti termici permette comunque ad ogni Ente locale di estrarre i dati della Relazione Biennale riferiti al territorio di propria competenza.

24. Disposizioni finali

Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate agli Enti competenti ai sensi della normativa preesistente, nell'ambito delle Campagne di Controllo degli Impianti Termici mantengono la loro validità per il biennio di riferimento.

È istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni Regionali di categoria dei Manutentori di cui Regione Lombardia riconosce i CAIT, rappresentanti della Regione Lombardia e della società Cestec s.p.a.

Il tavolo tecnico ha un ruolo consultivo e propositivo in merito alla gestione dei CAIT e del Catasto Unico regionale degli Impianti Termici, che può essere integrato da esperti per l'approfondimento di particolari tematiche.

Il suo coordinamento spetta a Regione Lombardia e la segreteria alla Società Cestec s.p.a.; non è riconosciuto nessun gettone di presenza.

La scadenza prevista per il 31 luglio 2008 per la trasmissione delle schede identificative per impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore o sottostazioni di teleriscaldamento è posticipata al 31 luglio 2009.

La scadenza prevista per il 31 luglio 2008 per la comunicazione dell'assunzione di terzo responsabile e di amministratore di condominio per i contratti in essere è posticipata al 31 luglio 2009.

Tutti gli allegati alle presenti disposizioni possono essere modificati e integrati con decreto dirigenziale da parte della competente Direzione Generale della Regione Lombardia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale in materia, già richiamata nel capitolo 2 «Normativa di riferimento».

(BUR2008015)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8430

(1.8.0)

Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione «Centro Studi e Documentazione sul periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana», con sede in Salò, in rappresentanza della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Dato atto che la Regione Lombardia partecipa, quale socio fondatore, all'Associazione «Centro Studi e Documentazione sul periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana», con sede in Salò;

Considerato che lo Statuto dell'Associazione «Centro Studi e Documentazione sul periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana», all'art. 8, prevede la designazione da parte della Giunta regionale di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e che i consiglieri siano rieleggibili;

Preso atto che il mandato dell'attuale Consigliere di Amministrazione, prof. Roberto Chiarini, designato con delibera di Giunta n. 12758 del 16 aprile 2003, si è concluso;

Ritenuto opportuno confermare la designazione del prof. Roberto Chiarini in ragione degli elementi curriculari presentati, per l'incarico di cui si tratta;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di designare il prof. Roberto Chiarini, quale rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Centro Studi e Documentazione sul periodo Storico della Repubblica Sociale Italiana, con sede in Salò;

2. di notificare copia del presente atto all'Associazione ed all'interessato;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008016)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8431

(1.8.0)

Nomina in rappresentanza della Regione Lombardia di un componente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Cineteca Italiana» con sede in Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Rilevato che lo Statuto della Fondazione «Cineteca Italiana»,

all'art. 7, prevede che uno dei Consiglieri di Amministrazione sia nominato in rappresentanza della Regione Lombardia;

Preso atto che il mandato del Consigliere di Amministrazione, prof. Giorgio Mirandola, nominato dalla Giunta regionale con delibera 13646 del 14 luglio 2003, si è concluso;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Cineteca Italiana»;

Vista la candidatura della dott.ssa Claudia Sartirani;

Ritenuto di poter conferire l'incarico di cui si tratta alla dottoressa Claudia Sartirani, in ragione degli elementi curriculari presentati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di nominare la dott.ssa Claudia Sartirani quale rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Cineteca Italiana», con sede in Milano;

2. di notificare copia del presente atto alla citata Fondazione ed all'interessato;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008017)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8441

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Centro diurno integrato c/o RSA comunale» con sede in via Alemanni, 10 - Cusano Milanino - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni e integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private» e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439 «Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accREDITATI in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «AccREDITAMENTO di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accREDITATI (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per disabili e

attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 8/5743 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008 i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale o quelli che hanno acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che hanno presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

Dato atto che il legale rappresentante della «Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca – Onlus», con sede legale a Sesto San Giovanni, via Campanella, 8/10, in data 30 aprile 2008, ha richiesto l'accreditamento del «Centro Diurno c/o RSA Comunale» sito in via Alemanni, 10 a Cusano Milanino per n. 16 posti;

Dato atto che la struttura è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

– autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dalla competente ASL Milano 3 con deliberazione 24 luglio 2006, n. 460, per n. 16 posti;

– parere favorevole all'accreditamento espresso dalla ASL Milano 3 con deliberazione 10 luglio 2008, n. 308, per n. 16 posti;

– requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Milano 3;

e che la stessa risulta essere stata finanziata con contributi ex art. 20 l. n. 67/88;

Rilevato altresì che il legale rappresentante dell'Ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera di € 27,50 al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento della struttura in oggetto in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. 8/5743 essendo stata finanziata con contributi ex art. 20 l. n. 67/88;

Ritenuto di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data del contratto che dovrà essere sottoscritto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura successivamente al presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. 7/12903, lo «Schema-tipo di contratto integrativo» definito con la citata d.g.r. 8/2040 e ribadito che la remunerazione delle prestazioni non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica dei mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare il «Centro Diurno Integrato c/o RSA comunale» ubicato a Cusano Milanino in via Alemanni, 10, per n. 16 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL Milano 3;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di

ubicazione della struttura, in base allo Schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, integrato ai sensi della d.g.r. n. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in permessa;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello Schema tipo di contratto integrativo approvato con d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008018)

(3.1.0)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8442

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Residenza Arzaga» con sede in Milano, via Arzaga n. 1 e contestuale cancellazione dal registro regionale delle RSA accreditate della RSA «Nuova residenza Guastalla Battino» con sede in Milano, via Leone XIII n. 1 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Residenza Arzaga» con sede in via Arzaga n. 1 relativamente a n. 102 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Città di Milano, in sostituzione della RSA «Nuova Residenza per Anziani Guastalla Battino» con sede in via Leone XIII n. 1, entrambe di Milano;

2. di cancellare, dalla data di approvazione della presente deliberazione, la RSA «Nuova Residenza per Anziani Guastalla Battino» di Milano dal registro regionale delle RSA accreditate;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

4. di stabilire che la ASL competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 – All. B;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL competente deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008019)

(3.1.0)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8443

Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (RSA) «Fondazione Vaglietti-Corsini Onlus» con sede in Cologno al Serio (BG) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento della RSA «Fondazione Vaglietti-Corsini Onlus» con sede in Cologno al Serio (BG), con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, relativa-

mente a ulteriori n. 5 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Bergamo, precisando che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 67;

2. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di ubicazione, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che la ASL competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL competente deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale all'Ente gestore interessato, nonché alla ASL competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080110)

(3.1.0)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8446

Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2008 - III provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Vista, altresì, la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, comma 15-bis che prevede:

«Gli atti amministrativi adottati dalle Aziende sanitarie devono essere conformi agli atti regionali di programmazione e di indirizzo sanitari e socio-sanitari, nonché agli altri provvedimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario). Le direzioni generali competenti della Regione, anche su segnalazione del collegio sindacale o del consiglio di rappresentanza dei sindaci dell'ASL, individuano l'elemento di invalidità dell'atto e diffidano il direttore generale dell'azienda sanitaria ad esercitare i poteri di autotutela. Ferma restando la responsabilità patrimoniale e disciplinare derivante dall'adozione dell'atto invalido, il comportamento del direttore generale delle Aziende sanitarie che non intervenga nei termini stabiliti o non possa intervenire in sede di autotutela è fonte di responsabilità contrattuale ed ha effetto ai fini della sua valutazione annuale»;

Richiamata la d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2008 (di concerto con l'assessore Abelli)», ed in particolare l'Allegato 8 «Indici di offerta - Negoziazione», nella parte in cui prevede:

«Al di sopra dei valori soglia di attività contrattualmente definiti per attività di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, si ritiene assolto l'impegno contrattuale di erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale, e vale la procedura di valutazione da effettuarsi da parte delle ASL territorialmente competenti. L'eventuale integrazione di risorse, a livello complessivo ASL e per le tipologie di prestazioni che dovessero registrare un eccessivo squilibrio tra domanda ed offerta, dovrà necessariamente essere concordata per iscritto ed integrare il contratto tra la ASL ed i soggetti accreditati coinvolti nella erogazione delle citate prestazioni, compatibilmente con i budget delle aziende ASL, sentita la Direzione Generale Sanità e ad un valore economico non superiore comunque al 30% della relativa fatturazione»;

Richiamata inoltre la d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2008 - II provvedimento», ed in particolare il punto 7) del deliberato che prevede «di considerare, relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio, l'effetto della riduzione della

franchigia di partecipazione alla spesa per ricetta da 46 a 36 euro:

- stimando, per ogni struttura che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale, sulla base delle attività rendicontate con il debito informativo per il 1° quadrimestre 2008, la quota annuale di minore partecipazione alla spesa rispetto alle regole in vigore fino al 30 novembre 2007;

- prevedendo che tali quote:

- saranno vincolanti per le ASL in sede di consuntivazione 2008 e verranno indicate con un decreto della D.G. Sanità entro la fine del mese di luglio c.a.;
- rappresentano, per il 2008, l'incremento massimo di risorse, per ciascun soggetto erogatore, rispetto a quelle già negoziate e comunque in misura non superiore all'effettiva valorizzazione prodotta al di sopra della soglia del 106%;
- verranno assegnate solo ai soggetti erogatori che effettueranno produzione al sopra del 106%;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. 8/7856 del 30 luglio 2008 «Determinazione in merito alla valutazione dell'appropriatezza d'uso di farmaci, dispositivi biomedici e tecnologie diagnostico-terapeutiche al fine del loro impiego nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale secondo gli indirizzi del PSSR e determinazioni conseguenti»;

- il d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008 «Definizione della quota annuale di minor partecipazione alla spesa rispetto alle regole in vigore fino al 30 novembre 2007, per ogni struttura che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale, ai sensi della d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008»;

Rilevato che le stime effettuate sui primi sette mesi di attività dell'anno 2008 hanno portato ad individuare, a livello regionale, al netto delle integrazioni effettuate sulla base alle citate previsioni della d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008 e del d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, un eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, pari a un valore di circa 130 milioni di euro, e ciò senza immediati risultati derivanti dalle azioni di governo di appropriatezza delle ASL;

Evidenziato che le disponibilità di sistema, anche per il posizionamento della farmaceutica territoriale, consentono di destinare, a parziale copertura dell'eccesso di produzione innanzi precisato, la somma di 32 milioni di euro, che corrispondono al 25% del complessivo valore prevedibile di extra produzione per la specialistica ambulatoriale;

Ritenuto pertanto di assegnare la somma complessiva di 32 milioni di euro alle Aziende Sanitarie Locali affinché provvedano alla parziale copertura dell'eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, al netto delle quote già stanziati con d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, con le seguenti modalità:

- a) 27 milioni di euro devono essere obbligatoriamente attribuiti dalle ASL a ciascun soggetto erogatore accreditato e a contratto che abbia effettuato un eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, al netto delle quote già stanziati con d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, fino ad un massimo di copertura del 20% del valore di extraproduzione;
- b) 5 milioni di euro restano nella disponibilità delle ASL affinché li possano destinare ai soggetti erogatori che abbiano effettuato un eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, al netto delle quote già stanziati con d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, in aggiunta a quanto già attribuito ai sensi della precedente lett. a), sulla base di particolari criticità in termini di accessibilità ad alcuni servizi negli ultimi mesi dell'anno;
- c) le quote che le ASL non dovessero distribuire rientrano nella piena disponibilità del sistema;

Precisato che:

- la somma complessiva di 32 milioni di euro è ripartita tra le Aziende Sanitarie Locali, come riportato nell'Allegato 1, parte integrate del presente atto;
- detta ripartizione è stata effettuata sulla base del peso di ciascuna ASL rispetto alla produzione effettuata oltre la soglia del 106%;
- le Aziende Sanitarie Locali, conseguentemente a quanto innanzi esposto, dovranno integrare i contratti in essere con i soggetti accreditati; tali contratti dovranno essere sottoscritti

ti e trasmessi alla D.G. Sanità entro i 10 giorni successivi all'approvazione del presente atto;

Precisato che gli atti amministrativi adottati dalle ASL dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 8, comma 15-bis, della l.r. n. 31/97 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 796, lettera o), che prevede:

«(...) a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal d.m.s. 22 luglio 1996 (...) e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto (...);»

Richiamate

- la d.g.r. n. 8/4239 del 28 febbraio 2007, avente ad oggetto «Attuazione del comma 796, dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) e prime integrazioni alla d.g.r. n. 8/3776/2006 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2007"», ed in particolare il punto 3) del deliberato relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge finanziaria 2007;
- la citata d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007, ed in particolare l'Allegato 7 «Le tariffe delle prestazioni sanitarie», lett. b) «Tariffe prestazioni ambulatoriali»;

Ritenuto di confermare l'attuazione dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativamente all'intero esercizio 2008, prevedendo uno sconto del 18% che gli erogatori di diritto privato dovranno applicare alle fatturazioni emesse alle ASL per il rimborso delle prestazioni afferenti alla branca di diagnostica di laboratorio e del 2% per le prestazioni afferenti alle altre branche specialistiche;

Precisato che:

- la percentuale applicata in termini di sconto alle valorizzazioni calcolate sulla base del tariffario oggi in vigore in Regione Lombardia è del 18% e non del 20% in quanto mediamente il tariffario regionale, per quanto riguarda la branca di laboratorio analisi, è superiore del 10% rispetto al d.m. 1996;
- le risorse derivanti dallo sconto sulle citate prestazioni sono acquisite al governo del sistema;

Richiamato l'Allegato 2 «Il quadro di sistema per l'anno 2008» della menzionata d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007, in particolare nella parte relativa al finanziamento delle funzioni non tariffate;

Ritenuto di integrare i fondi destinati alle funzioni non tariffate, stabiliti con la sopra citata d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007, stanziando 2,3 milioni di euro aggiuntivi per l'anno 2008 per la terapia intensiva di neonati con peso inferiore a 1500 gr., con la finalità di fronteggiare la richiesta di più culle neonatali necessarie a far fronte alla domanda territoriale crescente di terapia intensiva neonatale, con la seguente suddivisione:

- IRCCS Fondazione Policlinico n. 8
- A.O. Niguarda n. 1
- A.O. Monza n. 2
- A.O. Varese n. 5
- A.O. San Paolo n. 4
- A.O. Bergamo n. 2
- A.O. Brescia n. 1;

Vista la l.r. 28 dicembre 2007 n. 34 «Politiche regionali di sviluppo dei soggetti no profit operanti in ambito sanitario», ed in particolare l'art. 3 «Norma finanziaria» che prevede:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa per l'anno 2007 pari a € 56 milioni nell'ambito delle risorse previste al fondo sanitario regionale di cui all'UPB 5.1.0.2.256 "Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza".

2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con informativa alle commissioni consiliari competenti, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di ge-

stione del Servizio Socio Sanitario Regionale, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione»;

Richiamata la d.g.r. n. 8/7227 dell'8 maggio 2008 «Criteri per la valutazione ed approvazione dei progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici presentati da soggetti privati in attuazione della l.r. 28 dicembre 2007 n. 34 «Politiche regionali di sviluppo dei soggetti no profit operanti in ambito sanitario». A seguito di parere delle competenti commissioni consiliari»;

Ritenuto di stanziare, per le finalità di cui alla citata l.r. n. 34/2007 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge stessa, 60 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse previste al fondo sanitario regionale di cui all'UPB 5.1.0.2.256 del 2008 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza»;

Dato atto che le integrazioni e/o le modifiche di cui al presente atto non modificano l'equilibrio economico-finanziario del SSR per l'esercizio 2008 definito con la d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007 e che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse disponibili al cap. 5.1.0.2.256.5470 del bilancio per l'esercizio 2008;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Visti i seguenti documenti di programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione sanitaria:

- Piano Regionale di Sviluppo e Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2006-2008 approvati dal Consiglio regionale in data 26 ottobre 2005;
- Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009 approvata con d.c.r. n. VIII/188 del 26 luglio 2006;
- Piano Socio Sanitario Regionale approvato con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) Di assegnare la somma complessiva di 32 milioni di euro alle Aziende Sanitarie Locali affinché provvedano alla parziale copertura dell'eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, al netto delle quote già stanziati con d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, con le seguenti modalità:

- a) 27 milioni di euro devono essere obbligatoriamente attribuiti dalle ASL a ciascun soggetto erogatore accreditato e a contratto che abbia effettuato un eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, al netto delle quote già stanziati con d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, fino ad un massimo di copertura del 20% del valore di extraproduzione;
- b) 5 milioni di euro restano nella disponibilità delle ASL affinché li possano destinare ai soggetti erogatori che abbiano effettuato un eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, al netto delle quote già stanziati con d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, in aggiunta a quanto già attribuito ai sensi della precedente lett. a), sulla base di particolari criticità in termini di accessibilità ad alcuni servizi negli ultimi mesi dell'anno;
- c) le quote che le ASL non dovessero distribuire rientrano nella piena disponibilità del sistema.

2) Di stabilire che:

- la somma complessiva di 32 milioni di euro è ripartita tra le Aziende Sanitarie Locali, come riportato nell'Allegato 1, parte integrate del presente atto;
- detta ripartizione è stata effettuata sulla base del peso di ciascuna ASL rispetto alla produzione effettuata oltre la soglia del 106%;
- le Aziende Sanitarie Locali, conseguentemente a quanto innanzi esposto, dovranno integrare i contratti in essere con i soggetti accreditati; tali contratti dovranno essere sottoscritti e trasmessi alla D.G. Sanità entro i 10 giorni successivi all'approvazione del presente atto.

3) Di stabilire che gli atti amministrativi adottati dalle ASL dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nel presente

atto, ai sensi dell'art. 8, comma 15-bis, della l.r. n. 31/97 e successive modificazioni.

4) Di confermare l'attuazione dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativamente all'intero esercizio 2008, prevedendo uno sconto del 18% che gli erogatori di diritto privato dovranno applicare alle fatturazioni emesse alle ASL per il rimborso delle prestazioni afferenti alla branca di diagnostica di laboratorio e del 2% per le prestazioni afferenti alle altre branche specialistiche.

5) Di precisare che:

- la percentuale applicata in termini di sconto alle valorizzazioni calcolate sulla base del tariffario oggi in vigore in Regione Lombardia è del 18% e non del 20% in quanto mediamente il tariffario regionale, per quanto riguarda la branca di laboratorio analisi, è superiore del 10% rispetto al d.m. 1996;
- le risorse derivanti dallo sconto sulle citate prestazioni sono acquisite al governo del sistema.

6) Di integrare i fondi destinati alle funzioni non tariffate, stabiliti con la sopra citata d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007, stanziando 2,3 milioni di euro aggiuntivi per l'anno 2008 per la terapia intensiva di neonati con peso inferiore a 1500 gr., con la finalità di fronteggiare la richiesta di più culle neonatali necessarie a far fronte alla domanda territoriale crescente di terapia intensiva neonatale, con la seguente suddivisione:

- IRCCS Fondazione Policlinico n. 8
- A.O. Niguarda n. 1
- A.O. Monza n. 2
- A.O. Varese n. 5
- A.O. San Paolo n. 4
- A.O. Bergamo n. 2
- A.O. Brescia n. 1.

7) Di stanziare, per le finalità di cui alla l.r. 28 dicembre 2007 n. 34 «Politiche regionali di sviluppo dei soggetti no profit operanti in ambito sanitario», 60 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse previste al fondo sanitario regionale di cui all'UPB 5.1.0.2.256 del 2008 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza».

8) Di dare atto che le integrazioni e/o le modifiche di cui al presente atto non modificano l'equilibrio economico-finanziario del SSR per l'esercizio 2008 definito con la d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007 e che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse disponibili al cap. 5.1.0.2.256.5470 del bilancio per l'esercizio 2008.

9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

ASL	Quota vincolata (*)	Quota disponibile (**)	TOTALE
BG	2.133.952	395.176	2.529.129
BS	3.314.621	613.819	3.928.440
CO	1.349.864	249.975	1.599.839
CR	1.105.560	204.733	1.310.294
LC	549.775	101.810	651.586
LO	1.215.509	225.094	1.440.603
MN	862.778	159.774	1.022.551
MIC	6.175.210	1.143.557	7.318.767
MI1	1.966.659	364.196	2.330.855
MI2	582.849	107.935	690.784
MI3	3.277.888	607.016	3.884.905
PV	1.514.060	280.381	1.794.441
SO	737.328	136.542	873.870
VA	1.842.675	341.236	2.183.911

ASL	Quota vincolata (*)	Quota disponibile (**)	TOTALE
VAL CAM	371.272	68.754	440.026
TOTALE	27.000.000	5.000.000	32.000.000

(*) fondi che devono essere obbligatoriamente attribuiti dalle ASL a ciascun soggetto erogatore accreditato e a contratto che abbia effettuato un eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, al netto delle quote già stanziare con d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, fino ad un massimo di copertura del 20% del valore di extraproduzione;

(**) fondi che restano nella disponibilità delle ASL affinché possano essere destinati ai soggetti erogatori che abbiano effettuato un eccesso di produzione (rispetto alla soglia del 106%) per la specialistica ambulatoriale, al netto delle quote già stanziare con d.d.g. Sanità n. 8547 dell'1 agosto 2008, in aggiunta a quanto già attribuito con la quota vincolata (*), sulla base di particolari criticità in termini di accessibilità ad alcuni servizi negli ultimi mesi dell'anno.

(BUR200801111)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8454

(5.3.5)

Approvazione del Piano della Provincia di Cremona per la gestione dei rifiuti (art. 20 comma 6 l.r. n. 26/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico Enti locali»;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»; e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 comma 1 lett. a), 17 comma 1 lett. a), 19 comma 3, 20 commi 1, 5, 6 della l.r. n. 26/03;

Vista la legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»;

Richiamata la procedura di approvazione ai sensi delle leggi regionali sopra richiamate per cui «[...] Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificata la congruità con il Programma Regionale di Gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla Provincia con prescrizioni»;

Richiamata la d.c.r. n. VII/1011 del 18 maggio 2004 «Atto di Indirizzo in materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti in attuazione della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, art. 19»;

Richiamati gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi» approvati dal Consiglio regionale con deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007, secondo i quali prima di procedere all'approvazione di un Piano devono essere acquisiti da parte dell'Autorità procedente che redige il Piano i pareri di tutte le Autorità Ambientali coinvolte;

Richiamata la d.g.r. n. 7/14106 dell'8 agosto 2003 allegati C e D (in recepimento del d.P.R. 357/97 e s.m.i., allegato G) che stabilisce che i proponenti di piani territoriali anche settoriali, pena l'inammissibilità degli stessi alla Regione, debbano predisporre uno studio atto a verificare gli impatti diretti e indiretti delle previsioni di pianificazione sulle aree Natura 2000 e che, tale studio, debba essere inoltrato alla D.G. Qualità dell'Ambiente (U.O. Pianificazione Ambientale e gestione dei Parchi, Struttura «gestione aree protette e difesa della biodiversità») la quale, entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti e acquisiti i pareri degli Enti gestori rilascia, mediante atto dirigenziale, la valutazione di incidenza;

Richiamata la d.g.r. 220 del 27 giugno 2005 «Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali» con particolare riferimento al capitolo 8, contenente le «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti»;

Richiamata la d.g.r. 8/6581 del 13 febbraio 2008 «Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti»»;

Visto il d.d.u.o. n. 1739 del 25 febbraio 2008 ai sensi dell'art. 5

del d.P.R. 357/97 e successive modificazioni, che esprime Valutazione di Incidenza positiva al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Cremona, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei siti (SIC e ZPS) a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute al punto 1. del dispositivo;

Richiamata la d.c.p. n. 39 del 27 febbraio 2008 di adozione in Consiglio Provinciale del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti;

Dato atto degli esiti dell'istruttoria, svolta dall'U.O. Regolazione del Mercato e Programmazione della D.G. reti e Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. n. 26/2003 e contenuta nell'allegato tecnico A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla VI commissione consiliare nella seduta dell'8 ottobre 2008 in merito all'approvazione del piano della provincia di Cremona per la gestione dei rifiuti art. 20, comma 6 l.r. 26/03;

Atteso che il parere espresso dalla VI commissione consiliare di cui al punto precedente è accompagnato dalla raccomandazione secondo la quale «...è opportuno che l'autorizzazione di nuovi impianti sia rilasciata, sentita la Provincia medesima e i comuni interessati, ai fini di una valutazione il più possibile condivisa»;

Richiamato il ruolo della Provincia nelle vigenti procedure di autorizzazione di nuovi impianti - già contenuto tra l'altro nella l.r. 12/2007, art. 8 commi 3 e 4 - che consiste nell'espressione di un parere vincolante nell'ambito delle conferenze di servizi quale momento di consultazione e condivisione delle decisioni inerenti il territorio;

Richiamato altresì il nuovo testo dell'art. 30 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione della riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» il cui comma 6 ridisegna le funzioni amministrative assegnate alle Province relativamente al rilascio delle autorizzazioni ambientali, assegnando integralmente alle Province dal 1° gennaio 2009 la competenza in materia di impianti ricadenti nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005;

Delibera

1. di disporre la restituzione, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della l.r. n. 26/03 e s.m.i., alla Provincia di Cremona del documento di proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti unitamente alle prescrizioni contenute nell'istruttoria relativa di cui all'allegato tecnico A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre che, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente documento, la Provincia di Cremona recepisca nel proprio Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti il contenuto dell'allegato tecnico A) alla presente deliberazione, recante integrazioni che implicano sia un recepimento d'ufficio che la riadozione del Piano, pena la mancata approvazione dello stesso, come previsto dall'art. 20 della l.r. 26/03;

3. di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione comprensiva del nuovo allegato tecnico A) nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

4. di disporre l'invio per notifica della presente delibera all'amministrazione provinciale di Cremona.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO TECNICO A)

VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL P.P.G.R. DELLA PROVINCIA DI CREMONA AI REQUISITI DEL P.R.G.R.

1. Stime di crescita dei rifiuti

Il piano sceglie come riferimento per le stime previsionali al 2011 uno scenario con riduzione dei rifiuti dello 0,5% annuo, in funzione di politiche provinciali di riduzione dei rifiuti esplicitate mediante previsione di apposito programma da emanare dopo l'approvazione del piano. Pur condividendo l'obiettivo di riduzione dei rifiuti si ritiene comunque che il Piano debba prevedere esplicitamente il rimando ad un monitoraggio annuale dei flussi prodotti e inviati a smaltimento (termovalorizzazione e discarica) da effettuarsi annualmente all'interno della relazione sullo stato di attuazione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 16 comma 2 della l.r. 26/03. In tale relazione dovrà essere evidenziato l'eventuale scostamento rispetto alle

previsioni del Piano Provinciale del dato reale di produzione di rifiuti e dei conseguenti flussi a smaltimento, nonché la verifica della copertura del fabbisogno così evidenziato con le previsioni di completamento impiantistico contenute nel piano.

2. Analisi dei flussi a smaltimento

Flussi a termovalorizzazione

Nel dimensionamento dei flussi a termovalorizzazione non si è riscontrata la quota di solidarietà regionale prevista dall'articolo 19 comma 1 della l.r. 26/03. Come specificato anche nella nota inviata in data 18 marzo 2008 n. prot. 5986 «il dimensionamento dell'impiantistica di smaltimento (termovalorizzazione e discarica) deve essere effettuato considerando, dov'è possibile, la quota massima di sussidiarietà consentita dalla legge regionale, pari al 20% del proprio fabbisogno a smaltimento, ivi computando anche eventuali flussi provenienti da altre province». Si richiede quindi di modificare i quantitativi previsti all'impianto di termovalorizzazione al 2011, prevedendo che lo stesso garantisca lo smaltimento di 70.269 t/a, anziché le 58.558 t/a previste, secondo il PCI previsto dal piano a valle dell'impianto di selezione, verificando anche il carico termico conseguente.

Flussi a discarica

Si rileva che nel dimensionamento a discarica non è stata riportata la volumetria residua dell'impianto di Malagnino, ma solo le volumetrie a smaltimento necessarie nell'orizzonte di piano, pari a 240.784 mc, prevedendo un ampliamento della discarica non superiore al 50% dell'area occupata dall'attuale discarica nonché un incremento di volume che non deve essere superiore al 50% di quello autorizzato. Dall'analisi delle pratiche AIA in corso è emerso che «il volume residuo disponibile per i rifiuti è di circa 110.000 mc ad inizio 2007, distribuiti su entrambe i lotti di coltivazione. Il volume equivale ad un tempo di vita residuo di 2 anni (2007 e 2008)». Risulta necessario quindi prevedere un cronoprogramma di realizzazione dell'ampliamento previsto, evidenziano anche il flusso e il destino nel transitorio in caso di esaurimento dell'esistente prima della realizzazione dell'ampliamento previsto.

Si richiede inoltre di dettagliare in quali impianti e con quale tecnologia di trattamento si prevede di recuperare il flusso del 50% di scorie non inviate in discarica.

3. Valutazioni economico-finanziarie

Con la l.r. 12/07 (art. 3 lettera c) è stato chiarito che i piani «... devono contemplare la stima dei costi industriali» - di costruzione e di gestione - nonché «... la valutazione di un piano economico tariffario». Ciò al fine di rendere trasparente (e confrontabile) i motivi di scelta di uno scenario rispetto ad un altro, anche sotto il profilo economico. Dal momento che la tariffazione e/o gli interventi di sostegno pubblico si basano sulla determinazione del costo effettivo che la collettività paga, si reputa indispensabile che una pianificazione provinciale contenga la previsione dell'evoluzione del piano tariffario. Si consiglia di potenziare le valutazioni di carattere economico-finanziarie condotte nel Piano, estendendole nel concreto alle opzioni di impianti individuate.

4. Criteri di individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e cartografia di Piano

In linea generale si ravvisa la necessità di adeguare buona parte della parte IV del Piano «criteri per la localizzazione dei nuovi impianti e la verifica di quelli esistenti» ai nuovi criteri, licenziati recentemente dal Consiglio e approvati il 13 febbraio 2008 con d.g.r. 8/6581.

In particolare, pur rimanendo nella piena salvaguardia dei vincoli di legge vigenti e dei beni paesistico-ambientali, i nuovi criteri sono orientati verso una maggiore flessibilità per quanto attiene i fattori Penalizzanti e una maggior tutela per quanto attiene gli impianti esistenti trovatisi, in seguito alla delibera di cui sopra, localizzati in area Escludente.

Scegliendo la strada della maggior prescrittività le aree indicate dalla Provincia come potenzialmente idonee risultano piuttosto esigue, soprattutto in prossimità dei nuclei urbani più rilevanti della Provincia, dove tuttavia si producono le maggiori quantità di rifiuti. Nel rispetto del principio di prossimità dello smaltimento al luogo di produzione e per contenere anche i costi economici ed ambientali di trasporto, è opportuno individuare aree potenzialmente idonee anche in prossimità dei centri di

maggior produzione. Si consiglia pertanto di rivedere alcuni fattori classificati dalla Provincia «Escludenti» nella parte IV del Piano, riportandoli al carattere «Penalizzante» indicato dalla d.g.r. 8/6581, in modo tale da non escludere aprioristicamente la possibilità localizzativa in queste zone e valutando caso per caso la possibile realizzazione a fronte di particolari prescrizioni progettuali. Al contrario, ricordando che la Provincia non può essere meno prescrittiva di quanto stabilisce la norma regionale, si chiede di considerare escludente ciò che è stato riconosciuto tale dalla d.g.r. 8/6581.

Di seguito si segnalano i punti più rilevanti:

- a pag. 347, in premessa si chiede di sostituire il primo periodo con quanto riportato al punto 8.1 della d.g.r. 8/6581, contemplando una maggior prescrittività soltanto in presenza di «aree di rilevanza ambientale/naturale» già riconosciute e contemplate dal PTCP vigente;
- integrare la tabella riportata a pag. 352 del Piano con le note 4 e 5 della d.g.r. 8/6581 e modificare il terzo capoverso di pag. 356, riconoscendo da un lato la deroga relativa agli impianti che trattano soltanto la frazione verde del rifiuto compostabile e dall'altro l'applicazione dei 1000 metri di distanza dalle funzioni sensibili, soltanto per gli impianti che trattano rifiuti biodegradabili e putrescibili;
- le aree di pregio agricolo: DOP, IGP, IGT, le aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo ai sensi d.lgs. n. 228/2001, sono da considerarsi penalizzanti ma non escludono la localizzazione degli impianti;
- le aree Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e il territorio esterno ad esse compreso tra il perimetro e i primi 300 metri, escludono la localizzazione di nuovi impianti, mentre, per le strutture esistenti all'interno dei 300 metri, l'ampliamento che comporti incrementi volumetrici e/o di superficie utilizzata è ammesso soltanto a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area, da stabilirsi in sede di Studio di incidenza o di VIA se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente;
- la d.g.r. 8/6581 prevede un'area di pertinenza precauzionale di 1.000 metri misurati dal perimetro attorno a tutti i Beni culturali di proprietà pubblica (art. 10 commi 2/3/4, art. 11 comma 1 e art. 54) e ai Beni paesaggistici (art. 136, comma 1, lettere a) - b) sino alla precisa individuazione da parte della competente Soprintendenza, che esclude la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;
- i centri per la raccolta differenziata (individuati dai PGT o dai regolamenti comunali) e le Piattaforme non sono soggette ai criteri del paragrafo 8.6.2 della d.g.r. 8/6581 ma soltanto alle indicazioni riportate al punto 8.6.1. si chiede pertanto di stralciare il testo a pag. 357-359;
- in merito agli aspetti strategico funzionali stabiliti per le discariche (pag. 361), si chiede di stralciare il rispetto dei 5 km dalle discariche esistenti per la localizzazione delle nuove in quanto, attualmente, non si rilevano nel territorio di Cremona situazioni di elevata criticità tali da giustificare tale imposizione. Si ricorda inoltre che sarà la Regione (punto 8.6.2) a stabilire una densità massima di impianti a discarica sul territorio, dopo aver raccolto da tutte le Province il Fattore di Pressione provinciale;
- in riferimento al punto precedente, si chiede di riportare nel Piano anche il Fattore di Pressione provinciale che è stato correttamente calcolato e inoltrato agli uffici regionali come documento aggiuntivo;
- in merito agli aspetti strategico funzionali stabiliti per le discariche, le stesse, congiuntamente agli impianti per il compostaggio della sola frazione umida e alla depurazione biologica dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, devono in via preferenziale essere localizzate in area agricola generica e/o non soggette a tutela. Tutte le altre tipologie impiantistiche, invece, devono trovare localizzazione in ambiti industriali/produttivi/artigianali esistenti o dimessi;
- pag. 362 per i termovalorizzatori, si chiede di allineare i criteri provinciali a quanto previsto per le aree zone A1, A2, C1, B, C2 del PRQA (d.g.r. n. 35196/1998 e d.g.r. n. 7/6501/01 allegato C - d.g.r. n. 5290/07 allegato 1) ed in particolare di mantenere il criterio «Penalizzante» (si ricorda che i criteri provinciali non possono essere meno prescrittivi dei sovraordinati criteri regionali);

- pag. 366: si chiede di riportare il criterio «Escludente» previsto per la localizzazione degli impianti nei territori compresi nei 150 metri dai corsi d'acqua al criterio «Penalizzante» in conformità alla d.g.r. 8/6581;
- si chiede di estendere l'esclusione da ogni tipologia impiantistica nei primi 10 metri di territorio dai corsi d'acqua r.d. n. 523/1904, anche per il reticolo consortile r.d. 368/1904;
- in conseguenza a quanto sovra riportato si chiede di rivedere anche le tabelle delle magnitudo riportate in chiusura al Piano.

A fronte di quanto rilevato, si rende necessario adeguare la cartografia di piano; si coglie l'occasione per consigliare la restituzione grafica della versione cartacea (in scala 1:25000) in maniera analoga a quella consultabile nel sito web di riferimento, in modo da consentire la distinzione visiva di ogni vincolo e fattore ambientale evidenziandolo con un cromatismo a sé e differente, correttamente riportato in legenda.

(BUR20080112)

D.g.r. 19 novembre 2008 - n. 8/8461

Proposta di interventi urgenti di difesa del suolo - Annualità 2008 (l. n. 296/2006)

(4.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- il decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale», convertito con modifiche in legge 29 novembre 2007, n. 222;

Richiamata la nota n. DDS/2008/12158 in data 28 ottobre 2008 del direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella quale si invitano le Regioni a definire proposte di interventi urgenti sulla base delle risorse finanziarie ripartite secondo i coefficienti di cui al d.p.c.m. 12 gennaio 1999 e s.m.i., per cui alla Regione Lombardia spetta uno stanziamento complessivo di € 13.923.703,20;

Dato atto che con successiva nota n. DDS/2008/12441 in data 3 novembre 2008 il direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a parziale rettifica della nota precedente, ha comunicato che il sopra citato stanziamento a favore della Regione Lombardia è stato rideterminato in € 9.979.970,00;

Tenuto conto delle indicazioni generali di programmazione contenute nella sopra richiamata nota del 28 ottobre 2008 n. DDS/2008/12158;

Ritenuto di specificare le indicazioni generali sopra menzionate per la formulazione della proposta di interventi urgenti 2008 secondo i seguenti ulteriori criteri:

1. coerenza e compatibilità degli interventi del Programma con il Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
2. priorità per gli interventi destinati alla messa in sicurezza di situazioni a rischio idrogeologico o idraulico elevato o molto elevato riguardanti centri abitati;
3. priorità per interventi funzionali alla riduzione del rischio con conseguente esclusione del finanziamento di stralci o lotti non funzionali;
4. priorità per interventi localizzati in aree recentemente interessate da fenomeni di dissesto, nonché da gravi fenomeni di erosione;

Dato atto che per la definizione della proposta e la scelta degli interventi sono state analizzate e valutate, sulla base dei criteri sopra riportati, le segnalazioni di dissesto idrogeologico ed idraulico ricevute in questi ultimi due anni provenienti dai diversi Enti (Comuni, Province, Comunità Montane, ecc.), le informazioni inerenti interventi di difesa del suolo compresi in programmi approvati dalla Giunta regionale ma privi di copertura finanziaria, nonché le proposte di merito e di priorità inerenti le necessità di intervento definite dalle Sedi Territoriali regionali;

Vista la proposta degli interventi urgenti di difesa del suolo - Annualità 2008 - Allegato A, parte integrante e sostanziale alla

presente deliberazione, costituito dall'elenco degli interventi di competenza regionale, finalizzati alla mitigazione e riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato o molto elevato, che prevede una spesa complessiva di € 9.979.970,00;

Considerato che gli interventi di cui sopra saranno attuati dagli enti locali competenti per territorio, individuati dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica ai sensi della d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369 - «Criteri per l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia - Enti attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo»;

Dato atto che con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare verranno finanziati gli interventi urgenti di cui all'Allegato A per un importo pari a € 9.979.970,00;

Visto il P.R.S. della VIII legislatura che individua l'asse 6.5.2. «Pianificazione territoriale e difesa del suolo», in particolare l'Obiettivo Operativo 6.5.2.8 «Miglioramento e consolidamento nel tempo dell'equilibrio idrogeologico del territorio e difesa delle aree urbanizzate e delle principali infrastrutture»;

Ritenuto infine di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione ed il finanziamento degli interventi di cui sopra ed all'Autorità di Bacino dei fiume Po per le determinazioni di competenza;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Proposta di interventi urgenti di difesa dei suolo - Annualità 2008 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito dall'elenco degli interventi di competenza regionale, finalizzati alla mitigazione e riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato o molto elevato, che prevede una spesa complessiva di € 9.979.970,00;

- di inviare la proposta degli interventi urgenti di difesa del suolo - Annualità 2008 di cui all'Allegato A, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per il relativo finanziamento ed all'Autorità di Bacino del fiume Po per le determinazioni di competenza.

- di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Territorio e Urbanistica l'individuazione degli Enti Attuatori degli interventi previsti dalla proposta di cui al primo alinea e per la sottoscrizione della convenzione come previsto dalla d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica
INTERVENTI IN DIFESA DEL SUOLO - ANNUALITÀ 2008

Prov.	Comune	Località	Tipologia fenomeno/intervento	Elementi vulnerabili	Importo €	Classe di rischio	Note
BG	Foppolo	Foppolo	Valanghe su centro abitato	centro abitato	560.000,00	R4	Aree di valanga attiva su centro abitato
BG	Gorno	Gorno	Instabilità versante su cui è situato l'abitato	centro abitato	480.000,00	R4	Frana in centro abitato attivatasi nel maggio 2008
BG	Brignano, Castel Rozzone, Lurano	Brignano, Castel Rozzone, Lurano	Completamento scolmatore torrente Morletta e roggia Brembilla	centro abitato	2.200.000,00	R3	Esondazione del torrente Morletta in centri abitati. Evento maggio 2008
BS	Sonico	Garda	Sistemazione frana	strada comunale	250.000,00	R3	Caduta massi su strada di collegamento alla frazione Garda
BS	Lozio	Villa (Dosso del Cavallo), strada per Ossimo, Ponte del Ferro	Sistemazione frane e regolazione acque	abitato e strade comunali	320.000,00	R3, R4	Frana attiva inserita nel PAI ed aree interessate da dissesti recenti
BS	Nave	Ponte di San Cesareo	Diversivo del torrente Garza	centro abitato	600.000,00	R3	Area perimetrata ai sensi ex l. 267/98
CO	S. Fedele d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Schignano	S. Fedele d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Schignano	Sistemazione torrenti e frane nel bacino torrente Telo	centro abitato	300.000,00	R3	Frane attive inserite nel PAI
LC	Cremono, Moggio, Cassina Valsassina	Pasturo	Sistemazione torrente Pioverna	centro abitato	300.000,00	R3	Area di esondazione Ee in Pai
LO	Montanaso Lombardo e Lodi	Cavo Roggione	Sistemazione corso d'acqua alla confluenza con l'Adda	centro abitato	250.000,00	R3	Area in fascia fluviale del PAI
MI	Cologno Monzese	San Maurizio al Lambro	Difese spondali sul fiume Lambro	centro abitato	1.500.000,00	R3	Area in fascia fluviale A del PAI. Intervento prioritario nella pianificazione dell'Autorità di Bacino
MN	Volta Mantovana e Goito	Pozzolo e Sacca di Goito	Sistemazione alveo fiume Mincio naturale	centro abitato	950.000,00	R3	Area in fascia fluviale A-C del PAI
PV	Unione di Comuni	Barbianello	Rifacimento ponte non adeguato su torrente Scuro-passo a salvaguardia abitato	centro abitato	800.000,00	R3	Ponte inadeguato secondo gli studi dell'Autorità di Bacino con esondazione nel centro abitato
SO	Valmasino	Val Materlo (Filorera)	Realizzazione vallo e rilevato paramassi	centro abitato	120.000,00	R4	Area di frana attiva in PAI
SO	Faedo	Busteggia - Val Venina	Realizzazione briglia selettiva su torrente Venina	centro abitato	699.970,00	R4	Area di conoide attivo non protetto in PAI
VA	Cadegliano-Viconago	Avigno	Consolidamento versante	centro abitato	300.000,00	R3	Area perimetrata ai sensi ex l. 267/98
VA	Germignaga - Luino	Torrenti Maina e Mondiscia	Ripristino alveo dei torrenti	centro abitato	350.000,00	R3, R4	Area di esondazione Ee in PAI
TOTALE					9.979.970,00		

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****Presidenza**

(BUR20080113)

Com.r. 24 novembre 2008 - n. 209

(1.2.0)

Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di ottobre 2008

Si comunica che nel mese di ottobre 2008 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	= Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	= Supplemento Ordinario
S.S.	= Supplemento Straordinario
Se.I. e C.	= Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi
Se.I.Bis	= Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	= Serie Editoriale Ordinaria Bis

OTTOBRE 2008

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
40	1/10	Se.I. e C.	201
	1/10	Se.I.Bis	201
	2/10	II S.S.	202
	3/10	III S.S.	203
41	6/10	Se.O. + Se.O.Bis	204
	7/10	I S.S.	205
	8/10	Se.I. e C.	207
	9/10	II S.S.	206
	10/10	III S.S.	208
42	13/10	Se.O.	209
	13/10	I S.O.	210
	14/10	I S.S.	211
	15/10	Se.I. e C.	212
	16/10	II S.S.	213
	16/10	III S.S.	213
	17/10	IV S.S.	214
43	20/10	Se.O. + Se.O.Bis	215
	21/10	I S.S.	216
	22/10	Se.I. e C.	217
	23/10	II S.S.	218
	23/10	III S.S.	218
	24/10	IV S.S.	219
	24/10	V S.S.	219
44	27/10	Se.O. + Se.O.Bis	220
	28/10	I S.S.	221
	28/10	I S.O.	222
	29/10	Se.I. e C.	223
	30/10	II S.S.	224
	30/10	III S.S.	224
	31/10	IV S.S.	225

(BUR20080114)

D.d.u.o. 6 novembre 2008 - n. 12668

(1.3.0)

Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazioni – Integrazione al progetto di gestione associata della Associazione di Comuni con Ente capofila Ponte Nossola (BG)**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RELAZIONI REGIONALI E NAZIONALI**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15949 del 30 dicembre 2003 «Contributi regionali alla gestione associata di funzioni/servizi comunali» come integrata e modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 18605 del 5 agosto 2004 e n. 5985 del 5 dicembre 2007;

Considerato che la deliberazione sopra citata, al punto 1.9 bis, prevede la possibilità di integrare i progetti di gestione associata mediante l'inserimento di ulteriori servizi e/o l'adesione di nuovi enti locali;

Verificato che il progetto dell'associazione di Comuni, con Ente capofila Ponte Nossola (BG) è stato approvato con decreto del dirigente di Unità Organizzativa n. 6485 del 3 maggio 2005 e che tale progetto prevede la gestione associata tra i Comuni di Ponte Nossola (BG) e Premolo (BG) sui seguenti servizi: segreteria ed organizzazione, gestione tributi, servizi cimiteriali, biblioteche, musei e sistemi informativi;

Verificato che l'Associazione di Comuni ha percepito il contributo straordinario per la progettazione e l'avvio della gestione associata calcolato sulla base della rendicontazione prodotta;

Dato atto che la d.g.r. 15949/2003, al punto 1.9 quater, non prevede l'erogazione del contributo straordinario di progettazione e avvio della gestione associata per i progetti di ampliamento;

Preso atto delle convenzioni sottoscritte dai Comuni e dell'attivazione dei servizi di gestione associata previsti dal progetto;

Considerato che, in data 15 aprile 2008, l'associazione Ponte Nossola ha richiesto l'ampliamento del progetto di gestione associata integrandolo con i servizi gestione economico-finanziaria e ufficio tecnico;

Dato atto che a partire dal secondo semestre dell'anno 2008 e ai fini del calcolo del contributo ordinario sui servizi di segreteria ed organizzazione, gestione tributi, servizi cimiteriali, biblioteche, musei, sistemi informativi, gestione economico-finanziaria e ufficio tecnico saranno considerati i Comuni di Ponte Nossola e Premolo;

Valutata l'idoneità delle integrazioni e la congruenza con il progetto di gestione associata approvato con d.d.u.o. n. 6485/2005;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modifica del progetto approvato con d.d.u.o. n. 6485/2005 presentato dall'Associazione di Comuni, con Ente capofila Ponte Nossola, come modificata a seguito integrazione del servizio di gestione economico-finanziaria e ufficio tecnico ai fini dell'erogazione del contributo ordinario a partire dal secondo semestre dell'anno 2008, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 15949/2003 e ferma restando l'attivazione dei servizi;

Ritenuto inoltre di stabilire che possono essere effettuate verifiche in ordine alla rendicontazione presentata dai soggetti beneficiari dei contributi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

1. di approvare le modifiche al progetto di gestione associata presentato dall'Associazione di Comuni, con Ente capofila Ponte Nossola (BG) approvato con d.d.u.o. n. 6485 del 3 maggio 2005;

2. di considerare, ai fini dell'erogazione del solo contributo ordinario previsto all'allegato 2 alla d.g.r. 15949/2003, i nuovi servizi di gestione economico-finanziaria e ufficio tecnico per entrambi i Comuni di Ponte Nossola (BG) e Premolo (BG), a partire dal secondo semestre dell'anno 2008;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Marina Gerini

(BUR20080115)

D.d.u.o. 24 novembre 2008 - n. 13582

(2.1.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RAGIONERIA GENERALE E DIREZIONE OPR**

Vista la l.r. n. 36 del 29 dicembre 2007 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 8/6260 dei 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente;

Visto l'art. 5 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la richiesta dell'Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria - Struttura Gestione Tributi Regionali, protocollo n. A1.2008.0122576 del 14 ottobre 2008 che evidenzia la necessità di provvedere alla restituzione al tesoriere delle somme rese insolute dagli intermediari della riscossione della tassa automobilistica a seguito di addebito mediante procedura RID che sono state precedentemente versate al bilancio regionale per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;

Vista la richiesta della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale prot. n. Y1.2008.0010876 del 17 novembre 2008 che segnala la necessità di provvedere ai seguenti pagamenti inderogabili ed imprevisi per l'importo complessivo di € 970.000,00:

- contributi dovuti dal 2002 al 2008 relativi all'utilizzo di ponti radio del servizio antincendio boschivo a favore del Ministero dello Sviluppo Economico per l'importo di € 610.000,00

- servizio aereo per la prevenzione ed estinzione incendi e la manutenzione delle reti di monitoraggio in alta quota per un importo complessivo di € 360.000,00,

Vista inoltre la necessità di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento in scadenza il 31 dicembre 2007 dei mutui a carico del bilancio regionale contratti per la copertura dei disavanzi sanitari pregressi che sono aumentate a causa della crescita dei tassi di interesse per l'importo complessivo di € 228.201,00;

Considerata la necessità di integrare la dotazione finanziaria di competenza e cassa delle seguenti U.P.B. del bilancio di previsione per l'esercizio 2008:

- U.P.B. 7.2.0.1.184. cap. 5612 «Restituzione al tesoriere delle somme rese insolute dagli intermediari della riscossione della tassa automobilistica, a seguito di addebito mediante procedura r.i.d. e già acquisite al bilancio regionale» per l'importo di € 1.500.000,00;

- U.P.B. 7.4.0.2.200. cap. 4862 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento del mutuo contratto nel 1999 per la copertura delle maggiori spese degli enti del SSR a tutto il 31 dicembre 1998» per l'importo di € 133.860,00;

- U.P.B. 7.4.0.2.200. cap. 4697 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento del mutuo contratto nel 1998 per la copertura delle maggiori spese degli enti del SSR a tutto il 31 dicembre 1996» per l'importo di € 94.341,00;

- U.P.B. 7.4.0.2.247. cap. 538 «Fondo di riserva per le spese imprevisite» per l'importo di € 970.000,00;

Accertato che i suddetti capitoli sono classificati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2008 tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall'allegato D allo stesso bilancio e, pertanto, può essere integrato tramite il prelievo dall'U.P.B. 7.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è pari ad € 14.794.600,00 alla data del 30 ottobre 2008;

Vista la legge regionale di contabilità n. 34/78 ed il regolamento di contabilità e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2008 le seguenti variazioni:

- di prelevare, la somma di € 2.698.201,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell'U.P.B. 7.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

- di integrare per l'importo complessivo di € 2.698.201,00 la dotazione di competenza e di cassa delle seguenti U.P.B.:

• U.P.B. 7.2.0.1.184. cap. 5612 «Restituzione al tesoriere delle somme rese insolute dagli intermediari della riscossione della tassa automobilistica, a seguito di addebito mediante procedura r.i.d. e già acquisite al bilancio regionale» per l'importo di € 1.500.000,00;

• U.P.B. 7.4.0.2.200. cap. 4862 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento del mutuo contratto nel 1999 per la copertura delle maggiori spese degli enti

del SSR a tutto il 31 dicembre 1998» per l'importo di € 133.860,00;

• U.P.B. 7.4.0.2.200. cap. 4697 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento del mutuo contratto nel 1998 per la copertura delle maggiori spese degli enti del SSR a tutto il 31 dicembre 1996» per l'importo di € 94.341,00;

• U.P.B. 7.4.0.2.247. cap. 538 «Fondo di riserva per le spese imprevisite» per l'importo di € 970.000,00;

2. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Manuela Giaretta

(BUR20080116)

D.d.s. 19 novembre 2008 - n. 13367

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Adeguamento degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2009 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica e a titolo di canoni di concessione per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (canoni regionali di polizia idraulica) nella misura del tasso di inflazione programmata

(2.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visto il r.d. 25 luglio 1904 n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;

Visto il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» ed, in particolare, l'art. 35 che stabilisce, per tutte le utenze di acqua pubblica, il pagamento di un canone annuo fatte salve le esenzioni e le riduzioni possibili solamente nei casi espressamente indicati dalla medesima legge;

Considerato che:

- ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, vi è la necessità di stabilire un canone annuo minimo che deve comunque essere versato per il godimento del diritto all'utilizzo dell'acqua pubblica;

- ai sensi dell'art. 39 del citato regio decreto i crediti per canoni demaniali sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che al termine della concessione non passano gratuitamente allo Stato e che tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito agli artt. 2771 e 2772 del Codice Civile;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) con il quale lo Stato ha disposto, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative a:

- comma 1, lettera i) - gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;

- comma 1, lettera g) polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 3 della l.r. 10 dicembre 1998 n. 34 «Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali»;

Richiamata la d.g.r. n. 6/41315 del 5 febbraio 1999 recante «Prime modalità per la riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico»;

Visto il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998, alla Regione Lombardia ed agli Enti locali della Regione», pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 febbraio 2001, data dalla quale decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni conferite con il predetto d.lgs. 112/1998;

Richiamata la d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5245 con oggetto «Modalità per la riscossione dei canoni e per la determinazione

ed il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche»;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Vista la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 recante «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e, in particolare, gli articoli da 30 a 33 che disciplinano l'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica e gli articoli da 26 a 29 che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;

Vista la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 i cui allegati A, B e C hanno sostituito, rispettivamente, gli allegati A, B e C della d.g.r. 7868/2002 ed hanno stabilito:

- l'individuazione dell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale,

- i criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale,

- i canoni regionali di polizia idraulica;

Richiamato altresì il d.d. Struttura Anagrafe e Accertamento Tributario 3 dicembre 2003, n. 21482 con oggetto «Riscossione, tramite c/c postali, dei canoni, addizionali o imposte relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, ed in particolare gli artt. 44, comma 1, lettera c) e 52, comma 4 relativi alla determinazione ed alla riscossione dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua pubblica;

Richiamata la d.g.r. 27 ottobre 2005, n. 8/962 «Determinazione dei canoni per l'uso di acque pubbliche a decorrere dall'anno 2006»;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo dell'acqua a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 ed in particolare gli artt. 3 e 34;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Preso atto della relazione previsionale e programmatica per il 2009 presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze nella quale alla tavola III.3 viene indicato nell'1,5% il tasso di inflazione programmata per l'anno 2009;

Valutata la necessità, da parte del Dirigente della Struttura Gestione Tributi Regionali, di adeguare gli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2009 nella misura del tasso di inflazione programmata, aumentandoli dell'1,5%, a titolo di canoni demaniali per l'utilizzo dell'acqua pubblica e canoni di concessione per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (canoni regionali di polizia idraulica);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di adeguare, per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono qui integralmente trascritte, gli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2009 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica nella misura del tasso di inflazione programmata, aumentandoli dell'1,5% in relazione a ciascuna tipologia di uso di acqua pubblica secondo gli importi unitari indicati nella allegata tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di adeguare gli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2009 a titolo di canoni di concessione per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (canoni regionali di polizia idraulica) nella misura del tasso di inflazione programmata, aumentandoli dell'1,5%;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
gestione tributi regionali:
Viviana Rava

ALLEGATO «A»

CANONI PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2009

USI		Tipologia	Unità di misura	Canone unitario
usi art. 3, comma 4), R.R. 2/2006				
a)	potabile	canone	€/modulo	2.089,51
		canone minimo	€	348,26
b)	irriguo	canone src (1)	€/modulo	49,03
		canone src (2)	€/modulo	24,51
		canone bnt (3)	€/ha	0,49
		canone minimo	€	34,69
c)	idroelettrico (produzione forza motrice)	canone	€/kW	14,25
		canone minimo	€	125,37
d)	industriale (4)	canone	€/modulo	16.129,52
		canone minimo	€	2.199,48
e)	piscicolo (ittigenico)	canone	€/modulo	348,26
		canone minimo	€	125,37
f)	zootecnico	canone	€/modulo	1.044,73
		canone minimo	€	125,37
g)	igienico	canone	€/modulo	1.044,73
		canone minimo	€	125,37
h)	antincendio	canone	€/modulo	1.044,73
		canone minimo	€	125,37
i)	autolavaggio	canone	€/modulo	1.044,73
		canone minimo	€	125,37
j)	lavaggio strade	canone	€/modulo	1.044,73
		canone minimo	€	125,37
k)	innaffiamento aree verdi o aree sportive	canone	€/modulo	348,26
		canone minimo	€	125,37
l)	scambio termico in impianti a pompa di calore	canone	€/modulo	1.044,73
		canone minimo	€	125,37
m)	navigazione interna	canone	€/modulo	49,03
		canone minimo	€	34,69
n)	didattico/scientifico	canone	€/modulo	49,03
		canone minimo	€	34,69
usi art. 3, comma 5), R.R. 2/2006				
	usi diversi (altro uso)	canone		1.044,73
		canone minimo	€	125,37
uso art. 34, comma 10), R.R. 2/2006				
	riconoscimento demanialità	canone minimo	€	507,50

NOTE: l'unità di misura per la determinazione del canone è il «modulo» corrispondente ad una portata di 100 l/s, tranne che per l'uso idroelettrico nel cui caso il canone è calcolato sulla Potenza Nominale Media annua espressa in kW (art. 34 del Regolamento Regionale 2/2006).

(1): senza restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933)

(2): con restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933)

(3): bocca non tassata (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933)

(4): dal 2008 anche il modulo industriale è pari a 100 l/s

Per la descrizione degli usi si rimanda agli artt. 3 e 34 del Regolamento Regionale n. 2/2006.

D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia

(BUR20080117)

D.d.s. 20 novembre 2008 - n. 13443

(3.5.0)

Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo - ex art. 5 l.r. 21/08

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SPETTACOLO ED EVENTI

Visto l'art. 5 della l.r. 30 luglio 2008, n. 21 «Norme in materia di Spettacolo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura approvato con d.g.r. 20 luglio 2005, n. 327 e il Documento

di Programmazione Economico-Finanziario 2009-2011 approvato con d.c.r. n. VIII/685 del 29 luglio 2008;

Vista la d.g.r. 19 novembre 2008, n. 8/8449 «Determinazioni in merito al Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 l.r. 21/08 (Legge sullo spettacolo) e contestuale parziale modifica della convenzione con Finlombarda s.p.a. (dd.g.r. n. 20474/05 e n. 7446/08);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e in particolare l'art. 50, che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare il bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
spettacolo ed eventi:
Tiziana Gibelli

ALLEGATO 1

Bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo - anno 2008 - ex art. 5 l.r. 30 luglio 2008 n. 21

Finalità

Promuovere interventi di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo (1).

Risorse regionali messe a bando per l'anno 2008

€ 4.000.000,00 a valere sulla UPB 2.3.1.3.56 - cap. 7259.

Chi può chiedere il finanziamento

Soggetti pubblici e privati.

TIPOLOGIE D'INTERVENTO

- Adeguamento tecnologico attraverso l'acquisto e l'installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione;
- adeguamento delle strutture in materia di sicurezza;
- allestimenti (arredi, impiantistica, apparecchiature).

Soglie minime e massime ammissibili

Il costo degli interventi per la tipologia prevista alla lettera a) deve essere compreso tra un minimo di € 30.000,00 e un massimo di € 200.000,00 IVA inclusa. Il costo degli interventi per le tipologie previste alle lettere b) e c) tra un minimo di € 30.000,00 e un massimo di € 300.000,00 IVA inclusa.

Entità del contributo e del cofinanziamento

Il contributo potrà essere concesso fino ad un massimo del 70% del costo complessivo dell'intervento; il cofinanziamento del soggetto richiedente non potrà essere inferiore al 30% del costo complessivo dell'intervento.

Il contributo concesso si compone di una parte (75%) di prestito agevolato e di una parte (25%) a fondo perduto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Come presentare la domanda

La richiesta di contributo dovrà essere firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet: www.lombardiacultura.it e dovrà essere corredata da marca da bollo da € 14,62 (2).

La modulistica deve essere inviata anche per via telematica all'indirizzo: LR21fondorotazione@regione.lombardia.it.

Documentazione richiesta

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera a)

Due copie (da confezionare in buste separate) dei seguenti documenti:

- modulistica compilata e firmata (scheda A o B (3));
- quadro economico;
- copia del titolo (contratto d'affitto, concessione d'uso, comodato, ecc.) di disponibilità dell'immobile;
- bilancio completo (per i soggetti che hanno obblighi di bilancio) o rendiconto di gestione relativamente agli ultimi tre anni di esercizio (esclusi i soggetti pubblici);

• ultimo rendiconto approvato (per i soggetti di nuova costituzione rendiconto di previsione per l'anno corrente e per il successivo) e situazione conto economico anno in corso (esclusi i soggetti pubblici).

Una copia dei seguenti documenti:

- relazione dettagliata del progetto;
- dichiarazione di impegno al cofinanziamento;
- copia dell'atto costitutivo o statuto (esclusi i soggetti che hanno già partecipato ad altri bandi della D.G. Culture ed i soggetti pubblici).

Per le tipologie di intervento di cui alla lettera b) e c)

Due copie (da confezionare in buste separate) dei seguenti documenti:

- modulistica compilata e firmata (scheda A o B);
- quadro economico;
- copia del titolo (contratto d'affitto, concessione d'uso, comodato, ecc.) di disponibilità dell'immobile;
- autorizzazione ai lavori del proprietario dell'immobile, se diverso dal soggetto richiedente;
- bilancio completo (per i soggetti che hanno obblighi di bilancio) o rendiconto di gestione relativamente agli ultimi tre anni di esercizio (esclusi i soggetti pubblici);
- ultimo rendiconto approvato (per i soggetti di nuova costituzione rendiconto di previsione per l'anno corrente e per il successivo) e situazione conto economico anno in corso (esclusi i soggetti pubblici).

Una copia dei seguenti documenti:

- progetto preliminare e/o definitivo, esecutivo;
- dichiarazione di impegno al cofinanziamento;
- dichiarazione di conformità urbanistica (anche in forma di autocertificazione a cura del progettista);
- dichiarazione circa l'inserimento dell'intervento nel programma triennale delle OO.PP. (solo per i soggetti pubblici e i progetti il cui costo complessivo superi € 200.000);
- copia dell'atto costitutivo o statuto (esclusi i soggetti che hanno già partecipato ad altri bandi della D.G. Culture e i soggetti pubblici).

L'incompletezza della documentazione richiesta comporterà l'esclusione dall'istruttoria.

I lavori non dovranno essere realizzati né in corso di realizzazione alla data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo.

Il soggetto può presentare richiesta per una sola tipologia del bando.

Dove presentare la domanda

La domanda dovrà essere inviata per posta o consegnata allo sportello unico del Protocollo Federato della Giunta regionale - via Taramelli, 20 - 20124 Milano (tel. 02/67654662) oppure presso gli Uffici di Protocollo Regionale presenti in tutte le Sedi Territoriali dislocate nelle Province:

Sedi territoriali	Indirizzo	CAP	Telefono
BERGAMO	Via XX Settembre, 18/a	24122	035 273111
BRESCIA	Via Dalmazia, 92/94	25121	030 3462456
COMO	Via L. Einaudi, 1	22100	031 265900
CREMONA	Via Dante, 136	26100	0372 485208
LECCO	Corso Promessi Sposi, 132	23900	0341 358911
LEGNANO	Via F. Cavallotti, 11/13	20025	0331 440903
LODI	Via Hausmann, 7	26900	0371 458209
MANTOVA	C.so Vittorio Emanuele, 57	46100	0376 232427
MONZA	Piazza Cambiagli, 3	20052	039 2315381

(1) Il bando è emanato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 30 luglio 2008 n. 21 e conformemente al Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura e al Documento di Programmazione Economica Finanziaria Regionale 2009/2011 approvato con d.c.r. VIII/685 del 29 luglio 2008.

(2) Sono esclusi dall'obbligo i soggetti pubblici e quelli esenti ai sensi del d.P.R. n. 642/1972, ovvero aventi i requisiti previsti dal d.lgs. n. 46/1997.

(3) La scheda A deve essere compilata dai soggetti privati; la scheda B deve essere compilata dai soggetti pubblici.

Sedi territoriali	Indirizzo	CAP	Telefono
PAVIA	V.le Cesare Battisti, 150	27100	0382 594211
SONDRIO	Via Del Gesù, 17	23100	0342 530244
VARESE	Viale Belforte, 22	21100	0332 338511

Orario di apertura al pubblico del protocollo – da lunedì a giovedì 9.00-12.00 / 14.30-16.30 – venerdì 9.00-12.00.

Quando presentare la domanda

La domanda sarà accettata, pena esclusione, entro e non oltre il **26 febbraio 2009**.

Non farà fede la data risultante dal timbro postale, ma esclusivamente quella riportata dal timbro del protocollo della Giunta regionale. Nel caso di mancato rispetto del termine, la domanda sarà considerata non ammissibile.

Come viene valutata la domanda – Modalità dell'istruttoria

Ammissibilità:

- rispetto dei termini perentori di presentazione della domanda e della documentazione richiesta;
- corrispondenza della domanda alle tipologie indicate dal bando;
- rispetto delle soglie minime e massime indicate per ciascuna tipologia;
- cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo dell'intervento.

Elementi di valutazione tipologia A

PARAMETRO	Punteggio fino a
Inserimento nelle iniziative di interesse regionale	20
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo	25
Mono sale o multisale cinematografiche collocate nei centri storici e/o urbani	20
Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale in particolare sale della comunità e d'essai	30
Quota di cofinanziamento eccedente la percentuale minima richiesta (1,0 punti ogni 5% in più del minimo previsto)	5

Elementi di valutazione tipologia B e C

PARAMETRO	Punteggio fino a
Inserimento nelle iniziative di interesse regionale	20
Stato di degrado e urgenza dell'intervento	25
Adeguamento delle strutture o degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza	20
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all'offerta di spettacolo	10
Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale	20
Quota di cofinanziamento eccedente la percentuale minima richiesta (1,0 punti ogni 5% in più del minimo previsto)	5

L'istruttoria si concluderà con la redazione di una graduatoria per ciascuna tipologia individuata.

A conclusione della attività istruttoria condotta dal Comitato Tecnico di Valutazione appositamente costituito, il Direttore Generale competente stabilisce con proprio atto:

- l'individuazione delle percentuali delle risorse del fondo da destinare a ciascuna tipologia in base all'entità delle domande pervenute;
- gli interventi ammessi a contributo;
- l'importo concesso a titolo di finanziamento ed a titolo di contributo;
- la durata del finanziamento;
- le garanzie da presentare e i termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati;

- il periodo di validità della graduatoria.

Modalità di intervento del Fondo – Condizioni ed entità delle agevolazioni

I finanziamenti a valere sul Fondo sono concessi alle seguenti condizioni:

– *Durata del contratto*: fino ad un massimo di 10 anni per i finanziamenti inferiori a € 100.000,00; fino ad un massimo di 15 anni per i finanziamenti superiori a € 100.000,00. In sede di valutazione dell'ammissibilità delle istanze di finanziamento, il Comitato Tecnico di Valutazione esprimerà un parere in merito alla durata da applicare allo specifico finanziamento richiesto. Qualora il soggetto beneficiario agisca in regime d'impresa, la durata sarà definita ai sensi dell'art. 72 della legge 289/2002 «Finanziaria 2003».

– *Tasso di interesse applicato*: nessun interesse applicato sui finanziamenti erogati fatta eccezione per i beneficiari che agiscono in regime d'impresa, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della legge 289/2002 «Finanziaria 2003».

– *Quota di finanziamento a valere sul Fondo per il costo del progetto*: finanziamento fino al 70% del costo complessivo del progetto; qualora il finanziamento sia superiore al 50% del costo del progetto, e si ricada per i beni immobili nella casistica dei progetti sussidiati ai sensi dell'art. 3 comma 76 della l.r. 1/2000, si applica quanto previsto dalla l.r. 1/2000 e dal d.lgs. 163/06. L'entità del finanziamento è definito sulla base del costo dell'intervento rideterminato al netto dei ribassi d'asta e degli accantonamenti per imprevisti. Qualora il soggetto beneficiario agisca in regime d'impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CE n. 69/2001 sul regime degli aiuti «de minimis» e all'art. 72 della legge 289/2002 «Finanziaria 2003».

– *Quota a fondo perduto a valere sul Fondo*: 25% del finanziamento erogato.

– *Rimborso del finanziamento*: rate semestrali posticipate costanti, con massimo tre anni di pre-ammortamento compresa la rata relativa alla frazione di interesse iniziale necessari a raggiungere il 30 giugno e il 31 dicembre dell'anno di erogazione. Per gli enti pubblici locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora il soggetto beneficiario agisca in regime d'impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della legge 289/2002 «Finanziaria 2003».

Garanzie

Le garanzie a copertura dei finanziamenti erogati avranno le seguenti caratteristiche:

- soggetti pubblici: la garanzia è costituita dall'atto di delega al tesoriere per l'importo pari alla quota annualmente da rimborsare;
- soggetti privati: la garanzia può essere costituita da garanzie reali, garanzie personali e di terzi, fidejussioni.

Modalità di erogazione del contributo

A seguito del decreto del Direttore Generale competente, Finlombarda s.p.a. (in qualità di ente gestore del Fondo) provvede all'erogazione del finanziamento e della quota a fondo perduto, previa stipula di contratto e secondo le seguenti modalità:

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera a):

- 75% all'atto della sottoscrizione del contratto di acquisto;
- 25% all'atto del perfezionamento del contratto con fattura quietanzata.

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera b) e c):

- 75% all'atto della sottoscrizione del contratto di acquisto/avvio lavori;
- 25% all'atto del perfezionamento del contratto con fattura quietanzata e/o del certificato fine lavori, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, del quadro economico finale dei lavori, della delibera o determina di approvazione della rendicontazione finale (solo per soggetti pubblici).

Revoca del finanziamento

Finlombarda s.p.a. verifica, sulla base della documentazione di spesa, la conformità della destinazione dei finanziamenti alle finalità previste e il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi definiti in sede di concessione del finanziamento.

In caso di difformità, Finlombarda s.p.a. sottopone le verifiche svolte al Comitato Tecnico il quale esprime la propria valutazione e presenta al Direttore Generale competente i casi per i quali si rende necessaria una decisione di revoca del finanziamento.

Se i finanziamenti erogati non sono utilizzati in tutto o in parte in conformità alle finalità previste o non sono rispettati i tempi di realizzazione dei lavori, il Direttore Generale competente dispone la restituzione totale o parziale delle somme già erogate nonché la sospensione della quota a saldo.

La Regione può effettuare ispezioni dirette ad accertare l'utilizzo dei finanziamenti e lo stato di avanzamento dei lavori. Se nel corso di tali ispezioni si riscontrano irregolarità, il Direttore Generale competente può disporre la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente erogate.

Tempi di realizzazione del progetto, proroghe e varianti

Gli interventi dovranno essere realizzati nei tempi indicati dal decreto di assegnazione del finanziamento salvo eventuali proroghe concesse per giustificati motivi.

Eventuali perizie suppletive, varianti in corso d'opera e aggiornamento dei prezzi saranno a totale carico degli enti beneficiari del contributo e dovranno essere comunicati alla Regione, per il tramite di Finlombarda s.p.a., allegando i seguenti documenti:

- le concessioni o autorizzazioni o nulla osta rilasciate dalle competenti autorità in base alla vigente legislazione;
- dichiarazione attestante la congruità tecnico-amministrativa dei lavori in variante.

Modalità di comunicazione dell'intervento

I soggetti ammessi al finanziamento sono tenuti ad apporre, in spazio adeguato e con buona visibilità, il marchio Regione Lombardia - Culture, Identità e Autonomie della Lombardia. Concordando con gli uffici le modalità di comunicazione.

Gli elaborati relativi a richieste non finanziate potranno essere ritirati a cura del soggetto richiedente entro tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria relativa al presente bando. Trascorso tale termine la Regione procederà all'archiviazione delle pratiche.

Elenco allegati al bando:

- Scheda A per i Soggetti Privati (comprensiva della domanda di accesso al Fondo di Rotazione);
- Scheda B per i Soggetti Pubblici (comprensiva della domanda di accesso al Fondo di Rotazione).

PER INFORMAZIONI

Esclusivamente sugli aspetti economici/finanziari:

- Finlombarda s.p.a. - Settore Imprese
- Telefono 02607441
- e-mail: LR21fondorotazione@finlombarda.it.

Sugli aspetti tecnici e le tipologie di intervento:

- D.G. Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
- Carla Dotti - tel. 0267653778
- Graziella Gattulli - telefono 0267652610
- Giovanna Reggio d'Acì - telefono 0267652613
- e-mail: LR21fondorotazione@regione.lombardia.it.

Responsabile del procedimento:

Dott. Tiziana Gibelli

Dirigente Struttura Spettacolo ed Eventi

Il presente bando e la modulistica si possono consultare e scaricare dal sito <http://www.lombardiacultura.it>.



***Bando 2008 - Domanda di accesso al fondo di rotazione
per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale
destinate ad attività di spettacolo, ai sensi dell' art. 5,
comma 1 della l.r. 21/2008***

Soggetti Privati

*(da inviare in duplice copia a
Regione Lombardia, D.G. Culture,
identità e autonomie della
Lombardia via Pola, 12/14 -
20124 Milano)*

**Domanda resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 vigente.**

Luogo Data / /

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante di:

chiede

di essere ammesso ai finanziamenti a valere fondo di rotazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 della l.r. 21/2008

1. Denominazione del richiedente:

2. Forma giuridica:

3. Sede legale

Indirizzo: n°:

Località: Prov: CAP:

Tel: Fax: E-mail:

4. Rappresentante legale/procuratore speciale:

Nome: Cognome:

nato a: Prov: il: / /

CF: E-mail:

Residente in n°:

Indirizzo:
Località: Prov: CAP:

B) Informazioni sull'associazione/ente/azienda

1. C/E:

Partita Iva:

2. **Tipologia soggetto richiedente** (barrare la casella corrispondente):

- ONLUS
- Associazione culturale
- Fondazione
- Ente Ecclesiastico
- Altro (*specificare*)

i. Avente personalità giuridica:

1. a seguito del provvedimento del (*indicare ente che ha eseguito il riconoscimento*)

2. rilasciata in data / /

- Ditta individuale
- Società
- Consorzio
- Società cooperativa

i. Codice ISTAT di attività:

ii. Data di costituzione: / /

iii. Data di attribuzione n° di partita IVA: / /

iv. Iscrizione al registro delle imprese: / / n°: Prov:

v. Iscrizione INPS/ENPALS Ufficio di:

Settore

vi. Capitale sociale:

C) Attività svolte

1. **Descrizione attività svolta da parte del soggetto richiedente** (indicare anche l'attuale regime di svolgimento dell'attività)

2. **Descrizione dell'attività svolta da parte del soggetto richiedente nell'immobile interessato dal progetto**

3. **Altre informazioni utili a definire la funzionalità dell'intervento rispetto all'attività del richiedente:**

4. **Descrizione attuale struttura occupazionale:**

	Soci operativi	Dirigenti	Impiegati	Operai
Donne				
Uomini				
Totale	0	0	0	0

D) Verifica del requisito dimensionale e di indipendenza (solo per Imprese, Fondazioni, Associazioni, Consorzi, Cooperative - dati riferiti all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda)

1. Quote di partecipazione detenute in altre imprese:

Impresa	Fatturato Annuo	Totale attivo	Dipendenti (n°)	Quota partecipaz.
Impresa				0%

2. Imprese partecipanti al capitale

Impresa	Fatturato Annuo	Totale attivo	Dipendenti (n°)	Quota partecipaz.
Impresa				0%

E) Aiuti finanziari ottenuti dalla richiedente (solo per Imprese, Fondazioni, Associazioni, Consorzi, Cooperative - dati riferiti alla data di presentazione della domanda)

Altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute relativamente a tutte le misure agevolative previste dallo Stato, dalle Regioni o comunitarie o comunque concesse da Enti ed istituzioni pubbliche :

Oggetto del programma (sintetica descrizione)	Importo (€) agevolazione	Legge di riferimento (n° del)	Stato della richiesta*	Data di concessione	Regime <i>de minimis</i>	
Impresa					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

* Specificare la fase che ricorre: istruttoria, accolta, in erogazione, conclusa, etc.

F) Dati economico-finanziari:**1. Dati di bilancio o di rendiconto:**

	Anno in corso	Anno precedente
Fatturato		
Totale attivo		
Utile/(perdite)		
Dipendenti		

2. Proprietà immobiliari del richiedente

Località	Tipologia	Superficie mq.	Valore €	Gravami	Note

3. Proprietà immobiliari dei titolari/garantiti

Località	Tipologia	Superficie mq.	Valore €	Gravami	Note

4. Eventi pregiudizievoli subiti dal richiedente e/o dai soci:

--

5. Pendenze con istituti previdenziali

--

6. Fidi/finanziamenti a medio e lungo termine in essere

Banca	Tipologia fido	Data	Importo	Durata	Debito residuo (€)

7. Garanzie rilasciate per i fidi sopraindicati

--

8. Leasing in essere:

Società di leasing	Tipologia bene	Data contratto	Valore contratto	Durata contratto	Durata residua	Ammontare totale

3. Tipologia degli interventi da realizzare:

a- Adeguamento tecnologico attraverso l'acquisto e l'installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione

b - Adeguamento delle strutture in materia di sicurezza

c- Allestimenti (arredi, impiantistica, apparecchiature)

G) Dati relativi all'Intervento

1. Denominazione del progetto

--

2. Descrizione sintetica del progetto

(Descrivere sinteticamente le caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento alle discipline previste ed alla dimensione delle attrezzature)

--

3. Procedura di realizzazione prevista (non necessaria nell'ipotesi di tipologia a):

--

H) Intervento finanziario richiesto

1. Totale Intervento finanziario richiesto (contributo a fondo perso + finanziamento agevolato)

--

I) Garanzie dell'operazione

I.1) Soggetti privati

(da compilare ad opera dei soli soggetti privati - Descrivere sinteticamente le garanzie di natura economico-finanziaria in possesso del soggetto richiedente per la copertura dei potenziali rischi dell'operazione)

--

I.2) Enti Ecclesiastici

(da compilare ad opera dei soli Enti Religiosi indicando la Curia Vescovile/Banca/Compagnia Assicurativa che rilascerà fideiussione sull'intervento finanziario concesso per la copertura dei potenziali rischi dell'operazione)

Nell'ipotesi di Enti religiosi cattolici

Fideiussione rilasciata dalla Curia Vescovile di

--

Nell'ipotesi di Enti religiosi di altri culti

Fideiussione rilasciata da

--

Il sottoscritto, in qualità di:

--

dichiara:

1. di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle agevolazioni di cui al fondo di rotazione previsto dall' art. 5, comma 1 della l.r. 21/2008
2. di non aver percepito/ di aver percepito nei tre anni precedenti contributi così come indicato in domanda e di impegnarsi al rispetto della normativa in tema di aiuti de minimis;
3. di non avere ottenuto e di non richiedere in futuro agevolazioni a qualunque titolo sullo stesso intervento a valere su altre leggi regionali;
4. dichiara altresì di avere presentato/ottenuto i seguenti interventi agevolativi sul medesimo intervento in oggetto:

Legge / strumento di riferimento	Ente Agevolante	Oggetto dell'intervento	Data	Indicare se richiesto / ottenuto	Importo

5. dichiara altresì:

- A) - Di non avere mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea, indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
 - B) - Di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
 - C) - Di avere rimborsato la somma, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la/e decisione/i della Commissione Europea di cui all'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato sulla G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
 - D) - Di avere depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4, comma 1, lett. a) e c) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
6. che il soggetto richiedente (Impresa, associazine, ente, cooperativa, consorzio) non è in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale;
 7. di essere consapevole che l'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti, saranno motivo di esclusione;
 8. di accettare norme, condizioni e modalità in vigore presso Finlombarda S.p.a. e ad attenersi alle ulteriori condizioni che saranno stabilite per la concessione e l'erogazione del presente intervento finanziario, sia durante la fase istruttoria che a fronte di verifiche e controlli che la Regione potrà disporre;
 9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche alle opere da realizzare dichiarate nella presente domanda e di obbligarsi a completare la documentazione con quant'altro gli verrà richiesto;
 10. di avere preso visione ed essere a conoscenza dell'informativa inerente il trattamento dati pubblicata, unitamente alla presente domanda, sul sito Web della Direzione Generale Culture;
 11. che la documentazione inviata in allegato è parte integrante e sostanziale della presente domanda;
 12. di essere a conoscenza che le erogazioni di importi superiori ad €.10.000 (diecimila) saranno effettuate da Finlombarda nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Luogo e data

timbro del richiedente e
firma del legale rappresentante/procuratore speciale

.....li,

.....

Manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03

Preso atto della sotto riportata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che Finlombarda S.p.A. e Regione Lombardia procedano al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Luogo e datali,
timbro del richiedente e
firma del legale rappresentante/procuratore speciale
.....

Informativa resa ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito denominato semplicemente quale "Codice") ed in relazione ai dati personali che conferirete in relazione al bando di cui al fondo di rotazione previsto dall'art. 4 bis, lett. a) della l.r. 35/95 come modificata dall'art. 7, comma 13, della l.r. 19/04, Vi informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione della Vostra domanda e di eventuale erogazione dei fondi oggetto del Bando.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Conferimento dei dati:

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere allo svolgimento delle operazioni sopra indicate.

Comunicazione dei dati

I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari e per le finalità sopra indicate, al personale di Regione Lombardia, e di Finlombarda S.p.A. incaricata del trattamento, e anche ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno di dati che possono riguardarVi, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne ed ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare e responsabile del trattamento:

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente con sede in Via F. Filzi 22, 20124 Milano.

Responsabile del trattamento sono: il Direttore Generale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, con sede in Via Pola 12/14, 20124 Milano e Finlombarda S.p.A., con sede legale in Piazza Belgioioso n. 2, 20121 Milano.

Alla presente domanda , ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, va allegata la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Documenti obbligatori allegati alla presente domanda:

**per la tipologia di intervento da realizzare di cui alla lettera a):
due copie dei seguenti documenti:**

1. Modulistica compilata e firmata (domanda di contributo e allegati A e B)
2. Quadro economico
3. Copia del titolo (contratto d'affitto, concessione d'uso, comodato, ecc.) di disponibilità dell'immobile
4. Bilancio completo (per i soggetti che hanno obblighi di bilancio) o rendiconto di gestione relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi
5. Ultimo rendiconto approvato (per i soggetti di nuova costituzione rendiconto di previsione per l'anno corrente e per il successivo) e situazione di Conto Economico anno in corso

una copia dei seguenti documenti:

6. Relazione dettagliata del progetto
7. Dichiarazione di impegno al cofinanziamento dell'intervento da realizzare con mezzi propri
8. Copia dell'Atto Costitutivo o Statuto (escluso i soggetti che hanno già partecipato ad altri bandi della DG Culture)

per la tipologia di intervento da realizzare di cui alla lettera b) e c):

due copie dei seguenti documenti:

1. Modulistica compilata e firmata (domanda di contributo e allegati A e B)
2. Quadro economico
3. Copia del titolo (contratto d'affitto, concessione d'uso, comodato, ecc.) di disponibilità dell'immobile
4. Autorizzazione ai lavori del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente
5. Bilancio completo (per i soggetti che hanno obblighi di bilancio) o rendiconto di gestione relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi
6. Ultimo rendiconto approvato (per i soggetti di nuova costituzione rendiconto di previsione per l'anno corrente e per il successivo) e situazione di Conto Economico anno in corso

una copia dei seguenti documenti:

7. Progetto preliminare e/o definitivo, esecutivo
8. Dichiarazione di impegno al cofinanziamento dell'intervento da realizzare con mezzi propri
9. Dichiarazione di conformità urbanistica (anche in forma di autocertificazione a cura del progettista)
10. Copia dell'Atto Costitutivo o Statuto (escluso i soggetti che hanno già partecipato ad altri bandi della DG Culture)

Allegato A. Caratteristiche Progettuali

1. Tipologia dell'intervento

1.a - Obiettivi e finalità dell'intervento (con indicazione della destinazione prevalente.)

1.b - Tipologia dell'intervento

- i. Adeguamento tecnologico attraverso l'acquisto e l'installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione
- ii. Adeguamento delle strutture in materia di sicurezza
- iii. Allestimenti (arredi, impiantistica, apparecchiature)

1.c - Descrizione caratteristiche tipologiche e funzionali dell'intervento

2. Cantierabilità del progetto

i. Progetto preliminare

approvato da:

con atto:

ii. Progetto definitivo

approvato da:

con atto:

iii. Progetto esecutivo

approvato da:

con atto:

5. Copertura finanziaria da parte del soggetto richiedente

5.a - Finanziamento ex L.r. 21/2008

A	Costo complessivo lordo dell'intervento	
B	Quota a carico del soggetto richiedente	
C	% copertura finanziaria da parte del soggetto richiedente (B/A)	#DIV/0!
D	Importo del finanziamento richiesto a valere sulla legge 21/2008	
E	% di finanziamento richiesto/ investimento complessivo (D/A)	#DIV/0!

5.b - Contributi pubblici disponibili a favore del progetto (se richiesti/stanziati o già percepiti)

<i>Legge - strumento di riferimento</i>	<i>Ente Agevolante</i>	<i>Oggetto dell'intervento</i>	<i>Data</i>	<i>richiesto / ottenuto</i>	<i>Importo</i>

Totale	€	-
---------------	---	---

1.c Descrizione delle modalità di gestione del bene oggetto di intervento

i. Gestione diretta

ii. Gestione in concessione

n°:

Località:

Prov:

CAP:

1.e Caratteristiche economico-gestionali del progetto

i. Ricavi (Ipotesi e metodologia seguita per la determinazione dei ricavi):

ii. Costi (ipotesi e modalità di calcolo):

iii. Altre variabili economiche considerate:

v. Struttura occupazionale prevista

1 - situazione attuale:

	<i>Soci operativi</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
<i>Donne</i>					
<i>Uomini</i>					
Totale	-	-	-	-	-

2 - situazione previsionale

	<i>Soci operativi</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
<i>Donne</i>					
<i>Uomini</i>					
Totale	-	-	-	-	-

1.g Budget pluriennale

Anno di inizio della gestione

(inserire valori €/000)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
a) Valore della produzione:	-	-	-	-	-
Ricavi da					
Ricavi da locazioni, bar, rist.					
Ricavi vari					
Contributi					
Altre entrate					
b) Costi della produzione per consumi	-	-	-	-	-
Materiali di consumo, ecc.					
Servizi					
Godimento beni di terzi					
Accantonamenti					
Spese generali					
1) Valore aggiunto della produzione (a - b)	-	-	-	-	-
c) Costo del lavoro:	-	-	-	-	-
Salari e stipendi					
Oneri sociali					
TFR					
2) M. O. L. (1 - c)	-	-	-	-	-
d) Ammortamenti:	-	-	-	-	-
Amm. Immob. Immateriali					
Amm. Immob. Materiali					
3) Reddito Operativo (2 - d)	-	-	-	-	-
e) Saldo gestione finanziaria:	-	-	-	-	-
Proventi finanziari diversi					
Oneri finanziari					
f) Saldo gestione accessoria	-	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi					
4) Reddito Lordo (3 -/+ e + f)	-	-	-	-	-
h) Imposte sul reddito					
Reddito netto (5 - h)	-	-	-	-	-

2. Informazioni tecniche

2.a Localizzazione territoriale dell'intervento

Comune/i di appartenenza:

Provincia

2.b Conformità dell'intervento con le previsioni urbanistiche (generali o di settore)

2.c Procedure necessarie per la realizzazione dell'opera

i. Permessi e autorizzazioni ottenute:

ii. Eventuali e ulteriori autorizzazioni da ottenere:

iii. Problematiche relative alle risorse finanziarie:

iv. Altre problematiche emerse (ambientali, rispetto previsioni urbanistiche locali, ecc.):

v. Eventuali vincoli alla realizzazione dell'opera:



Bando 2008 - Domanda di accesso al fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo, ai sensi dell' art. 5, comma 1 della l.r. 21/2008

Enti Pubblici

*(da inviare in duplice copia a
Regione Lombardia, D.G. Culture,
identità e autonomie della
Lombardia via Pola, 12/14 -
20124 Milano)*

**Domanda di accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge Regionale
21/2008 da parte di Enti pubblici**

Luogo

Data / /

Il sottoscritto, in qualità di:

chiede

di essere ammesso ai finanziamenti a valere fondo di rotazione ai sensi dell'art.5, comma 1 della Legge Regionale 21/2008

A tal fine dichiara:

A) Ente richiedente

1. Denominazione dell'ente richiedente:

CF/P.IVA:

2. Sede

Indirizzo: n°:

Località: Prov: CAP:

Tel: Fax: E-mail:

3. Responsabile del procedimento:

Nome: Cognome:

nato a: Prov: il: / /

E-mail:

B) Progetto di Investimento

1. Denominazione del progetto

2. Descrizione sintetica del progetto

(Descrivere sinteticamente le caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento alle discipline previste ed alla dimensione delle attrezzature)

3. Tipologia degli interventi da realizzare:

a- Adeguamento tecnologico attraverso l'acquisto e l'installazione di apparecchiature digitali adibite alla

b - Adeguamento delle strutture in materia di sicurezza

c- Allestimenti (arredi, impiantistica, apparecchiature)

4. Procedura di realizzazione prevista:

a. Appalto di lavori pubblici ex D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni

b. Concessione di costruzione e gestione ex. D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

c. Altra procedura (specificare riferimenti normativi):

C) Intervento finanziario richiesto

1. Totale Intervento finanziario richiesto (contributo a fondo perso + finanziamento agevolato)

D) Garanzie dell'operazione

DELEGA AL TESORIERE

Garanzie alternative proposte

Il sottoscritto, in qualità di:

dichiara:

- 1. di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle agevolazioni di cui al fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della l.r 21/08
- 2. di non aver percepito/ di aver percepito nei tre anni precedenti contributi così come indicato in domanda e di impegnarsi al rispetto della normativa in tema di aiuti de minimis;
- 3. di non avere ottenuto e di non richiedere in futuro agevolazioni a qualunque titolo sullo stesso intervento a valere su altre leggi regionali;
- 4. dichiara altresì di avere presentato/ottenuto i seguenti interventi agevolativi sul medesimo intervento in oggetto:

Legge / strumento di riferimento	Ente Agevolante	Oggetto dell'intervento	Data	Indicare se richiesto / ottenuto	Importo

- 5. di essere consapevole che l'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti, saranno motivo di esclusione;
- 6. di accettare norme, condizioni e modalità in vigore presso Finlombarda S.p.a. e ad attenersi alle ulteriori condizioni che saranno stabilite per la concessione e l'erogazione del presente intervento finanziario, sia durante la fase istruttoria che a fronte di verifiche e controlli che la Regione potrà disporre;
- 7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche alle opere da realizzare dichiarate nella presente domanda e di obbligarsi a completare la documentazione con quant'altro gli verrà richiesto;
- 8. di rispettare nelle procedure di affidamento degli incarichi e di svolgimento dei lavori le disposizioni normative di cui al D.lgs 163/06 ed al D.Lgs. 30/04 e loro successive integrazioni e modificazioni;
- 9. di avere preso visione ed essere a conoscenza dell'informativa inerente il trattamento dati pubblicata, unitamente alla presente domanda, sul sito Web della Direzione Generale Culture;
- 10. che la documentazione inviata in allegato è parte integrante e sostanziale della presente domanda.

Luogo e data

timbro ente richiedente e
firma del rappresentante legale

.....li,

.....

Manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03

Preso atto della sotto riportata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che Finlombarda S.p.A. e Regione Lombardia procedano al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Luogo e data li,
timbro del richiedente e
firma del legale rappresentante

Comunicazione dei dati

I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari e per le finalità sopra indicate, al personale di Regione Lombardia, e di Finlombarda S.p.A. incaricata del trattamento, e anche ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno di dati che possono riguardarVi, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne ed ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare e responsabile del trattamento:

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente con sede in Via F. Filzi 22, 20124 Milano.

Responsabile del trattamento sono: il Direttore Generale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, con sede in Via Rossellini 17, 20124 Milano e Finlombarda S.p.A., con sede legale in Piazza Belgioioso n. 2, 20121 Milano.

Alla presente domanda, ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, va allegata la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Documenti obbligatori allegati alla presente domanda:

**per la tipologia di intervento da realizzare di cui alla lettera a):
due copie dei seguenti documenti:**

1. Modulistica compilata e firmata (domanda di contributo e allegati A e B)
2. Quadro economico
3. Copia del titolo (contratto d'affitto, concessione d'uso, comodato, ecc.) di disponibilità dell'immobile

una copia dei seguenti documenti:

4. Relazione dettagliata del progetto
5. Dichiarazione di impegno al cofinanziamento dell'intervento da realizzare con mezzi propri

per la tipologia di intervento da realizzare di cui alla lettera b) e c):

due copie dei seguenti documenti:

1. Modulistica compilata e firmata (domanda di contributo e allegati A e B)
2. Quadro economico
3. Copia del titolo (contratto d'affitto, concessione d'uso, comodato, ecc.) di disponibilità dell'immobile
4. Autorizzazione ai lavori del proprietario dell'immobile, se diverso dal soggetto richiedente

una copia dei seguenti documenti:

5. Progetto preliminare e/o definitivo, esecutivo
6. Dichiarazione di impegno al cofinanziamento dell'intervento da realizzare con mezzi propri
7. Dichiarazione di conformità urbanistica (anche in forma di autocertificazione a cura del progettista)
8. Dichiarazione circa l'inserimento dell'intervento nel programma triennale delle OO.PP. (solo per progetti il cui costo complessivo superi € 200.000)

Allegato A. Caratteristiche Progettuali

1. Tipologia dell'intervento

1.a - Obiettivi e finalità dell'intervento (con indicazione della destinazione prevalente.)

1.b - Tipologia dell'intervento

- | | |
|--|--------------------------|
| i. Adeguamento tecnologico attraverso l'acquisto e l'installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione | <input type="checkbox"/> |
| ii. Adeguamento delle strutture in materia di sicurezza | <input type="checkbox"/> |
| iii. Allestimenti (arredi, impiantistica, apparecchiature) | <input type="checkbox"/> |

1.c - Descrizione caratteristiche tipologiche e funzionali dell'intervento da realizzare

2. Cantierabilità del progetto

i. Progetto preliminare

approvato da:

con atto:

ii. Progetto definitivo

approvato da:

con atto:

iii. Progetto esecutivo

approvato da:

con atto:

5. Copertura finanziaria da parte del soggetto richiedente

5.a - Finanziamento ex L.r. 21/2008

A	Costo complessivo lordo dell'intervento	
B	Quota a carico del soggetto richiedente	
C	% copertura finanziaria da parte del soggetto richiedente (B/A)	#DIV/0!
D	Importo del finanziamento richiesto a valere sulla legge 21/2008	
E	% di finanziamento richiesto/ investimento complessivo (D/A)	#DIV/0!

5.b - Contributi pubblici disponibili a favore del progetto (se richiesti/stanziati o già percepiti)

Legge - strumento di riferimento	Ente Agevolante	Oggetto dell'intervento	Data	richiesto / ottenuto	Importo

Totale	€	-
---------------	---	---

1.c Descrizione delle modalità di gestione del bene oggetto di intervento

i. Gestione diretta

ii. Gestione in concessione

n°: Località:

Prov: CAP:

1.e Caratteristiche economico-gestionali del progetto

i. Ricavi (Ipotesi e metodologia seguita per la determinazione dei ricavi)

ii. Costi (ipotesi e modalità di calcolo):

iii. Altre variabili economiche considerate:

v. Struttura occupazionale prevista

1 - situazione attuale:

		<i>Dirigenti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
<i>Donne</i>					
<i>Uomini</i>					
Totale		-	-	-	-

2 - situazione previsionale

		<i>Dirigenti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Operai</i>
<i>Donne</i>					
<i>Uomini</i>					
Totale		-	-	-	-

1.g Budget pluriennale

Anno di inizio della gestione

(inserire valori €/000)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
a) Valore della produzione:	-	-	-	-	-
Ricavi da					
Ricavi da locazioni, bar, rist.					
Ricavi vari					
Contributi					
Altre entrate					
b) Costi della produzione per consumi	-	-	-	-	-
Materiali di consumo, ecc.					
Servizi					
Godimento beni di terzi					
Accantonamenti					
Spese generali					
1) Valore aggiunto della produzione (a - b)	-	-	-	-	-
c) Costo del lavoro:	-	-	-	-	-
Salari e stipendi					
Oneri sociali					
TFR					
2) M. O. L. (1 - c)	-	-	-	-	-
d) Ammortamenti:	-	-	-	-	-
Amm. Immob. Immateriali					
Amm. Immob. Materiali					
3) Reddito Operativo (2 - d)	-	-	-	-	-
e) Saldo gestione finanziaria:	-	-	-	-	-
Proventi finanziari diversi					
Oneri finanziari					
f) Saldo gestione accessoria	-	-	-	-	-
Altri ricavi e proventi					
4) Reddito Lordo (3 -/+ e + f)	-	-	-	-	-
h) Imposte sul reddito					
Reddito netto (5 - h)	-	-	-	-	-

2. Informazioni tecniche

2.a Localizzazione territoriale dell'intervento

Comune/i di appartenenza: Provincia

2.b Conformità dell'intervento con le previsioni urbanistiche (generali o di settore)

2.c Procedure necessarie per la realizzazione dell'opera

i. Permessi e autorizzazioni ottenute:

ii. Eventuali e ulteriori autorizzazioni da ottenere:

iii. Problematiche relative alle risorse finanziarie:

iv. Altre problematiche emerse (ambientali, rispetto previsioni urbanistiche locali, ecc.)

v. Eventuali vincoli alla realizzazione dell'opera:

D.G. Agricoltura

(BUR20080118)

D.d.u.o. 18 novembre 2008 - n. 13228

(4.3.0)

D.g.r. n. 7420 del 13 giugno 2008 – Approvazione delle disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale sperimentale in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE**

Vista la legge regionale del 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», il cui art. 19, prevede la concessione, in favore dei consorzi di difesa e organismi assimilati, di una integrazione finanziaria a copertura dei costi assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti contributivi di cui al d.lgs. 102/2004;

Vista la d.g.r. n. 8/7420 del 13 giugno 2008 di approvazione del «Piano Assicurativo Regionale sperimentale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie», la cui spesa ammonta a complessivi € 2.500.000,00 a valere sul cap. 1586, UPB 3.7.1.3.35;

Vista la nota prot. n. M1.2008.19499 del 17 settembre 2008 con la quale la scrivente Unità Organizzativa trasmette al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la d.g.r. n. 8/7420 del 13 giugno 2008 di approvazione del «Piano Assicurativo Regionale sperimentale», le modalità di erogazione dei contributi richiedendo, nel contempo, di poter utilizzare la predetta risorsa finanziaria allocata sul cap. 1586 del bilancio regionale;

Preso atto che l'aiuto di cui alla d.g.r. n. 8/7420 del 13 giugno 2008 è stato registrato in esenzione dalla Commissione Europea con il n. XA194/2008 ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 settembre 2008 n. C 229/15;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle definizioni dei criteri tecnici operativi tramite l'approvazione delle «Disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale sperimentale in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie» di cui all'allegato A) composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato inoltre che al fine di garantire l'uniformità delle procedure comuni a tutti i Consorzi di Difesa e organismi assimilati che intendono accedere ai contributi regionali di cui trattasi, si è reso necessario predisporre un modello unico di domanda secondo lo schema di cui all'allegato B) costituito da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare le «Disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale sperimentale in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie» di cui all'allegato A) composto da n. 7 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il modello unico di domanda secondo lo schema di cui all'allegato B) costituito da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. che per tali disposizioni attuative previste dal Piano Assicurativo Regionale sperimentale le risorse gravano sul cap. 1586, UPB 3.7.1.3.35, del bilancio regionale per complessivi € 2.500.000,00;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Unità Organizzativa
«Interventi per la competitività e
l'innovazione tecnologica delle aziende»:
Aldo Deias

ALLEGATO A

Disposizioni attuative del Piano Assicurativo Regionale sperimentale in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da epizoozie e fitopatie – D.g.r. n. 7420 del 13 giugno 2008.

1. Finalità

Il presente provvedimento, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, ha l'obiettivo di promuovere, prioritariamente, interventi di difesa e prevenzione delle produzioni agricole e/o zootecniche per far fronte ai danni causati dalla diffusione di epizoozie e fitopatie, mediante la concessione di contributi per il pagamento del premio assicurativo, integrativo di quello erogato dal piano assicurativo annuale nazionale.

Gli interventi hanno come obiettivo quello di concorrere al sostegno del reddito delle imprese agricole e/o zootecniche a difesa della possibile insorgenza di epizoozie o fitopatie soggette a provvedimenti di lotta obbligatoria che determinino l'abbattimento di bestiame o l'estirpazione di piante con divieto di ogni attività commerciale.

L'attuazione di detto piano *assicurativo-integrativo*, di carattere sperimentale, è inoltre finalizzato a far crescere, nelle imprese agricole, una cultura assicurativa che sia in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito, ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente programma si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione delle provvidenze statali di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia.

La Regione, pertanto, definisce misure idonee a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni arrecati alla produzione zootecnica e/o vegetale, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- Incentivare la sperimentazione e la realizzazione di nuove forme di difesa passiva, sia in conseguenza di calamità naturali, che in presenza di gravi epizoozie e fitopatie;
- integrare, ove fosse necessario, le provvidenze statali di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa Statale e Comunitaria.

2. Tipologia degli aiuti regionali concedibili

Copertura assicurativa sperimentale regionale dei rischi agricoli ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto delle stesse modalità e criteri previste nel programma assicurativo annuale di livello nazionale.

Garanzie e rischi assicurabili con il contributo integrativo della Regione Lombardia**• Garanzie per le epizoozie****1. Mancato reddito per:**

- Fermo dell'allevamento per insorgenza di focolaio, nel caso l'allevamento subisca l'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti.
- Fermo d'allevamento per ubicazione del medesimo in zona perifocale nel caso l'allevamento sia sottoposto a divieto di movimentazione dei capi.

2. Smaltimento delle carcasse: l'assicurazione interviene nell'abbattimento dei costi di smaltimento.

Sono assicurabili i seguenti rischi, distinti per tipologia di allevamento:

- epizoozie
 - malattie bovini e bufalini:
 - Afta epizootica;
 - Brucellosi;
 - Pleuropolmonite,
 - Tubercolosi;
 - Leucosi enzootica;
 - Blue tongue;
 - malattie suini:
 - Vescicolare suina;
 - Peste suina classica;
 - Peste suina africana;
 - Afta epizootica;

- a.3) malattie ovicaprine:
 - Blue tongue;
 - Afta epizootica;
 - Brucellosi;
- a.4) malattia avicola:
 - Influenza aviaria;
- a.5) settore apistico:
 - Varroa;
 - Peste americana;
 - Peste europea;
 - Nosemiasi;

• Garanzie per le fitopatie

- a. Estirpo obbligatorio: l'assicurazione interviene indennizzando il valore della pianta estirpata in relazione alla tipologia della stessa (età, specie, varietà ecc.) nonché dell'intero impianto (estensione, età, specie, varietà), i cui dettagli sono definiti nell'ambito delle condizioni generali di polizza delle singole compagnie.
- b. Mancato reddito: i dettagli sono definiti nell'ambito delle condizioni generali di polizza delle singole compagnie.

Sono assicurabili i seguenti rischi:

- *Flafescenza dorata*
- *Sharcka*
- *Erwinia amilovora*

3. Beneficiari

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano per tramite i consorzi di difesa od altri organismi ad essi equiparati, per la difesa del reddito delle proprie aziende dal manifestarsi di epizoozie e/o fitopatie.

4. Applicazione dell'intervento

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia per la copertura di rischi agricoli richiamati per tipologia al punto 2) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.

Possono aderire all'aiuto le imprese agricole che:

- sono in regola con l'anagrafe zootecnica ed hanno dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- sono in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto:
 - i soggetti richiedenti che risultano essere i primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
 - l'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte, comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi;
 - la verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;
- sono in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- hanno dato esecuzione alle misure di lotta obbligatoria prevista nell'ordine di estirpazione e/o distruzione nelle particelle site nella Regione Lombardia;
- si impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un consorzio di difesa, o altri organismi ad essi equiparati, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea generale dei soci.

5. Entità degli aiuti

5.1 Epizoozie

5.1.1 Garanzie per mancato reddito

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del 50% del premio (ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1857/2006).

5.1.2 Garanzie a sostegno dei costi per smaltimento delle carcasse

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicu-

rativo nazionale annuale, estendibile fino al 100% del premio assicurativo effettivamente versato a copertura dei soli costi di smaltimento delle carcasse (ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE n. 1857/2006).

5.2 Fitopatie

5.2.1 Garanzie per estirpo obbligatorio e mancato reddito

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del 50% del premio (ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1857/2006).

In ogni caso il contributo integrativo regionale, sommato all'aiuto statale, non può essere superiore alle percentuali contributive previste dalla norma statale e comunitaria.

L'importo pagato dalla Regione agli aventi diritto, tramite i consorzi di difesa e organismi equiparati, deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi e deve risultare dalle scritture contabili.

6. Strumenti e procedure d'attuazione

6.1 Domande di contributo e termini di presentazione

Per poter accedere ai benefici previsti dal presente aiuto i Consorzi di difesa e organismi equiparati devono presentare domanda di erogazione del contributo.

Le domande devono pervenire alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, via Pola 12/14, 20124 Milano, ovvero anche ai protocolli federati che hanno sede presso la Sede Territoriale Regionale (S.te.R.) di ogni provincia lombarda, nel rispetto della modulistica predisposta, come da allegato B).

Le domande di contributo integrativo devono pervenire entro il 30 maggio di ogni anno.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di arrivo attribuita con numero di protocollo o con il timbro di ricezione della stessa.

Nel caso in cui la domanda fosse inviata per posta fa fede il timbro postale che deve recare una data precedente o uguale a quella di scadenza.

6.2 Istruttoria della domanda di contributo

L'istruttoria è effettuata dalla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura e si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa rispetto a quella prevista, fatta a mezzo raccomandata con A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Le integrazioni devono essere fornite entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa indicazione, pena la sospensione dell'istruttoria ed il mancato accoglimento della domanda.

6.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria e presentazione della richiesta di riesame

In caso di mancato accoglimento, la competente Struttura organizzativa della D.G. Agricoltura comunica al richiedente l'esito negativo dell'istruttoria, inviando, entro 10 giorni dal termine della stessa, copia del verbale nonché le modalità di riesame.

Indipendentemente dalla possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della l. 241/90 e s.m., di presentare alla competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, la competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

6.4 Comunicazione dell'esito del riesame

La competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

6.5 Documentazione a corredo della domanda di contributo

Per accedere ai benefici previsti dalle presenti disposizioni attuative i Consorzi di difesa e organismi equiparati interessati devono corredare la domanda con la seguente documentazione:

1. prospetti elaborazione dati definitivi, relativi alle polizze agevolate stipulate per epizoozie e fitopatie distinti per garanzia e tipologia di polizza con indicazione del numero dei capi assicurati, numero di piante assicurate, numero dei certificati prodotti, valore assicurato, premio complessivo pagato, spesa premi parametrata, contributo statale richiesto;
2. riassunto dei ruoli esattoriali e prospetto delle somme riscosse con altre forme di esazione;
3. delibera del C.d.A. dell'ente sulla determinazione delle aliquote contributive a carico degli associati in relazione alle tipologie di polizza;
4. certificato antimafia;
5. consuntivo della contabilità separata per le azioni di difesa;
6. delibera del C.d.A. approvazione della contabilità separata;
7. relazione del C.d.A. illustrativa delle entrate e delle spese della contabilità separata;
8. relazione del collegio sindacale sul consuntivo della contabilità separata e sulle verifiche effettuate ai sensi del d.m. 30 agosto 2004 (G.U. n. 209 del 6 settembre 2004);
9. quietanze di pagamento dei premi assicurativi delle polizze agevolate stipulate per epizoozie e fitopatie;
10. movimenti contabili del c/c della contabilità separata per le azioni di difesa da cui risulti il pagamento dei premi assicurativi;
11. elenco riepilogativo di dettaglio da cui si evincano esclusivamente i seguenti dati relativi alle polizze zootecniche e/o fitopatie:
 - i. generalità dei soggetti assicurati (ragione sociale indirizzo p. IVA ecc.),
 - ii. tipologia dell'allevamento e/o impianto produttivo,
 - iii. valore assicurato, e relativo n. capi assicurati,
 - iv. n. certificato e compagnia assicuratrice, decorrenza della polizza,
 - v. costo totale della polizza, premio incassato e relativa data d'incasso,
 - vi. totali generali.

7. Valutazione delle domande e modalità di erogazione dei contributi

La competente Unità Organizzativa provvede alla determinazione contributiva in base:

- alle richieste di cui al punto 6 e sulla scorta dei dati rilevati dalla documentazione di cui al punto 6.5;
- alle percentuali contributive liquidate dal Mi.P.A.A.F. sulla spesa assicurativa dell'anno di riferimento per singolo beneficiario;
- alle disponibilità finanziarie iscritte a bilancio.

Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Regione provvede, con proprio atto, alla definizione e all'erogazione del riparto finanziario.

8. Limiti e divieti e condizioni

- Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
- gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita;
- il regime è subordinato all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti. Inoltre, il regime d'aiuto non comporta un pagamento diretto in denaro ai produttori, ma è erogato ad operatori economici che forniscono servizi assicurativi per la copertura dei costi di rimozione e/o distruzione di capi morti dimostrando che l'importo è trasferito integralmente all'agricoltore;
- l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50% del costo dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura delle perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie e del 100% dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse;
- le imprese agricole beneficiarie dell'aiuto non devono risul-

tare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della epizoozia e/o fitopatie;

- l'importo pagato dalla Regione per tramite dei Consorzi di Difesa e organismi assimilati deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili;
- l'allevamento deve essere in regola con le norme sulla biosicurezza emanate dalla competente struttura sanitaria;
- i reimpianti effettuati in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo;
- le somme erogate con gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere utilizzate per la copertura delle spese di funzionamento interne dei Consorzi di difesa ed organismi assimilati.

9. Obblighi, controlli e sanzioni

Controllo a campione delle richieste di contributo pervenute, nella percentuale e con le modalità che la Regione riterrà opportuno.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti, comporta la revoca dei benefici finanziari accordati.

L'impiego degli aiuti, in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dai medesimi, comporta il recupero delle somme erogate.

10. Monitoraggio

Il monitoraggio dell'applicazione del presente piano assicurativo verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. delle imprese agricole che usufruiscono del contributo regionale;
- n. complessivo (su base provinciale e regionale) dei capi assicurati in relazione al periodo di riferimento;
- ettari assicurati e relative specie e varietà culturali;
- valori assicurati.

Consorzio di Difesa/Cooperativa/..... della Provincia di Via n.	Alla Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura via Pola, 14 – 20124 MILANO
--	--

OGGETTO: **D.g.r. n. 7420 del 13 giugno 2008 – Richiesta contributo sulla spesa assicurativa agevolata – Anno**

Il sottoscritto, nella qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* del Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della provincia di, Via autorizzato ad attuare la difesa delle produzioni con decreto ministeriale n. del/...../..... riconosciuto con decreto regionale n. del/...../.....

P R E M E S S O:

che:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile assicurati nell'anno 20..... contro i rischi di epizoozie/smaltimento delle carcasse relativamente agli allevamenti bovini n. e relativamente agli allevamenti suini n. per un totale di n. e contro i rischi di fitopatie sono n.; che hanno sottoscritto complessivamente n. polizze agevolate per un valore complessivo della produzione di € di cui relativamente agli allevamenti bovini €, relativamente agli allevamenti suini € e contro i rischi di fitopatie € al netto di eventuali riduzioni del valore stesso;
- il valore è stato determinato applicando i prezzi di mercato stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali con d.m. n. del/...../.....;
- le produzioni zootecniche assicurate sono le seguenti: BOVINI DA LATTE/ BOVINI DA CARNE / BUFALINI / SUINI /
- la copertura assicurativa è stata assunta dalle imprese di seguito elencate:
- le produzioni vegetali assicurate contro le fitopatie sono le seguenti: e la copertura assicurativa è stata assunta dalle imprese di seguito elencate:
- il premio assicurativo complessivo effettivamente pagato per le polizze agevolate relativo alle epizoozie e/o fitopatie è di €
- la spesa ammissibile a contributo statale determinata applicando i parametri contributivi stabiliti con d.m. n. del/...../..... è di €
- la spesa premi complessiva e la spesa premi parametrata ammissibile a contributo statale è così distinta per tipologia di polizza, garanzia e copertura del rischio è stata calcolata applicando le aliquote contributive esposte nella tabella che segue:

Avversità	Tipologia prodotto assicurato	Premio complessivo (effettivamente pagato alle Compagnie)	Spesa ammissibile contributo statale (spesa parametrata)	Contributo Stato (*)		Contributo Regione Lombardia d.g.r. 7420 del 13 giugno 2008
				Aliq. %	€	
Zootecnia: mancato reddito	Bovini/Bufalini			50		
Zootecnia: smaltimento c.	Bovini/Bufalini			50		
Zootecnia: mancato reddito	Suini			50		
Zootecnia: smaltimento c.	Suini			50		
Zootecnia:				50		
Fitopatie:				50		
TOTALE						

(*) Salvo diverse contribuzioni da decreto ministeriale

- per il pagamento dei premi delle polizze agevolate:
- le ricevute di pagamento alle singole imprese relative al settore zootecnico riportano un incasso complessivo di €
- le ricevute di pagamento alle singole imprese relative al settore fitopatie riportano un incasso complessivo di €
- il contributo dello Stato liquidato per le polizze riguardanti la zootecnia e le fitopatie per l'anno 20..... calcolato secondo la procedura stabilita dalla regolamentazione ministeriale, è pari ad €

D I C H I A R A:

- che nella determinazione della spesa ammissibile a contributo statale sono stati applicati i parametri contributivi per prodotto e garanzia approvati con d.m. n. del/...../..... riferiti al d.m. n. del/...../..... di approvazione del Piano Assicurativo Nazionale;
- che tutte le polizze per le quali si chiede il contributo pubblico riguardano la copertura dei prodotti di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- che la copertura assicurativa esposta nella presente domanda si riferisce esclusivamente alle avversità, alle garanzie ed ai prodotti stabiliti per l'anno 20.....;
- che i valori assicurati sono stati determinati applicando i prezzi di mercato per l'anno 20..... stabiliti con d.m. n. del/...../....., secondo procedure e modalità stabilite con il medesimo decreto;

C H I E D E:

- la concessione del contributo di € sulla spesa assicurativa per le polizze riguardanti la zootecnia e le fitopatie per l'anno 20.....;
- l'accredito del contributo sul seguente c/c della contabilità separata:
BANCA: Numero c/c
CIN ABI CAB

Luogo, data

IL PRESIDENTE

(BUR20080119)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13392

(4.3.0)

Approvazione bando relativo alle modalità per la concessione di contributi volti alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo (l.r. 7/2000)

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E SUSSIDIARIETÀ

Vista la d.g.r. del 6 agosto 2008 - n. 8/7946 con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo di cui alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - art. 9, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il giorno 8 settembre 2008;

Preso atto che la d.g.r. sopra richiamata demanda a successivi atti del dirigente dell'Unità Organizzativa «Sistemi Informativi, Promozione e Sussidiarietà» la definizione degli aspetti procedurali e tecnici e quindi l'approvazione del bando che riporterà tutti gli elementi necessari per l'attribuzione dei contributi finanziari per la promozione e la valorizzazione delle produzioni di cui alla citata l.r. 7/2000, nonché la modulistica per poter accedere ai suddetti contributi;

Ritenuto opportuno pertanto approvare il bando per le procedure e le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi, nell'ambito dell'art. 9 - l.r. 7/2000, e la relativa modulistica, come riportati negli Allegati A) e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, art. 17, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura,

Decreta

1. di approvare il bando per le procedure e le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi, nell'ambito dell'art. 9 - l.r. 7/2000, e la relativa modulistica, come riportati negli Allegati A) e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la spesa presunta di € 1.000.000,00 trova la disponibilità finanziaria sul Cap. 5392 del bilancio di previsione dell'anno 2009, subordinandola all'effettiva disponibilità;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

La dirigente: Giuliana Cornelio

_____ • _____

ALLEGATO A

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
STRUTTURA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Modalità per la concessione dei contributi volti alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo per l'anno 2009 (l.r. 7/2000).

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

INDICE

- 1) Obiettivi
- 2) Chi può presentare la domanda
- 3) Contenuto
 - 3.1 Progetti ammissibili al finanziamento
 - 3.2 Azioni finanziabili
 - 3.3 Progetti non ammissibili a finanziamento
- 4) Contributo
- 5) Come presentare la domanda
- 6) Documentazione da allegare
- 7) Priorità ed istruttoria delle domande di contributo
 - 7.1 Valutazione del soggetto
 - 7.2 Valutazione del progetto
- 8) Approvazione della graduatoria
- 9) Relazione finale e controlli
- 10) Obblighi e sanzioni

11) Modulistica

1) Obiettivi

Il presente bando definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi finanziari per la promozione e la valorizzazione delle produzioni di cui alla l.r. 7/2000, art. 9, con esclusione delle azioni di interesse locale che, ai sensi della l.r. n. 11/98 - art. 4, comma 1, lettera h) - sono trasferite alle Province.

2) Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda di finanziamento i soggetti di seguito indicati, che siano in grado di presentare un bilancio di esercizio di almeno un anno di attività:

a) Consorzi di tutela, Associazioni biologiche, Organizzazioni produttori riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della vigente normativa ed altri Organismi associativi di prodotto rappresentativi del comparto agroalimentare territoriale di riferimento;

b) Associazione ed enti privati senza scopo di lucro rappresentativi del comparto agroalimentare territoriale di riferimento, che per disciplina statutaria realizzino prevalentemente iniziative per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari verso il mercato nazionale ed estero;

c) Cooperative agricole e loro consorzi;

d) Consorzi misti con imprese agroalimentari;

e) Aggregazioni di più beneficiari di cui ai punti precedenti.

I soggetti di cui alla lettera a) e b) che insistono su un ambito territoriale subprovinciale non possono essere finanziati ove esistono rappresentanze, di associati e/o di prodotto, di livello provinciale o regionale.

Questo principio non si applica agli organismi associativi territoriali riconosciuti di interesse regionale, quali le Strade dei vini e dei sapori.

I soggetti di cui alla lettera e) non possono presentare domanda come beneficiari singoli. Il soggetto capofila sarà il punto di riferimento organizzativo e finanziario di eventuali anticipi e dei saldi del contributo.

3) Contenuto**3.1 Progetti ammissibili al finanziamento**

Sono ammissibili a contributo progetti di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo che favoriscano:

a) la conoscenza dei prodotti agroalimentari lombardi di qualità da parte dei consumatori e degli operatori del settore, in modo quanto più possibile integrato con le specificità territoriali, turistiche e culturali;

b) la loro diffusione e commercializzazione in Italia e all'estero.

Non sono ammissibili progetti da parte di chi ha presentato domanda di contributo, per lo stesso anno di riferimento, anche sulla Misura 133 «Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità» e per le tipologie di intervento di cui al punto 4 lettera c) della Misura 313 «Incentivazione di attività turistiche» approvate con d.g.r. 27 dicembre 2006 n. 8/3910 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Reg. CEE n. 1698/2005». In tal caso il soggetto in fase di istruttoria deve optare per una delle due domande presentate.

Le azioni proposte dai soggetti che presentano domanda devono essere coerenti con le capacità economiche ed organizzative del proponente, adeguate al quadro di riferimento normativo del settore, esprimere il più possibile la capacità dei soggetti proponenti di connessione alle politiche regionali ed agli scenari economici e sociali in cui vanno ad inserirsi.

I progetti devono essere realizzati nell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda.

Sono ammissibili a contributo le iniziative realizzate nell'anno di riferimento anche anteriormente alla loro formale approvazione e cofinanziamento, purché previste nella domanda e conformi alle disposizioni del presente bando ed oggetto di istruttoria positiva.

I progetti devono rispettare gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato. In tal senso non sono ammissibili a finanziamento iniziative incompatibili con gli interessi del mercato unico, ed in particolare:

- azioni pubblicitarie che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra gli Stati membri;
- azioni pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti di una o determinate imprese.

Al fine di evitare eventuali contenziosi in sede di istruttoria si evidenzia che gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel Settore Agricolo - GUCE 2006/C319/1 - sopra citati intendono per «pubblicità» qualsiasi operazione intesa ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto.

Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo (comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita).

Non rientrano invece nel concetto di pubblicità operazioni promozionali quali la diffusione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione e ricerche di mercato.

Le azioni proposte devono essere orientate in funzione dei prodotti e non dei marchi commerciali.

L'origine del prodotto può essere evidenziata nelle azioni di promozione soltanto nel caso di «marchio di origine» riconosciuto ai sensi della vigente normativa Comunitaria e nazionale (DOP e IGP, AS, DOC, DOCG e IGT e prodotti biologici).

3.2 Azioni finanziabili

Nell'ambito dei progetti di promozione sono ricomprese le seguenti tipologie di azioni:

Tipologia e contenuto delle azioni	Spese ammissibili
a) Comunicazione - informazione - promozione Azioni tese a promuovere la comunicazione e l'informazione attraverso la produzione, realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di testi e materiale iconografico e web; - traduzioni; - impostazione grafica; - stampa e riproduzione; - oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.
b) Campagne promozionali - seminari - incontri con operatori Per campagna promozionale deve intendersi un'azione appositamente studiata ed attuata per colpire uno o più target individuati in funzione del messaggio, attraverso specifiche iniziative mediatiche.	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i costi necessari per la realizzazione della campagna ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi; - viaggio, vitto e alloggio degli invitati e/o di eventuali relatori.
c) Presenza a manifestazioni, fiere ed eventi Partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi di importanza regionale, nazionale ed internazionale, missioni commerciali, al fine di facilitare l'incontro tra segmenti di uno o più comparti enogastronomici.	<ul style="list-style-type: none"> - Quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva; - trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali; - interpretariato ove necessario; - viaggio, vitto e alloggio degli invitati e/o di eventuali relatori.
d) Ricerche di mercato Attività di consulenza, ricerca e studio volte alla conoscenza dei mercati e delle opportunità da essi offerte nonché alla qualificazione delle modalità di commercializzazione del prodotto.	<ul style="list-style-type: none"> - Il costo della ricerca di mercato.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- personale interno ed organizzativi (es. costi telefonici, affitto locali uso ufficio ...);
- azioni di comunicazione di cui alla lettera a) realizzate dai beneficiari indicati alle lettere c) e d) del punto 2;
- partecipazioni a manifestazioni e/o eventi promossi con altri strumenti regionali;
- acquisto di beni strumentali durevoli.

Nel caso di degustazioni inserite nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto dell'attività di promozione e forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino ad un max del 30% del costo documentato del prodotto.

In riferimento alle spese di viaggio è ammessa una indennità chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta Regionale della Lombardia; in tal caso deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

Nell'organizzazione delle iniziative progettate come per i materiali realizzati, deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, con la dicitura «Con il contributo di Regione Lombardia - Agricoltura».

3.3 Progetti non ammissibili a finanziamento

Non sono ammissibili progetti da parte di chi ha presentato domanda di contributo, per lo stesso anno di riferimento, anche sulla Misura 133 «Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità» e per le tipologie di intervento di cui al punto 4, lettera c) della Misura 313 «Incentivazione di attività turistiche» approvate con d.g.r. 27 dicembre 2006 n. 8/3910 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Reg. CEE n. 1698/2005». In tal caso il soggetto in fase di istruttoria deve optare per una delle due domande presentate.

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto.

4) Contributo

Il contributo regionale non può superare il 50% della spesa ammessa e l'importo massimo di 80.000 euro per beneficiario. La quota del contributo sarà modulata in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Per iniziative che riguardano produzioni ottenute sul territorio di più Regioni o Province Autonome, la quota del contributo sarà proporzionale alla percentuale di prodotto ottenuto sul territorio della Regione Lombardia.

Per le «Aggregazioni di più beneficiari» - vedi lettera e) del punto 2 - l'importo massimo di contributo è rapportato al numero di beneficiari che si aggregano nella presentazione del progetto e viene pertanto definito moltiplicando l'importo previsto per il singolo beneficiario per il numero dei beneficiari che si aggregano.

Il contributo regionale non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro per ciascuna domanda sia in fase di istruttoria sia in fase di rendicontazione.

Se il progetto è finanziato anche da altri enti pubblici, il contributo pubblico complessivo non può superare l'80% del totale della spesa ammessa.

Nel caso di aiuti a favore della pubblicità, l'insieme dei contributi pubblici, non potrà in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa.

Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare quanto sopra nella domanda di contributo e produrre alla Regione Lombardia copia dei provvedimenti concessivi o della loro richiesta.

Il contributo regionale è erogato con le seguenti modalità:

- un anticipo fino al 70%, previa richiesta vedi schema B, secondo le disponibilità annuali di bilancio, ad avvenuta approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore della Regione Lombardia in vigore fino alla liquidazione del saldo;

- il saldo ad avvenuto accertamento finale positivo della realizzazione del progetto e della relativa rendicontazione.

Il soggetto non potrà essere destinatario di contributo nei due anni solari successivi a quello cui si riferisce il rendiconto nei seguenti casi:

- quando la spesa rendicontata risulti inferiore di oltre il 30% della spesa ammessa a contributo;

- qualora, in caso di avvenuta erogazione di anticipo, non venga rendicontata una somma pari o superiore a quanto già liquidato.

In presenza di giustificati, gravi, validi motivi di cui il beneficiario dovrà a sua cura rendere edotta la Direzione Generale Agricoltura, si potrà derogare a tale penalizzazione.

5) Come presentare la domanda

5.1 Le domande di contributo, relative all'attività da realizzarsi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009, dovranno essere redatte utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dai siti della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it e www.buonalombardia.it.

Non saranno accolte domande compilate a mano o incomplete nelle parti obbligatorie, comprensive dei calcoli richiesti. Nel caso di aggregazioni di soggetti, ciascun soggetto dovrà compilare lo schema A in ogni sua parte e lo schema D, in cui viene dichiarato il capofila.

5.2 Le domande devono essere indirizzate all'Unità Organizzativa Sistemi Informativi, Promozione e Sussidiarietà – Struttura Promozione Prodotti – della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia e devono pervenire, a cura dei richiedenti, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, presso la Direzione medesima – via Pola 12/14, 20124 Milano – ovvero presso i protocolli federati, che hanno sede presso le Sedi Territoriali Regionali (STER).

Per eventuali ulteriori informazioni:

- Maria Grazia Marino mail: maria_grazia_marino@regione.lombardia.it tel. 02.6765.6073
- Segreteria U.O. Sistemi Informativi Promozione e Sussidiarietà – tel. 02.6765.2703

6) Documentazione da allegare

La domanda di contributo deve essere firmata dal legale rappresentante, compilata in ogni sua parte su carta intestata del soggetto richiedente, accompagnata dagli **Schemi A, B e D**, nel caso di aggregazioni di soggetti, firmati dal legale rappresentante, cui sarà allegata, a pena di esclusione dall'istruttoria, la seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità del legale rappresentante, controfirmata dallo stesso
- b) atto dell'organo amministrativo competente che approva il progetto di intervento e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente;
- c) copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, se modificato rispetto a quello già fornito alla Regione Lombardia in precedenza;
- e) autodichiarazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio ed eventuale registrazione del marchio collettivo;
- f) autodichiarazione relativa all'elenco dei nomi ed indirizzi dei soci e/o associati;
- g) un progetto organico e coerente delle attività da svolgere nel corso dell'anno 2009 secondo quanto indicato ai punti precedenti, contenente i seguenti elementi:

- finalità, obiettivi e risultati attesi con la sua realizzazione;
- comparto merceologico e prodotto, con indicazione del quantitativo di produzione interessata;
- mercato a cui è rivolta l'attività, target di riferimento, descrizione delle iniziative previste e del tipo di comunicazione che si attuerà, dei tempi di attuazione e delle eventuali collaborazioni e/o consulenze;
- indicazione del metodo di valutazione che il soggetto proponente, a consuntivo, intende applicare per misurare i risultati raggiunti;
- un piano finanziario di spesa e di rendicontazione, contenente gli oneri finanziari complessivi, distinti per tipologia di azioni ed iniziative.

Nel caso di aggregazione di soggetti come previsto al punto 2 – lett. e), va compilato in ogni sua parte lo **schema D** – dichiarazione che indica il soggetto capofila firmata dai legali rappresentanti da ciascun soggetto aggregato. I punti a), b), c), d), e) e f) vanno presentati da ciascun soggetto.

È possibile fare riferimento a documentazione già presente agli atti presso la Direzione Generale Agricoltura; solo nel caso di eventuali modifiche, la documentazione dovrà essere ripresentata.

7) Priorità ed istruttoria delle domande di contributo

Tutte le domande ammissibili vengono pertanto istruite, al fine di redigere una graduatoria, sulla base dei criteri di seguito indicati:

7.1. Valutazione generale sul soggetto (fino ad un massimo di 30 punti)

7.1.1 Affidabilità del soggetto Vengono valutati tutti quegli elementi atti a provare la buona capacità amministrativa del soggetto, quali l'osservanza dei termini previsti nella circolare, la puntuale presentazione di ogni documento integrativo richiesto, l'invio dei materiali prodotti con il contributo regionale, la citazione del contributo regionale, la tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti nel programma presentato, nonché un'attenta e corretta gestione contabile. Per i soggetti che presentano domanda per la prima volta	Fino a 12 punti Fino a 12 punti 3 punti
7.1.2 Area produttiva di intervento a) Percentuale in valore delle vendite di produzioni di qualità rispetto al valore delle vendite totali. Per prodotti di qualità si intendono prodotti DOP, IGP, AS, DOC, DOCG e IGT, biologici e prodotti di specifici marchi di qualità (*) • 70-100% • 50-70% b) Consorzi di tutela, Associazioni biologiche, Organizzazioni di produttori di livello regionale, Associazioni regionali rappresentative del settore florovivaistico e Associazioni dei Percorsi enogastronomici riconosciute ai sensi della d.g.r. 2575/2000 c) Percentuale di produzione montana; l'area montana risulta definita ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 1257/99: • 70-100% • 30-70%	Fino a 12 punti (i punti di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili) 8 punti 4 punti 8 punti 4 punti 2 punti
Collaborazione con Regione Lombardia Viene valutato il livello di collaborazione con la Regione sulla base dei seguenti elementi: partecipazione alle riunioni, comunicazioni a Buonalombardia.it (eventi, iniziative, ecc.), adesione alle iniziative regionali	Fino a 6 punti

(*) I marchi di qualità devono soddisfare il seguente requisito: essere conformi a norme obiettive e controllabili, superiori a quelle previste dalla pertinente normativa Comunitaria e nazionale, fissate da un disciplinare di produzione, certificato da un Ente di Certificazione.

7.2. Valutazione del progetto (fino ad un massimo di 70 punti)

a) Domanda presentata da più beneficiari b) Completezza della domanda c) Coerenza del progetto d) Qualità progettuale e) Livello delle azioni (provinciale, regionale, nazionale o internazionale) f) Innovazione in termini di nuove prassi, strumenti e/o di nuovi target	Fino a 20 punti 10 punti 10 punti 10 punti 10 punti 10 punti
--	--

Non verranno finanziate domande che non raggiungano un punteggio di almeno 40 punti.

La Struttura regionale competente provvede all'istruttoria tecnico-amministrativa entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Eventuale documentazione integrativa dovrà essere fornita alla Regione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda; la richiesta sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Potranno essere comunicate entro il 30 gennaio variazioni al programma presentato e di esse si potrà ancora tener conto nell'istruttoria. Vale il principio del silenzio assenso da parte della Regione sulle modifiche proposte.

Eventuali variazioni al programma successivamente all'approvazione della delibera della Giunta Regionale di concessione del contributo devono essere autorizzate dalla Struttura competente. Nel caso di mancata risposta entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le variazioni si intendono approvate.

Il contributo, considerate le variazioni autorizzate, potrà subire solo riduzioni.

8) Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e dell'elenco delle domande non ammissibili

Sulla base dei risultati istruttori la Struttura competente predispone e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, la graduatoria delle domande ammissibili e di concessione dei relativi contributi, ordinate per punteggio di priorità decrescente, nonché l'elenco delle domande risultate non ammissibili.

La Struttura comunicherà, ad avvenuta esecutività della delibera regionale, ad ogni richiedente, l'esito dell'istruttoria e l'eventuale contributo concesso, oltre a possibili prescrizioni ed obblighi per il beneficiario del contributo. La volontà di rinunciare al contributo, da parte del percettore, dovrà essere inviata alla D.G. Agricoltura entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si rende noto il contributo concesso. La ricezione da parte della Regione della rinuncia oltre la data sopra indicata, costituisce motivo di inammissibilità di accesso al contributo per i due anni successivi a quelli di riferimento.

9) Relazione finale e controlli

Entro 90 giorni dalla conclusione del programma presentato alla Regione, ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, il beneficiario è tenuto a presentare alla Struttura regionale competente:

- una relazione dettagliata delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti in riferimento alle iniziative previste nel progetto approvato, con allegata copia dei documenti e dei materiali eventualmente prodotti;
- una rendicontazione delle spese sostenute, suddivise fra le diverse tipologie di azioni contemplate ed approvate nel progetto, in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa. A tale rendicontazione sarà allegato un elenco delle fatture riferite alle azioni sostenute, firmato dal legale rappresentante, redatto secondo lo **Schema C1** o lo **Schema C2** nel caso di aggregazione di più soggetti.

La documentazione di spesa originale deve essere trattenuta presso la sede del beneficiario per essere messa a disposizione per eventuali controlli da parte di Regione Lombardia.

La relazione finale deve essere autocertificata dal legale rappresentante dell'ente, circa la veridicità delle spese sostenute e della realizzazione del programma.

Per le aggregazioni di più soggetti la relazione tecnica e la rendicontazione sono presentate a cura e sotto la responsabilità del soggetto capofila. La rendicontazione delle spese potrà comprendere fatture e attestazioni di spesa intestate a ciascun beneficiario.

In fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni tra gli importi preventivati nelle varie tipologie di attività, di cui al punto 3.1, in misura non superiore al 20% della spesa ammessa, fermo restando l'importo complessivo approvato; compensazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate (vedasi al precedente punto 7).

La Regione si riserva di attivare in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sull'esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il beneficiario è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 Gennaio 1968, n. 15; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

10) Obblighi e sanzioni

Negli atti di concessione dei contributi sono specificati gli eventuali obblighi ai quali devono attenersi i singoli beneficiari.

I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.

I contributi concessi sono integralmente o parzialmente revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell'atto di concessione.

In caso di revoca del contributo il beneficiario deve restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati.

Nel caso in cui la rendicontazione finale delle spese sostenute ed accertate corrisponda ad un contributo inferiore all'anticipazione già erogata, il beneficiario deve restituire una somma corrispondente alla differenza risultante, maggiorata degli interessi legali maturati.

Allegato B

SCHEMA A

**Regione Lombardia**

Agricoltura

U.O. Sistemi informativi, Promozione e Sussidiarietà - Struttura Promozione dei Prodotti

Via Pola, 12 - 20124 Milano

L. r. 7 FEBBRAIO 2000 N. 7 - art. 9 "Concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo"**SCHEDA SOGGETTO RICHIEDENTE****ANNO**

(quello per il quale si richiede il contributo)

DATI ANAGRAFICI**Denominazione****CODICE FISCALE (obbligatorio)****P.IVA (obbligatoria, se posseduta)****Indirizzo****CAP****Città****Provincia****Telefono****Fax****E-mail****Tipologia**

Consorzi di tutela <input type="checkbox"/>	Associazioni Biologiche <input type="checkbox"/>	Organizzazioni Produttori <input type="checkbox"/>
Organismi Associativi di prodotto <input type="checkbox"/>	Associazioni ed enti privati senza scopo di lucro <input type="checkbox"/>	Strade dei Vini e dei Sapori <input type="checkbox"/>
Cooperative agricole e loro Consorzi <input type="checkbox"/>	Consorzi misti <input type="checkbox"/>	Aggregazioni di più beneficiari <input type="checkbox"/>

Presidente (cognome e nome)**Legale rappresentante (cognome e nome)**

Codice Fiscale	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Referente da contattare (se diverso dal Legale rappresentante)

Cognome e nome	indirizzo		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Tel.	Fax	e-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Anno di fondazione / costituzione **Statuto vigente agli atti della Regione** NO SI**Finalità statutarie (in sintesi - max 4 righe)**

RICONOSCIMENTI

Associazione attualmente riconosciuta da Leggi Regionali		Associazione riconosciuta dallo Stato	
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI (indicare la legge regionale)	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI (indicare la legge o il d.p.r.)
L.r. n.	del	Legge n.	del
		D.p.r. n.	del

ATTIVITÀ DEL SOGGETTO

Il soggetto opera prevalentemente a livello	Provinciale <input type="checkbox"/>	Regionale <input type="checkbox"/>	Nazionale <input type="checkbox"/>	Internazionale <input type="checkbox"/>
---	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

Nel caso di soggetti di cui al punto 2- lettera a) e b) indicare il numero di:

aziende rappresentate	N.
associati complessivi	N.

Dimensione finanziaria attività (fatturato, dati di bilancio, ecc.)	€
Spesa media annuale per attività di promozione (negli ultimi 3 anni)	€

In allegato l'elenco delle aziende rappresentate e loro sede

Il soggetto ha inoltrato

la domanda sulla Misura 133 "Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità" <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
la domanda per le tipologie di intervento di cui al punto 4 lettera c) delle Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" approvate con d.g.r. 27 dicembre 2006 n. VIII/3910 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Reg. CEE n. 1698/2005" <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL'EVENTUALE CONTRIBUTO
(nel caso di soggetti aggregati, deve essere compilato soltanto dal capofila)

Il soggetto è nelle condizioni di recuperare l'importo relativo all'I.V.A.

<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI
-----------------------------	-----------------------------

TIPOLOGIA DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO	
Assegno di bonifico non trasferibile	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
Accredito in c/c postale (indicare il numero)	N.

Accredito in c/c bancario		C/C N.	COD. ABI	COD. CAB
Banca			Agenzia	
Indirizzo				
COD. IBAN				

a)	il/la suddetto/a <input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è in esercizio di impresa ai sensi dell'art. 51 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni;
b)	il contributo da percepire <input type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è riferito ad attività commerciali svolte dal/la suddetto/a;
c)	il richiedente è soggetto alla ritenuta d'acconto per le attività per le quali si richiede contributo <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI

Valendomi della facoltà concessa dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge n. 15/68

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità che tutto quanto riportato nelle presenti schede corrisponde alla realtà dei fatti specifici.

(1) _____
(firma e timbro del legale rappresentante)

Data _____

(1) Firma leggibile, con allegata fotocopia della carta d'identità del richiedente controfirmata dallo stesso

**Regione Lombardia***Agricoltura**U.O. Sistemi informativi, Promozione e Sussidiarietà - Struttura Promozione dei Prodotti
Via Pola, 12 - 20124 Milano***L. r. 7 FEBBRAIO 2000 N. 7 - art. 9 "Concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo"****SCHEDA ANALITICA DEL PROGETTO**

(quello per il quale viene richiesto il contributo)

ANNOProt. domanda n° del

Denominazione soggetto

CONTENUTI DEL PROGETTO

Titolo del progetto (max 3 righe)

Descrizione di massima dell'iniziativa/e - max 4 righe (indicare anche se è legata ad altre particolari iniziative turistiche, ambientali o culturali di livello regionale, nazionale o internazionale) max 7 righe

N° aziende coinvolte	Coordinatore / responsabile dell'iniziativa
N.	

% di produzione ottenuta sul territorio lombardo

%

Pubblico / utenza a cui si rivolge l'iniziativa	
■ Indifferenziata <input type="checkbox"/>	■ Particolari settori <input type="checkbox"/> (indicare quali e perché)
Provenienza del pubblico (in prevalenza)	
Provinciale <input type="checkbox"/>	Regionale <input type="checkbox"/>
Nazionale <input type="checkbox"/>	Internazionale <input type="checkbox"/>

Iniziativa / Data / tempi di realizzazione (max 2 righe per ogni iniziativa)	Sede dell'iniziativa/e e località di svolgimento (max 2 righe per ogni iniziativa)	Costo
		€

L'iniziativa ha carattere ricorrente?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI (se SI da quale anno si svolge)
---------------------------------------	-----------------------------	---

Partecipazione di altri Enti		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI (se SI compilare la tabella sotto indicata)		
Denominazione dell'ente	Tipo di partecipazione	Importo del finanziamento	finanziamento	
			concesso	in itinere
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ELEMENTI DEL PROGETTO UTILI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Percentuale in valori delle vendite di produzione di qualità rispetto alle vendite totali con riferimento all'ultimo anno solare					
DOP, IGP <input type="checkbox"/>	AS <input type="checkbox"/>	DOC, DOCG e IGT <input type="checkbox"/>	Agricoltura biologica <input type="checkbox"/>	Marchio di qualità (specificare) <input type="checkbox"/>	% Valore complessivo
%	%	%	%	%	%

% di prodotto ottenuto nelle zone montane	%
---	---

Comparto e prodotto interessato				Area d'intervento e relativa percentuale			
Prodotti Biologici (Reg. CE 2092/91) <input type="checkbox"/>	Prodotti Tradizionali (d.m. 350/99) <input type="checkbox"/>	Vini DOC, DOCG, IGT <input type="checkbox"/>	DOP, IGP, AS (Reg. CE 2081/92 -2082/92) <input type="checkbox"/>	Regionale %	Intra C. E. %	Nazionale %	Extra C.E. %
Formaggi e derivati del latte <input type="checkbox"/>	Miele <input type="checkbox"/>	Olio <input type="checkbox"/>	Ortofrutta <input type="checkbox"/>				
Salumi <input type="checkbox"/>	Carne <input type="checkbox"/>	Floro vivaismo <input type="checkbox"/>	Altro (specificare) <input type="checkbox"/>				

INFORMAZIONI FINANZIARIE

PREVENTIVO DI SPESA COMPLESSIVO	€		
CONTRIBUTO RICHIESTO	€		RICHIESTA DI ANTICIPO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI

Codice	Tipologia delle azioni	Importo
A	Comunicazione-informazione-promozione	
A1	Predisposizione di testi e materiale iconografico e web	€
A2	Traduzioni	€
A3	Impostazione grafica	€
A4	Stampa e riproduzione	€
A5	Oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto	€
A6	Altro (specificare)	€
B	Campagne promozionali-seminari-incontri con operatori	
B1	Tutti i costi necessari per la realizzazione della campagna ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi	€
B2	Viaggio, vitto e alloggio degli invitati e/o eventuali relatori	€
B3	Altro (specificare)	€
C	Presenza a manifestazioni, fiere ed eventi	
C1	Quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva	€
C2	Trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali	€
C3	Interpretariato ove necessario	€
C4	Viaggio, vitto e alloggio degli invitati e/o di eventuali relatori	€
C5	Altro (specificare)	€
D	Ricerche di mercato	
D1	Il costo della ricerca di mercato	€
D2	Altro (specificare)	€
E	Degustazioni	
E1	Costo prodotti per degustazioni inserite nelle azioni di cui sopra fino ad un max del 30% costo totale prodotti	€
	TOTALE	€.

Valendomi della facoltà concessa dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge n. 15/68

DICHIRO

sotto la mia personale responsabilità che tutto quanto riportato nelle presenti schede corrisponde alla realtà dei fatti specifici.

Data

(firma e timbro del legale rappresentant)¹⁾

1) Firma leggibile con allegata fotocopia della carta d'identità del richiedente controfirmata dallo stesso



Regione Lombardia

Agricoltura

U.O. Sistemi informativi, Promozione e Sussidiarietà - Struttura Promozione dei Prodotti
Via Pola 12 - 20124 Milano

L. r. 7 FEBBRAIO 2000 N. 7 - art. 9 "Concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo"

Soggetto _____

ELENCO FATTURE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Codice azione *)	Denominazione dell'iniziativa e oggetto della fattura **)	N. fattura o ricevuta fiscale	Data fattura o ricevuta fiscale	Nominativo del fornitore del bene/servizio	Importo al netto di IVA (Euro)	Importo IVA compresa
				Totale		

*) v. codice in Scheda del Progetto (SCHEMA B)
**) ad es. Fiera di Bologna: Spese per interpretariato

Valendomi della facoltà concessa dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge n. 15/68
DICHIRO
sotto la mia personale responsabilità che tutto quanto riportato nelle presenti schede corrisponde alla realtà dei fatti specifici.

N.B. >Le carte di credito sono un mezzo di pagamento e devono essere accompagnate dalle relative fatture;
>Per piccoli importi potrà essere accettata come documento la nota spese compilata dall'interessato e firmata dallo stesso

Data _____ (firma e timbro del legale rappresentante)***

***1) Firma leggibile, con allegata fotocopia della carta d'identità del richiedente controfirmata dallo stesso

**Regione Lombardia***Agricoltura**U.O. Sistemi informativi, Promozione e Sussidiarietà - Struttura Promozione dei Prodotti**Via Pola 12 - 20124 Milano***L. r. 7 FEBBRAIO 2000 N. 7 - art. 9 "Concessione di contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico lombardo"****DICHIARAZIONE DI AGGREGAZIONE TRA BENEFICIARI**

Il capofila è il punto di riferimento organizzativo e finanziario. Eventuali anticipi e saldi del contributo verranno assegnati al soggetto capofila.

La rendicontazione delle spese potrà comprendere fatture e attestazioni di spesa intestate a ciascun beneficiario.

Denominazione soggetto N.1**QUOTA DI SPESA SOGGETTO N.1**

€

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Denominazione soggetto n.2**QUOTA DI SPESA SOGGETTO N.2**

€

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Denominazione soggetto n. 3**QUOTA DI SPESA SOGGETTO N.3**

€

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Denominazione soggetto n.4**QUOTA DI SPESA SOGGETTO N.4**

€

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DICHIARANO

Che il soggetto capofila del progetto è

Referente da contattare

Telefono

Fax

E-mail

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

(BUR20080120)

D.d.u.o. 20 novembre 2008 - n. 13454

(4.3.0)

Regolamento CE n. 320/2006 – Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero – Approvazione del bando relativo alle procedure e alle modalità di presentazione della domanda per la Sottomisura 311 B produzione di energia rinnovabile

**IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE
E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE**

Visto:

– il Regolamento CE n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il Regolamento CE n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola Comune, ed in particolare l'articolo 6 inerente all'aiuto alla diversificazione;

– il Regolamento CE n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

– la Decisione della Commissione del 9 novembre 2006 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006-2007, gli importi dell'aiuto alla diversificazione, dell'aiuto supplementare alla diversificazione e dell'aiuto transitorio previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

– la Decisione della Commissione del 23 aprile 2007 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007-2008, gli importi dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

– la d.g.r. n. 8/7029 del 9 aprile 2008 che approva il programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero e le Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111 – Sottomisura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza, 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 311 – Sottomisura 311 B Diversificazione verso attività non agricole – energia, progetti concordati, demandando ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per le procedure e modalità per la presentazione delle domande;

Ritenuto rispetto ai limiti temporali contemplati dalla normativa Comunitaria, di approvare il bando per le procedure e modalità di presentazione della domanda relativa alla Sottomisura 311 B produzione di energia rinnovabile;

Sentite le Organizzazioni Agricole, le Amministrazioni Provinciali e l'Organismo Pagatore Regionale in qualità di soggetti coinvolti;

Considerato che per una corretta applicazione il presente decreto deve essere trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA Coordinamento, all'Organismo Pagatore Regionale, alle Organizzazioni Agricole regionali e alle Province interessate;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il bando per le procedure e le modalità di presentazione della domanda relativa alla Sottomisura 311 B produzione di energia rinnovabile;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA Coordinamento, all'Organismo Pagatore Regionale, alle Organizzazioni Agricole regionali e alle Province interessate.

Il dirigente della Unità Organizzativa
programmazione interventi per le filiere
agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bonalume

MISURA 311

**«Diversificazione verso attività non agricole»
Sottomisura: produzione di energia rinnovabile**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

INDICE

1. Obiettivo
2. Chi può presentare la domanda
 - 2.1 Chi non può presentare domanda
3. Condizioni per essere ammessi al finanziamento
4. Interventi ammissibili
 - 4.1 Spese generali
 - 4.2 Interventi non ammissibili
 - 4.3 Dove possono essere realizzati gli interventi
 - 4.4 Data di inizio degli interventi
5. Limiti e divieti
6. Tipologie di aiuto
 - 6.1 A quanto ammonta il contributo
7. Priorità di accesso
8. Priorità d'intervento
9. Presentazione delle domande di aiuto
 - 9.1 Quando presentare la domanda
 - 9.2 A chi inoltrare la domanda
 - 9.3 Come presentare la domanda
 - 9.4 Documentazione da presentare
 - 9.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa
 - 9.5.1 Errore sanabile o palese
 - 9.5.2 Documentazione incompleta
 - 9.5.3 Documentazione integrativa
 - 9.6 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti Natura 2000
10. Istruttoria di ammissibilità della domanda
 - 10.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
 - 10.2 Richiesta di riesame
11. Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande di aiuto ammissibili
12. Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento
13. Realizzazione degli interventi
14. Proroghe
15. Varianti in corso d'opera e modifiche di dettaglio
 - 15.1 Varianti in corso d'opera
 - 15.2 Varianti nei limiti del 10%
 - 15.3 Modifiche di dettaglio
16. Domanda di pagamento dello stato di avanzamento lavori (SAL)
17. Domanda di pagamento del saldo
 - 17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari
 - 17.2 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori
18. Controllo *in loco*
19. Riduzione del contributo richiesto nelle domande di pagamento
20. Fideiussioni
21. Comunicazione al beneficiario di erogazione del contributo (SAL o saldo)
22. Elenchi di liquidazione
23. Controlli *ex post*
24. Pronuncia di decadenza dal contributo
25. Recesso e trasferimento degli impegni
 - 25.1 Recesso dagli impegni (rinuncia)
 - 25.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
26. Impegni

- 26.1 Impegni essenziali
- 26.2 Impegni accessori
- 27. Ricorsi
 - 27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
 - 27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
- 28. Recupero e sanzioni
- 29. Trattamento dati personali

1. Obiettivo

La misura si pone l'obiettivo di promuovere l'innovazione di processo e di prodotto e la diversificazione produttiva delle aziende agricole verso finalità energetiche.

L'iniziativa intende incentivare l'ex bieticoltore ad avviare la necessaria diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli, in particolare energia, ma che con l'agricoltura condividono il contesto della ruralità e l'utilizzo delle attrezzature e risorse agricole.

2. Chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

A. IMPRESA INDIVIDUALE:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «Imprenditori agricoli» o sezione «coltivatori diretti»);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) (1) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- ex bieticoltori, definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005) e individuati con d.d.g. n. 5003 del 15 maggio 2008.

B. SOCIETÀ AGRICOLA (2):

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «imprese agricole»);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- costituita da ex bieticoltori definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005) e individuati con d.d.g. n. 5003 del 15 maggio 2008.

C. SOCIETÀ COOPERATIVA (3):

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- costituita in prevalenza da ex bieticoltori definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005) e individuati con d.d.g. n. 5003 del 15 maggio 2008.

D. IMPRESA ASSOCIATA:

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in Comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale «Imprese agricole» o sezione «coltivatori diretti» oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento;
- ex bieticoltori, definiti come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di bietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005) e individuati con d.d.g. n. 5003 del 15 maggio 2008.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 26.1 e 26.2.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

2.1 Chi non può presentare domanda

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al pensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili (4) ai sensi di quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

3. Condizioni per essere ammessi al finanziamento

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori», che comprenda almeno:
 1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola a finalità energetica;
 3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associande deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore tra quelle riportate nel paragrafo 12.2 del «Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni» dell'OPR, non raggiunga gli obiettivi indicati nel Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

- B. garantire il rispetto delle norme Comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96). In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6, 3° Supplemento Straordinario del 10 febbraio 2006); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del d.lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri). La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

- La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande;
- C. dichiarare che l'impianto di produzione energetica sia dimensionato in modo tale da assicurare che, nell'arco dell'anno solare, l'energia ceduta sia prevalente rispetto all'autoconsumo del richiedente;
- D. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre «fonti di aiuto» specificando quali;
- E. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.
I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;
- F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura, ovvero di dimostrare l'avvenuto avvio del procedimento di rilascio di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387, articolo 12;
- G. dimostrare che nel triennio precedente l'applicazione della nuova Organizzazione Comune di Mercato bieticolo saccariferi ha sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota.

4. Interventi ammissibili

Sono ammessi gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia rinnovabile fino ad 1 Mw, incluso l'acquisto di attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali, quali:

- impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
- impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas;
- impianti di gassificazione;
- pompe di calore;
- impianti fotovoltaici o impianti solari, solo se integrati con altri investimenti di cui alle lettere precedenti;
- impianti per l'utilizzo dei salti d'acqua in zona montana;
- acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l'alimentazione degli impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato ecc.). La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole;
- strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte.

In merito al punto g) si precisa che l'acquisto di macchine e attrezzature deve risultare complementare rispetto ad altri interventi, per cui non è ammissibile in via esclusiva tale tipologia di spesa.

4.1 Spese generali

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

- i costi di redazione del Piano aziendale;

- la progettazione degli interventi proposti;
- la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200 euro;
- spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

4.2 Interventi non ammissibili

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- Acquisto terreni;
- acquisto fabbricati;
- acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad € 50.000;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

4.3 Dove possono essere realizzati gli interventi

Le tipologie di intervento sono applicate sul territorio regionale in maniera differenziata, anche in termini di priorità e criteri di selezione, in funzione dei fabbisogni dello specifico settore produttivo ed area rurale.

4.4 Data di inizio degli interventi

Sono ritenuti ammissibili gli interventi avviati alla realizzazione a partire **dall'1 gennaio 2007** secondo quanto previsto dal piano Regionale di Ristrutturazione bieticolo saccariferi.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

5. Limiti e divieti

Gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1, possono essere finanziati anche con altre fonti di aiuto.

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

TABELLA 1

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> Tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 «Interventi ammissibili», comprese le reti di sottoservizi direttamente connesse 	<ul style="list-style-type: none"> Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 «Limiti al campo di applicazione», del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas. Nel caso della tipologia «impianti fotovoltaici o impianti solari», ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati. Nel caso il richiedente si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso.

6. Tipologie di aiuto

L'aiuto è concesso in conformità al regolamento «*de minimis*» (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Tale regime prevede un massimo di € 200.000 di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di «*de minimis*» nel periodo considerato.

Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di «impianti fotovoltaici o di impianti solari» indicati al precedente paragrafo 4, lettera f), e che lo stesso si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

L'aiuto può essere concesso secondo la sola tipologia del contributo in conto capitale: è possibile richiedere un'erogazione in base allo stato di avanzamento del progetto e un saldo finale.

6.1 A quanto ammonta il contributo

A) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

L'ammontare del contributo è il seguente:

- 30% della spesa ammessa, elevato al 40% per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane;
- 35% della spesa ammessa, elevato al 45% per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori (5).

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

7. Priorità di accesso

Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di «progetti concordati» finanziati, sarà

assicurato il finanziamento in via prioritaria purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definite dal Comitato di Gestione.

8. Priorità d'intervento

Al fine di garantire una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree rurali intermedie e con problemi complessivi di sviluppo (aree C e D), è possibile intervenire nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata (aree B) solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D.

Viene assicurata, per le aree B, una priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione. Tali aziende, sulla base della stratificazione dimensionale secondo l'UDE (Unità di Dimensione Economica), sono quelle riconducibili alle Classi I, II, III e IV dei limiti di UDE dell'Unione Europea, equivalenti alle classi 1, 2 e 3 dei limiti di UDE Italia.

Pertanto, sono stilate due graduatorie: una per le domande di contributo per intervento nelle aree C e D e l'altra per quelle nell'area B. Le domande elencate in questa seconda graduatoria sono considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.

L'attribuzione del punteggio di priorità, secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 2, 3, 4 e 5, è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine le caratteristiche:

- degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- dell'impresa o della società;
- soggettive del richiedente.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con la maggiore superficie media a bietola dismessa nel triennio 2003-2004-2005 e in caso di ulteriore priorità viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 83, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

TABELLA 2

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base, fino a	Aggiuntivo provinciale, fino a	TOTALE
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	37	10	47
Caratteristiche della società o dell'impresa	24		24
Caratteristiche soggettive del richiedente	12		12
TOTALE PUNTI	73	10	83

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Gli elementi di valutazione comuni a tutti i bandi, emanati dalla Regione e dai GAL, con il relativo punteggio massimo assegnabile sono indicati nelle seguenti tabelle 3, 4 e 5.

TABELLA 3

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 37	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
1	Introduzione di innovazioni tecnologiche dimostrabili che riducano l'impatto ambientale e/o contengano le emissioni di sostanze potenzialmente inquinanti	Fino a 10	
2	Rendimento energetico dell'impianto	Fino a 10	
3	Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	Fino a 6	
4	Originalità e innovazione del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	Fino a 6	
5	Coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	5	
Totale punteggio massimo		37	10

TABELLA 4

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
1	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS e loro successive revisioni, oppure iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le «aziende miste» che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	Fino a 2
2	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	4
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente nelle Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR	4
4 non cumulabile con 5	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR	8
5 non cumulabile con 4	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona vulnerabile ai nitrati (*)	8
6	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata situata in zone altimetriche superiori a 750/500/250 m slm	3/2/1
7	Percentuale di dismissione della superficie a barbabietola rispetto al totale aziendale: < 10% 1 punto; dal 10% al 30% 2 punti; > 30% 3 punti	3/2/1
Totale punteggio massimo		24

(*) Il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006») e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/1714971996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007», che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

TABELLA 5

Codice	Caratteristiche soggettive del richiedente	Punteggio
1	Giovane agricoltore (5)	4
2	In possesso di titolo accademico e di attestato di partecipazione a corsi di formazione relativi alla materia e al settore considerato dall'intervento di diversificazione	2
3	Imprenditore agricolo professionale (d.lgs. 99/2004) (*)	2
4	Impresa associata	4
Totale punteggio massimo		12

(*) In caso di società il requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei titolari dell'impresa.

9. Presentazione delle domande di aiuto

9.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al **31 dicembre 2008**.

9.2 A chi inoltrare la domanda

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

9.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda:

– accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) (7);

– registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali

Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

– selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 energia.

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

– compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare:

- gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16 e 17;

- un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;

- gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

– stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;

- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda (8), della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

9.4 Documentazione da presentare

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori», che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.
Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;
- c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;
- e. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
- f. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree;
- g. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.
Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.
Da questo adempimento sono dispensati i richiedenti che hanno acquistato le attrezzature oggetto del finanziamento precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto stessa.
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
- h. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'ente competente ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 203 del 1982 «Norme sui contratti agrari»;
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - rispetto delle norme Comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B;
- i. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono «dichiarazioni so-

stitutive di certificazione» e «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà».

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.

9.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

9.5.1 Errore sanabile o palese

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento (9).

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

9.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

9.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

9.6 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti Natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti Natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 15.1.

Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:

- sulle zone facenti parte della rete «Natura 2000», ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;
- sull'area protetta.

In tutti i casi, qualora l'ente gestore non esprima il parere entro i termini sopra indicati, la Provincia sospende l'istruttoria, che potrà essere completata dopo il ricevimento del parere medesimo.

10. Istruttoria di ammissibilità della domanda

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità (4) del richiedente;
- la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'azienda agricola a finalità energetica;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici stimativi analitici, si fa riferimento al primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) della provincia di appartenenza;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa Comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7 e 8;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

10.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2.

10.2 Richiesta di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

11. Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande di aiuto ammissibili

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle do-

mande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro il 31 marzo 2009.

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

12. Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla definizione della graduatoria unica regionale.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura comunica, entro il 30 aprile 2009, alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

13. Realizzazione degli interventi

Il beneficiario del contributo ha 12 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 12.

14. Proroghe

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di due mesi e, comunque, fino al termine ultimo ed improrogabile del 30 giugno 2010.

Tali proroghe non possono essere concesse per:

- impianti mobili, semi mobili e fissi;
- nuove macchine e attrezzature.

15. Varianti in corso d'opera e modifiche di dettaglio

15.1 Varianti in corso d'opera

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

15.2 Varianti nei limiti del 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo - e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

15.3 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

16. Domanda di pagamento dello stato di avanzamento lavori (SAL)

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola «**domanda di pagamento**» per lavori parzialmente eseguiti. Per ottenere lo stato di avanzamento lavori la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;

- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi «Manuale»);
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari al pagamento richiesto, maggiorato (10) del 10%, nel caso in cui il SAL sia superiore al 60% dell'importo dell'investimento globale ammesso;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature innovative e dotazioni fisse di cui al precedente paragrafo 4, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel «Manuale» OPR.

17. Domanda di pagamento del saldo

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita «**domanda di pagamento**» alla Provincia, allegando la documentazione indicata al paragrafo 9.3 del Manuale OPR, entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari

- Dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale OPR;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 18;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente;
- computo metrico analitico consuntivo.

17.2 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita «*in situ*», ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, o quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo le procedure previste dal «Manuale».

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla

data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel «Manuale». L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal «Manuale».

18. Controllo *in loco*

Il controllo *in loco* viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale.

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR.

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che *in situ*, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco*, come stabilito dal paragrafo 19 del Manuale OPR.

19. Riduzione del contributo richiesto nelle domande di pagamento (12)

Dopo l'eventuale erogazione del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δ C).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se δ C risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o *in loco* accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 (10.000 - 9.000) / 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = € 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli *in loco* ed *ex post*.

20. Fideiussioni

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione di SAL superiore al 60% o di saldo ai beneficiari

che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;

- erogazione di SAL superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
- erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata al paragrafo 9.3.6 del «Manuale». Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del «Manuale».

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

21. Comunicazione al beneficiario di erogazione del contributo (SAL o saldo)

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 16, 17.2 e 18 la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

22. Elenchi di liquidazione

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione.

23. Controlli *ex post*

Si definisce periodo «*ex post*» quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo «*ex post*» la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o Comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

I controlli *ex post* coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**.

I controlli *ex post* si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. Manuale OPR), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli *ex post* non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

24. Pronuncia di decadenza dal contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

- Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, *in loco* o *ex post*;
- OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);
- Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del «Manuale» OPR;

e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

25. Recesso e trasferimento degli impegni

25.1 Recesso dagli impegni (rinuncia)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del «Manuale» OPR.

La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla struttura organizzativa della Provincia.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola misura.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al paragrafo 6 pari a € 20.000.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo.

Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria.

25.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo**, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario **non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva**.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione**.

26. Impegni

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal paragrafo 12.2 del «Manuale».

26.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

- consentire il regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o «visite *in loco*», con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del «Manuale»;
- inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo dall'invio (tramite SIARL) della domanda informatizzata, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del «Manuale»;
- inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del «Manuale»;
- inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del «Manuale». La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
- rispettare la normativa Comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
- realizzare il programma d'investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore;
- mantenere la destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento degli investimenti per 5 anni. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
- impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato o delle varianti concesse;
- comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;
- raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del «Manuale»;
- non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
- realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 4.2 lettera G, pari a € 50.000, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, nei tempi previsti e concessi, massimo 15 mesi più 3 mesi di eventuale proroga autorizzata;
- provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili e fisse, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;

- presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 17, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia;
- concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
- non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o Comunitaria **non dichiarati** e ritenuti ammissibili come le tariffe incentivanti previste dal decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 20%.

26.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

- fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del «Manuale». Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 26.1, punto 2;
- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura-regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
- raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 27.1 punto 15. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.

27. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla D.G.A. è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

- ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (13), che deve risolversi:
 - di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;
 - non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-dimiego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente:
 - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
 - non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90

giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.;

3. ricorso al Capo dello Stato **entro 120 giorni** dal ricevimento della comunicazione.

27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (13), che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

28. Recuperi e sanzioni

L'applicazione dei recuperi e di eventuali sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati negli articoli 26 e 27 del Reg. CE n. 968/06.

In particolare se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti nel programma di ristrutturazione nazionale:

- l'aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore, con le modalità previste dall'art. 26 del Reg. CE 968/2006.

Il beneficiario deve pagare una penale pari al 10% dell'importo che è tenuto a rimborsare a norma dell'art. 26 del Reg. CE 968/2006. Tuttavia questa sanzione non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza nella relazione presentata a corredo della domanda di pagamento, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30% dell'importo da rimborsare ai sensi degli artt. 26 e 27 del Reg. CE 968/2006.

29. Trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al fine di esplicitare l'obbligo Comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio Comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

NOTE

(1) Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(2) Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(3) Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

(4) L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

(5) Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

(6) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1974/2006.

(7) Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

(8) La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal «Manuale».

(9) Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.

(10) La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

(11) Lo schema di polizza fidejussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it area «opportunità e regole», sezione «Organismo Pagatore Regionale».

(12) Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006.

(13) Ai sensi della legge regionale 11/1998, articolo 3 – comma 1 – così come modificato dalla legge regionale 15/2002, articolo 11 – comma 4.

(BUR20080121)

(4.3.1)

D.d.u.o. 21 novembre 2008 - n. 13519

D.g.r. 7277/2008 «Interventi regionali per l'attività agrituristica nei poli urbani» – Approvazione riparto delle risorse finanziarie, impegno e liquidazione a favore delle Amministrazioni Provinciali – Ruolo n. 33098

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

Richiamate:

- la legge nazionale 20 febbraio 2006 n. 96 «Disciplina dell'agriturismo»;
- la legge regionale 8 giugno 2007 n. 10 «Disciplina regionale dell'agriturismo» che definisce all'art. 2 le attività agrituristiche;
- il regolamento regionale n. 4 del 6 maggio 2008;

Vista la d.g.r. n. 6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle disposizioni attuative quadro della misura 311 – Sottomisura Agriturismo del PSR 2007-2013, che prevedono l'esclusione del finanziamento degli interventi per lo svolgimento delle attività agrituristiche nelle aree A – Poli Urbani nell'ambito del Programma;

Vista la d.g.r. n. 7277 del 19 maggio 2008 di approvazione del bando di selezione per i progetti di sviluppo agrituristico delle aziende ubicate nei poli urbani, escluse dai finanziamenti del PSR 2007-2013;

Preso atto che le Amministrazioni Provinciali hanno inoltrato le richieste di riparto finanziario degli interventi per lo svolgimento delle attività agrituristiche relative alle domande istruite favorevolmente secondo quanto stabilito dal bando allegato alla d.g.r. 7277/2008, per una spesa ammissibile pari a € 1.652.276,26 cui corrisponde un contributo ammissibile pari a € 559.347,04, come riportato nell'allegato 1, composto da n. 1 foglio, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto quindi di approvare il piano di riparto tra le Amministrazioni Provinciali, per l'anno 2008 concernente i contributi da assegnare per l'attività agrituristica nei poli urbani così come riportato nell'allegato 1, composto da n. 1 foglio, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo UPB 3.7.1.3.35.5387 bilancio 2008;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la

somma di € 559.347,04 a favore delle Amministrazioni Provinciali così come da ruolo n. 33098 composto da n. 4 fogli parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

1. di approvare il piano di riparto tra le Amministrazioni Provinciali per l'anno 2008 concernente i contributi da assegnare per l'attività agrituristica nei poli urbani così come riportato nell'allegato 1, composto da n. 1 foglio, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 559.347,04 a valere sul capitolo di bilancio 3.7.1.3.35.5387 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore beneficiari diversi - riparto attività agrituristica (cod. 33098);

3. di inviare copia del presente decreto alle Amministrazioni Provinciali beneficiarie del contributo;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente della U.O.

Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano:

Giorgio Bonalume

ALLEGATO 1

ATTIVITÀ AGRITURISTICA POLI URBANI

Amministrazione Provinciale / Indirizzo	Entità trasferimento (euro)
COMO - via Sirtori 3 - 22100 Como	44.954,87
CREMONA - via Dante 136 - 26100 Cremona	47.695,89
LECCO - p.zza Lega Lombarda 4 - 23900 Lecco	213.442,19
MANTOVA - via Don M. Maraglio 4 - 46100 Mantova	2.864,12
MILANO - v.le Piceno 60 - 20129 Milano	117.809,36
PAVIA - via Piazza Italia 2 - 27100 Pavia	103.422,54
VARESE - p.zza Libertà 1 - 21100 Varese	29.158,07
TOTALE	559.347,04

(BUR20080122)

(4.3.0)

D.d.u.o. 24 novembre 2008 - n. 13565

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole» e Misura 311 A «Diversificazione verso attività non agricole - Agriturismo» - Riparto delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali - Primo periodo anno 2008

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Richiamati:

- il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- la Decisione della Commissione C(2007)4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;

- il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Approvazione bandi relativi a procedure e modalità di presentazione delle domande per le Misure 111 «Formazione, informazione e diffusione della conoscenza», 112 «Insedia-

mento di giovani agricoltori», 121 «Ammodernamento delle aziende agricole», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e «Progetti concordati»», ed in particolare, il paragrafo 12 «Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento» delle disposizioni attuative della Misura 121;

- il decreto n. 2723 del 18 marzo 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Approvazione bandi relativi a procedure e modalità di presentazione delle domande per le Misure 123 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», 124 «Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale», 211 «Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane» e 311 A «Diversificazione verso attività non agricole - Agriturismo» ed in particolare, il paragrafo 15.5 «Pubblicazione dell'ammissione a finanziamento» delle disposizioni attuative della Misura 311 A;

- il decreto n. 5971 del 6 giugno 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Rettifica di errori materiali, modifiche ed integrazioni dei bandi relativi alle misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, Progetti concordati»;

- il decreto n. 1503 del 20 febbraio 2008 dell'Organismo Pagatore Regionale «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni»;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7271 del 19 maggio 2008 «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle misure: 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, 311 B, 311 C»;

- la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» ed, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera d), che attribuisce alle Province le funzioni amministrative inerenti «l'istruttoria, l'accertamento ed i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato»;

Preso atto che le Province della Lombardia hanno inoltrato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite secondo le priorità stabilite con le disposizioni attuative della Misura 121, presentate dai richiedenti nel periodo 23 febbraio 2008-30 giugno 2008 per un importo totale dei contributi ammissibili di € 47.743.450,61, cui corrispondono n. 558 domande complessive, come indicato nell'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visti i criteri di riparto delle risorse finanziarie della Misura 121, approvati con la sopra citata deliberazione n. 8/7271 del 19 maggio 2008;

Ritenuto quindi di provvedere all'approvazione di un riparto delle risorse finanziarie disponibili, inerente alle domande sopra indicate, per un importo di € 26.409.797,69 da assegnare alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, per consentire alle medesime Province di liquidare il contributo ai beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi delle disposizioni attuative della Misura 121, approvate con il sopra citato decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il suddetto riparto, cui corrispondono n. 297 domande complessive ammesse a finanziamento, è suddiviso in quote provinciali, riferite ai provvedimenti di ammissibilità al contributo, approvati dalle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, come indicato nell'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato che, a seguito della suddivisione del sopra indicato importo di € 26.409.797,69, l'elenco delle domande:

- ammesse a finanziamento, distinte per ciascuna amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell'allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- istruite positivamente ma non finanziate, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell'allegato 3, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che è necessario assicurare la liquidazione della quota di risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 26.409.797,69, ripartito come risultante dall'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Preso atto che le Province della Lombardia hanno inoltrato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite secondo le priorità stabilite con le disposizioni attuative della Misura 311 A, presentate dai beneficiari nel periodo 22 marzo 2008-30 giugno 2008 per un importo totale dei contributi ammissibili di € 6.925.470,81 cui corrispondono n. 79 domande complessive, così suddivisi:

- € 3.420.489,68, cui corrispondono n. 41 domande complessive inerenti alle zone C e D, come indicato nell'allegato 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- € 3.504.981,13, cui corrispondono n. 38 domande complessive inerenti alle zone A e B, come indicato nell'allegato 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visti i criteri di riparto delle risorse finanziarie della Misura 311 A, approvati con la sopra citata deliberazione n. 8/7271 del 19 maggio 2008;

Ritenuto quindi di provvedere all'approvazione di un riparto delle risorse finanziarie disponibili, inerente alle domande sopra indicate, per un importo complessivo di € 5.393.698,20 così suddivisi:

- € 3.420.489,68, cui corrispondono n. 41 domande complessive inerenti alle zone C e D, come indicato nell'allegato 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- € 1.973.208,52, cui corrispondono n. 19 domande complessive inerenti alle zone A e B, come indicato nell'allegato 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

da assegnare alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, per consentire alle medesime Province di liquidare il contributo ai beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi delle disposizioni attuative della Misura 311 A, approvate con il sopra citato decreto n. 2723 del 18 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il suddetto riparto, cui corrispondono n. 60 domande complessive ammesse a finanziamento, è suddiviso in quote provinciali, riferite ai provvedimenti di ammissibilità al contributo, approvati dalle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, come indicato nell'allegato 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato che, a seguito della suddivisione del sopra indicato importo di € 5.393.698,20, l'elenco delle domande:

- ammesse a finanziamento relative alle zone C e D, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell'allegato 5, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- ammesse a finanziamento relative zone A e B, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell'allegato 6, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- istruite positivamente ma non finanziate relative zone A e B, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell'allegato 7, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che è necessario assicurare la liquidazione della quota di risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 5.393.698,20, ripartito come risultante dall'allegato 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepito le premesse:

- Relativamente alla Misura 121

1. di approvare il riparto alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia della somma complessiva di € 26.409.797,69, corrispondente all'importo del premio spettante a n. 297 beneficiari aventi diritto e che hanno presentato domanda nel sopra indicato periodo 23 febbraio 2008-30 giugno 2008, come indicato nell'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare l'elenco delle n. 297 domande ammesse a finanziamento a seguito della suddivisione del sopra indicato importo di € 26.409.797,69, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell'allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di approvare l'elenco delle n. 261 domande istruite positivamente ma non finanziate per un importo complessivo di € 21.333.652,92, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell'allegato 3, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) - Funzione autorizzazione pagamenti lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 26.409.797,69, ripartito come risultante dall'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, previa acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Organismi Delegati «Amministrazioni Provinciali della Lombardia»;

- Relativamente alla Misura 311 A

5. di approvare il riparto alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia della somma complessiva di € 5.393.698,20, corrispondente all'importo del premio spettante a n. 60 beneficiari aventi diritto e che hanno presentato domanda nel sopra indicato periodo 22 marzo 2008-30 giugno 2008, come indicato nell'allegato 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

6. di approvare l'elenco delle n. 41 domande ammesse a finanziamento nelle zone C e D, a seguito della suddivisione dell'importo di € 3.420.489,68, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell'allegato 5, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

7. di approvare l'elenco delle n. 19 domande ammesse a finanziamento nelle zone A e B, a seguito della suddivisione dell'importo di € 1.973.208,52, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell'allegato 6, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

8. di approvare l'elenco delle n. 19 domande istruite positivamente ma non finanziate nelle zone A e B, per un importo complessivo di € 1.531.772,16, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell'allegato 7, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

9. di demandare all'OPR - Funzione autorizzazione pagamenti lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 5.393.698,20, ripartito come risultante dall'allegato 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, previa acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Organismi Delegati «Amministrazioni Provinciali della Lombardia»;

- Relativamente alle Misure 121 e 311 A

10. di autorizzare le Amministrazioni Provinciali della Lombardia ad inserire negli elenchi di liquidazione i beneficiari del contributo, benché non ancora in possesso di tutti i requisiti e in osservanza delle condizioni richieste, previa acquisizione di idonea polizza fideiussoria, stipulata secondo lo schema indicato nell'allegato 3 del sopra citato decreto del Direttore dell'OPR n. 1503 del 20 febbraio 2008, a garanzia del raggiungimento dei requisiti e delle condizioni nei termini stabiliti;

11. di disporre che la polizza fideiussoria indicata al punto precedente, da stipularsi a favore dell'OPR, sarà svincolata soltanto a seguito della comunicazione da parte delle Province all'OPR dell'avvenuto accertamento del possesso di tutti i requisiti e dell'osservanza delle condizioni richieste;

12. di inviare copia del presente decreto all'OPR e alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia;

13. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Giorgio Bonalume

ALLEGATO 1

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 121
Riparto delle risorse inerente al primo periodo anno 2008**

DOMANDE PRESENTATE DAL 23 FEBBRAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2008

<i>Provincia</i>	<i>Numero domande ammissibili presentate</i>	<i>Contributo ammesso (€)</i>	<i>Numero domande ammissibili finanziate</i>	<i>Risorse assegnate (€)</i>
BERGAMO	35	3.031.352,57	20	2.048.894,39
BRESCIA	81	7.327.131,82	61	4.326.114,71
COMO	11	919.510,92	10	865.510,92
CREMONA	80	8.452.515,88	25	4.335.891,75
LECCO	10	480.060,52	10	480.060,52
LODI	7	293.825,02	7	293.825,02
MANTOVA	110	9.297.752,75	51	5.013.438,02
MILANO	28	2.569.962,35	22	1.750.971,35
PAVIA	132	8.064.986,57	52	3.743.258,46
SONDRIO	50	6.515.041,43	25	2.760.521,77
VARESE	14	791.310,78	14	791.310,78
TOTALE	558	47.743.450,61	297	26.409.797,69

ALLEGATO 2

MISURA 121 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE

<i>N.</i>	<i>CUAA</i>	<i>RAGIONE SOCIALE</i>	<i>COMUNE</i>	<i>Provincia</i>	<i>Importo ammesso (€)</i>	<i>Contributo ammesso (€)</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Tipo progetto</i>
1	CRRLSL83S21A246U	CARRARA ALESSIO ALDO	SERINA	BG	20.281,70	9.126,77	64	PM
2	GSTMHL88T23L400C	AGOSTINI MICHELE	BOLGARE	BG	225.000,00	101.250,00	33	PM
3	CNSDNL83M11L388U	CONSOLI DANIEL	BERZO SAN FERMO	BG	172.112,65	77.450,69	24	PM
4	RNLLNZ68B27H509I	RINALDI LORENZO	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	360.000,00	126.000,00	83	
5	02915360164	SOCIETÀ AGRICOLA MAESTRI RENATO, ROSANNA E PAOLO S.S.	TREVIGLIO	BG	110.585,55	33.175,67	79	
6	00715080164	SOCIETÀ AGRICOLA FONTANA S.S.	PALOSCO	BG	173.552,65	52.065,80	78	
7	PSNNLN51B26E189F	PASINI NATALINO	VALGOGGIO	BG	107.579,30	43.031,72	72	
8	RSSDVD83E06A794F	ALFONS DAVID DI ROSSI DAVIDE	RANZANICO	BG	845.791,40	380.606,13	71	
9	02291460166	SOCIETÀ AGRICOLA LOCATELLI GUGLIELMO E C. S.S.	VEDESETA	BG	425.645,50	170.258,20	67	
10	PRSDRA85P21D952C	PERSICO DARIO	CENE	BG	225.000,00	101.250,00	63	
11	03468970169	SOCIETÀ AGRICOLA CAPIETAL ITALIA DI LOSA GIANEDOARDO & ANTONIO	PALAZZAGO	BG	380.000,00	152.000,00	61	
12	01330290162	AZIENDA AGRICOLA GRITTI BRUNO E ALFIO S.S. - SOCIETÀ AGRICOLA	COLOGNO AL SERIO	BG	95.539,50	28.661,85	60	
13	03238230167	ARRIGONI BATTISTA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	PAGAZZANO	BG	1.000.000,00	300.000,00	60	
14	03436120160	SOCIETÀ AGRICOLA ORTOSERIO DI FERRARIO GIOVANNI E C. - S.S.	SPIRANO	BG	570.674,00	171.202,20	59	
15	MLNGDU66S30H357Z	MILANESI GUIDO	RIVOLTA D'ADDA	CR	140.175,00	42.052,50	59	
16	GVZRN47M18A794W	GEAC AZIENDA AGRICOLA GIAVAZZI RENATO	BERGAMO	BG	199.886,35	59.965,91	58	
17	02234740161	SOCIETÀ AGRICOLA ROTA PIETRO E FIGLI S.S.	FARA GERA D'ADDA	BG	86.107,16	25.832,14	58	
18	03050070162	LA LIBELLULA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	GORLE	BG	381.197,04	114.359,11	57	
19	01723410161	SOCIETÀ AGRICOLA SANTO STEFANO DI FACCHINETTI ENRICO E MARIO S.S.	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	152.019,00	45.605,70	56	
20	02443310160	SOCIETÀ AGRICOLA MANZONI VITTORIO E ANTONIO S.S.	BREMBATE DI SOPRA	BG	50.000,00	15.000,00	56	
21	FPPLCU72P24B157T	AZ. AGR. CASA NOVA DI FAPPANI LUCA	DELLO	BS	197.728,94	59.318,68	99	
22	01183570173	MANGIAVINI GIUSEPPE E C. SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	MAIRANO	BS	159.855,30	47.956,60	98	
23	CLISFN62B01F205P	CIOLI STEFANO	REMEDELLO	BS	199.924,00	59.977,20	94	
24	BNRGN66S11B157N	BONARDI GIOVANNI	ADRO	BS	735.000,00	220.500,00	94	
25	BLNSVA70B03B157C	BILONI SAVIO	BRESCIA	BS	199.500,00	59.850,00	93	
26	02704180989	SOCIETÀ AGRICOLA SCALVINI IVAN E FLUVIO S.S.	VEROLAVECCHIA	BS	179.609,99	53.883,00	92	
27	01298290170	SOCIETÀ AGRICOLA LA CORRADINA DI BOZZOLA GIOVANNI & C. S.S.	CARPENEDOLO	BS	91.404,76	27.421,43	91	
28	TNTLCU76L24B157I	TINTI LUCA	CORZANO	BS	179.752,50	53.925,75	84	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammesso (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Tipo progetto
29	01284240171	SOCIETÀ AGRICOLA LE COLOMBAIE S.R.L.	VISANO	BS	199.976,17	59.992,85	83	
30	FSTVNC66R48E654R	AZ. AGR. S. ANDREA DI FESTA VERONICA	MAIRANO	BS	198.839,71	59.651,91	82	
31	CSTNRC84S23C618L	COSTA ENRICO	ROVATO	BS	360.000,00	126.000,00	79	PM
32	03006080984	SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI CLAUDIO E QUIRINO PASTORI S.S.	MONTICHIARI	BS	360.000,00	126.000,01	79	
33	00786520171	STALLA SOCIALE DEL SEBINO SOCIETÀ SEMPLICE SOCIETÀ AGRICOLA	SULZANO	BS	114.451,13	45.780,45	78	
34	02996580987	SOCIETÀ AGRICOLA VILLAGANA MATTINO DI BRUSAFERRI A. & C. SOCIETÀ SEMPLICE	VILLACHIARA	BS	153.880,00	46.164,00	78	
35	00743410177	SOCIETÀ AGRICOLA MAGGINI GIANCARLO, ROBERTO, TULLIO E CARLO S.S.	MANERBIO	BS	550.000,00	165.000,00	77	
36	BTTNRC69T05B157A	AZ. AGR. PARADISO DI BETTONI ENRICO	TORBOLE CASAGLIA	BS	193.488,65	58.046,60	76	
37	00467610176	ALLEVAMENTI LA SERENISSIMA - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CALCINATO	BS	324.592,00	97.377,60	76	
38	03570010177	AZ. AGR. PUNTO VERDE S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	BRESCIA	BS	319.078,58	95.723,57	76	
39	03003450982	SOCIETÀ AGRICOLA 3M DI VESCONI F.LLI S.S. AZIENDA AGRICOLA	TRENZANO	BS	130.092,00	45.532,20	75	
40	01155850199	SOCIETÀ AGRICOLA FACCHI DOMENICO E ANGIOLINO S.S.	PIEVE SAN GIACOMO	CR	198.003,19	59.400,96	75	
41	ZLNLSN82A30B157J	AZ. AGRICOLA TERRA PROMESSA DI ZILIANI ALESSANDRO	AZZANO MELLA	BS	1.000.000,00	300.000,00	73	
42	02868490174	AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	PASSIRANO	BS	960.140,93	288.042,28	73	
43	02099840171	SOCIETÀ AGRICOLA INVERARDI GIUSEPPE BRUNO E ROBERTO S.S.	ROVATO	BS	199.281,81	59.784,54	72	
44	CNSSNT45R16A057S	CONSOLI SANTO	OSPITALETTO	BS	100.999,00	30.299,70	71	
45	00319700175	TONINELLI AQUILINO E FIGLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	QUINZANO D'OGGIO	BS	428.010,30	128.403,09	71	
46	02755490980	SOCIETÀ AGRICOLA AGM DI GUIDO MIGLIOLI E C. S.S.	CIGOLE	BS	199.180,44	59.754,13	70	
47	03595270178	SOCIETÀ AGRICOLA FAINI IVANO E FEDERICO S.S.	CASTEL MELLA	BS	198.000,00	59.400,00	70	
48	01692530981	AZ. AGR. MENEZ DI PAOLETTI F.LLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	BORGIO SAN GIACOMO	BS	192.480,51	57.744,15	69	
49	STRVTR47T03G150K	STURLA VITTORIO	MANERBIO	BS	195.800,00	58.740,00	69	
50	PRNLUC73T08F471U	PRIANTE LUCA	GHEDI	BS	127.314,42	38.194,33	68	
51	01727280172	CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA S.A.C. IN SIGLA CIVIELLE S.A.C.	MONIGA DEL GARDA	BS	782.793,47	234.838,03	67	
52	01550640989	TONINELLI EUGENIO, FRANCHINA GIUSEPPINA E FIGLIE SOCIETÀ AGRICOLA	LENO	BS	199.997,11	59.999,13	67	
53	00449770171	OVOMATIC S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	URAGO D'OGGIO	BS	454.007,53	136.202,26	66	
54	GHDGSI55L20G217F	GHIDETTI GIOSUÈ	VILLA CARCINA	BS	161.573,19	48.471,96	66	
55	00317300176	FERRARI EMILIO & FIGLI VINCENZO E CLAUDIO S.S. SOC. AGRICOLA	CALVISANO	BS	189.812,80	56.943,84	66	
56	01758270175	SOCIETÀ AGRICOLA BOLDINI GIOVANNI BATTISTA E MAURO S.S.	CASTENEDOLO	BS	196.572,12	58.971,63	66	
57	PSNMSM67P08E526Z	PASINI MASSIMO	LENO	BS	48.047,57	14.414,27	66	
58	00317610178	GARBELLI GIOVANNI E FIGLI GIUSEPPE E PIER PAOLO SOCIETÀ AGRICOLA	BAGNOLO MELLA	BS	200.000,00	60.000,00	65	
59	BLNDLF45D12H598O	BILONI ADOLFO	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	51.975,00	15.592,50	65	
60	GLLNGL59A16E667U	GALLINA ANGELO	LONATO	BS	136.311,39	40.893,42	64	
61	ZNLNDR82H22D918K	ZANOLINI ANDREA	COLLIO	BS	70.279,00	31.625,55	64	
62	01527040982	SOCIETÀ AGRICOLA PANIZZE DI BEVILACQUA GILDO & C.	LONATO	BS	97.011,00	29.103,30	63	
63	TNTNGL82A17G149V	TINTI ANGELO	CORZANO	BS	180.000,00	54.000,00	63	
64	00884820176	AZIENDA FLORICOLA MONTECLARENSE S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	MONTICHIARI	BS	74.550,00	22.365,00	63	
65	02061400988	RUGGERI GIUSEPPE E ANDREA SOCIETÀ AGRICOLA	CALVISANO	BS	94.473,75	28.342,13	62	
66	02081350981	IL PALAZZO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	BASSANO BRESCIANO	BS	101.174,58	30.352,37	62	
67	GSTNGL49A19G006T	AGOSTI ANGELO	OFFLAGA	BS	116.720,00	35.016,00	62	
68	TNNNTN55L03E364M	AZ. AGR. SEBINO DI TONINELLI ANTONIO	GOTTOLENGO	BS	105.001,13	31.500,34	62	
69	00548950989	FLORICOLTURA ALBERTI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	LONATO	BS	121.057,00	36.317,10	60	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammesso (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Tipo progetto
70	BRTNDR81A28D918Y	BERTUSSI ANDREA	MARCHENO	BS	109.007,26	32.702,18	56	
71	CNCGLN53L61F205R	AZIENDA AGRICOLA LA BOSCAIOLA DI CENCI GIULIANA	COLOGNE	BS	162.608,86	48.782,66	54	
72	ZLNCHR73L63B157U	ZILIANI CHIARA	PROVAGLIO D'ISEO	BS	196.130,00	58.839,00	54	
73	01922350986	SOCIETÀ AGRICOLA PANATO MARCELLO E FIGLIO GIUSEPPE S.S.	CALVISANO	BS	89.399,00	26.819,70	53	
74	BLDGNN59D17F471V	AZ. AGR. BOLDINI GIOVANNI	CALVISANO	BS	89.014,45	26.704,34	49	
75	LLENTN56T21H086A	AZ. AGR. MONTEACUTO DI LEALI ANTONIO	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	353.992,13	106.197,64	49	
76	FLNGMN64B68E364V	FIOLINI GIACOMINA	ISORELLA	BS	180.000,00	54.000,00	47	
77	CSTCLD75E17B157O	CESTANA CLAUDIO	MANERBIO	BS	106.136,46	31.840,94	46	
78	FRMMRA52T71C439J	LE CANTORIE AZIENDA AGRICOLA DI FIRMO MARIA	GUSSAGO	BS	192.954,05	77.181,62	42	
79	01910470986	SOCIETÀ AGRICOLA PALVARINI ANNA E C. S.S.	SIRMIONE	BS	183.629,67	55.088,90	41	
80	01878710175	MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	OME	BS	188.110,00	75.244,00	41	
81	LRCPRZ65R54D150V	AZIENDA AGRICOLA LANTIERI DE PARATICO DI LARocca PATRIZIA	CAPRIOLO	BS	199.666,22	59.899,87	41	
82	00071150148	LATTERIA SOCIALE VALTELLINA S.C.A. O IN BREVE LATTERIA DELEBIO	DELEBIO	SO	388.211,00	155.284,40	78	
83	DGHLRT70D08E151Q	DEGHI ALBERTO	GERA LARIO	CO	1.000.000,00	400.000,00	75	
84	02294690132	SOCIETÀ AGRICOLA BARUFFINI CARLO E GIUSEPPE S.S.	ERBA	CO	131.300,00	52.520,00	73	
85	02069880132	AZIENDA AGRICOLA REGINA DI GUERRA NAZZARENO E MASSIMO S.A.	LOMAZZO	CO	65.350,00	19.605,00	72	
86	PRVFRA74A31E507Y	VIVAI PIROVANO DI PIROVANO FAURE	ANZANO DEL PARCO	CO	199.357,00	59.807,10	68	
87	01984660132	BAÙ F.LLI DI MICHELE E MAURO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	BREGNANO	CO	41.403,00	12.420,90	65	
88	GCMGLI52S19E951C	AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GIACOMELLI GIULIO	MARIANO COMENSE	CO	45.700,00	13.710,00	63	
89	DLGSLV68S59E507P	DEL GIORGIO SILVIA	GERA LARIO	CO	180.000,00	81.000,00	54	PM
90	02717360131	LA SORGENTE SOCIETÀ AGRICOLA	CONSIGLIO DI RUMO	CO	46.680,68	18.672,28	36	
91	02732120130	SOCIETÀ AGRICOLA APICOLTURA APIPOLI S.S. DI AMBROSONE E CARRIDEO	MONTANO LUCINO	CO	174.970,80	52.491,24	34	
92	00886810191	AGRICOLA LAMERI DI LAMERI GASPARE E C.	CASTELLEONE	CR	734.227,45	220.268,24	101	
93	00952840197	BEDUSCHI CARLO, MARCO E ANTONIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	PIEVE D'OLMI	CR	749.088,21	224.726,46	98	
94	01144380191	MAZZOLARI MARIA TERESA, SALTI ANGELO E GIORGIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	SESTO ED UNITI	CR	119.095,00	35.728,50	96	
95	00132650193	SOCIETÀ AGRICOLA PASQUALI CARLO, MARCO, NICOLA E SIMONE S.S.	PIEVE SAN GIACOMO	CR	551.539,88	193.038,96	93	PM
96	01225220191	BALESTRERI SORELLE SOCIETÀ SEMPLICE SOCIETÀ AGRICOLA	STAGNO LOMBARDO	CR	1.000.000,00	300.000,00	86	
97	BLSVDV47M24D150P	BALESTRERI DAVIDE	CREMONA	CR	387.365,07	116.209,52	84	
98	00121070197	SOCIETÀ AGRICOLA BERTOLETTI S.S. DI GIANPRIMO, DANILO E MICHELE BERTOLETTI	PESSINA CREMONESE	CR	199.950,93	59.985,28	82	
99	FCCPTR60M09D142C	FACCHI PIETRO	GOMBITO	CR	873.900,00	262.170,00	82	
100	00124750191	SALOMONI PAOLO E PALMIRO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CREMONA	CR	195.383,14	58.614,94	82	
101	01157850197	PAGLIARI PIERGIOORGIO E GABRIELE SOCIETÀ SEMPLICE SOCIETÀ AGRICOLA	TORNATA	CR	94.837,76	28.451,33	80	
102	01119160198	SUDATI RICCARDO, GIANLUCA E MARCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	CAPERGNANICA	CR	540.000,00	162.000,00	79	
103	01224270197	AZ. AGR. PODERETO S.S. DI AVOGADRI AUGUSTO E C. SOCIETÀ AGRICOLA	SONCINO	CR	854.071,90	256.221,56	77	
104	00782070197	GOZZINI BRUNO - DOMENICO, GIUSEPPE E ROBERTO SOC. AGR. S.S.	CASALMORANO	CR	651.207,61	195.362,28	77	
105	01413540194	PIEVE ECOENERGIA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	CINGIA DE' BOTTI	CR	1.260.000,00	378.000,00	76	
106	00850670191	PIZZAMIGLIO FRATELLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	SOESINA	CR	882.797,00	264.839,10	75	
107	01192110334	SOCIETÀ AGRICOLA CORTE GRANDE S.A.S. DI ANDREA PEDRINI E C.	BERGAMO	BG	1.000.000,00	350.000,00	75	
108	DLLLD82B05D150F	DALLEDONNE ALDO	SAN DANIELE PO	CR	99.000,00	34.650,00	74	PM
109	01283850194	HORTI PADANI-SOCIETÀ AGRICOLA S.S. DI PIERGIOORGIO SCARANI & C.	PIEVE D'OLMI	CR	701.455,44	210.436,63	74	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammesso (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Tipo progetto
110	RSPBDT74H44F205A	CASCINA BAROSI DI BENEDETTA ROSPIGLIOSI	MILANO	MI	186.874,35	65.406,02	74	
111	00336510193	AZIENDA AGRICOLA CAVAGNOLI F.LLI ED EREDI DI CESARE SOCIETÀ SEMPLICE SOCIETÀ AGRICOLA	SPINADESCO	CR	197.365,56	59.209,67	73	
112	08573240150	SOCIETÀ AGRICOLA RICOTTI ERNESTO E CESARE DI RICOTTI CESARE E PAOLA SOCIETÀ SEMPLICE	MULAZZANO	LO	607.765,04	182.329,51	73	
113	00815140199	AZ. AGR. MACCAGNOLA LUIGI, RENATO, LUCA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	GENIVOLTA	CR	843.577,55	253.073,27	73	
114	01397940196	SOCIETÀ AGRICOLA NOCI MICHELA, ANTONIO E STEFANO SOCIETÀ SEMPLICE	PADERNO PONCHIELLI	CR	142.800,00	49.980,00	61	PM
115	01417630199	AGRIGREEN - SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	983.800,00	344.330,00	61	PM
116	GHLNRN88S15L400E	GARDEN FANTASY DI GHILARDI NADIR	VAILATE	CR	88.172,81	30.860,48	17	PM
117	BSNGNP52A11F205P	AZ. AGR. BESANA GAETANO PAOLO	SIRTORI	LC	611.694,33	183.508,30	36	
118	VLSNDR76A22E507F	VALSECCHI ANDREA	INTROBIO	LC	113.654,16	45.461,66	35	
119	VLSCST80H05E507T	VALSECCHI CELESTE	INTROBIO	LC	98.288,15	44.229,67	34	
120	02106140136	CIAPPESONI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	BULCIAGO	LC	73.900,00	22.170,00	34	
121	SCCCLB66A28A683V	ISACCHI CARLO BATTISTA	BARZAGO	LC	98.402,00	29.520,60	29	
122	MGGVGN65H28F133F	MAGGIONI VIRGINIO AZIENDA AGRICOLA	CALCO	LC	71.450,00	21.435,00	29	
123	FRMPLG64H27F133N	FORMENTI PIERLUIGI	BRIVIO	LC	109.617,11	32.885,13	16	
124	01504090133	SOCIETÀ AGRICOLA PEREGO ERMANNO E AGOSTINO A R.L.	MILANO	MI	180.000,00	54.000,00	12	
125	NGRSMN73T59E507V	NIGRO SIMONA	PRIMALUNA	LC	54.326,10	21.730,44	11	
126	VLLMSM72P17M052U	AZ. AGR. MONSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO	IMBERSAGO	LC	83.732,40	25.119,72	5	
127	RCCMRC73L17E648R	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE DI MARCO ROCCA	MULAZZANO	LO	71.994,06	25.197,92	24	PM
128	GLLCRR88R05E648R	AZIENDA AGRICOLA C.M.V. DI GALLI CESARE	CASELLE LURANI	LO	90.000,00	31.500,00	11	PM
129	05611640961	SOCIETÀ AGRICOLA CURTI - SOCIETÀ SEMPLICE	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	189.010,18	56.703,05	47	
130	01128260153	SOCIETÀ AGRICOLA GRUGNI SILVANO, FABIO E GIAN ENRICO S.S.	CERVIGNANO D'ADDA	LO	194.733,60	58.420,08	47	
131	05116220152	AZIENDA AGRICOLA GRUPPI FRATELLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	SAN ROCCO AL PORTO	LO	197.280,00	59.184,00	46	
132	01234480158	SOCIETÀ AGRICOLA BONFANTI ROBERTO E FIGLI ANDREA E DIEGO S.S.	GUARDAMIGLIO	LO	138.839,89	41.651,97	37	
133	07771790156	SOCIETÀ AGRICOLA STABILINI FAUSTO EREDI S.S.	CORTE PALASIO	LO	70.560,00	21.168,00	20	
134	01700620204	NATURA AGRICOLA DI BARBIERI FRATELLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	MOGLIA	MN	199.999,13	59.999,74	115	
135	BMPBRN40R23C195J	BOMPIERI BRUNO	PIUBEGA	MN	199.109,00	59.732,70	112	
136	00450490206	SOCIETÀ AGRICOLA BOTTI DI FRANCESCO, PIETRO E VITTORIO S.S.	CURTATONE	MN	663.925,00	199.177,50	112	
137	00196180202	SOCIETÀ AGRICOLA VOLONGO DI AZZINI ANDREA E VIGILIO S.S.	ASOLA	MN	192.612,00	57.783,60	112	
138	00569890205	DALZINI GUGLIELMO E LUCA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	MARIANA MANTOVANA	MN	195.250,00	58.575,00	110	
139	01223110204	STRALE - SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	ROVERBELLA	MN	186.500,00	55.950,00	110	
140	SNFDNL82D23B898B	AGRICOLA LA CHIESETTA DI SANFELICI DANIELE	VIADANA	MN	148.542,20	51.989,77	109	PM
141	CHZNRC76E22G535C	CHIOZZINI ENRICO	SERMIDE	MN	47.796,83	16.728,89	108	PM
142	00594740201	SOCIETÀ AGRICOLA FORMIGONI ROBERTO E MARCO S.S.	QUISTELLO	MN	133.123,23	39.936,97	108	
143	00465290203	SOCIETÀ AGRICOLA GIRELLI GUIDO FEDERICO E ALBERTO S.S.	BAGNOLO SAN VITO	MN	69.111,78	20.733,53	107	
144	SNGNTN70T14L826M	SANGUANINI ANTONIO	SABBIONETA	MN	57.673,87	17.302,16	106	
145	PNZCLD54L24F267J	AZIENDA AGRICOLA PANZANI CLAUDIO	MOGLIA	MN	268.117,58	80.435,27	106	
146	01764300206	SOCIETÀ AGRICOLA MARCONI MASSIMO E CARLA S.S.	ROVERBELLA	MN	597.978,08	179.393,42	104	
147	00455520205	SOCIETÀ AGRICOLA RUGGERI STEFANO E MARCO S.S.	BAGNOLO SAN VITO	MN	316.844,95	95.053,49	104	
148	CNSSST60T14H912W	CANOSSA SISTO	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	57.151,78	17.145,53	104	
149	01641740202	AZIENDA AGRICOLA PIGATTO DONATO E GIANFRANCO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	SUZZARA	MN	65.549,44	19.664,84	103	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammesso (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Tipo progetto
150	02001090204	AZ. AGR. FONDO GONZAGA DI CABRINI E BERNINI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	MAGNACAVALLLO	MN	726.615,48	217.984,64	103	
151	MRCLRT60B10B011U	MARCHESELLI ALBERTO	ROVERBELLA	MN	78.409,55	23.522,87	103	
152	01926980200	SOCIETÀ AGRICOLA RICCHI F.LLI STEFANONI DI CLAUDIO E GIAN CARLO STEFANONI SOC. SEMPL.	MONZAMBANO	MN	199.576,15	59.872,84	101	
153	01874740200	ORTICOLTURA SOCIETÀ AGRICOLA GANDINI ANTONIO S.S.	GUIDIZZOLO	MN	199.200,00	59.760,00	101	
154	01986880209	SOCIETÀ AGRICOLA POSTUMIA DI SIMONCELLI DIEGO E MATTEO S.S.	MARMIROLO	MN	367.949,09	110.384,73	101	
155	BRTGFR60A03M125N	AZIENDA AGRICOLA BERTAGNA GIANFRANCO	CAVRIANA	MN	249.477,11	74.843,13	100	
156	FRNNDR87P23E897S	FRANCESCON ANDREA	RODIGO	MN	645.267,55	225.843,64	99	PM
157	00496950205	BONTEMPO ATTILIO E PIERLUIGI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	VILLIMPENTA	MN	1.500.000,00	450.000,00	99	
158	01293140206	AZIENDA AGRICOLA MANDOLETTA DI TRECCANI GIACOMO & C. SOCIETÀ SEMPLICE	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	1.000.000,00	300.000,00	98	
159	00153040209	LATTERIA AGRICOLA DI POLESINE MANTOVANA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	PEGOGNAGA	MN	311.895,00	93.568,50	98	
160	BNNNDR67T29E897W	BONINI GARDEN DI BONINI ANDREA	MANTOVA	MN	1.000.000,00	300.000,00	97	
161	CSRRNN62R17I632Z	AZIENDA AGRICOLA ROVERSELLA DI CASARI ERVANNO	SERMIDE	MN	197.454,27	59.236,28	97	
162	01761770203	SOCIETÀ AGRICOLA COLOMBARE DI STEFANO ANGELI & C. SOCIETÀ SEMPLICE	MANTOVA	MN	197.302,24	59.190,67	96	
163	00400380200	SOCIETÀ AGRICOLA LUGLI S.S.	PORTO MANTOVANO	MN	1.000.000,00	300.000,00	96	
164	FRNPLA70D03H143O	FRANZONI PAOLO	QUISTELLO	MN	57.537,40	17.261,22	96	
165	RTNDVD85A29E253C	ARTONI DAVIDE	GUALTIERI	MN	45.830,42	16.040,65	95	PM
166	MZZSFN79R29E897I	MAZZUCCO STEFANO	CASTELLUCCHIO	MN	127.691,26	44.691,94	95	PM
167	BLGFVN50B25H771J	BOLOGNESI FIORAVANTE	PEGOGNAGA	MN	167.551,56	50.265,47	95	
168	01640540207	AZIENDA AGRICOLA PALAZZETTO DI ALBERTIN NARCISO E FRANCESCO S.S. - SOCIETÀ AGRICOLA	CANNETO SULL'OGGIO	MN	360.000,00	108.000,00	95	
169	CGHLSU51R57H604Q	COGHI LUISA	MONZAMBANO	MN	70.405,82	21.121,75	95	
170	01749680201	SOCIETÀ AGRICOLA ALTEMANI GROSSI COSETTA E FIGLI S.S.	MOGLIA	MN	111.986,00	33.595,80	95	
171	00140970203	LATTERIA SOCIALE SAN LAZZARO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	CERESARA	MN	1.322.723,32	396.817,00	94	
172	00385300207	AZIENDA AGRICOLA BIAZZI GIACOMO E DAVIDE S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	ASOLA	MN	89.144,00	26.743,20	94	
173	80027290206	SOCIETÀ AGRICOLA BUSOLI GIANNI, SANDRO E MARCO S.S.	BAGNOLO SAN VITO	MN	157.950,06	47.385,02	94	
174	RNTPLA74B21A470Q	VIVAI ROSSI LUCIO DI ARIENTI PAOLO	CANNETO SULL'OGGIO	MN	559.659,00	167.897,70	94	
175	PLTVTR71A15I632O	POLTRONIERI VITTORIO	FELONICA	MN	180.000,00	63.000,00	94	
176	LRNFVN43P26E962H	LORENZI FIORAVANTE	MARMIROLO	MN	47.369,97	14.210,99	94	
177	02058770203	SOLIMAGO SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONELLA E SIMONETTA LICATA S.S.	SOLFERINO	MN	155.316,00	46.594,80	94	
178	00452020209	SOCIETÀ AGRICOLA SPAZZINI LUIGI E NARCISO S.S.	GUIDIZZOLO	MN	207.902,32	62.370,70	93	
179	01839230206	SOCIETÀ AGRICOLA CIMAROSTI FABRIZIO E MASSIMO S.S.	GUIDIZZOLO	MN	265.074,86	79.522,46	93	
180	FRTGST58P29E897V	FORATTINI GIUSTO	SAN BENEDETTO PO	MN	540.000,00	162.000,00	93	
181	00198100208	SOCIETÀ AGRICOLA PORRINI FLAVIO E STELIO S.S.	GUIDIZZOLO	MN	199.616,34	59.884,90	92	
182	01510690207	SOCIETÀ AGRICOLA VERDEPIANO S.S.	GOITO	MN	640.000,00	192.000,00	92	
183	BGIBRC71D64E897V	BIAGI BEATRICE	MANTOVA	MN	56.905,49	19.916,92	41	PM
184	BNCNDL85C22F471F	BIANCHERA DANIELE	VOLTA MANTOVANA	MN	58.022,26	20.307,79	24	PM
185	MNEMNL85H16C523I	MEANI EMANUELE	BRUGHERIO	MI	69.729,83	24.405,43	27	PM
186	05885400159	VITALI FRANCESCO E ANTONIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	CERRO AL LAMBRO	MI	85.910,38	25.773,11	97	
187	MRNLBT77E46F205E	FLORICOLTURA STELLA MARINA DI MARIANI ELISABETTA MARIA PAOLA	CINISELLO BALSAMO	MI	151.371,73	45.411,52	84	
188	NGLGPP53P13I566T	ANGELINI GIUSEPPE	SEDRIANO	MI	199.072,74	59.721,82	79	
189	04062040151	SOCIETÀ AGRICOLA FATTORIA MACCAZZOLA S.S.	SETTIMO MILANESE	MI	77.500,00	23.250,00	79	
190	01030580151	SOCIETÀ AGRICOLA NEGRONI FRATELLI S.S.	CARPIANO	MI	806.690,07	242.007,03	79	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammesso (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Tipo progetto
191	01850240183	SAC S.S. DI CARDAZZI EMILIO, GIOVANNI, DAVIDE E MARCO	BASIGLIO	MI	859.127,00	257.738,10	78	
192	84504000153	AZIENDA AGRICOLA PAPETTI E C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CERRO AL LAMBRO	MI	51.034,71	15.310,41	76	
193	RTOCLD70B09E317K	ROTA CLAUDIO	INZAGO	MI	154.242,09	46.272,63	75	
194	CNLLBT69L55F205R	AZ. AGR. SANT'ANDREA DI IACONELLI ELISABETTA	MEDIGLIA	MI	166.000,00	58.100,00	71	
195	11303910159	SOCIETÀ AGRICOLA ORTICOLA PADANA S.S.	MEDIGLIA	MI	993.265,57	297.979,67	69	
196	GRGMSM55S11A010N	AZIENDA AGRICOLA CLEMENTINA	ABBIEGRASSO	MI	171.688,00	51.506,40	60	
197	04476000155	GARBELLI FRATELLI SOCIETÀ AGRICOLA	LACCHIARELLA	MI	185.257,00	55.577,10	60	
198	CZZLNE56D51H560Q	CAZZANIGA ELENA	ROSATE	MI	123.643,00	37.092,90	54	
199	03095160150	SOCIETÀ AGRICOLA GARZETTI FRATELLI S.S.	ABBIEGRASSO	MI	166.159,00	49.847,70	50	
200	VLLLSN68A10F205G	VILLORESI ALESSANDRO	MILANO	MI	528.238,97	211.295,58	48	
201	SCCLGB69A06A010L	AZ. AGRICOLA IL CASTAGNETO DI SACCHI LUIGI GABRIELE	ABBIEGRASSO	MI	164.112,58	57.439,40	33	
202	BNTGNN40M07H930M	BONETTI GIOVANNI	SAN GIULIANO MILANESE	MI	107.560,00	32.268,00	32	
203	02791230150	SOCIETÀ AGRICOLA DORNETTI ANGELO E MODESTO	CESANO BOSCONI	MI	42.444,19	12.733,26	32	
204	01935290153	SOCIETÀ AGRICOLA IMMOBILIARE FONDI AGRICOLI DI GIAN GIACOMO MEDICI & C. S.A.S.	MILANO	MI	198.983,74	59.695,12	31	
205	FMGNRC69P22E094Q	FUMAGALLI ENRICO	CASSINA DE' PECCHI	MI	179.282,67	53.784,80	30	
206	SCLRCR74T29E951P	SCOLLO RICCARDO FRANCESCO	COGLIATE	MI	112.537,91	33.761,37	27	
207	02257480182	LA ROSSERA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	INVERNO E MONTELEONE	PV	100.650,00	35.227,50	102	PM
208	02231210184	CASCINA CORTE GRANDE SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.	SEMIANA	PV	849.500,00	297.325,00	98	PM
209	02236060188	AZ. AGR. CA' DEL GE' DI CARLO PADROGGI E C. SOCIETÀ AGRICOLA	MONTALTO PAVESE	PV	567.585,49	255.413,47	97	PM
210	02234480180	CASCINA ALESSI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	VERRUA PO	PV	221.214,97	77.425,00	92	PM
211	NSCMTT87B23M109A	AZ. AGR. NOSCARDI MATTEO	BAGNARIA	PV	27.580,00	12.411,00	91	PM
212	LLVLR77E16G388W	ALLEVI ALBERTO	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	486.427,61	170.249,66	91	PM
213	02246360180	IL GERMANO REALE SOCIETÀ AGRICOLA	MONTESEGALE	PV	32.449,00	14.602,05	89	PM
214	00563010180	SOCIETÀ AGRICOLA MALPAGA DI GORINI LUCA E SARA S.S.	CANNETO PAVESE	PV	591.326,00	206.964,10	89	PM
215	SCBLNZ83H22B201S	AZIENDA AGRICOLA PODERE SCABINI DI SCABINI LORENZO	GOLFERENZO	PV	181.971,00	81.886,95	87	PM
216	STPNDR79E28B201D	STOPPINI ANDREA	LIRIO	PV	42.209,20	14.773,22	85	PM
217	CLTLRT70P24B201B	AZ. AGR. MONTEGUZZO DI CALATRONI ALBERTO	CIGOGNOLA	PV	434.622,00	152.117,70	85	PM
218	02261490185	TENUTA LA COSTA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA DI CALVI CRISTIAN E CALVI GRAZIANO	CASTANA	PV	41.270,00	14.444,50	84	PM
219	FRILRT86R03G388L	FIORI ALBERTO	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	186.800,00	65.380,00	78	PM
220	PRNMTT85A05G388H	PRANDELLI MATTEO	DORNO	PV	230.970,00	80.839,50	31	PM
221	BLDGPP70D16Z133N	AMMINISTRAZIONE CONTE CESARE BALDUINO DI BALDUINO GIUSEPPE	MONTALTO PAVESE	PV	51.400,00	23.130,00	28	PM
222	VLDNLG70C43F080V	IVALDI ANGELA GIOVANNA	BRONI	PV	51.760,00	18.116,00	28	PM
223	PSTLRT74E28L872K	PASTORE ALBERTO	GAMBOLÒ	PV	42.550,00	14.892,50	25	PM
224	GTTNDR84M18M109X	GATTI ANDREA	VOGHERA	PV	157.320,00	55.062,00	25	PM
225	02203400185	SOCIETÀ AGRICOLA BIEMME DI BEATRICE E MARTINA BALDI	CERETTO LOMELLINA	PV	114.026,00	39.909,10	25	PM
226	FRNVNT71D43I968S	FARINA VALENTINA	SPESSA	PV	360.000,00	126.000,00	24	PM
227	SLARRT87R64M109U	SALA ROBERTA	GODIASCO	PV	46.356,00	16.224,60	21	PM
228	02242660187	NEPOTI MARIANGELA E VITTORIO S.S. - SOCIETÀ AGRICOLA	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	41.580,00	14.553,00	20	PM
229	SRTCST68R41F205E	AZ. AGR. «TENUTA S. GIOVANNI» DI CRISTIANA SARTORI	MILANO	MI	124.275,00	37.282,50	112	
230	01289000182	SEMPIO GIOVANNI, ANGELO E LAIDELLI GIOVANNA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	LANGOSCO	PV	198.470,00	59.541,00	108	
231	FGZGL75C24B988V	AZIENDA AGRICOLA FUGAZZA GIANCLAUDIO	CANEVINO	PV	155.671,00	62.268,40	108	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammesso (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Tipo progetto
232	01501600181	SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE MONTICELLI ANDREA E MARIA BRUNA	LANDRIANO	PV	77.450,00	23.235,00	105	
233	CNDCRL70L15G388R	AZIENDA AGRICOLA SAN MATERNO DI CANDIANI CARLO	DORNO	PV	197.061,00	59.118,30	105	
234	BRNLSS82D06F2050	BRANDOLINI ALESSIO	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	91.696,00	27.508,80	101	
235	MRTSBN73L64L219B	PODERE IL SANTO DI MARTINOTTI SABINA	RIVANAZZANO	PV	168.130,00	58.845,50	100	
236	MRZSFN66T08M109H	MARZI STEFANO	BORGIO PRIOLO	PV	20.500,00	8.200,00	96	
237	VSCDDL70C25H501H	VISCONTI DI MODRONE EDOARDO LODRISIO	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	115.827,25	34.748,18	95	
238	ZNTCLD80E57B201L	AZ. AGR. LA SBERCIA DI ZANOTTI CLAUDIA	BORGORATTO MORMOROLO	PV	72.026,00	32.411,70	93	
239	FRLCSR79D16M109R	FORLINO CESARE	BORGIO PRIOLO	PV	484.483,03	193.793,21	92	
240	SNGNDR71D20G388P	SANGALLI ANDREA	VIDIGULFO	PV	458.000,00	137.400,00	92	
241	00326300183	AZIENDE AGRICOLE RIUNITE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA TRA AGRICOLTORI E ALLEVATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA	ZINASCO	PV	72.810,00	21.843,00	91	
242	GRMMGR60M54B201R	LUMACA-HELIX ALLEVAMENTO LUMACHE DI MARIA GRAZIA GRAMEGNA	BRALLO DI PREGOLA	PV	125.700,00	50.280,00	90	
243	02116690187	AZIENDA AGRICOLA SACRAFAMILIA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	GODIASCO	PV	186.891,80	56.067,54	89	
244	DCRCLD63A26B201Q	AZ. AGR. DACARRO BERNARDO DI DACARRO CLAUDIO	BORGIO PRIOLO	PV	111.900,00	44.760,00	89	
245	STCDVD75C22B201O	AZ. AGR. EREDI CERUTTI - STOCCO DI STOCCO DAVIDE	STRADELLA	PV	223.996,52	78.398,78	89	
246	BSSPRC72H18B885W	BESOSTRI GRIMALDI DI BELLINO PIETRO CARLO	MEDE	PV	417.940,00	125.382,00	89	
247	01736660182	AZ. AGRICOLA QUAQUARINI FRANCESCO S.S. AGRICOLA	CANNETO PAVESE	PV	91.800,00	27.540,00	89	
248	00506950187	AZIENDA AGRICOLA DORIA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	MONTALTO PAVESE	PV	35.200,00	14.080,00	88	
249	NRANCM64P23F205S	AZIENDA AGRICOLA CASEO DI NARO ENRICO MAURIZIO	CANEVINO	PV	631.900,00	252.760,00	88	
250	01267010187	CASARINI VALENTINO E ROSANNA SOCIETÀ AGRICOLA	BORGORATTO MORMOROLO	PV	179.900,00	71.960,00	86	
251	01898760184	AZIENDA AGRICOLA BOSCHETTO DI RIZZI MICHELE E MARCO MARIA FRATELLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	TORRE D'ISOLA	PV	115.000,00	34.500,00	86	
252	01999910183	LA CONTEA SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	ROBECCO PAVESE	PV	152.912,00	45.873,60	85	
253	RLNCSR74D27G388B	ORLANDINI CESARE	PAVIA	PV	95.682,60	28.704,78	85	
254	CCGMMN39L14F205O	CICOGNA MOZZONI MARIO EMANUELE	MILANO	MI	663.411,00	199.023,30	84	
255	05310700967	LA DARSENA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	MILANO	MI	123.680,00	37.104,00	84	
256	02120570185	SOCIETÀ AGRICOLA NUCA-CARRARA S.S.	LIRIO	PV	197.934,65	59.380,40	84	
257	00473600187	BALLABIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	CASTEGGIO	PV	49.800,00	14.940,00	84	
258	LSSRR73S11B201N	AZ. AGR. IL POGGIO DI ALESSI ROBERTO	VOLPARA	PV	148.404,06	59.361,62	84	
259	BRNFLV70D13F393X	CASCINA IRIS DI BRUNALLI FULVIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	146.780,00	66.051,00	108	
260	SLAGNN68S13C623C	SALA GIOVANNI	MESE	SO	184.260,00	73.704,00	106	
261	RBNGTN58B16L557P	URBANI AGOSTINO	VALDIDENTRO	SO	232.575,05	93.030,02	104	
262	00673580148	AZIENDA AGRICOLA BODENGO DI GAETANO QUADRO - SOCIETÀ AGRICOLA	MORBEGNO	SO	249.900,00	99.960,00	103	
263	CLLGP53B05D266Y	COLLI GIUSEPPE	DELEBIO	SO	230.780,00	92.312,00	102	
264	00674050141	F.LLI MARCHESINI SANDRO & ENZO	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	130.720,00	52.288,00	100	
265	MZZLCN71L60A382O	MOZZI LUCIANA	FAEDO VALTELLINO	SO	210.275,00	94.623,75	100	
266	00471180141	LE PIRAMIDI - FRUTTICOLTURA VALTELLINESE SOCIETÀ COOPERATIVA	POSTALESIO	SO	56.000,00	22.400,00	98	
267	FLLPLA74H29F712G	FALLATI PAOLO	COSIO VALTELLINO	SO	243.257,67	97.303,07	97	
268	CCCGNN78S08F712F	IDRO IN GIARDINI DI CECCHINI GIOVANNI	COSIO VALTELLINO	SO	234.545,24	93.818,10	97	
269	MNGWTR69T04I829O	MENEGOLA WALTER	CASTIONE ANDEVENNO	SO	120.429,15	54.193,12	93	
270	FRNFPP79S27L175F	FORINI FILIPPO	VALDISOTTO	SO	225.000,00	90.000,00	92	
271	PTTMRA45T58L084H	OPIATTI MARIA	TEGLIO	SO	242.877,00	97.150,80	91	
272	00044080141	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA DI PONTE IN VALTELLINA - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	PONTE IN VALTELLINA	SO	1.539.252,47	615.700,99	91	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammesso (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Tipo progetto
273	SMNMRA62D22I829P	AZIENDA AGRICOLA SIMONINI DI MAURO SIMONINI	PONTE IN VALTELLINA	SO	77.772,00	31.108,80	90	
274	TNOFBN71B06L175Q	TONA FABIANO	VILLA DI TIRANO	SO	77.342,43	30.936,97	90	
275	BZZCLD81D60Z133W	BOZZO CLAUDIA	CIVO	SO	194.700,41	87.615,18	89	
276	DLLMNL82P06L175F	DELL'ACQUA EMANUELE	VALDIDENTRO	SO	360.000,00	162.000,00	89	
277	RMUGLG74P21L175F	RUMO GIANLUIGI	VILLA DI TIRANO	SO	123.614,49	49.445,79	89	
278	SLAFBA69A16C623S	SALA FABIO	GORDONA	SO	242.799,12	97.119,64	88	
279	RDGMRC86M08I828C	RODIGARI MIRCO	VALDISOTTO	SO	360.000,00	162.000,00	87	PM
280	577530140	AZIENDA AGRICOLA PIZZO SCALINO DI NANI LEONARDO E FIGLI S.S.	LANZADA	SO	599.839,36	239.935,74	87	
281	SLDPRI68H42E201P	SALA DANNA PIERA	TEGLIO	SO	190.824,56	85.871,05	86	PM
282	NNASRN69M54I829X	AZIENDA AGRICOLA TINOZZA DI NANA SABRINA	CHIESA IN VALMALENCO	SO	294.047,45	132.321,35	83	PM
283	SPPNRD73B02Z133K	AZIENDA AGRICOLA ISEPPI ANDREA	BIANZONE	SO	88.072,00	39.632,40	66	PM
284	FVTPML68C55F394M	AZIENDA AGRICOLA DEI LAGHETTI DI FAVATO PAMELA	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	106.634,40	47.985,47	88	PM
285	BRNCCL81M63F205Z	ALLEVAMENTO IL RONCOLINO DI BRENNIA CECILIA	VIGGIÙ	VA	148.686,45	66.908,90	11	PM
286	CPFFNC64R31L682Z	CAPOFERRI FRANCESCO	BESANO	VA	84.540,00	33.816,00	146	
287	00750220121	SOCIETÀ AGRICOLA PAVESI PAOLO E FRANCESCO S.S.	LONATE CEPPINO	VA	149.492,00	44.847,60	104	
288	03047810126	SOCIETÀ AGRICOLA BONÈ - DI LOCATELLI SERENA, ANNIKA E MARTINA - SOCIETÀ SEMPLICE	COCOQUIO-TREVISAGO	VA	388.510,08	174.829,54	46	
289	BDLCLD65C09D869H	BUDELLI CLAUDIO	GALLARATE	VA	77.754,00	23.326,20	37	
290	01723480123	SOCIETÀ AGRICOLA LA MOTTA DI VINONI MICHELE & C. SOCIETÀ SEMPLICE	ARCISATE	VA	63.000,00	25.200,00	35	
291	VLLGGL56E27L876P	APICOLTURA RONCOLINO DI VIGGIÙ DI AVELLINI GUGLIELMO	VIGGIÙ	VA	249.500,00	99.800,00	33	
292	00183670124	SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BORTOLI - SOCIETÀ SEMPLICE	GORLA MAGGIORE	VA	96.000,00	28.800,00	32	
293	MLRMSM72A30L682G	MALERBA MASSIMO	COMABBIO	VA	76.654,42	26.829,05	32	
294	TTLGUG60D06L682D	AZIENDA AGRICOLA OTTOLENGHI LUIGI	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	56.395,82	16.918,74	29	
295	02384860124	SOCIETÀ AGRICOLA LA GERMANA DI BESSEGA C. & S. SS	CARONNO VARESINO	VA	360.000,00	108.000,00	28	
296	DLLNTN59H11L703H	DALLE AVE ANTONIO	VEDANO OLONA	VA	114.558,00	34.367,40	27	
297	CHCVTR56P25I441X	CHECCHI VITTORIO	GERENZANO	VA	198.939,61	59.681,88	17	
TOTALE					80.025.580,96	26.409.797,69		

ALLEGATO 3

MISURA 121 - ELENCO DELLE DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE MA NON FINANZIATE

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Tipo progetto
1	01798960165	AZ. AGR. ANDREINI MARINO S.S.	ANTEGNATE	BG	186.006,10	55.801,83	51	
2	00231740168	CANTINA SOCIALE BERGAMASCA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., C.S.B., CA.S.B., CA.S.BER., CA.SO.B.	SAN PAOLO D'ARGON	BG	190.270,50	55.064,29	51	
3	LCCNTN62D07A794X	«AZ. AGRICOLA CASA VIRGINIA» DI LECCHI ANTONIO	VILLA D'ALMÈ	BG	194.687,10	77.874,84	43	
4	02168630982	FLORICOLTURA I CRISTINELLI DI CRISTINELLI SERGIO E FIGLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	PIAN CAMUNO	BS	190.871,28	76.348,51	39	
5	02539500161	AMBROSINI FRATELLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	110.000,00	33.000,00	38	
6	LCTDGI70P19A794T	LOCATELLI DIEGO	CHIUDUNO	BG	349.547,62	104.864,29	26	
7	BRTGRG75P04L388A	OBERTI GIORGIO	TRESCORE BALNEARIO	BG	186.731,40	56.019,42	24	
8	03104440163	SOCIETÀ AGRICOLA CAPETONE DI FACCHINETTI MARIALUISA, ELENA E CLAUDIA S.S.	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	242.180,41	72.654,12	23	
9	02063120162	VISCARDI GIANCARLO & C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	LURANO	BG	766.204,66	229.861,40	22	
10	DLMGPP63R09A794M	DALMAGGIONI GIUSEPPE	OSIO SOPRA	BG	184.949,01	55.484,70	21	
11	SVLNLS47A01H616X	SAVOLDELLI ANGELO	ROVETTA	BG	65.734,91	26.293,96	19	
12	GHLDDGI73M31A246N	GHILARDI DIEGO	NEMBRO	BG	38.957,86	15.583,14	18	
13	BNTMLS52E71C079T	AZ. AGR. LOCATELLI DI BONETTI MARIA LUISA	CHIUDUNO	BG	81.331,20	24.399,36	17	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Tipo progetto
14	CVGMRA67A05I079E	CAVAGNA MAURO	SAN PELLEGRINO TERME	BG	131.823,42	52.729,36	17	
15	CMTGNN63S01A794F	G.F.C. PERFORMANCE DI COMETTI GIOVANNI FRANCO	CORTENUOVA	BG	154.929,86	46.478,96	5	
16	BNRMRA77P24B157Y	AZ. AGR. VILLA GIULIANA DI BONERA MARIO	OME	BS	199.903,88	79.961,55	40	
17	SBRMSM62C19B157U	AZ. AGR. FELICIANA DI SBRUZZI MASSIMO	BRESCIA	BS	613.800,00	184.140,00	40	
18	03445700176	AZ. AGR. FRANCA CONTEA DI CAVALLERI L. & FIGLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	ADRO	BS	1.125.000,00	337.500,00	39	
19	GTRRT753A08C408C	FERGHETTINA DI GATTI ROBERTO	ERBUSCO	BS	812.995,37	243.898,61	39	
20	03091700173	SOCIETÀ AGRICOLA LA FLORITA DI BONO GIANCARLA E STEFANO S.S.	OME	BS	720.000,00	288.000,00	39	
21	02288390988	CLARABELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS	ISEO	BS	170.072,89	51.021,87	38	
22	01479260174	AZ. AGR. CA' DEI FRATI DI DAL CERRO PIETRO E FIGLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	SIRMIONE	BS	1.500.000,00	450.000,00	38	
23	01749900989	CA' DEL BOSCO S.R.L. - SOCIETÀ AGRICOLA	ERBUSCO	BS	196.380,16	58.914,05	37	
24	03503320156	AZIENDA AGRICOLA PROVENZA W. CONTATO S.S. DI FABIO E PATRIZIA CONTATO SOCIETÀ AGRICOLA	MONZA	MI	199.000,00	59.700,00	37	
25	02328430166	AZIENDA AGRICOLA MONZIO COMPAGNONI S.R.L. - SOCIETÀ AGRICOLA	ADRO	BS	900.000,00	270.000,00	36	
26	01674510175	GIAN PAOLO E GIOVANNI CAVALLERI SOCIETÀ AGRICOLA - SOCIETÀ SEMPLICE	ERBUSCO	BS	96.482,00	28.944,60	36	
27	02692740984	SOCIETÀ AGRICOLA DERBUSCO S.R.L.	ERBUSCO	BS	1.000.000,00	300.000,00	36	
28	01510070178	CASCINA AGRITURISTICA SOLIVE F.LLI BARISELLI SOCIETÀ AGRICOLA	ADRO	BS	274.977,00	82.493,10	36	
29	FLPVNT73C31B157I	FALAPPI VALENTINO	AZZANO MELLA	BS	74.927,97	22.478,39	32	
30	ZNGDNL65A42F704Q	ZANAGLIO DANIELA	DARFO BOARIO TERME	BS	130.000,00	52.000,00	30	
31	CNNVCN64C21B157W	APICOLTURA IL PORTICO DI CENINI VINCENZO	OSPITALETTO	BS	78.558,83	27.495,59	29	
32	02994250179	PIOVANI EUGENIO E FIGLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	BARBARIGA	BS	1.000.000,00	300.000,00	26	
33	01561310176	SOCIETÀ AGRICOLA VIVAIO FRANCIACORTA DI BRESCIANINI E LODA S.S.	ADRO	BS	150.000,00	45.000,00	25	
34	01811900982	SOCIETÀ AGRICOLA FESTA GIAN SANDRO E FIGLI S.S.	PONTOGLIO	BS	199.531,16	59.859,35	24	
35	PDRGRG67C04B450I	PEDRINI GIORGIO	CALVISANO	BS	198.700,00	59.610,00	21	
36	BNZCRL60B20C933E	BENZONI CARLO	BREGNANO	CO	180.000,00	54.000,00	11	
37	PRZNRK55A21D150S	PARAZZOLI ENRICO	CREMONA	CR	489.418,78	146.825,64	72	
38	01277760193	SOCIETÀ AGRICOLA CAMPO DI FERRO S.S.	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	197.496,21	59.248,86	72	
39	00443150198	IRIS SOC. COOP. AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CALVATONE	CR	199.750,00	59.925,00	71	
40	00121530190	PASQUALI LUIGI MARIA E STEFANO MARIA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	TORRE DE' PICENARDI	CR	197.859,95	59.357,99	70	
41	MRTL MN59P25F205Y	MORTARA ALDO EMANUELE	MONZA	MI	78.000,00	23.400,00	70	
42	QNUGPP56C23D150W	QUAINI GIUSEPPE CASTELVERDE HOLSTEIN	CASTELVERDE	CR	1.000.000,00	300.000,00	70	
43	00481960177	CASTELPERSEGANO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	TORRE DE' PICENARDI	CR	172.327,96	51.698,39	68	
44	ZNTCLN58P66H652Q	AZIENDA AGRICOLA CORTENUOVA DI ZANETTI CAROLINA	CASALMAGGIORE	CR	199.718,45	59.915,54	67	
45	01105490195	SOCIETÀ AGRICOLA CALEFFI BRUNO-MANILA-EROS-STEFANO S.S.	CASALMAGGIORE	CR	339.897,99	101.969,40	67	
46	SCRPRG68P30B157S	SCARANI PIERGIORGIO	VILLONGO	BG	330.342,00	99.102,60	67	
47	01913980981	DELLA BONA FAUSTINO E C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	GAMBARA	BS	199.200,00	59.760,00	64	
48	GSTMRC76R13D150N	AGOSTI MARCO	PADERNO PONCHIELLI	CR	139.035,49	41.710,64	64	
49	MLCMRK83C25B110F	MALACHINI MIRKO	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	311.748,69	93.524,61	64	
50	00115290199	AZIENDA AGRICOLA VIRGINIA E MARIA VITTORIA DELLA ZOPPA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	STAGNO LOMBARDO	CR	142.369,23	42.710,77	62	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Tipo progetto
51	00113700199	COOPERATIVA CERPOM SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	SORESINA	CR	200.000,00	60.000,00	61	
52	02100140207	EUROVIVAI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	PIADENA	CR	114.000,00	34.200,00	61	
53	01364040194	SOCIETÀ AGRICOLA LA CARTIERA TENUTA DI GUSSOLA S.S.	GUSSOLA	CR	166.000,00	49.800,00	61	
54	SCCCLC64B20D142J	SACCHI CARLO CESARE	CAPRALBA	CR	55.238,17	16.571,45	60	
55	00325250199	CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	1.657.114,04	497.134,21	59	
56	CVGNLM51L45L426M	CAVAGNOLI ANGELA MARIA	TRIGOLO	CR	54.673,00	16.401,90	58	
57	00117160192	DUCHI FRATELLI SOCIETÀ SEMPLICE SOCIETÀ AGRICOLA	GADESCO-PIEVE DELMONA	CR	42.158,46	12.647,54	58	
58	00410020192	BURATTO VANNA LIBERA AUGUSTA E SCARAVONATI MARCO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	SAN DANIELE PO	CR	152.500,00	45.750,00	57	
59	CNTRST60H17D150J	CONTI ERNESTINO	CINGIA DE' BOTTI	CR	177.135,58	53.140,67	56	
60	00847930195	CAPRA AURELIO E PIERANGELO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	ISOLA DOVARESE	CR	194.877,93	58.463,37	55	
61	01131060194	CHIOZZI FRANCESCO, DANIO E EMANUELE SOC. AGR. S.S.	CAPPELLA CANTONE	CR	191.600,00	57.480,00	51	
62	00873790174	AZIENDA AGRICOLA S. ANTONIO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	PESSINA CREMONESE	CR	198.850,59	59.655,17	50	
63	00130920192	SOCIETÀ AGRICOLA SVILUPPO AGRICOLO S.S.	PESSINA CREMONESE	CR	199.667,00	59.900,10	50	
64	01294280191	FACCHI FRATELLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	PESSINA CREMONESE	CR	196.730,00	59.019,00	50	
65	00133050195	SOCIETÀ AGRICOLA MAIANTI SEVERINO E C. S.S.	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CR	1.000.000,00	300.000,00	50	
66	MRLGLG43S19B612T	MURELLI GIANLUIGI	CASTELDIDONE	CR	144.118,70	43.235,61	48	
67	00161750195	BOZZOLA PIETRO, GIANLUCA E MARCO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	VOLTIDO	CR	141.502,00	42.450,60	47	
68	01073340190	SOCIETÀ AGRICOLA AVANZINI GIOVANNI E PAOLO S.S.	PESSINA CREMONESE	CR	110.450,00	33.135,00	45	
69	SLDGN48E02H815K	SOLDI GIOVANNI	PIEVE D'OLMI	CR	251.891,75	75.567,53	43	
70	00121010193	VILLA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	SESTO ED UNITI	CR	194.402,77	58.320,83	43	
71	01444070195	BARILI ALESSANDRA E ANGELO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	CASALMAGGIORE	CR	228.087,65	79.830,68	42	
72	00313380198	BRUGNOLI DILDA RICCARDO E DANTE S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CREMONA	CR	113.525,00	34.057,50	40	
73	FRVRNN40B27C288W	FERVARI ERMANNO	CREMONA	CR	113.525,00	34.057,50	40	
74	01249530195	POZZALI FRATELLI BENI IMMOBILI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	CASALETTO CEREDANO	CR	900.000,00	270.000,00	40	
75	01312840190	BEGATTI ATTILIO CRISTIANO E MIRKO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	TORRE DE' PICENARDI	CR	208.774,00	73.070,90	39	
76	GZZGN66D13C153W	AGAZZI GIULIANO ANGELO	CASTELLEONE	CR	157.855,86	47.356,76	39	
77	01287830192	PERI ADRIANO ED ALESSANDRO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CA' D'ANDREA	CR	169.593,73	50.878,12	37	
78	VLTMRA45M08I827W	VAILATI MARIO	SONCINO	CR	69.600,00	20.880,00	36	
79	00728970195	PINOTTI LUIGI, ALBERTO, GENTILI DORIS, BADIINI GIANPIERA SOC. AGR. S.S.	PIZZIGHETTONE	CR	199.083,52	59.725,06	34	
80	01290170198	SOCIETÀ AGRICOLA LANFREDI SOCIETÀ SEMPLICE	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	188.128,25	56.438,47	33	
81	BRTDVD68P14D150O	BERTA DAVIDE	GENIVOLTA	CR	301.991,00	90.597,30	29	
82	00683960199	SOCIETÀ AGRICOLA CORTETANO S.S. DI GOSI CARLO, MARIA ROSA E C.	CREMONA	CR	148.370,00	44.511,00	26	
83	01128120191	SOCIETÀ AGRICOLA S. GIUSEPPE DI FERRARI G. E OGLIARI R. S.S.	CAPRALBA	CR	193.308,50	57.992,55	23	
84	BLTGN70H21H357G	BELOTTI GIOVANNI	AGNADELLO	CR	194.190,86	58.257,26	23	
85	DPLDNL63E46D142O	AZ. AGR. BOSCO DI DEPOLI DANIELA	CREMA	CR	97.900,00	29.370,00	21	
86	00155370190	CATTANEO ROSOLINO MIRKO - DANIELE - ANTONIO - MARCO - PIERGIOORGIO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CASTELVERDE	CR	53.150,00	15.945,00	20	
87	DZLFR75M06D150L	DIZIOLI FEDERICO	PADERNO PONCHIELLI	CR	356.833,67	107.050,10	19	
88	01339290197	ROCCA FERRUCCIO ARISTODEMO E ALBERTO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	VOLONGO	CR	150.789,60	45.236,88	19	
89	01096440191	AZIENDA AGRICOLA BARCHETTI DI BETTONI GIACOMINO E FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA	GRONTARDO	CR	178.500,00	53.550,00	19	
90	PCCFBA65D12G337D	PICCININI FABIO	VIGNOLA	MO	95.840,00	28.752,00	17	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Tipo progetto
91	00688120195	BERTOCCHI RENATO E FABIO SOCIETÀ SEMPLICE SOCIETÀ AGRICOLA	CASALETTO DI SOPRA	CR	90.148,75	27.044,63	15	
92	00152190203	LATTERIA CASATICESE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MARCARIA	MN	326.682,90	98.004,87	92	
93	DNOVRI52L28H230U	AZIENDA AGRICOLA VERDERA DI DONÀ IAVERIO	GONZAGA	MN	627.623,90	188.287,17	92	
94	VNTGDU49C09E078P	VENTURI GUIDO	GOITO	MN	40.000,00	12.000,00	91	
95	02188850206	SOCIETÀ AGRICOLA CERIOLO PRIMO DI CERIOLO ALEX E C. S.A.S.	VIADANA	MN	66.150,00	19.845,00	91	
96	02233010202	SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI NEGRISOLI DI DANIELE E GABRIELE S.S.	ASOLA	MN	1.000.000,00	350.000,00	90	
97	00198800203	SOCIETÀ AGRICOLA BREVIGLIERI GIUSEPPE E C. S.S.	SAN BENEDETTO PO	MN	462.535,55	138.760,66	90	
98	00153890207	LATTERIA SOCIALE GONFO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MOTTEGGIANA	MN	1.137.560,56	341.268,17	90	
99	01424670204	TECNOVIVAI DI ZECCHINA FELICE E PIEREMILIO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CANNETO SULL'OGGIO	MN	82.853,97	24.856,19	89	
100	01802870202	SOCIETÀ AGRICOLA MANZOLI MARCO E GUIDO S.S.	MAGNACAVALLO	MN	199.077,00	59.723,10	87	
101	01765730203	GAMBARETTO ANGELINO, MAURO E ALESSANDRO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	RODIGO	MN	401.464,44	120.439,33	87	
102	00532530201	SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTO 2B DI BERNARDELLI ANGIOLINO E C. S.S.	GOITO	MN	149.746,60	44.923,98	87	
103	01566700207	SOCIETÀ AGRICOLA BERSELLA DI CASTAGNA UMBERTO E C. - SOCIETÀ SEMPLICE	BAGNOLO SAN VITO	MN	199.000,00	59.700,00	87	
104	01702200203	SOCIETÀ AGRICOLA BONATI DIONISIO E FRANCESCO	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	192.215,02	57.664,51	86	
105	01768490201	SOCIETÀ AGRICOLA RONCONI GIANPIETRO E SIMONE S.S.	MARMIROLO	MN	87.663,00	26.298,90	86	
106	MRTLGU65B24E897T	MARTANI LUIGI	MOTTEGGIANA	MN	199.505,00	59.851,50	85	
107	VRNCLD53E11H541C	VERONESI CLAUDIO	SUSTINENTE	MN	255.675,62	76.702,69	85	
108	00154620207	CASEIFICIO SOCIALE LA MOTTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	RODIGO	MN	555.000,00	166.500,00	85	
109	01801160209	SOCIETÀ AGRICOLA NIGRELLI ENRICO E ANTONIO S.S.	GONZAGA	MN	91.948,75	27.584,63	85	
110	01426230205	CAPELLI UGO, GUIDO E CESARE SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	CASTELLUCCHIO	MN	197.781,66	59.334,50	84	
111	CHZNTN61A17H481E	CHIZZONI ANTONIO	RODIGO	MN	111.397,00	33.419,10	84	
112	RZZRRT65R22H481D	RIZZI ROBERTO	RODIGO	MN	197.900,00	59.370,00	83	
113	01670270204	VERONA GIANCARLO E ROBERTO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	MARCARIA	MN	65.580,48	19.674,14	83	
114	00261690200	SOCIETÀ AGRICOLA GORNI SILVESTRINI GIANNI E GABRIELE S.S.	RODIGO	MN	184.417,50	55.325,25	83	
115	01919370203	AZ. AGR. CERESINO DI ZANI GIANLUIGI E TIZIANO S.S. - SOCIETÀ AGRICOLA	ASOLA	MN	118.064,08	35.419,23	81	
116	01709210205	SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S.S.	MANTOVA	MN	186.474,54	55.942,36	81	
117	00695620203	BOCCOLA ALLEVAMENTI AVICOLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	MARMIROLO	MN	256.661,92	76.998,58	73	
118	SRNFNZ51L04H143O	SORIANI FIORENZO	QUISTELLO	MN	147.236,98	44.171,09	72	
119	01484880206	SOCIETÀ AGRICOLA BARANA LUIGINO E RENATO S.S.	MONZAMBANO	MN	195.519,00	58.655,70	70	
120	01947070205	SOCIETÀ AGRICOLA VIAZZOLA - ROSSI ADELELMO S.S.	SABBIONETA	MN	401.335,64	120.400,69	67	
121	GLFSMN73P21E897G	AZ. AGR. SAN LUIGI DI GALFREDI SIMONE	PIUBEGA	MN	187.870,06	56.361,02	66	
122	BMPMRC69E06A470Y	BOMPIERI MARCO	PIUBEGA	MN	231.700,00	81.095,00	65	
123	01419460207	SOCIETÀ AGRICOLA STANGHELLINI S.S.	RODIGO	MN	99.774,00	29.932,20	62	
124	PNINFNC67E31L781C	PIONA FRANCO	VILLAFRANCA DI VERONA	MN	243.371,50	73.011,45	41	
125	00580480200	AZIENDA AGRICOLA ALLEGRETTI DINO E STEFANO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	SUZZARA	MN	113.126,60	33.937,98	40	
126	00154340202	LATTERIA S. VALENTINO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA	MARCARIA	MN	130.732,16	39.219,65	33	
127	SRZFBN64D27B110O	SARZI MADDIDINI FABIANO	MARCARIA	MN	199.761,41	59.928,42	32	
128	BCCLSS78L18B110W	BECCARI ULISSE	COMMESSAGGIO	MN	201.984,00	60.595,20	31	
129	PZZDVD74E16B110M	PEZZALI DAVIDE	RIVAROLO MANTOVANO	MN	127.000,00	38.100,00	30	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Tipo progetto
130	01875360206	AZ. AGR. ZONI DARIO E FABIO S.S. - SOCIETÀ AGRICOLA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	124.080,00	37.224,00	30	
131	FNTLNR85P54E897W	FONTANA ELEONORA	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	173.975,89	60.891,56	29	
132	ZZLTTL51B14H342N	AZZALI ATTILIO	RIVAROLO MANTOVANO	MN	59.400,50	17.820,15	29	
133	ZCCMSM44A06B612N	ZECCHINA MASSIMILIANO	CANNETO SULL'OGGIO	MN	115.979,79	34.793,94	29	
134	MGHLGU48M03C312O	MAGHELLA LUIGI	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	283.514,05	85.054,21	27	
135	01253150195	SOCIETÀ AGRICOLA CHIESA DI CHIESA GIUSEPPE E STEFANIA S.S.	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	MN	488.582,88	146.574,86	27	
136	SCGDNC54S01D502A	AZIENDA AGRICOLA AI PENDOLINI DI SCAGNELLI DR. DOMENICO	MONZAMBANO	MN	44.225,25	13.267,58	27	
137	02185810203	SOCIETÀ AGRICOLA CORTE FACCHINA PICCOLA DI BATTISTELLO DINO E MASSIMO S.S.	RONCOFERRARO	MN	59.402,22	17.820,67	25	
138	02107280204	FRANCESCO O. P. SOCIETÀ AGRICOLA SOC. CONS. A R.L.	RODIGO	MN	1.000.000,00	300.000,00	24	
139	VCCLDN47D57L826K	VACCARI LOREDANA	VIADANA	MN	65.463,21	19.638,96	24	
140	01701260208	SOCIETÀ AGRICOLA ARTIOLI LAURA E ARTIOLI VALERIA S.S.	VIRGILIO	MN	199.000,00	59.700,00	24	
141	MTTLCU70T15E897Z	CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA	VIADANA	MN	100.000,00	35.000,00	23	
142	GLZLV151C30L396N	GALEAZZI LIVIO	NOGAROLE ROCCA	MN	185.950,00	55.785,00	23	
143	MTTFNC68R23C312D	MUTTI FRANCESCO	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	42.565,00	12.769,50	23	
144	00252220207	SOCIETÀ AGRICOLA «MADONNINA» DI SCIENA FLAVIO E MORRIS S.S.	CASALROMANO	MN	105.926,70	31.778,01	23	
145	CDGGNY75S57C312O	CODOGNATO GENNY	MONZAMBANO	MN	199.262,74	59.778,82	22	
146	00492410204	QUADRIFOGLIO SOCIETÀ COOP. A R.L.	CASTELLUCCHIO	MN	535.094,00	160.528,20	21	
147	VNZTMS73R08H541Q	AZ. AGR. IL GALEOTTO DI TOMASO VANZINI	BIGARELLO	MN	54.579,51	16.373,85	21	
148	ZMPPLA63S25E897V	ZAMPOLLI PAOLO	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	171.621,67	51.486,50	20	
149	01494600206	BENEDINI RINALDO E MARCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	RONCOFERRARO	MN	196.230,00	58.869,00	19	
150	01223640200	ARRIGONA NUOVA S.A.S. DI BENEDETTO SORDI DI SORDI MARIA GIUSEPPINA & C. SOCIETÀ AGRICOLA	MANTOVA	MN	152.858,87	45.857,66	19	
151	BCCSMN72E04C847F	AZIENDA AGRICOLA S.M.P.B. DI BICOCCHI SIMONE	CUSAGO	MI	524.700,00	157.410,00	27	
152	BNCBBR67H48L872K	AZIENDA AGRICOLA I LEPROTTI DI BIANCHI BARBARA	ABBIATEGRASSO	MI	649.000,00	194.700,00	26	
153	VGNNGL64H28E063U	IL CORTILE DI VIGANÒ ANGELO	GIUSSANO	MI	331.200,00	99.360,00	24	
154	CMSFPT69S06A010G	CAMISANI FABIO PIETRO	GAGGIANO	MI	82.950,00	24.885,00	21	
155	00954060158	ALLEVAMENTI DI NERVIANO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	NERVIANO	MI	1.000.000,00	300.000,00	17	
156	RTLGCM72L08L667P	ORTELLI GIACOMO	TREZZO SULL'ADDA	MI	142.120,00	42.636,00	15	
157	TRDRNT63D30F952D	TARDITI RENATO	ROBBIO	PV	193.429,00	58.028,70	83	
158	00287240188	CONSORZIO CEREALICOLTORI DEL BASSO PAVESE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESP. LIM.	TORRE DE' NEGRI	PV	73.000,00	21.900,00	83	
159	02093680185	FATTORIA OLMO ANTICO SOCIETÀ AGRICOLA	BORGO PRIOLO	PV	93.450,00	37.380,00	83	
160	LZZRRT68D13G388S	AZIENDA AGRICOLA LOZZA ROBERTO	SANTA GIULETTA	PV	54.130,00	16.239,00	83	
161	01897010177	SOCIETÀ AGRICOLA ABBAZIA DI ZUCCHI MICHELANGELO E C. S.S.	ORZINUOVI	BS	194.353,00	58.305,90	82	
162	BRBLCN44M15H216P	BARBERINI LUCIANO	REDAVALLE	PV	110.742,00	33.222,60	82	
163	DZZRLN70P08I968A	DEZZA ROSOLINO	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	196.812,92	59.043,87	82	
164	BGNPLA55C02I237C	AZIENDA AGRICOLA BAGNASCO PAOLO	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	183.500,00	55.050,00	81	
165	CNLGNE53D15C948F	AZ. AGRICOLA CINELLI EUGENIO	LAZISE	VR	361.610,00	144.644,00	81	
166	01291690186	AZIENDA AGRICOLA FONTANACHIARA DI MARCO E ROBERTO MAGGI SOCIETÀ AGRICOLA	STRADELLA	PV	223.800,00	67.140,00	81	
167	SLRPLG69E02L339G	SALERA PIERLUIGI	MARTINENGO	BG	630.000,00	189.000,00	81	
168	DFLFB60E01G032J	DEFILIPPI FABBIO	OLIVA GESSI	PV	95.784,00	28.735,20	80	
169	03151850157	SOCIETÀ AGRICOLA CASTELLO DI CIGOGNOLA S.R.L.	CIGOGNOLA	PV	199.080,00	59.724,00	80	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Tipo progetto
170	SCRNRC85B15G388T	AZ. VITIVINICOLA LA SOSTA DI SCARABELLI ENRICO	MONTESCANO	PV	90.220,00	31.577,00	80	
171	BSIDVS75D28M109V	AZ. AGR. BISIO DEVIS	MONTALTO PAVESE	PV	95.720,00	38.288,00	80	
172	DLLFRC70C04F205N	DELLA BEFFA FEDERICO	MILANO	MI	545.000,00	163.500,00	79	
173	BRMLSN75R03H559Y	BERMANO ALESSANDRO	ROSASCO	PV	166.718,00	50.015,40	79	
174	00634640189	SOCIETÀ AGRICOLA DELLA CORNA GIAN BATTISTA, ALESSANDRO, ENNIO SOCIETÀ SEMPLICE	VELEZZO LOMELLINA	PV	200.000,00	60.000,00	79	
175	01185100185	ACHILLI A. E F. N. SOCIETÀ AGRICOLA	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	87.000,00	26.100,00	78	
176	01914850183	AZIENDA AGRICOLA CASCINA ORSINE S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	BEREGUARDO	PV	513.899,00	154.169,70	77	
177	01235570189	CONTAGRI CEGNI - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	240.000,00	96.000,00	76	
178	00181570185	CANTINA DI CANNETO PAVESE S.C.A.	CANNETO PAVESE	PV	342.645,00	102.793,50	76	
179	GLRGP65T11G342L	GILARDONI GIUSEPPE	PARONA	PV	199.455,00	59.836,50	76	
180	NSCCST78M17M109O	NOSCARDI VIVAI DI NOSCARDI CRISTIAN	VOGHERA	PV	99.833,00	29.949,90	71	
181	BRTCLP78L26G388I	BERETTA CARLO PIETRO	SAN GENESIO ED UNITI	PV	142.600,43	42.780,00	66	
182	CBRCRSR44D25G388Q	CABRINI CESARE	CERANOVA	PV	136.170,00	40.851,00	66	
183	00258980184	IMPRESA AGRICOLA FAUSTO MORO E SIMONE CESARINI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	199.932,00	59.979,60	63	
184	CLLCLL50E11G388W	COLLI CAMILLO	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	76.000,00	22.800,00	63	
185	SRVMRC70H17F205G	SERVI MARCO	TORRE D'ISOLA	PV	161.088,00	48.326,40	58	
186	00433450186	SOCIETÀ AGRICOLA LA PANIZZINA S.R.L.	MORTARA	PV	198.000,00	59.400,00	48	
187	TRTMCR66S44L872L	AZIENDA AGRICOLA 2 M DI MAURA TORTI	VIGEVANO	PV	301.751,46	90.525,44	48	
188	DPNGCR43B18A690X	AZ. AGR. LA VALLETTA DI DE PONTI GLICERIO	BASCAPÈ	PV	52.431,00	15.729,30	46	
189	00180720187	SOCIETÀ AGRICOLA LA CASTAGNOLA S.R.L.	GARLASCO	PV	199.000,00	59.700,00	45	
190	SNGNRL88A11G388L	AZIENDA AGRICOLA NOVELLA DI SANGALLI ANDREA LUIGI	CORTEOLONA	PV	56.170,00	19.659,50	44	
191	CRNLDA57E06L440Z	CARENZIO ALDO	PAVIA	PV	107.738,00	32.321,40	43	
192	01982080184	SOCIETÀ AGRICOLA VAGA DEI F.LLI LAZZARONI SOCIETÀ SEMPLICE	ARENA PO	PV	180.000,00	54.000,00	43	
193	00258830181	SOCIETÀ AGRICOLA MARCHESANI CARLO E RICCARDO	VIGEVANO	PV	71.728,00	21.518,40	43	
194	ZSSMNL87B13F952K	ZUSSO MANUEL	CONFIENZA	PV	180.000,00	63.000,00	42	
195	CMPRCL75D20L872X	CIAMPANELLI ERCOLE	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	157.244,00	47.173,20	42	
196	ZNTMHL74C20F952Z	ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	CONFIENZA	PV	180.000,00	54.000,00	40	
197	CHSSMN77C58G388K	CHIESA SIMONA	CANEVINO	PV	147.929,72	66.568,37	35	
198	CRSCSR73L02B201W	CRISTINA CESARE	MONTALTO PAVESE	PV	249.741,73	99.896,68	35	
199	DLLLDA86C24B201J	AZ. AGR. FINIGETO DI DALLAVALLE ALDO	BORGOPRIOLO	PV	89.935,00	40.470,75	32	
200	01904700182	AZIENDA AGRICOLA LAGO VILLA DI ZANOTTI SOCIETÀ AGRICOLA	BORGORATTO MORMOROLO	PV	163.815,72	65.526,28	32	
201	03286780162	AGRISAM SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	BERGAMO	BG	313.690,00	125.476,00	30	
202	GSTGRL80E28M109Y	AZIENDA AGRICOLA VALLE NIZZA DI AGOSTI GABRIELE	PONTE NIZZA	PV	244.022,00	109.809,90	30	
203	PREFNC63D26M109B	PRÈ FRANCESCO	BORGOPRIOLO	PV	168.705,00	67.482,00	28	
204	FBEMRA71P48M109Q	AZ. AGR. LANZAROTTI CAMPALBINO DI FEBO MARA	PONTE NIZZA	PV	31.254,30	12.501,72	27	
205	CMGPRZ62E52B885B	COMOGLIO PATRIZIA	LANGOSCO	PV	157.100,00	47.130,00	26	
206	CSLCSR68E03F952D	CASALONE CESARE	ROBBIO	PV	113.171,00	39.609,85	24	
207	CRRGRL59M65M109R	CORRADA GABRIELLA	VAL DI NIZZA	PV	81.159,04	32.463,62	24	
208	PNGMRZ68M12M109A	AZ. AGR. PANIGAZZI MAURIZIO	VALVERDE	PV	116.984,95	46.793,98	24	
209	01126070182	AZIENDA AGRICOLA COTTA ANTONIO E GABRIELE SOCIETÀ AGRICOLA	GAMBOLÒ	PV	117.000,00	35.100,00	24	
210	PRLSL72D41F205G	PERELLI SIBILLA	ROZZANO	MI	52.913,00	23.810,85	24	
211	01743060186	SOCIETÀ AGRICOLA AGRITORRE S.S.	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	195.500,00	58.650,00	23	
212	00467640181	SOCIETÀ AGRICOLA GIULIO MELZI D'ERIL S.S.	BELGIOIOSO	PV	200.000,00	60.000,00	23	
213	MRLMRT79D49G388U	MORELLI MARTA	VARZI	PV	61.396,39	27.628,37	23	
214	KRLLNE68B52Z154A	KOROLEVA ELENA	SANTA GIULETTA	PV	37.000,00	14.800,00	22	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Provincia	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Tipo progetto
215	TRTMCR64M59G388A	TORTI MARIA CRISTINA	BARBIANELLO	PV	379.800,00	113.940,00	22	
216	00450020185	BAINO FRATELLI SOCIETÀ AGRICOLA	OTTOBIANO	PV	194.917,61	58.475,28	21	
217	01845610185	CASSI CUGINI SOCIETÀ AGRICOLA	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	199.000,00	59.700,00	21	
218	01143820015	AZIENDA AGRICOLA OCCHIO S.R.L. - SOCIETÀ AGRICOLA	TORINO	TO	118.103,00	35.430,90	21	
219	TRGFST76R22M109X	TROGLIO FAUSTO	BRALLO DI PREGOLA	PV	85.556,40	38.500,38	21	
220	SRNFR78A17G388S	SEREN ROSSO FEDERICO LUIGI	GARLASCO	PV	107.249,32	32.174,80	21	
221	CSRMCG83L14F205J	CESERANI LAVEZZARI MARCO GIOVANNI LUIGI	GODIASCO	PV	159.534,87	55.837,20	21	
222	SCRFR72M69G388L	I CIPRESSI DI SCARABELLI FEDERICA	STRADELLA	PV	248.031,78	74.409,54	20	
223	FRSDNL80E19M109D	FARISEO DANIELE	RIVANAZZANO	PV	90.600,00	27.180,00	20	
224	MNTMRA55M01G388L	MONTANA MARIO	BORGARELLO	PV	113.050,00	33.915,00	19	
225	CNTMRC87E14M109C	CANTONI MARCO	TORRAZZA COSTE	PV	125.973,00	44.090,55	19	
226	01292140181	ZANELLATO SECONDO E MASSIMO SOCIETÀ AGRICOLA	COZZO	PV	103.000,00	30.900,00	19	
227	ZNNGLG54M12H885E	ZANON GIANLUIGI	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	134.900,00	40.470,00	19	
228	00949720189	SOCIETÀ AGRICOLA PAVESI CUGINI S.S.	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	162.995,39	48.898,62	19	
229	BFFPNT56S19B885K	BUFFA PIER ANTONIO	ROBBIO	PV	198.000,00	59.400,00	19	
230	PCCPTR79L25B988U	PICCININI PIETRO	CASTEGGIO	PV	55.090,00	16.527,00	18	
231	MRCNDL56S09F754G	IL POGGIO L'AZIENDA AGRICOLA DI MARCHI DANIELE	ARENA PO	PV	112.720,00	33.816,00	18	
232	SCHLGU65P03M109K	SCHIAVI LUIGI	VAL DI NIZZA	PV	65.409,00	26.163,60	18	
233	PRLLE81T71M150O	PERELLI ELENA	ZAVATTARELLO	PV	145.023,53	58.009,41	18	
234	BLLDVD80M20B201Z	BOLLATI DAVIDE	BRONI	PV	66.504,50	19.951,35	17	
235	DMNDR69L23M109Q	DOMENICHELLA ANDREA	VARZI	PV	36.939,00	14.775,60	17	
236	01118140324	IL GELSO - SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	TRIESTE	TS	176.790,00	53.037,00	16	
237	BMBSDR69L15C186R	BAMBINI SANDRO	PONTE IN VALTELLINA	SO	152.886,00	61.154,40	87	
238	CRTNNA52M51E200N	CURTI ANNA	GROSIO	SO	225.000,00	90.000,00	87	
239	MNGGRL69B17I829H	MENEGOLA GABRIELE	CASTIONE ANDEVENNO	SO	127.350,81	57.307,86	86	
240	MRNDGI83E29L175K	MARANTELLI COLOMBIN DIEGO	VILLA DI TIRANO	SO	105.681,11	47.556,49	85	
241	00050560143	LATTERIA SOC. CHIURO COOP. R.L.	CHIURO	SO	1.874.976,23	749.990,49	85	
242	DLLMRS55T57L799Q	DELLA BOSCA MARISA	SERNIO	SO	173.349,00	69.339,60	84	
243	MBRSMN76L31F712E	AMBROSINI SIMONE	CERCINO	SO	540.000,00	216.000,00	83	
244	LBRDLU69R01I829S	LIBERA DUILIO	COLORINA	SO	540.000,00	216.000,00	83	
245	DLDPNM47T58L175B	DEL DOT PIERINA MARIA	SERNIO	SO	85.108,49	34.043,40	82	
246	00117610147	FRUTTICOLTORI VILLA DI TIRANO SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	VILLA DI TIRANO	SO	1.065.536,33	426.214,53	82	
247	CLMFLV56B27B049Z	CLEMENTI FLAVIO	BORMIO	SO	162.600,13	65.040,05	81	
248	00168630143	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA ALTA VALTELLINA SOC. COOP. A R.L.	TOVO DI SANT'AGATA	SO	1.766.200,00	706.480,00	81	
249	FLLRFL75D57C623Q	FALLINI RAFFAELLA	MESE	SO	286.293,28	128.831,98	80	
250	92020290141	ABIES - SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	TIRANO	SO	249.459,76	99.783,90	80	
251	MRCGLN69R24L084F	MARCHETTI GIULIANO	TEGLIO	SO	116.700,00	46.680,00	80	
252	CSTSRG65C20L175Y	CASTI SERGIO	VILLA DI TIRANO	SO	232.488,00	92.995,20	80	
253	MSCSDR62T71G576G	MASCARINI SANDRA	PIATEDA	SO	57.287,03	22.914,81	79	
254	00429680143	AZIENDA AGR. CURTONI FAUSTO E ROMANO	COSIO VALTELLINO	SO	626.400,00	250.560,00	78	
255	83002390140	LATTERIA DI LIVIGNO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	LIVIGNO	SO	334.130,00	133.652,00	78	
256	MRCCLD80D43L175N	MARCHETTI CLAUDIA AZIENDA AGRICOLA	VILLA DI TIRANO	SO	180.733,00	81.329,85	77	
257	GCMRRC69R18E507N	GIACOMINI MARCO	PIURO	SO	40.176,91	16.070,76	76	
258	SLVG RG59P28E621Q	AZIENDA AGRICOLA SILVESTRI GIORGIO	LIVIGNO	SO	29.033,00	11.613,20	76	
259	PLNDPR50C16A848D	POLINELLI DIEGO PIERINO	BIANZONE	SO	82.069,78	32.827,91	76	
260	00806830147	QUAINI MARIO E SCIMÈ CLAUDIA S.S.	SAMOLACO	SO	167.750,00	67.100,00	75	
261	VLBMRC76H15L175Y	VALBUZZI MIRCO	BIANZONE	SO	77.583,08	31.033,23	72	
TOTALE					65.813.228,84	21.333.652,92		

ALLEGATO 4

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 311 A
Riparto delle risorse inerente al primo periodo anno 2008**

DOMANDE PRESENTATE DAL 22 MARZO 2008 AL 30 GIUGNO 2008 IN ZONA C E D

<i>Provincia</i>	<i>Numero domande ammissibili presentate</i>	<i>Contributo ammesso (€)</i>	<i>Numero domande ammissibili finanziate</i>	<i>Risorse assegnate (€)</i>
BERGAMO	2	119.464,47	2	119.464,47
BRESCIA	7	578.595,54	7	578.595,54
COMO	10	573.555,86	10	573.555,86
CREMONA				
LECCO	1	77.904,70	1	77.904,70
LODI				
MANTOVA	7	876.629,49	7	876.629,49
MILANO				
PAVIA	8	575.940,92	8	575.940,92
SONDRIO	6	618.398,70	6	618.398,70
VARESE				
TOTALE	41	3.420.489,68	41	3.420.489,68

DOMANDE PRESENTATE DAL 22 MARZO 2008 AL 30 GIUGNO 2008 IN ZONA A E B

<i>Provincia</i>	<i>Numero domande ammissibili presentate</i>	<i>Contributo ammesso (€)</i>	<i>Numero domande ammissibili finanziate</i>	<i>Risorse assegnate (€)</i>
BERGAMO	1	185.369,34	1	185.369,34
BRESCIA	12	1.093.071,94	12	1.093.071,94
COMO				
CREMONA	4	354.015,50	2	240.682,90
LECCO				
LODI	1	22.247,48	1	22.247,48
MANTOVA	16	1.375.605,44		
MILANO				
PAVIA	4	474.671,43	3	431.836,86
SONDRIO				
VARESE				
TOTALE	38	3.504.981,13	19	1.973.208,52

ALLEGATO 5

MISURA 311 A - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE - ZONA C E D

<i>N.</i>	<i>CUAA</i>	<i>RAGIONE SOCIALE</i>	<i>Prov.</i>	<i>Importo ammissibile (€)</i>	<i>Contributo ammesso (€)</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Zona</i>	<i>Pacchetto</i>
1	QRTFDN62R29I079R	QUARTERONI FERDINANDO	BG	176.770,37	70.708,15	80	C-D	
2	ZNCLND68M67M184M	AZ. AGR. STALLE ALTE DI ZANCHI LORENA DELFINA	BG	108.347,38	48.756,32	60	C-D	
3	PTRHLD78C53H509X	PIETROBONI HILDE	BS	187.755,24	84.489,86	102	C-D	
4	02584880989	AGRIMON SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	BS	249.917,43	99.966,97	87	C-D	
5	MRCGCM50A31H077I	MARCHESI GIACOMO	BS	432.285,36	172.914,14	78	C-D	
6	BDODNL83H09B157B	AZ. AGRICOLA MARENDE DI BODEI DANIELE	BS	169.955,57	76.480,01	75	C-D	
7	DRCGFR54S18E271A	CA' DEL LAGO DI ODORICI GIANFRANCESCO	BS	92.152,60	36.861,04	71	C-D	
8	MGGNCL77E30D918T	MAGGIORI NICOLA	BS	242.297,79	96.919,12	62	C-D	
9	BNFDRA79D06I441C	BONFANTI DARIO	BS	27.411,00	10.964,40	56	C-D	
10	BNFMNL49T25H501G	BONFIGLIO EMANUELE	CO	222.031,85	88.812,74	83	C-D	
11	LBNVGL52H14D930M	AZIENDA AGRICOLA ALBINI VIRGILIO	CO	119.661,90	47.864,76	80	C-D	
12	LNFWMF57B67C933V	AZ. AGR. LANFRANCONI WILMA FRANCA	CO	136.525,33	54.610,13	79	C-D	
13	02717360131	LA SORGENTE SOCIETÀ AGRICOLA	CO	101.227,62	40.491,05	77	C-D	
14	MLCPLN64M41E623F	MALACRIDA PAOLINA	CO	226.038,92	90.415,57	74	C-D	
15	TNRMRA65T19E151Q	TANERA MAURO	CO	79.352,00	31.740,80	70	C-D	
16	MGLMHL74B17C933K	RONDANINO LA NEVERA DI MICHELE MAGLIA	CO	242.383,87	96.953,55	61	C-D	
17	BLSLRC83P04C933H	BOLESO ALARICO	CO	217.709,55	87.083,82	58	C-D	
18	02160360133	SOCIETÀ AGRICOLA PREALPI S.N.C. DI GAVERINI ANGELO & C.	CO	51.012,20	20.404,88	54	C-D	
19	02898950130	IL TALENTO NELLA QUIETE DI FABIO MENEGHIN E C. SOCIETÀ SEMPLICE	CO	33.730,14	15.178,56	52	C-D	
20	CRPLBT64B68F205S	CARPI DE RESMINI ELISABETTA	LC	194.761,75	77.904,70	71	C-D	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Importo ammissibile (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Zona	Pacchetto
21	TMSPNG64P69D999A	TOMASONI PIERANGELA	MN	212.652,51	63.795,75	88	C-D	
22	02058770203	SOLIMAGO SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONELLA E SIMONETTA LICATA S.S.	MN	248.275,76	74.482,73	76	C-D	
23	02167530209	SOCIETÀ AGRICOLA ODINELLI MARISA E C. S.S.	MN	667.027,17	200.000,00	71	C-D	
24	TSODRD56T29F789I	TOSI ODOARDO	MN	348.354,75	104.506,43	66	C-D	
25	02025940202	SOCIETÀ AGRICOLA LA FONTANA S.S.	MN	529.612,57	158.883,77	62	C-D	
26	VNTLSN78C13C312W	AZIENDA AGRICOLA VENTURELLI ALESSANDRO	MN	249.869,37	74.960,81	62	C-D	
27	02192740203	SOCIETÀ AGRICOLA AGRITECH S.R.L.	MN	957.991,54	200.000,00	60	C-D	
28	01412800185	FATTORIA MONDO ANTICO S.A.S. DI TIRABOSCHI DARIO E C. - SOCIETÀ AGRICOLA	PV	154.239,69	61.695,87	90	C-D	
29	DRDLBT64M58F205T	AZIENDA VITIVINICOLA DORIA ELISABETTA ELENA	PV	249.912,70	99.965,08	79	C-D	
30	TRLPRZ59D41B157J	TIRALE PATRIZIA	PV	242.930,94	97.172,38	71	C-D	
31	02206960185	TENUTA TATONA DI DENTELLI E MONTIRON SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	PV	205.273,55	71.845,74	70	C-D	si
32	01235570189	CONTAGRI CEGNI - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	PV	217.785,00	87.114,00	64	C-D	
33	STRCST78L58B201B	AZ. AGRICOLA S. GUIDO DI STURLA CRISTINA	PV	197.706,56	59.311,97	52	C-D	si
34	00563010180	SOCIETÀ AGRICOLA MALPAGA DI GORINI LUCA E SARA S.S.	PV	119.563,00	41.847,05	52	C-D	
35	02116690187	AZIENDA AGRICOLA SACRAFAMILIA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	PV	187.184,09	56.988,83	51	C-D	
36	FLMMRN72M69I829H	FLEMATTI MORENA	SO	277.499,00	124.874,55	94	C-D	
37	BSSMTT73A06F393J	BUSSI MATTEO	SO	419.891,00	188.950,95	73	C-D	
38	PLLCSL82A51I829Q	PELLEGRINI CONSUELO	SO	163.215,50	73.446,98	69	C-D	
39	PGGRRT68H08C623X	PAGGI ROBERTO	SO	243.333,23	97.333,29	55	C-D	
40	MNGGRL69B17I829H	MENEGOLA GABRIELE	SO	75.111,54	33.800,19	52	C-D	
41	00847420148	IL BOSCACCIO SOCIETÀ AGRICOLA DI SCARINZI RENZO E ANTONIO S.S.	SO	249.981,84	99.992,74	50	C-D	
TOTALE				9.528.739,18	3.420.489,68			

ALLEGATO 6

MISURA 311 A - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE - ZONA A E B

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Importo ammissibile (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	Zona	Pacchetto
1	LCCNTN62D07A794X	AZ. AGRICOLA CASA VIRGINIA DI LECCHI ANTONIO	BG	463.423,36	185.369,34	79	A-B	
2	BRGDVD89E18B157Y	AZ. AGR. DOSSO S. ANDREA DI BREGOLI DAVIDE	BS	173.868,02	69.547,21	72	A-B	si
3	03011870981	SOCIETÀ AGRICOLA CASTELVEDER	BS	224.025,88	100.811,64	62	A-B	si
4	03003450982	SOCIETÀ AGRICOLA 3M DI VESCONI F.LLI S.S. AZIENDA AGRICOLA	BS	141.477,38	49.517,08	56	A-B	si
5	SBRMSM62C19B157U	AZ. AGR. FELICIANA DI SBRUZZI MASSIMO	BS	649.900,97	194.970,29	101	A-B	
6	BRTSFN80P08L378E	CALVINO GUSTO SUPREMO DI BERETTA STEFANO AZ. AGR.	BS	198.000,00	59.400,00	93	A-B	
7	TNNNTN55L03E364M	AZ. AGR. SEBINO DI TONINELLI ANTONIO	BS	317.379,43	95.213,83	82	A-B	
8	BCCCRD59R02B157A	L'UNICORNO DI BECCHETTI CORRADO GIACINTO	BS	666.666,66	200.000,00	78	A-B	
9	BRTNDR81A28D918Y	BERTUSSI ANDREA	BS	103.623,15	36.268,10	77	A-B	
10	02081350981	IL PALAZZO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	BS	199.360,76	59.808,23	77	A-B	
11	00641010178	SOCIETÀ AGRICOLA LORINI S.S.	BS	195.846,86	58.754,06	73	A-B	
12	FNDFRC78S14D284Q	FONDRIESCHI FEDERICO	BS	367.455,37	110.236,61	58	A-B	
13	CVDGZL52M66H838T	AZIENDA AGRICOLA VIDELLE DI MASPERI GRAZIELLA CAVEDAGHI	BS	195.149,65	58.544,90	56	A-B	
14	SLDGDU51E05H372V	SOLDI GUIDO	CR	140.026,93	42.008,08	76	A-B	
15	BNLMSR87L68D150S	AZ. AGR. SAN CARLO DI BONOLDI MARIA SARA	CR	567.642,34	198.674,82	69	A-B	
16	01092800190	AGRICOLA VIROLO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	LO	74.158,26	22.247,48	51	A-B	
17	02257480182	LA ROSSERA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	PV	187.121,82	65.492,63	58	A-B	si
18	02231210184	CASCINA CORTE GRANDE SOCIETÀ AGRICOLA A.R.L.	PV	632.547,68	189.764,31	57	A-B	si
19	GBBGPP81S23M109K	GABBA GIUSEPPE	PV	504.514,04	176.579,92	66	A-B	
TOTALE				6.002.188,56	1.973.208,52			

ALLEGATO 7

MISURA 311 A - ELENCO DELLE DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE MA NON FINANZIATE - ZONA A E B

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Zona	Pacchetto
1	01355270198	SOCIETÀ AGRICOLA BALESTRERI GIANCARLO ED ALTRI S.S.	CR	184.406,70	55.322,01	60	A-B	

N.	CUAA	RAGIONE SOCIALE	Prov.	Importo ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)	Punteggio	Zona	Pacchetto
2	RSPBDT74H44F205A	CASCINA BAROSI DI BENEDETTA ROSPIGLIOSI	CR	165.743,25	58.010,14	59	A-B	
3	GGLNDA69R62E897H	FENILNOVO DI GUGOLATI NADIA	MN	535.161,46	187.306,51	65	A-B	si
4	SLILCU73A69A519F	SILEO LUCIA	MN	574.973,45	200.000,00	63	A-B	si
5	GHIPLG74P23F205S	GHIO PIERLUIGI	MN	199.984,01	59.995,20	104	A-B	
6	PCCPLA69C71B110Q	PACCINI PAOLA	MN	99.462,32	29.838,70	97	A-B	
7	01219870209	SOCIETÀ AGRICOLA OLIANINA DI BOMBARDA FERDINANDO E MANTOVANI AGNESE E C. - S.S.	MN	193.425,28	58.027,58	94	A-B	
8	FRFNC73A16B110B	FERRARI FRANCESCO	MN	199.082,38	59.724,71	76	A-B	
9	MNTGRG51M26G917D	MONTRESOR GIORGIO	MN	101.750,92	30.525,28	72	A-B	
10	DSNSDR70R53E897R	DE SANTI SANDRA	MN	630.473,37	200.000,00	71	A-B	
11	01408230207	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SETTEFRATI	MN	414.894,20	124.468,26	70	A-B	
12	VNZTMS73R08H541Q	AZ. AGR. IL GALEOTTO DI TOMASO VANZINI	MN	179.351,21	53.805,36	69	A-B	
13	01223640200	ARRIGONA NUOVA S.A.S. DI BENEDETTO SORDI DI SORDI MARIA GIUSEPPINA & C. SOCIETÀ AGRICOLA	MN	649.231,21	194.769,36	68	A-B	
14	LGBDVD69P14E897I	LIGABUE DAVIDE	MN	141.011,90	49.354,18	61	A-B	
15	BRSLEI66S28L826C	BRESCIANI ELIO	MN	105.500,00	21.100,00	60	A-B	
16	GTULRI80E57G186A	GUAITA ILARIA	MN	65.343,42	22.870,20	59	A-B	
17	CSRTTL53B18D548U	CASARI ATTILIO	MN	185.536,95	51.065,59	54	A-B	
18	SRZGNN64H02L826X	SARZI SARTORI GIOVANNI	MN	109.181,70	32.754,51	51	A-B	
19	BRGFBA76A25L872O	BRUGNONI FABIO	PV	142.781,89	42.834,57	66	A-B	
TOTALE				4.877.295,62	1.531.772,16			

(BUR20080123)

(4.3.0)

D.d.u.o. 24 novembre 2008 - n. 13581

Regolamento CE n. 320/2006. Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. approvazione del bando relativo alle procedure e alle modalità di presentazione della domanda per la sottomisura: 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Visto:

– il Regolamento CE n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il Regolamento CE n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, ed in particolare l'articolo 6 inerente all'aiuto alla diversificazione;

– il Regolamento CE n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

– la Decisione della Commissione del 9 novembre 2006 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell'aiuto alla diversificazione, dell'aiuto supplementare alla diversificazione e dell'aiuto transitorio previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

– la Decisione della Commissione del 23 aprile 2007 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, gli importi dell'aiuto alla diversificazione e dell'aiuto supplementare alla diversificazione previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

– la d.g.r. n. 8/7029 del 9 aprile 2008 che approva il programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero e le Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111 – sottomisura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza, 121 Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, 311 – Sottomisura 311 B Diversificazione verso attività non agricole – energia, progetti concordati, demandando ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per le procedure e modalità per la presentazione delle domande;

Ritenuto rispetto ai limiti temporali contemplati dalla normativa comunitaria, di approvare il bando per le procedure e modalità di presentazione della domanda relativa alla sottomisura 111B informazione e diffusione della conoscenza;

Sentite le Organizzazioni Agricole, le Amministrazioni Provinciali e l'Organismo Pagatore Regionale in qualità di soggetti coinvolti;

Considerato che per una corretta applicazione il presente decreto deve essere trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – A.G.E.A. Coordinamento, all'Organismo Pagatore Regionale, alle Organizzazioni Agricole regionali e alle Province interessate;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il bando per le procedure e le modalità di presentazione della domanda relativa alla sottomisura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – A.G.E.A. Coordinamento, all'Organismo Pagatore Regionale, alle Organizzazioni Agricole regionali e alle Province interessate.

Il dirigente della Unità Organizzativa
Programmazione Interventi per le Filiere
Agroindustriali e lo Sviluppo RURALE:
Giorgio Bonalume

Programma regionale di riconversione bieticolo-saccarifera

MISURA 111**SOTTOMISURA 111 B****«Informazione e diffusione della conoscenza»****DISPOSIZIONI ATTUATIVE****PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

INDICE

1. Obiettivo della sottomisura
2. Interventi ammissibili a finanziamento
3. Chi può presentare domanda
4. Chi non può presentare domanda
5. Cosa viene finanziato
6. Quando presentare domanda di aiuto
7. A chi presentare domanda
8. Come presentare la domanda di aiuto
9. Documentazione da presentare

10. Istruttoria di ammissibilità
 11. Criteri per la selezione dei progetti
 12. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
 13. Richiesta di riesame
 14. Graduatoria delle domande
 15. Comunicazione dell'ammissione o della non ammissione a finanziamento
 16. Adempimenti a carico dei beneficiari
 17. Proroghe
 18. Varianti in corso d'opera
 19. Modifiche di dettaglio
 20. Domanda di pagamento del saldo
 21. Controllo *in loco*
 22. Decadenza del contributo
 23. Recesso o rinuncia
 24. Impegni
 27. Ricorsi
 28. Recupero e sanzioni
 29. Invio elenchi di liquidazione dalla direzione generale agricoltura all'organismo pagatore regionale
 30. Liquidazione degli elenchi dei beneficiari
 31. Limiti e divieti
 32. Zonizzazione
 33. Informativa trattamento dati personali
- Modello B1: progetto
 Modello B2: prospetto finanziario
 Modello B3: elenco dei partecipanti
 Modello B4: elenco del personale coinvolto nel progetto
 Modello B5: prospetto di calcolo del costo orario in caso di rapporto di lavoro dipendente
 Modello B6: relazione
 Modello B7: rendicontazione delle spese sostenute

1. Obiettivo della sottomisura

La sottomisura ha come obiettivo la diffusione delle conoscenze tecniche e dei processi innovativi finalizzati a:

- aumentare le capacità imprenditoriali e valorizzare le risorse umane;
- migliorare la competitività e l'efficienza aziendale per raggiungere livelli di reddito adeguati e un'appropriata crescita professionale;
- sensibilizzare gli ex bieticoltori in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, con particolare riferimento ai requisiti della condizionalità;
- favorire il miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli nonché il collegamento e l'integrazione fra le varie fasi delle filiere produttive alternative alla filiera bieticolo-saccarifera;
- agevolare i processi di riorganizzazione aziendale orientati allo sviluppo della multifunzionalità, alla diversificazione produttiva e alle produzioni «no food» (soprattutto in relazione alla produzione di energie alternative);
- favorire l'introduzione e la diffusione di pratiche agronomiche a minor impatto ambientale che contribuiscano all'ampliamento degli sbocchi di mercato per le produzioni, e, al contempo, permettano anche la tutela, la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio.

2. Interventi ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili gli interventi di raccolta, elaborazione e trasferimento di dati e informazioni di carattere tecnico, economico, normativo, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, tramite idonei strumenti, quali:

- a) incontri informativi e visite guidate in campo, per un minimo di 20 partecipanti;
- b) convegni e seminari divulgativi, per un minimo di 50 partecipanti per i convegni e 40 per i seminari, volti al trasferimento delle conoscenze nell'ambito della riconversione produttiva bieticolo saccarifera;
- c) pubblicazioni specialistiche, opuscoli, schede tecniche, realizzate e diffuse sotto forma cartacea.

Destinatari degli interventi sono i tecnici coinvolti nell'attività di informazione del processo di riconversione produttiva bieticolo saccarifera nonché bieticoltori ed ex bieticoltori che hanno ridotto o abbandonato la produzione della barbabietola da zucchero per effetto della riforma o.c.m. nell'ambito del processo di ristrutturazione del settore, in un comprensorio nel quale è stato dimesso uno zuccherificio con la rinuncia della relativa quota. Gli interventi sono rivolti a coloro che hanno sottoscritto nel triennio precedente l'applicazione dell'o.c.m. bieticolo saccarifera (2003-2004-2005) contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici, il cui elenco regionale è stabilito con d.d.g. n. 5003 del 16 maggio 2008.

Le aree sulle quali dovranno svilupparsi le suddette iniziative sono riconducibili a:

- norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro;
- aspetti tecnico-economici relativi a coltivazioni individuate quali alternative alla barbabietola da zucchero;
- gestione organizzativa ed economica dell'impresa;
- trasferimento dei risultati della ricerca attinenti alla riconversione bieticolo-saccarifera;
- nuove tecnologie di comunicazione e informazione (ICT);
- informazioni relative all'evoluzione normativa;
- gestione sostenibile delle risorse naturali;
- energia da fonti rinnovabili.

Gli interventi devono essere definiti nell'ambito di un progetto che potrà prevedere una o più tipologie di intervento e avere una durata annuale a decorrere dalla data di ammissione a finanziamento.

3. Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale e di informazione e diffusione di conoscenze;
- b) istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
- c) organizzazioni di prodotto riconosciute ai sensi della vigente normativa, cooperative agricole e loro consorzi;
- d) organizzazioni professionali ed associative agricole, enti ed organismi privati riconosciuti idonei a svolgere attività di informazione e diffusione di conoscenze in agricoltura.

L'idoneità a svolgere attività di informazione e diffusione di conoscenze in agricoltura è valutata in fase di istruttoria delle domande, verificando il possesso dei seguenti requisiti:

- disporre di adeguate strutture e attrezzature e avvalersi di personale idoneo per lo svolgimento delle attività;
- possedere adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività.

Ulteriori requisiti per i soggetti di cui alle lettere c) e d) sono:

- non avere scopi di lucro;
- avere, tra gli scopi statutari, la gestione di attività di informazione e diffusione della conoscenza;
- tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del d.P.R. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni) ed un bilancio annuale.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

4. Chi non può presentare domanda

I richiedenti che risultano non affidabili, ai sensi di quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni», dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, relativo alla gestione del P.S.R. 2007-2013 (di seguito indicato Manuale).

5. Cosa viene finanziato

a) *Personale qualificato*: si tratta di personale esperto (relatore/divulgatore) coinvolto nella realizzazione di incontri, visite guidate, convegni e seminari; costo massimo: € 300,00 per mezza giornata, € 500,00 per una giornata intera.

In caso di trasferta sono ammissibili le spese di viaggio, vitto e alloggio con le seguenti condizioni:

Viaggio

- aereo per distanze superiori ai 300 km;
- treno di 2ª classe o, nel caso di distanze superiori ai 300 km, di 1ª classe;

- altri mezzi di trasporto pubblico;
- taxi, solo se giustificato da motivazioni di urgenza;
- mezzo proprio, con indennità chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione Lombardia.

Le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite giustificativi in originale (biglietti e ricevute per taxi). Nel caso di utilizzo di mezzo proprio deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

Vitto e alloggio

- trasferta di durata compresa fra 8 e 12 ore: massimo € 25,00 per un pasto;
- trasferta di durata superiore a 12 ore: massimo € 50,00 per due pasti e € 80,00 per il pernottamento.

Le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite ricevute fiscali o fatture con le generalità del contraente e del fruitore.

b) *Affitto sale e attrezzature*: per incontri informativi, convegni e seminari.

	Spesa massima ammissibile	
	per mezza giornata	per una giornata intera
Per incontri e visite guidate	€ 300,00	€ 600,00
Per convegni e seminari	€ 600,00	€ 1.200,00

Non sono ammesse spese di allestimento sale.

c) *Noleggio mezzi di trasporto, macchine e strumenti dimostrativi*: sono ammissibili nel caso di incontri e visite guidate.

d) *Coordinamento organizzativo* di incontri informativi, convegni e seminari: fino ad un massimo del 5% dell'importo totale del progetto ammesso a finanziamento, al netto delle spese generali.

e) *Spese di realizzazione e di diffusione di materiale informativo*: predisposizione dei testi (redazione, registrazione e traduzione) e del materiale iconografico, impostazione grafica, stampa e duplicazione, spedizione del materiale. Per la redazione dei testi di materiale informativo da diffondere a mezzo stampa è ammessa una spesa massima di € 70,00 a cartella per lavori di copy originale (creazione *ex novo* di testi che riportano analisi e resoconti di temi o fatti specifici) e di € 35,00 a cartella per lavori di riscrittura testi (riscrittura e semplificazioni del linguaggio).

Per cartella si intende un foglio di testo dattiloscritto composto da 1800 battute (es. 60 battute per 30 righe). Ogni carattere o spazio è una battuta.

f) *Spese generali*: fino a un massimo del 5% dell'importo totale del progetto ammesso a finanziamento per spese amministrative rendicontabili e riconducibili all'attuazione delle iniziative finanziate.

Le spese generali sono riferite a:

- personale amministrativo e di segreteria;
- spese postali, telefoniche, telematiche e di cancelleria;
- affitto e manutenzione della sede;
- riscaldamento, elettricità, pulizia e custodia della sede.

Per le voci di spesa di cui alle lettere b), c) ed e) (ad esclusione delle spese di redazione), dovranno essere prodotte almeno tre offerte di preventivo.

Tutte le voci di spesa, in fase di rendicontazione, dovranno essere documentate e riconducibili all'attuazione delle iniziative finanziate. Non saranno ammessi pagamenti in contanti.

La percentuale di contributo è pari al 60% per tutte le voci di spesa.

Il contributo massimo richiedibile non può superare la cifra di € 20.000,00.

L'IVA viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio di impresa ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e abbiano sottoscritto l'apposita dichiarazione al momento della domanda.

La percentuale della spesa a carico del beneficiario può essere coperta anche da quote di iscrizione e contributi richiesti agli utenti per le attività previste nel progetto, o da partecipazioni finanziarie di altri soggetti privati. Se tali partecipazioni superano la percentuale prevista a carico del beneficiario, la parte

eccedente viene detratta dal contributo. La detrazione non viene attuata se la quota eccedente è destinata a coprire spese effettivamente sostenute, superiori alla spesa massima ammessa per le voci di spesa approvate a preventivo.

6. Quando presentare domanda di aiuto

Le domande possono essere presentate, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato, dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al 31 dicembre 2008.

7. A chi presentare domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende via Pola 12/14 - 20124 Milano.

8. Come presentare la domanda di aiuto

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL);

- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password);

- compilare il modello di domanda per la Sottomisura 111 B; nella domanda vanno registrate in un'unica voce tutte le attività afferenti a ciascun gruppo omogeneo di iniziative, al quale va riferita la relativa spesa;

- inviare la domanda per via telematica alla Regione Lombardia;

- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione Lombardia;

- stampare la domanda e firmarla in originale;

- entro 10 giorni continuativi successivi alla data di scadenza del bando, far pervenire alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. È ammessa la presentazione della copia cartacea tra l'11° e il 20° giorno con riduzione dell'eventuale contributo. Oltre il 20° giorno la domanda decade.

9. Documentazione da presentare

Alla copia cartacea della domanda va necessariamente allegata la seguente documentazione:

- il progetto che il richiedente intende realizzare redatto secondo lo schema di cui all'allegato modello B1;
- il prospetto finanziario del progetto come da allegato modello B2, corredato da 3 offerte di preventivo di spesa ove previste;
- la documentazione necessaria per la valutazione dell'idoneità a svolgere attività di informazione e diffusione di conoscenze in agricoltura:

- *curriculum* del soggetto che presenta domanda che attesti l'esperienza almeno triennale nel campo di attività;

- strutture e attrezzature utilizzate.

I soggetti c) e d), di cui al precedente punto 5, devono allegare inoltre:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

- copia del bilancio dell'ultimo esercizio;

• elenco dei partecipanti, come da allegato modello B3, per incontri informativi e visite guidate, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla presenza di giovani agricoltori e imprenditrici agricole, di cui al successivo punto 11;

• elenco del personale coinvolto nella realizzazione degli interventi come relatore, divulgatore, coordinatore, redattore, traduttore etc., riportante ruolo e tipo di rapporto, redatto come da modello C1 e con allegato:

- *curriculum* in formato europeo;

- copia delle lettere d'incarico, per il personale esterno al soggetto richiedente, sottoscritte per accettazione. Qualora, al momento della presentazione della domanda, non fosse stato ancora individuato il personale esterno al soggetto richiedente, da coinvolgere nella realizzazione del progetto, i relativi *curricula* e lettera di incarico dovranno essere trasmessi Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura entro e non oltre 30 giorni prima della data di inizio dell'intervento.

I dati indicati nella domanda costituiscono «Dichiarazione sostitutiva di certificazione» e «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» (ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47).

Nel progetto devono essere evidenziati gli elementi che permettano l'attribuzione del punteggio ai fini della costituzione della graduatoria.

Nel caso l'intervento preveda la divulgazione dei risultati delle ricerche finanziate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, occorre precisare numero e titolo del progetto di ricerca.

La documentazione già in possesso dell'amministrazione regionale può essere omessa, facendone comunque menzione, ed eventualmente può essere integrata con opportuni aggiornamenti.

9.1 Errori non sanabili

L'istruttoria non può essere svolta in mancanza dei seguenti documenti:

- la copia firmata della domanda;
- il progetto;
- il prospetto finanziario.

10. Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria è affidata ai competenti uffici della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura e si conclude entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della copia cartacea della domanda.

La richiesta di eventuale documentazione mancante ritenuta dal funzionario istruttore non indispensabile all'avvio dell'istruttoria (Parte I, punto 15.5.2 del Manuale) o di documentazione integrativa (Parte I, punto 15.5.3 del Manuale), fatta a mezzo raccomandata A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.

Il controllo è effettuato sul 100% della domande presentate e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica dell'affidabilità (1) del richiedente sulla base di quanto previsto nella Parte II, punto 15.3.1 del Manuale;

- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- il controllo tecnico della documentazione allegata alla domanda di contributo;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- la redazione a SIARL, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

11. Criteri per la selezione dei progetti

Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di «progetti concordati» finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria.

Alle altre domande ritenute ammissibili viene attribuito un punteggio che determina l'ordine di inserimento in una graduatoria per la concessione del contributo.

I punteggi sono attribuiti in funzione dei seguenti criteri che devono essere presenti al momento della presentazione della domanda:

(1) L'affidabilità del richiedente è verificata in riferimento alla sua condotta nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del P.S.R. 2000-2006 o della programmazione in corso.

Il richiedente risulta inaffidabile e la domanda di aiuto deve essere istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento della presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate dal FEOPA (vecchia programmazione) o FEASR;
- il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stato iscritto nel registro dei debitori Organismo Pagatore Regionale;
- Organismo Pagatore Regionale, non potendo precedere al recupero dell'indebito tramite compensazione, ne ha richiesto la restituzione diretta;
- il richiedente al momento dell'istruttoria della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad Organismo Pagatore Regionale, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.

CRITERI	PUNTEGGIO		
	1	2	3
Interventi che affrontino e approfondiscano tematiche inerenti la condizionalità e la sicurezza sul lavoro.	Possesso del requisito BASSO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO
Interventi che divulgano i risultati di progetti di ricerca finanziati dalla Regione Lombardia mirati alla riconversione bieticolo saccarifera (es. colture alternative).	Possesso del requisito BASSO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO
Azioni informative rivolte ad ex bieticoltori operanti in un comprensorio dove è stato sottoscritto un accordo di riconversione industriale.	Possesso del requisito BASSO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO
Presenza agli incontri informativi e visite guidate di giovani agricoltori e imprenditrici agricole in percentuale sul totale dei partecipanti.	Fino al 25%	Da 25,01 a 50%	Oltre il 50%

A parità di punteggio le domande sono ordinate tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1. progetto di minore dimensione economica in termini di contributo concedibile;
2. progetto che coinvolge la Direzione Generale Agricoltura nella elaborazione, programmazione, coordinamento e realizzazione.

12. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Direzione Generale Agricoltura comunica, con raccomandata A.R., a ogni richiedente l'esito dell'istruttoria entro 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria della domanda, allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, devono essere indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo della spesa ammissibile a contributo;
- il contributo concedibile;
- il referente dell'istruttoria.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura ne motiva dettagliatamente le cause.

13. Richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso, di cui alla Parte I, punto 13, del Manuale, il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha facoltà, ai sensi della l. 241/1990, di presentare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione. La Direzione Generale Agricoltura ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito del riesame.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

14. Graduatoria delle domande

Entro il 15 aprile 2009, concluse le istruttorie a SIARL delle domande, la Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura predispone la graduatoria delle domande ammissibili ordinate secondo i criteri previsti al punto 11 e con proprio provvedimento approva le domande ammesse a finanziamento e predispone l'elenco in ELEPAG.

15. Comunicazione dell'ammissione o della non ammissione a finanziamento

La Direzione Generale Agricoltura entro 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria comunica, con raccomandata A.R., ai titolari delle domande l'ammissione/non ammissione a finanziamento, precisando le eventuali prescrizioni.

16. Adempimenti a carico dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti a:

- garantire, qualora le iniziative siano realizzate da associazioni di produttori, altre forme associative od organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'accesso alle iniziative a tutti gli interessati, anche se non sono soci o aderenti al soggetto proponente;
- inviare alla D.G.A., qualora non vi avessero provveduto in sede di presentazione della domanda, *curriculum* e/o lettera d'incarico e/o contratto di collaborazione del personale esterno, entro e non oltre 30 giorni prima della data di inizio dell'intervento;
- comunicare alla D.G.A., con almeno 10 giorni di preavviso, luogo, data, orario e programma di convegni, seminari, incontri informativi e visite guidate in campo;
- registrare i partecipanti a incontri informativi, visite guidate, convegni e seminari in sede di svolgimento delle iniziative, come da modello B3;
- consegnare alla D.G.A., per eventuali utilizzi, i materiali prodotti;
- chiedere preventivamente alla D.G.A. l'autorizzazione ad apportare eventuali varianti al progetto presentato, nonché le proroghe dei tempi di realizzazione indicati. In ogni caso la conclusione delle iniziative non può essere protratta oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
- presentare alla D.G.A., entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo per l'erogazione del contributo. Eventuali brevi proroghe ai termini di presentazione della rendicontazione possono essere autorizzate se adeguatamente motivate;
- svolgere le attività a decorrere dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento e che potranno avere durata massima di 12 mesi.

17. Proroghe

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione delle iniziative progettuali, adeguatamente motivate, devono essere chieste e autorizzate preventivamente dalla D.G.A.

Possono essere concesse proroghe che determinino la conclusione del progetto al massimo 30 giorni dopo la prevista conclusione.

18. Varianti in corso d'opera

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un gruppo omogeneo di iniziative, come riportate nel Modello B3.

Nel caso in cui si verificasse la necessità di chiedere una variante, il beneficiario deve presentare alla D.G.A. una specifica domanda, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato. Entro 10 giorni continuativi successivi alla presentazione della domanda informatizzata, pena il non accoglimento della variante, il beneficiario deve inoltrare la copia cartacea della domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del programma inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consentirà di effettuare una riconciliazione tra la situazione previsionale approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante

stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che proceda ad eseguire le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La D.G.A. autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

19. Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa ammessa per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla D.G.A. con le modalità previste al paragrafo precedente.

20. Domanda di pagamento del saldo

I beneficiari, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, devono presentare alla D.G.A. la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo per l'erogazione del saldo, allegando la seguente documentazione:

- relazione tecnica in cui si descrivano le attività svolte, i risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti, come da allegato modello B4;
- registrazione, in originale, dei partecipanti a incontri, visite guidate, convegni e seminari, come da modello B3;
- copia di tutti i materiali prodotti. Nel caso di redazione e diffusione di materiale informativo tramite siti web, occorre produrre una stampa di tutte le pagine web redatte, numerate in modo progressivo e riportanti la data di aggiornamento/redazione;
- autodichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario in cui si certifichi il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui sia prevista la spesa di personale, con allegata copia del Modello F24 e relativa distinta di pagamento;
- autodichiarazione del rappresentante legale, che attesti il costo orario del dipendente che ha operato nelle attività progettuali, calcolato utilizzando l'allegato modello C2 con allegata copia della busta paga;
- rendicontazione analitica delle spese sostenute (come da allegato modello B5) comprovate da fatture. Ove ciò non fosse possibile i pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equipollente. Le fatture devono essere quietanzate (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura «pagato» con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore). Per fatture di importo superiore a 200 euro devono inoltre essere presentate le liberatorie delle ditte fornitrici. Nella rendicontazione deve essere indicata l'eventuale quota di partecipazione finanziaria di altri soggetti;
- originali e fotocopie dei giustificativi di spesa;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, con le modalità previste nella parte I, punto 8.3 del Manuale.

Eventuali brevi proroghe ai termini di presentazione della rendicontazione possono essere autorizzate se adeguatamente motivate.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, la D.G.A. provvede al controllo tecnico-amministrativo e documentale che si conclude con la redazione di un verbale di chiusura dell'intervento, cui segue la comunicazione di concessione/non concessione del saldo.

La verifica documentale, effettuata sul 100% delle rendicontazioni, prevede il controllo della completezza e della regolarità della documentazione. Deve inoltre essere verificata la conformità dell'attività svolta rispetto a quella approvata e la congruità tra le spese ammesse e quelle effettivamente sostenute e rendicontate.

Gli originali dei documenti, comprovanti le spese effettivamente sostenute, verranno restituiti al beneficiario previa visione ed annullo con timbro attestante la concessione del contributo.

Il controllo viene effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto nella Parte II, punto 19 del Manuale.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa, fatta a mezzo raccomandata A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spese per il coordinamento organizzativo e le spese generali potranno essere rimodulate, nel rispetto delle percentuali massime previste al punto 5, sulla base delle spese ammesse a rendicontazione.

Il saldo del contributo è erogato ad avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento del programma e della relativa rendicontazione tecnico-economica.

Se, a seguito dell'esame della rendicontazione, il contributo richiesto, che non può essere superiore a quello stabilito con l'atto di concessione, supera il contributo erogabile di oltre il 3%, all'importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (Parte II, punto 21.6.1 del Manuale)

21. Controllo *in loco*

Durante il periodo di attuazione dei progetti la D.G.A. effettua il controllo *in loco* su un campione minimo del 50% dei beneficiari, corrispondente almeno al 5% della spesa ammessa a finanziamento ogni anno.

Il campione dei beneficiari da sottoporre al controllo viene individuato dall'Organismo Pagatore Regionale secondo le modalità previste nella parte II, punto 20 del Manuale.

Il controllo viene effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto nella Parte II punto 16.4 del Manuale.

Nel corso del controllo sarà compito del funzionario verificare:

- che l'attività sia effettivamente in corso di realizzazione e sia conforme a quanto approvato in fase istruttoria;
- la presenza e la corretta compilazione del modello di registrazione dei partecipanti alle iniziative già realizzate;
- la presenza di eventuali materiali prodotti;
- la documentazione attestante le eventuali spese sostenute.

L'esito del controllo viene formalizzato redigendo apposito verbale.

22. Decadenza del contributo

Nel caso in cui si rilevano, a seguito di controlli, la mancanza di requisiti, l'inosservanza di impegni o irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale del contributo concesso, la D.G.A. comunica al beneficiario, allegando copia del verbale di controllo, a mezzo di raccomandata A/R, l'avvio del procedimento di decadenza (2) e, se necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate.

I provvedimenti di decadenza predisposti tramite ELEPAG devono essere comunicati per conoscenza all'Organismo Pagatore Regionale (quelli emessi dalla Provincia anche alla Direzione Generale Agricoltura), precisando l'ammontare della riduzione delle previsioni di spesa.

23. Recesso o rinuncia

Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale o totale agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno con le modalità e con le conseguenze previste nella Parte I, punti 10 e 12 del Manuale.

24. Impegni

Con l'adesione alla sottomisura, il beneficiario si assume l'obbligo di rispettare i seguenti impegni, distinti in essenziali e accessori secondo i criteri individuati nella Parte II, punto 24, del Manuale.

25. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del progetto e del relativo contributo:

- impedire il regolare svolgimento del controllo *in loco*;
- assicurare il libero accesso alle iniziative a tutti i destinatari interessati indicati al punto 3, senza nessun vincolo di appartenenza a forme associative;
- raggiungere almeno il 70% degli obiettivi e conseguire almeno il 70% dei risultati previsti nei progetti approvati.

26. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione parziale del contributo:

- inviare la copia cartacea della domanda informatizzata con un ritardo compreso tra l'11° e il 20° giorno successivo ai termini di presentazione di cui al precedente punto 6;
- inviare alla D.G.A., qualora non sia stato fatto in sede di presentazione della domanda, *curriculum* e/o lettera d'incarico e/o contratto di collaborazione del personale esterno, entro e non oltre 30 giorni prima della data di inizio dell'intervento;
- comunicare alla D.G.A., con almeno 10 giorni di preavviso, luogo, data, orario e programma delle iniziative quali convegni, seminari, incontri informativi e visite guidate in campo;
- registrare i partecipanti a incontri informativi, visite guidate, convegni e seminari in sede di svolgimento delle iniziative;
- confermare la presenza agli incontri informativi e visite guidate di giovani imprenditori e imprenditrici agricole prevista in fase di presentazione della domanda e che ha determinato l'attribuzione del punteggio;
- consegnare alla D.G.A., per eventuali utilizzi, i materiali prodotti.

27. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla D.G.A., è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità previste nella Parte I, punto 13 del Manuale.

28. Recupero e sanzioni

L'applicazione dei recuperi e di eventuali sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati negli articoli 26 e 27 del Reg. CE n. 968/06.

In particolare se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti nel programma di ristrutturazione nazionale:

- l'aiuto erogato e recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore, con le modalità previste dall'art. 26 del Reg. CE 968/2006.

Il beneficiario deve pagare una penale pari al 10% dell'importo che è tenuto a rimborsare a norma dell'art. 26 del Reg. CE 968/2006. Tuttavia questa sanzione non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza nella relazione presentata a corredo della domanda di pagamento, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30% dell'importo da rimborsare ai sensi dell'art. 26 del Reg. CE 968/2006 (art. 27 del Reg. CE 968/2006).

29. Invio elenchi di liquidazione dalla Direzione Generale Agricoltura all'Organismo Pagatore Regionale

Concluse le verifiche previste in ogni fase procedurale che comporta una liquidazione, la Direzione Generale Agricoltura invia all'Organismo Pagatore Regionale, entro il 30 giugno 2010 in formato elettronico e entro il 15 luglio 2010 in formato cartaceo, l'elenco di liquidazione.

30. Liquidazione degli elenchi dei beneficiari

Le fasi procedurali relative alla liquidazione degli elenchi da parte dell'Organismo Pagatore Regionale che comprendono l'invio degli elenchi all'Organismo Pagatore Regionale, la relativa liquidazione, la comunicazione dell'esito dei pagamenti, la comunicazione delle domande bloccate, la risoluzione delle anomalie e la riammissione degli elenchi di liquidazione relative alle domande bloccate, sono definite nella Parte I, punto 9 del Manuale.

31. Limiti e divieti

Gli aiuti previsti dalla presente Misura non sono cumulabili con altri di diversa origine per gli stessi interventi

(2) L'iter procedurale è previsto nella parte I, punti 10 e 11 del Manuale.

Non sono inoltre ammessi a finanziamento:

- azioni di pubblicizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 svolte dalla pubblica amministrazione;
- iniziative di promozione di prodotti agricoli.

32. Zonizzazione

La Misura è applicabile in tutto il territorio regionale.

33. Informativa trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali» approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

Sottomisura B «Informazione e diffusione della conoscenza»**INTERVENTI REGIONALI A DOMANDA**

ANNO

MODELLO B1: PROGETTO

Richiedente

.....

Tipologia di intervento (1)

- Incontri informativi e visite guidate in campo
- Convegni e seminari
- Pubblicazioni

Aree (2)

- a** aspetti tecnici dei processi produttivi;
- b** gestione organizzativa ed economica dell'impresa;
- c** trasferimento dei risultati della ricerca (3)
-
- d** nuove tecnologie di comunicazione e informazione (ICT);
- e** informazioni relative all'evoluzione normativa;
- f** gestione sostenibile delle risorse naturali;
- g** norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro;
- h** energia da fonti rinnovabili.

Titolo del progetto

.....

Costo complessivo del progetto

Durata del progetto dal ____ / ____ / _____ **al** ____ / ____ / _____

Sintesi del progetto (max 15 righe)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Responsabile del progetto

Recapito:

Indirizzo

n. telefono

E-Mail

DESCRIZIONE DEL PROGETTO**1. Analisi e individuazione delle problematiche**

Descrivere le problematiche alle quali si intende dare risposta con il progetto, sottolineando in particolare il riferimento alle aree tematiche e, per incontri informativi e visite guidate, ai temi indicati nell'elenco B1.

2. Descrizione dell'intervento (5)**2.1 Definizione dell'obiettivo operativo o degli obiettivi operativi**

Individuare obiettivi chiari, ben definiti e collegabili ai risultati attesi, nell'ottica di determinare il superamento e/o il miglioramento della problematica indicata.

(1) Barrare una o più tipologie.

(2) Barrare una o più aree.

(3) Nel caso di ricerche finanziate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura - indicare numero e titolo progetto/i; altrimenti specificare titolo e dati identificativi della/e ricerca/ha.

(5) Il progetto può essere anche strutturato in sottoprogetti e in tal caso le informazioni richieste come descrizione dell'intervento e pianificazione delle iniziative dovranno essere dettagliate per ognuno dei sottoprogetti.

2.2 Indicazione delle iniziative che si intendono attuare

2.3 Utenza

Indicare nel dettaglio qual è l'utenza alla quale si rivolgono le iniziative

2.4 Risultati attesi

Descrivere i risultati attesi espressi in forma misurabile o almeno oggettivamente rilevabile, individuando gli indicatori previsti (es. n. di partecipanti, n. di pubblicazioni, n. di newsletter, n. di accessi al sito etc.)

2.5 Fattori critici

Individuazione degli eventi e/o degli aspetti che possono condizionare in maniera determinante il progetto e che saranno tenuti sotto controllo

3. Pianificazione delle iniziative

3.1 Le iniziative previste

Descrivere le iniziative individuate per il raggiungimento dell'obiettivo operativo, indicandone l'ordine temporale

3.2 Libero accesso alle iniziative

Nel caso di richiedenti costituiti in forme associative, è necessario indicare le procedure e le modalità che si prevede di mettere in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti, anche se non soci

3.3 Impostazione organizzativa

Per ciascuna iniziativa indicare:

- *epoca di realizzazione*;
- *durata* [per incontri, visite guidate, convegni e seminari];
- *tipologia* [nel caso di pubblicazioni] indicare se periodica o non, pubblicazione specialistica, opuscolo, scheda tecnica, bollettino, newsletter; segnalare inoltre la modalità di realizzazione (cartacea o con tecnologie di rete: nel primo caso indicare il numero di pubblicazioni, la tiratura per numero, caratteristiche generali e formati; nel secondo caso indicare e descrivere il sito web su cui verranno pubblicati i prodotti). Infine per tutti i prodotti indicare la periodicità o il periodo di pubblicazione;
- *diffusione*: per tutti i tipi di materiali prodotti indicare la modalità di divulgazione e di diffusione;
- *risorse strumentali* indispensabili alla realizzazione dell'intervento;
- *risorse umane coinvolte*: descrivere le attività del personale coinvolto elencato nel modello C1, in modo da far comprendere la necessità del coinvolgimento;
- *risorse finanziarie*: dettagliare e motivare, se necessario, le voci di spesa previste nel modello B3

Sottomisura B «Informazione e diffusione della conoscenza»

INTERVENTI REGIONALI A DOMANDA

ANNO

MODELLO B2: PROSPETTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA	VOCI DI SPESA	Dettaglio		Importo totale €
		descrizione	importo €	
INCONTRI INFORMATIVI	1) Personale qualificato			
	2) Affitto sale e attrezzature			
	3) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale informativo			
	4) TOTALE (1 + 2 + 3)			
	5) Coordinamento [5% del TOTALE (4)]			
	6) TOTALE (4 + 5)			
	7) Spese generali[5% del TOTALE (6)] (*)			
	TOTALE INCONTRI INFORMATIVI (6 + 7)			
VISITE GUIDATE	1) Personale qualificato			
	2) Noleggio mezzi di trasporto, macchine e strumenti dimostrativi			
	3) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale informativo			
	4) TOTALE (1 + 2 + 3)			
	5) Spese generali [5% del TOTALE (4)] (*)			
	TOTALE VISITE GUIDATE (4 + 5)			
CONVEGNI	1) Personale qualificato			
	2) Affitto sale e attrezzature			
	3) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale informativo			
	4) TOTALE (1 + 2 + 3)			
	5) coordinamento [5% del TOTALE (4)]			
	6) TOTALE (4 + 5)			
	7) Spese generali [5% del TOTALE (6)] (*)			
	TOTALE CONVEGNI (6 + 7)			
SEMINARI	1) Personale qualificato			
	2) Affitto sale e attrezzature			
	3) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale informativo			
	4) TOTALE (1 + 2 + 3)			
	5) Coordinamento [5% del TOTALE (4)]			
	6) TOTALE (4 + 5)			
	7) Spese generali[5% del TOTALE (6)] (*)			
	TOTALE SEMINARI (6 + 7)			
PUBBLICAZIONI	1) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale informativo			
	2) Spese generali (5% del importo TOTALE «Spese di realizzazione e di diffusione di materiale informativo») (*)			
	TOTALE PUBBLICAZIONI (1 + 2)			
TOTALE PROGETTO (**)				
CONTRIBUTO RICHIESTO				
MODALITÀ DI COPERTURA	AUTOFINANZIAMENTO ENTE			
DELLA QUOTA A CARICO	COMPARTECIPAZIONE UTENZA			
DEL RICHIEDENTE	COMPARTECIPAZIONE ALTRI PRIVATI			

(*) Da compilare solo per attività a domanda

(**) È la somma dei totali di: incontri informativi + visite guidate + convegni + seminari + pubblicazioni.

Sottomisura B «Informazione e diffusione della conoscenza»**INTERVENTI REGIONALI A DOMANDA**

ANNO

MODELLO B3: ELENCO DEI PARTECIPANTI

Titolo progetto

Titolo dell'iniziativa

Beneficiario

<i>Nome e cognome</i>	<i>Azienda o ente di appartenenza</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Ruolo</i>	<i>Età (*)</i>	<i>Sesso</i>	<i>Firma</i>
			<input type="checkbox"/> imprenditore <input type="checkbox"/> coadiuvante <input type="checkbox"/> salariato <input type="checkbox"/> tecnico		<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	
			<input type="checkbox"/> imprenditore <input type="checkbox"/> coadiuvante <input type="checkbox"/> salariato <input type="checkbox"/> tecnico		<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	
			<input type="checkbox"/> imprenditore <input type="checkbox"/> coadiuvante <input type="checkbox"/> salariato <input type="checkbox"/> tecnico		<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	
			<input type="checkbox"/> imprenditore <input type="checkbox"/> coadiuvante <input type="checkbox"/> salariato <input type="checkbox"/> tecnico		<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	

(*) Da compilare solo nel caso in cui l'intervento in oggetto riguardi la tipologia: «Incontro informativo e/o visita guidata»

N. totale partecipanti: di cui n. totale F: e n. totale M:

INTERVENTI REGIONALI A DOMANDA

ANNO

MODELLO B4: ELENCO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO

Titolo progetto

Richiedente

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Ruolo ricoperto nel progetto (1)</i>	<i>Personale (2)</i>		<i>Tipo di rapporto (3)</i>	<i>N. di ore dedicate al progetto (4)</i>
		<i>interno</i>	<i>esterno</i>		

(1) Indicare se: relatore, divulgatore, coordinatore, redattore, informatico, traduttore, collaboratore per registrazione e trascrizione testi.

(2) Barrare la casella interessata.

(3) Per il personale interno indicare se dipendente a tempo indeterminato o determinato.

Per il personale esterno specificare il tipo di rapporto instaurato:

- lettera d'incarico;

- contratto di collaborazione.

(4) Solo per il ruolo ricoperto nel progetto come: coordinatore, redattore, traduttore, collaboratore per registrazione e trascrizione testi.

INTERVENTI REGIONALI A DOMANDA

ANNO

**MODELLO B5: PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO
IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE**

1. Calcolo della retribuzione lorda comprensiva di oneri sociali a carico dell'ente
(lordo mensile + % INPS carico Ente)
2. Calcolo della retribuzione lorda annuale
(retribuzione lorda comprensiva di oneri \times il n. delle mensilità di contratto)
3. Calcolo costo INAIL
(lordo mensile \times n. mensilità di contratto \times % INAIL - *in genere dal 4 al 17 per mille*) + (*addizionale dell'1% sull'importo ottenuto*).
4. Calcolo del costo TFR
(lordo mensile \times n. mensilità / 13,5) - (lordo mensile \times n. mensilità \times 0,50%) + [(75% incremento indice ISTAT + 1,5) % su TFR accantonati al 31.12 dell'anno precedente]
5. Totale costo annuo lordo
(punto 2) + (punto 3) + (punto 4)
6. Determinazione costo orario lordo
(punto 5 / n. ore annuali da contratto detratte dalle ore di ferie e permessi retribuiti)
7. Determinazione costo complessivo per ore di svolgimento attività
(punto 6 \times n. ore di attività)

ESEMPIO:Anno di riferimento: **2007**Contratto di lavoro: **terziario**Ore di svolgimento attività: **40**Dipendente con busta paga lorda media mensile di **€ 1.536,15****14** mensilità

INPS Ente: 3.29.88% (variabile secondo contratto lavoro e/o tipo di Ente es. Associazione, Sindacato, s.r.l....Tabelle INPS)

INAIL: **8 per mille** (variabile secondo mansione e/o contratto - Tabelle INAIL)TFR al 31 dicembre 2006: **€ 7.296,88**Indice ISTAT **2,5 %**N. ore annuali da contratto (al netto di ferie e permessi): n. **1728** (contratto di 40 ore settimanali)

1. $1.536,15 + (1.536,15 \times 29,88\%) = 1.995,15$
2. $1.995,15 \times 14 \text{ mensilità} = 27.932,10$
3. $(1.536,15 \times 14 \text{ mensilità} = 21.506,10) / 1000 \times 8 = 172,08 + (172,08 \times 1\%) = 173,80$
4. $(21.506,10/13,5) - (21.506,10 \times 0,50\%) + (7.296,88 \times [(75/100 \times 2,5) + 1,5]/100) =$
 $1.593,04 - 107,53 + [7296,88 \times (1,875 + 1,5)/100] =$
 $1.593,04 - 107,53 + [7296,88 \times 3,375/100] =$
 $1.593,04 - 107,53 + 246,27 = 1731,78$
5. $27.932,10 + 173,80 + 1.731,78 = 29.837,68$
6. $29.837,68 / 1728 = 17,27$
7. $17,27 \times 40 \text{ ore} = \mathbf{690,80}$

Sottomisura B «Informazione e diffusione della conoscenza»

INTERVENTI REGIONALI A DOMANDA

ANNO

MODELLO B6: RELAZIONE

Richiedente

.....

Tipologia di intervento (1)

- Incontri informativi e visite guidate in campo
- Convegni e seminari
- Pubblicazioni

Aree (2)

- a** aspetti tecnici dei processi produttivi;
- b** gestione organizzativa ed economica dell'impresa;
- c** trasferimento dei risultati della ricerca (3)
-
- d** nuove tecnologie di comunicazione e informazione (ICT);
- e** informazioni relative all'evoluzione normativa;
- f** gestione sostenibile delle risorse naturali;
- g** norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro;
- h** energia da fonti rinnovabili.

Tematiche (4)

Titolo del progetto

.....

Costo complessivo del progetto

Durata del progetto dal ____ / ____ / _____ **al** ____ / ____ / _____

Responsabile del progetto

.....

1. Libero accesso alle iniziative
Nel caso di beneficiari costituiti in forme associative, è necessario precisare le procedure e le modalità effettivamente messe in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti, anche se non soci
2. Descrizione dettagliata dell'attività realizzata
Descrivere le singole azioni realizzate indicando in particolare:
 - *attività svolta* – temi e argomenti trattati
 - *epoca di realizzazione*
 - *durata* [per incontri, visite guidate, convegni e seminari]
 - *n. di partecipanti* [per incontri, visite guidate, convegni e seminari]
 - *descrizione dei materiali* prodotti e quantità prodotta
 - *modalità di diffusione* dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzi utilizzati per spedizioni o statistiche di accessi a siti web, etc.)
3. Obiettivi operativi raggiunti (da descrivere solo in caso di relazione finale)
4. Risultati raggiunti (da descrivere solo in caso di relazione finale)
Descrivere i risultati in termini di indicatori, analizzando l'eventuale scostamento dalle previsioni
5. Criticità
Descrizione degli eventuali eventi e/o aspetti che hanno condizionato in maniera determinante il progetto

(1) Barrare una o più tipologie.

(2) Barrare una o più aree.

(3) Nel caso di ricerche finanziate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – indicare numero e titolo progetto/i; altrimenti specificare titolo e dati identificativi della/e ricerca/le.

(4) Completare solo per incontri informativi e visite guidate, utilizzando l'elenco B1, barrando una o più tematiche.

INTERVENTI REGIONALI A DOMANDA
ANNO
MODELLO B7: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Titolo progetto

Beneficiario

TIPOLOGIA	Voce di spesa ammessa a preventivo	Dettaglio	Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto						Importo (2) conteggiato per rendicontazione (€)	Importo ammesso a preventivo (€)
			Causale	Tipologia (fatture, ricevute fiscali, notule, etc.)	Dati amministrativi (n. e data emissione)	Modalità di pagamento (1)	Importi			
							Netto (€)	IVA (€)		
INCONTRI INFORMATIVI										
	Totale (1)									
	coordinamento [5% del totale (1)]									
	Totale (2)									
	spese generali [5% del totale (2)] (*)									
Totale incontri informativi										
VISITE GUIDATE										
	Totale (1)									
	spese generali [5% del totale (1)] (*)									
Totale visite guidate										
CONVEGNI										
	Totale (1)									
	coordinamento [5% del totale (1)]									
	Totale (2)									
spese generali [5% del totale (2)] (*)										
Totale convegni										
SEMINARI										

TIPOLOGIA	Voce di spesa ammessa a preventivo	Dettaglio	Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto					Importo (2) conteggiato per rendicontazione (€)		Importo ammesso a preventivo (€)	
			Causale	Tipologia (fatture, ricevute fiscali, notule, etc.)	Dati amministrativi (n. e data emissione)	Modalità di pagamento (1)	Importi				
							Netto (€)	IVA (€)			
			Totale (1)								
			coordinamento [5% del totale (1)]								
			Totale (2)								
			spese generali [5% del totale (2)] (*)								
			Totale seminari								
PUBBLICAZIONE											
			spese generali (5% del totale «Spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo) (*)								
			Totale pubblicazioni								
			TOTALE PROGETTO (**)								
			CONTRIBUTO RICHIESTO								
MODALITÀ DI COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO	AUTOFINANZIAMENTO ENTE										
	COMPARTECIPAZIONE UTENZA										
	COMPARTECIPAZIONE ALTRI PRIVATI										

(1) Per l'attività a domanda indicare una delle modalità riportate nel Manuale al punto 8.3, Parte I.
Per l'attività diretta indicare gli estremi dell'atto amministrativo e del mandato di pagamento.

(2) L'IVA viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e abbiano sottoscritto l'apposita dichiarazione; quindi, se l'ente è in grado di recuperare l'IVA, questo importo sarà uguale al netto, in caso contrario sarà uguale alla somma netto + IVA.

(*) Da compilare solo per attività a domanda.

(**) È la somma dei totali di incontri informativi, visite guidate, convegni, seminari e pubblicazioni.

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20080124)

D.d.s. 13 novembre 2008 - n. 13019

(3.6.0)

Attuazione della sessione invernale dei corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci alpino, fondo e snowboard - anno 2008**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROFESSIONI E PRATICA SPORTIVA**

Richiamato l'obiettivo specifico del PRS 2.4.1.3 «Promozione e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni sportive, anche attraverso interventi specifici»;

Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, inerente la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002 n. 26, ed in particolare l'art. 11, il quale prevede che la direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del Collegio Regionale dei maestri di sci, della FISCI e dell'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale, curi o promuova annualmente l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci distinti per ciascuna disciplina, ne fissi le quote di iscrizione e ne determini materie di insegnamento e programmi;

Richiamato il d.d.s. 28 febbraio 2008 n. 1893, con il quale veniva data attuazione ai corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci alpino, fondo e snowboard per l'anno 2008 (sessioni primaverile e invernale) e ne veniva affidata l'organizzazione all'Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro, la quale si avvale della collaborazione della sede territoriale di Ponte di Legno;

Dato atto che con il medesimo provvedimento si approvava il relativo preventivo di spesa stimato in € 86.250,00, così come proposto dall'Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro;

Dato atto altresì che, con nota di liquidazione n. 5725 del 5 novembre 2008, si è provveduto alla liquidazione dell'importo di € 42.369,79 relativo all'organizzazione e attuazione della sessione primaverile dei corsi di aggiornamento conclusi nel mese di aprile 2008;

Vista la l.r. n. 17/2006 e in particolare il comma 9 dell'art. 1, che sancisce il trasferimento dei centri di formazione alberghiera a carattere residenziale alle province di competenza;

Considerato l'accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia, firmato in data 21 giugno 2007, con il quale gli Enti hanno sottoscritto e condiviso i rispettivi impegni in vista del definitivo trasferimento alla Provincia di Brescia delle funzioni, delle risorse umane e dei beni strumentali del Centro di formazione Professionale Alberghiera di Ponte di Legno;

Richiamata la d.g.r. n. 6319 del 21 dicembre 2007 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Rossoni avente ad oggetto: Trasferimento dei CFPA alle Province», nella quale si confermano gli accordi tra Regione Lombardia e le singole Province interessate e si stabilisce al 30 giugno 2008 il termine entro cui completare congiuntamente le operazioni di trasferimento;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta provinciale di Brescia n. 190 del 22 aprile 2008, si stabilisce:

- che il trasferimento del CFPA di Ponte di Legno avvenga alla data dell'1 luglio 2008;

- che la gestione del CFPA di Ponte di Legno sia assegnata all'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, con sede in Brescia via Fausto Gamba n. 10/12, costituita con deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia n. 50/2003;

Ritenuto pertanto doversi trasferire le competenze relative all'attivazione e alla gestione della sessione invernale 2008 dei corsi di aggiornamento per maestri di sci all'Azienda Speciale sopra menzionata, la quale si avvale della collaborazione della sede territoriale di Ponte di Legno;

Vista la nota del 29 ottobre 2008 prot. n. 4250/A01, con la quale l'Azienda Speciale Zanardelli trasmette il preventivo di spesa della sessione invernale dei corsi di aggiornamento per maestri di sci, quantificato nella somma complessiva di € 45.793,70, che risulta superiore al preventivo inizialmente presentato per un importo di € 1.913,49 a causa dei costi sostenuti per la copertura assicurativa dei partecipanti;

Dato atto inoltre che l'Azienda Speciale Zanardelli, avvalendosi

della collaborazione della sede territoriale di Ponte di Legno, si impegna a:

- organizzare e attivare la sessione invernale dei corsi di aggiornamento per maestri di sci per l'anno 2008;
- accogliere le domande di iscrizione;
- convocare i partecipanti;
- stipulare adeguata polizza assicurativa per i medesimi;

Valutata la congruità del preventivo di spesa con il servizio offerto;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'impegno di quanto sopra indicato, a valere sul capitolo di bilancio 2.4.1.2.66.3695 dell'esercizio finanziario 2008, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal r.r. n. 10/2004;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare l'attuazione della sessione invernale dei corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci alpino, fondo e snowboard per l'anno 2008 per un numero stimato di 350 iscritti e di prevedere una quota di iscrizione pari a € 100,00;

2) di confermare il programma del corso già approvato con il precedente provvedimento n. 1893 del 28 febbraio 2008;

3) di approvare il relativo preventivo di spesa stimato in € 45.793,70, da imputare all'esercizio finanziario 2008, così come proposto dall'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli con nota del 29 ottobre 2008 prot. n. 4250/A01;

4) di dare atto che l'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, avvalendosi della sede territoriale di Ponte di Legno, si impegna a organizzare e attivare il corso di aggiornamento (sessione invernale), accogliere le domande di iscrizione, convocare i partecipanti e stipulare adeguata polizza assicurativa per i medesimi, così come specificato nella citata nota del 29 ottobre 2008;

5) di stabilire quale modalità di erogazione la liquidazione della spesa, pari a € 45.793,70, in un'unica soluzione a fronte di regolare e formale rendicontazione;

6) di stabilire che la rendicontazione dovrà essere presentata, sulla base dei modelli predisposti, entro 90 giorni dalla conclusione del corso;

7) di impegnare la somma di € 45.793,70 con imputazione al capitolo di spesa 2.4.1.2.66.3695 dell'esercizio finanziario in corso, a favore di Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli (cod. 326138);

8) di rinviare ad un successivo atto la liquidazione di quanto impegnato con il presente provvedimento;

9) di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale dei maestri di sci, all'Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro e alla Libera Associazione Maestri di Sci Italiani Regione Lombardia;

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura professioni e pratica sportiva:
Ivana Borghini

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080125)

D.d.g. 26 novembre 2008 - n. 13753

(4.6.1)

Promozione dei distretti del commercio per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia - 1° bando - Proroga della scadenza del termine di presentazione delle richieste di finanziamento**IL DIRETTORE GENERALE****DELLA DIREZIONE GENERALE, FIERE E MERCATI**

Vista la l.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la

qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» che impegna Regione Lombardia a promuovere iniziative a favore degli operatori del settore del commercio ed in particolare all'art. 1 lettera a), indica tra le finalità dell'azione regionale, gli interventi diretti a «riqualificare il commercio, attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme associative e dei rapporti di collaborazione aziendale, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali anche nelle zone marginalizzate»;

Vista la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» ed in particolare l'art. 1 comma 1, che individua gli obiettivi da perseguire ai fini della crescita competitiva del sistema produttivo lombardo;

Richiamata la d.c.r. 19 febbraio 2008 n. 527 con la quale è stato approvato il Programma Triennale degli interventi 2008/2010 di cui alla citata l.r. n. 13/2000, il quale all'Asse di Intervento n. 1 «Distretti del Commercio» prevede progetti di sviluppo territoriale caratterizzati da forte integrazione tematica, sostegno alla collaborazione fra regione ed enti locali e creazione di partnership finalizzate a produrre reale integrazione tra investimenti di diretta competenza pubblica ed investimenti privati per qualificare la struttura economica locale in una logica di lungo periodo;

Richiamato altresì:

- la d.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7730 Piano Triennale degli interventi 2008-2010 sul commercio – Modalità per l'attuazione dell'iniziativa «Promozione dei Distretti del Commercio»;

- il d.d.g. 7 agosto 2008 n. 8951 «Approvazione del bando relativo al progetto strategico Distretti del Commercio per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia, con il quale, al punto 13, vengono stabiliti rispettivamente al 28 novembre 2008 (Misura 1 – Distretti Urbani del Commercio) ed al 25 dicembre 2008 (Misura 2 – Distretti Diffusi del Commercio) i termini entro i quali gli operatori devono presentare le richieste di finanziamento;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste di proroga formulate dagli operatori interessati e dalle Associazioni imprenditoriali lombarde maggiormente rappresentative del commercio, in modo tale da rispondere alle esigenze degli operatori stessi e nel contempo assicurare un'ulteriore disponibilità di tempo al fine di meglio individuare e delineare i potenziali Distretti ed ottimizzare la loro correlazione agli investimenti, agli accordi di partenariato ed agli operatori interessati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura»;

Decreta

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine di presentazione delle domande di partecipazione al 1° bando relativo al progetto strategico «Distretti del Commercio» per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia», posticipando al 15 gennaio 2009 la data ultima per la presentazione delle richieste di finanziamento sia per la Misura 1 (Distretti Urbani del Commercio) che per la Misura 2 (Distretti Diffusi del Commercio);

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
direzioe commercio fiere e mercati:
Franco Finato

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Richiamato in particolare l'art. 23 della l.r. 26/03 e s.m.i. che definisce gli obiettivi di riciclaggio e recupero complessivo tra materia ed energia;

Richiamata inoltre la d.g.r. del 19 dicembre 2007 n. 8/6235: «Determinazione del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli (art. 53 della l.r. n. 10 del 2003)»;

Visto l'Obiettivo di Governo Regionale n. 6.3.3.4 «Riduzione e gestione dei rifiuti – Massimizzazione del recupero di energia e materia dai rifiuti e riduzione dei conferimenti in discarica», prodotto P02 «Definizione degli obiettivi minimi di recupero per impianti di trattamento autorizzati in via semplificata ed ordinaria»;

Considerata la grande quantità di rifiuti urbani e speciali prodotti in Regione Lombardia ogni anno;

Rilevato che in Regione Lombardia risultano autorizzati oltre 2000 impianti di recupero rifiuti;

Valutata la necessità di conoscere meglio il percorso che seguono i rifiuti speciali ed il beneficio ambientale apportato dal parco impiantistico lombardo, in termini di effettivo recupero di materia e/o energia (quantitativi) e di limitazione allo smaltimento definitivo;

Ritenuto pertanto opportuno raccogliere informazioni sull'effettivo recupero di rifiuti effettuato negli impianti ubicati in Regione Lombardia, secondo le modalità riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Atteso che nella riunione tenutasi il 30 ottobre 2008 per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di AIA relative al recupero e smaltimento di rifiuti è stato valutato ed approvato il testo dell'allegato atto di indirizzo, recante «Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali»;

Visto l'art. 18 della l.r. 26/03 e s.m.i. che assegna ad ARPA Lombardia la gestione dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e in particolare la raccolta dei dati sui rifiuti in collaborazione con gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20: «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura»;

Decreta

1. di approvare l'atto di indirizzo recante «Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di disporre, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 comma 2 e art. 18 comma 3 della l.r. 26/03, che i gestori degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali comunichino all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, i dati sui rifiuti gestiti e in particolare le percentuali ed i quantitativi di recupero materia e di energia effettuate presso l'impianto, secondo le modalità stabilite nell'allegato al presente decreto e comunque entro il 30 aprile di ogni anno;

3. di comunicare il presente decreto alle Province lombarde, all'ARPA Lombardia e di disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di invitare le Province lombarde a garantire la massima pubblicità e conoscenza del presente decreto da parte dei gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, anche attraverso gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080126)

(5.3.5)

D.d.g. 11 novembre 2008 - n. 12868

Approvazione dell'atto di indirizzo recante «Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali»

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI

In Regione Lombardia si producono quasi 5.000.000 di tonnellate di rifiuti urbani e circa 13.000.000 di tonnellate di rifiuti speciali l'anno.

Nel rispetto dei principi dati dalla Comunità Europea, il ciclo dei rifiuti prevede le seguenti azioni:

- a) prevenzione della produzione;

- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di materia;
- e) utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- f) smaltimento.

In Regione, risultano autorizzati più di due mila impianti di recupero rifiuti con autorizzazioni AIA, ordinarie o in procedura semplificata. Tali impianti hanno la funzione principale di recuperare materia ed energia dal rifiuto attraverso differenti processi. Il recupero, in realtà, non è mai completo, da ogni trattamento decade una frazione residuale di rifiuto che necessariamente deve essere conferito ad un impianto di recupero o ad un impianto di smaltimento finale.

Mentre la filiera del rifiuto urbano dalla raccolta, al recupero,

allo smaltimento è ben monitorata, c'è la necessità di conoscere meglio il percorso che seguono i rifiuti speciali e di valutare il beneficio ambientale apportato dal parco impiantistico lombardo, in termini di materia prima seconda prodotta e di riduzione dei conferimenti in discarica. Risulta necessario, quindi, rilevare il reale recupero di materia e di energia derivante dal trattamento del rifiuto, al fine di valutare il beneficio del recupero con il disagio ambientale dovuto ad un così esteso consumo di suolo dedicato a queste attività.

Si dispone quindi che tutti gli impianti lombardi comunichino i dati elencati nella seguente tabella, riguardanti i rifiuti gestiti ogni anno e in particolare la percentuale e la quantità di recupero materia e di recupero energia effettuate presso l'impianto, compilando le specifiche sezioni «impianto» dell'applicativo ORSO dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, raggiungibile dal sito web di ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).

Dati e frequenza di compilazione (1)

<i>Dati richiesti (tonnellate)</i>	<i>Dettaglio</i>	<i>Frequenza di compilazione</i>
Rifiuti in ingresso	Mensile per ogni CER	Trimestrale (entro 90 giorni dalla scadenza del periodo)
Rifiuti in uscita	Mensile per ogni CER	Trimestrale (entro 90 giorni dalla scadenza del periodo)
Rifiuti che non rispettano le caratteristiche di «MPS», ma che sono avviati ad altri impianti di effettivo recupero (deve essere indicata l'operazione di recupero)	annuale	annuale (entro il 30 aprile)
Rifiuti avviati a effettivo recupero di energia (**)	annuale	annuale (entro il 30 aprile)
MATERIALI, SOSTANZE E PRODOTTI SECONDARI (MPS) IN USCITA NELL'ANNO		
Materiali effettivamente recuperati come materia e che non necessitano, per il loro riutilizzo, di ulteriori trattamenti (*)	annuale	annuale (entro il 30 aprile)
Eventuali perdite di processo	annuale	annuale (entro il 30 aprile)

(1) Le informazioni di dettaglio sui dati e sulle modalità di compilazione sono disponibili sul sito (www.arpalombardia.it).

(*) Il materiale avviato ad effettivo recupero come materie, sostanze e prodotti secondari «MPS» deve soddisfare i requisiti previsti dall'art. 181-bis del d.lgs. 152/06.

(**) Per gli impianti di combustione rifiuti dovrà essere comunicata anche l'efficienza energetica dell'impianto stesso, calcolata con la seguente formula:

$$\text{Efficienza Energetica} = (E_p - (E_f + E_i)) / 0,97 \times (E_w + E_f)$$

dove:

E_p = Energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. Calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno);

E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno);

E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno);

E_i = energia annua importata escluse E_w ed E_f (GJ/anno);

0,97 fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle scorie e alle radiazioni.

I dati forniti serviranno per definire una percentuale di recupero minima che gli impianti dovranno raggiungere per essere considerati impianti di effettivo recupero di materia.

Nel transitorio, solo a scopo conoscitivo, gli impianti verranno classificati adottando i criteri definiti nell'Allegato I alla d.g.r. del 19 dicembre 2007 n. 8/6235: «Determinazione del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli, (art. 53 della l.r. n. 10 del 2003)».

(BUR20080127)

D.d.g. 12 novembre 2008 - n. 12938

(2.2.1)

Approvazione delle modalità attuative degli interventi per la riduzione del divario digitale e per lo sviluppo e la diffusione di servizi finanziati mediante l'Accordo di Programma Quadro «Società dell'Informazione» III Atto integrativo

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G.
RETI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 3 concernente la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 - Periodo 2006-2009 (legge finanziaria 2006);

Vista la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 14 concernente la programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli Accordi di Programma Quadro, e preso atto che la stessa delibera definisce il percorso che le Amministrazioni sono chiamate a seguire per finalizzare le risorse disponibili ed, in particolare, prevede la stipula di Accordi di Programma Quadro;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dal CIPE in data 22 dicembre 2006, ed in particolare la priorità 2 relativa alla «Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura

approvato con d.c.r. n. 25 del 26 ottobre 2005, che individua nella banda larga l'infrastruttura da sviluppare per coprire anche le aree più marginali e svantaggiate della Regione e garantire così una maggiore uguaglianza nelle possibilità di crescita economica, culturale e sociale;

Richiamata la d.g.r. 4351 del 22 marzo 2005, con la quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande sulla Misura 2.3d «Realizzazione di progetti pilota per la diffusione della società dell'Informazione», inclusa nel Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2, 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001;

Visto il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2008-2010 approvato il 26 luglio 2007 con risoluzione consiliare n. VIII/425, la quale evidenzia che un'«Altra sfida fondamentale in termini di infrastruttura sarà quella di fornire Banda larga, anche mediante tecnologie innovative quali il Wi-Max, laddove il digital divide è più forte, come nello specifico caso dei piccoli comuni e delle comunità montane»;

Visto il protocollo di intesa, firmato in data 10 novembre 2008 tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e Regione Lombardia per la «Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la realizzazione di servizi avanzati per cittadini e imprese» nel quale si individuano come Progetti Strategici per la Banda Larga lo sviluppo e diffusione di servizi per cittadini e imprese;

Vista la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota del 9 ottobre 2003 n. 32538;

Vista la d.g.r. n. 7691 del 24 luglio 2008 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione con il Ministero dello sviluppo Economico e Centro Nazionale Informatica per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) – III Atto integrativo;

Dato atto che in data 31 luglio 2008 la Regione Lombardia, il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, il CNIPA hanno sottoscritto l'APQ «Società dell'Informazione – III Atto integrativo»;

Considerato che la d.g.r. citata individua come responsabile dell'Accordo il Direttore Generale della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e demanda allo stesso le procedure, l'istruttoria e l'approvazione dei progetti previsti;

Ritenuto di definire tali procedure specificando le condizioni per l'erogazione dei contributi e le modalità per la presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività e delle spese sostenute, come descritto nell'Allegato 1 «Modalità attuative degli interventi finanziari mediante l'Accordo di Programma Quadro "Società dell'Informazione" III Atto integrativo», parte integrante del presente atto;

Considerato che tali procedure sono state condivise dall'Unione Province Lombarde tramite il coordinatore tecnico appositamente nominato dal tavolo Innovazione;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti legislativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare, quale parte integrante del presente decreto l'allegato 1 «Modalità attuative degli interventi finanziati mediante l'Accordo di Programma Quadro "Società dell'informazione" III Atto integrativo», che specifica le condizioni per l'erogazione dei contributi e le modalità per la presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività e delle spese sostenute;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

PROCEDURE PER GLI INTERVENTI APQ SI III ATTO INTEGRATIVO

Le presenti procedure definiscono le modalità attuative degli interventi finanziati mediante l'Accordo di Programma Quadro «Società dell'Informazione» III Atto integrativo tra Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e CNIPA firmato in data 31 luglio 2008 al fine di ridurre il *digital divide* in Lombardia mediante interventi attuati dalle Province.

Proposte progettuali

Sono ammissibili interventi che abbiano ad oggetto lo sviluppo di:

- infrastrutture e servizi a banda larga nelle aree in *digital divide* e/o in fallimento di mercato;
- infrastrutture e servizi a banda larga nelle aree coperte da un servizio non adeguato alle esigenze del territorio evitando ridondanze di intervento: l'iniziativa potrà essere attivata sia *ex-novo*, andando a costituire una nuova infrastruttura, sia acquisendo ulteriore capacità di banda da infrastrutture già posate oppure potrà intervenire potenziando quelle già esistenti sul territorio attraverso la sostituzione di apparati radianti considerati di capacità insufficiente o l'integrazione di nuove apparecchiature al fine di coprire aree maggiori e garantire una maggior qualità del servizio e prestazioni ottimali;
- infrastrutture e servizi di tipo «intranet» per il comparto pubblico, quale canale privilegiato per lo scambio dati ad alta capacità all'interno della Pubblica Amministrazione;
- apparati ed infrastrutture di rete e di centrale, tramite accordi di collaborazione con società di telecomunicazione nazionali e locali al fine di fornire per accelerare la copertura di aree in *digital divide*, anche in coordinamento con analoga iniziativa della Regione Lombardia;
- servizi pubblici appoggiati alle infrastrutture a banda larga

diretti sia alla Pubblica Amministrazione che a cittadini e imprese, volti ad aumentare l'utilizzo delle attrezzature poste in opera e a migliorare la conoscenza delle nuove tecnologie da parte dell'utenza; in questa area di sviluppo è possibile presentare azioni coordinate fra alcune o tutte le Province o iniziative di trasferimento di *know-how* fra enti aderenti all'ApQ.

Saranno considerate ammissibili le seguenti spese sostenute per:

- impianti, attrezzature ed arredi strettamente connessi al progetto, nonché per le opere connesse e le relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio;
- oneri per la sicurezza;
- allacciamento ai pubblici servizi, canoni di concessione;
- pubblicità, spese di comunicazione e sensibilizzazione (fino a un massimo del 3% delle spese ammissibili);
- spese tecniche (per un massimo del 12% dei costi ammissibili):
 - progettazione;
 - direzione lavori;
 - studi di valutazione di impatto ambientale;
 - collaudi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - studi ed analisi;
 - consulenze professionali.

Nel progetto esecutivo o nella relazione tecnica da allegare all'accordo, da trasmettersi in copia cartacea e informatica per il parere regionale, devono essere indicati:

1. considerazioni sulla disponibilità del servizio ADSL in termini di popolazione raggiunta prima dell'intervento ed in seguito all'intervento stesso;
2. tecnologia utilizzata e architettura logica e fisica del sistema;
3. prestazioni del sistema, servizi erogati e velocità minime garantite con numero massimo di utenti serviti contemporaneamente;
4. localizzazione delle opere realizzate mediante descrizione e cartografia dettagliata, indicante in particolare i Comuni coperti oppure, nel caso di accordi con operatori di telecomunicazione, le centrali telefoniche eventualmente coinvolte;
5. servizi innovativi veicolati e da attivare sull'infrastruttura proposta per cittadini e imprese a sostegno di uno sviluppo sostenibile del territorio da un punto di vista sociale, economico e ambientale;
6. previsione dei costi di realizzazione.

Varianti

Dell'avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso ad aiuto finanziario, disposte ai sensi dell'art. 132 della legge n. 163/2006, deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Accordo di Programma. In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento dell'importo del contributo approvato. Tale comunicazione dovrà attestare che le varianti siano migliorative, non prevedano interventi o tipologie di investimento non ammissibili e che non determinino pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

Obblighi dei soggetti beneficiari

Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

Come previsto nell'art. 9 dell'APQ, nelle apposite schede dell'Allegato 2 dello stesso ApQ deve essere indicato per ogni intervento il «Responsabile di intervento» che corrisponde al soggetto già individuato come «Responsabile unico del procedimento» ai sensi del d.lgs. 163/2006.

Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento, svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti-cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al *project management*;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e

la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

d) compilare con cadenza semestrale le schede di monitoraggio degli interventi, con onere di veridicità circa i dati inseriti e nel rispetto di quanto disposto dalla circolare MEF 9 ottobre 2003 n. 32538 (cfr. *infra* monitoraggio);

e) trasmettere al Responsabile dell'Accordo e al coordinatore tecnico UPL una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Inoltre deve:

1. rispettare la normativa nazionale in materia di appalti pubblici, in particolare le disposizioni del d.lgs. 163/2006, in quanto ente pubblico o organismo di diritto pubblico ai sensi del comma 26 art. 3, e del d.lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

2. presentare entro il 2 febbraio 2009 il progetto esecutivo o, nel caso in cui si preveda di attuare l'intervento tramite accordi con gli operatori, lo schema di accordo comprensivo di relazione tecnica approvato dalla Provincia, per l'espressione di un parere vincolante della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile contestualmente alla richiesta di erogazione dell'acconto;

3. trasmettere al responsabile dell'accordo il contratto, oppure l'accordo firmato con l'operatore comprensivo di relazione tecnica, entro il 15 giugno 2009, qualora i lavori non vengano affidati ed il contratto non venga trasmesso alla Regione Lombardia entro tale data l'intervento potrà essere revocato in modo da permettere la riprogrammazione delle risorse;

4. impegnare, anche in caso di riprogrammazione delle risorse, completamente le risorse entro il 31 dicembre 2009 in quanto, come previsto al punto 6.5 della Delibera CIPE 3/2006 «Le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2009, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali – quali risultano dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse – saranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999». Per «obbligazione giuridicamente vincolante» si intende la firma del contratto relativo all'appalto o dell'Accordo;

5. realizzare gli interventi e presentare la domanda di saldo nel tempo massimo di 18 mesi a partire dall'emissione del parere regionale sui progetti esecutivi come previsto dall'art. 5 dell'APQ «Società dell'Informazione» III Atto integrativo pena la decadenza del beneficio del contributo stesso con la conseguente restituzione alla Regione Lombardia di tutte le somme già erogate.

Ruolo dell'Unione Province Lombarde – UPL

Al fine di garantire un idoneo supporto operativo al Responsabile dell'Accordo, la Regione Lombardia si avvale dell'UPL in qualità di coordinatore tecnico con il compito di:

- assicurare il rispetto dei cronoprogrammi delle schede attività/intervento;
- proporre al Responsabile dell'Accordo le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- trasmettere al Responsabile dell'Accordo una relazione circa lo stato di attuazione del programma e le problematiche eventualmente emerse;
- concorrere al monitoraggio del processo di realizzazione degli interventi, sia esercitando la funzione di verifica locale mediante l'Applicativo Intese, in raccordo con il responsabile dell'atto integrativo; sia curando la rendicontazione ai fini dell'erogazione dei contributi.

Modalità di erogazione del contributo

In seguito all'approvazione da parte del Direttore Generale della Direzione Servizi di Pubblica Utilità, del progetto ammesso al

finanziamento, il contributo assegnato dalla Regione verrà erogato, compatibilmente con il trasferimento dei fondi dal Ministero alla Regione, come segue:

- 30% a titolo di anticipazione, che verrà liquidato in seguito alla presentazione del progetto, e della nomina del Responsabile del Procedimento con assegnazione del CUP, contestualmente all'emissione del parere della D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;
- 60%, a titolo di secondo e terzo acconto secondo Stati di Avanzamento Lavori in due *tranche* del 30% ciascuna, che verranno liquidate al raggiungimento della percentuale di spesa rispettivamente del 30% e del 60% dell'intervento complessivo su domanda del proponente unico, a cui dovrà essere allegata la documentazione tecnico-contabile, ovvero le fatture e i relativi mandati di pagamento o i documenti contabili che attestino l'effettivo pagamento delle forniture acquisite, in copia conforme all'originale;
- 10%, a saldo, verranno liquidate, su domanda del proponente unico cui dovranno essere allegati:
 - copia autentica di:
 - verbale di collaudo dei lavori, che dovrà essere eseguito da un professionista esperto esterno rispetto all'ente beneficiario;
 - determinazione del beneficiario che approvi il verbale dei lavori di collaudo, con la quale si attestino i costi complessivi sostenuti;
 - copia conforme all'originale della documentazione tecnica-contabile, ovvero le fatture e i relativi mandati di pagamento o i documenti contabili che attestino l'effettivo pagamento delle forniture acquisite in copia conforme all'originale;
 - copia della comunicazione dell'avvenuto affidamento all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nel caso in cui si affidi l'intervento mediante un appalto pubblico.

Saranno ammesse a liquidazione esclusivamente fatture emesse in data successiva a quella del parere regionale ad esclusione delle spese tecniche che verranno riconosciute a partire dal 31 luglio 2008, ed i pagamenti saranno condizionati alla regolarità dei monitoraggi.

In fase di saldo si procederà al ricalcolo consuntivo del contributo, nel quale saranno inclusi solo i costi relativi ai componenti ammessi a finanziamento e verranno invece decurtati quelli non finanziabili.

Monitoraggio

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto previsto dalla Intesa istituzionale di programma e da quanto riportato nell'Accordo, in base alle procedure stabilite dalla delibera CIPE in materia e con particolare riferimento all'allegato n. 4 della delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17.

Al responsabile d'intervento compete l'aggiornamento semestrale delle schede-intervento, avvalendosi del collegamento telematico all'Applicativo Intese, sul sito del Ministero dell'Economia, all'indirizzo <http://sinitweb.tesoro.it>. Il responsabile dell'accordo provvederà in tempo utile a richiedere l'abilitazione per l'utenza segnalata. Il caricamento semestrale dei dati sulla scheda intervento ha scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

All'UPL compete di esercitare la funzione di «verifica locale», avvalendosi dell'apposita procedura dell'Applicativo Intese. Questa consiste nel controllare la presenza di errori e incongruenze dei dati, da rimuovere in accordo con i responsabili di intervento. Le criticità rilevate (scostamenti dal cronoprogramma, aumenti di costo ecc.) o altri problemi di attuazione saranno riportati nella relazione di cui sopra (punto e).

La D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile garantirà una sessione di formazione per l'uso dell'Applicativo Intese, oltre che il supporto tecnico permanente.

Revoca

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte del responsabile dell'attuazione del presente Accordo costituiscono agli effetti del presente Accordo fattispecie di inadempimento e possono determinare la revoca del finanziamento secondo quanto previsto dall'art. 14 dell'APQ.

L'aiuto finanziario assegnato sarà revocato, con decreto del Direttore Generale della Direzione Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, qualora non vengano rispettate tutte le indica-

zioni e i vincoli contenuti nel presente documento, in particolare con riguardo alle scadenze relative alla presentazione del progetto e del contratto, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento approvato.

L'aiuto finanziario potrà essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali l'aiuto finanziario è stato concesso ed erogato.

Qualora siano già state erogate una o più *tranches*, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, oltre interessi ed eventuali penali se previste.

Rinuncia

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Accordo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata presentazione del progetto e del contratto entro le scadenze previste verrà considerata come formale rinuncia al finanziamento.

Qualora siano già state erogate una o più *tranches*, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, oltre interessi ed eventuali penali se previste.

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20080128)

D.d.u.o. 18 novembre 2008 - n. 13282

(5.0.0)

Formulazione di parere motivato sulla proposta di programma attuativo regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 e sul rapporto ambientale

IL DIRIGENTE DELLA U.O. RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA DIREZIONE QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Viste:

– la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

– la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

– la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

– la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

Visti:

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante «Norme in materia ambientale» concernente «Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC);

– il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio», con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione del 27 dicembre 2007, n. 8/6420;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con deliberazione del Consiglio regionale il 26 ottobre 2005 e il DPEFR 2008-2010 approvato con delibera di Consiglio regionale del 26 luglio 2007 n. VIII/425;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate»;

Preso atto che la suddetta delibera prevede che le Amministrazioni regionali, al fine di indicare la loro strategia territoriale di politica regionale unitaria, definiscano:

- il Documento Unitario di Programmazione (DUP);
- il Programma Attuativo Regionale (PAR);

Accertato che, in base al d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale», è necessario supportare il Programma Attuativo Regionale con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica durante l'intero processo programmatico e attuativo;

Vista la d.g.r. del 19 maggio 2008, n. 8/7269 «Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013: Documento Unitario di Programmazione ai sensi della delibera CIPE del 21 dicembre 2007 n. 166» con la quale Regione Lombardia – D.C. Programmazione Integrata, in qualità di autorità procedente ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) contestualmente alla redazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013;

Vista la d.g.r. n. 8/7989 del 6 agosto 2008 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'assessore Colozzi avente ad oggetto: Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 – Avvio Programma attuativo regionale»;

Preso atto che:

a. con la d.g.r. del 19 maggio 2008, n. 8/7269 sono stati individuati:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Enti gestori di aree protette, Autorità di Bacino del fiume Po, UNCEM Lombardia, UPL, ANCI Lombardia, Canton Ticino, Cantone dei Grigioni, Regione Emilia Romagna, Regione Liguria, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia Autonoma Trento, Provincia Autonoma Bolzano);
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- le modalità di convocazione delle Conferenze di Valutazione;
- i settori del pubblico interessati all'*iter* decisionale (Patto per lo sviluppo, Conferenza regionale delle Autonomie, Portatori di interesse ambientale – Rappresentanti delle Università e degli Enti di ricerca in campo ambientale, Rappresentanti delle Associazioni Ambientali e dei Consumatori di livello regionale, Rappresentanti del Coordinamento Regionale Agende 21 Lombarde);
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

b. che in data 10 settembre 2008 è stata convocata la prima conferenza di valutazione (riunione di scoping);

c. che in data 17 novembre 2008 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale;

d. sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:

- in data 8 ottobre 2008, si è tenuto un incontro per la presentazione della proposta di Programma e del relativo Rapporto Ambientale ai soggetti con competenze ambientali, agli enti territorialmente interessati, ai soggetti del contesto transfrontaliero ed agli stakeholders ambientali;
- in data 27 ottobre 2008, si è tenuto un incontro con il Patto per lo sviluppo e la Conferenza regionale delle Autonomie nel corso del quale sono stati presentati la proposta di Programma ed il relativo Rapporto Ambientale;

e. alla data del 17 novembre 2008 sono pervenuti contributi e osservazioni:

- Regione Lombardia: D.G. Agricoltura (5 novembre 2008), D.G. Qualità dell'Ambiente (17 novembre 2008)
- ARPA Lombardia (3 novembre 2008)
- Parco del Ticino (13 novembre 2008)
- Parco Pineta (21 ottobre 2008)

Visti il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013, il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica;

Preso atto che:

– i suddetti documenti sono stati messi a disposizione, per la fase di consultazione e partecipazione, in data 1° ottobre 2008 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e mediante deposito in forma cartacea presso gli uffici della D.C. Programmazione Integrata (Autorità Procedente) e della D.G. Qualità dell'Ambiente (Autorità Competente per la VAS);

– come previsto al punto 6.5 della d.g.r. 6420/2007, la D.C. Programmazione Integrata (Autorità Procedente) ha dato notizia dell'avvenuta messa a disposizione dei succitati documenti mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi dell'1 ottobre 2008;

Visti:

– il verbale della Conferenza di Valutazione finale tenutasi in data 17 novembre 2008;

– i contributi e le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

Valutati gli effetti prodotti dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 sull'ambiente;

Richiamato il punto 5.14 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007, che dispone che il parere motivato deve contenere considerazioni in merito:

- a) alla qualità e alla congruenza delle scelte del piano alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del piano;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati;

In merito al punto a) viene rilevato quanto segue:

«Nel capitolo 8 (Le alternative di programma) del Rapporto Ambientale viene precisato che i criteri e le condizioni dettati dal quadro normativo di riferimento per la programmazione FAS e le indicazioni contenute nel Programma di Sviluppo Regionale hanno orientato la delimitazione degli obiettivi e delle linee di azione del PAR.

In particolare, le considerazioni relative alle criticità ambientali della regione, relative alla qualità dell'aria e alla mobilità, in particolare nel nodo di Milano, hanno contribuito all'identificazione delle linee di intervento relative al trasporto ferroviario (linea di azione 1.2.1) e all'integrazione tariffaria (linea di azione 1.3.1).

Inoltre, in relazione alla tematica dei cambiamenti climatici sono state sviluppate linee di azione in materia di energia innovativa (linee di azione 1.5.1 e 2.5.2)».

In merito al punto b) viene rilevato quanto segue:

«La coerenza interna è garantita dalla struttura intrinseca del PAR, il cui ruolo è quello di sviluppare con i fondi FAS linee di azione declinate all'interno di due assi prioritari e di un sistema di obiettivi; le linee d'azione pertanto risultano coerenti con gli obiettivi, essendone direttamente connesse. Per quanto concerne gli indicatori ne viene accertata la corrispondenza con gli obiettivi, al fine di consentire, nell'ambito del monitoraggio, la misura del loro grado di raggiungimento.

La valutazione della coerenza esterna richiede il confronto tra gli obiettivi del PAR e quelli del sistema complesso di programmazione da cui lo stesso discende e di quelli relativi alla sostenibilità individuati nella VAS del Piano territoriale Regionale (PTR), che per la Regione Lombardia costituiscono un riferimento completo in relazione ai temi ambientali declinati in funzione della specificità del territorio lombardo.

La coerenza con gli obiettivi di programmazione è parte integrante del PAR.

Il confronto con gli obiettivi di sostenibilità evidenzia un quadro sostanzialmente coerente soprattutto per quanto riguarda il tema della qualità dei servizi di trasporto pubblico su ferro e su gomma (azioni 1.2.1 e 1.3.1) e degli obiettivi di salvaguardia e prevenzione del rischio idraulico (azione 1.4.1) sebbene tale obiettivo sia concentrato principalmente su un'unica area territoriale (area EXPO).

Le linee di azione connesse con la riduzione del degrado urbano e la realizzazione di strutture e servizi di supporto alla popolazione (azioni 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1) concorrono in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

La realizzazione di infrastrutture viarie/ferroviarie (azione 1.1.1) e, anche se in misura minore, di quelle per le telecomunicazioni risulta parzialmente incoerente con gli obiettivi di salvaguardia del paesaggio ed in generale del sistema rurale-paesistico-ambientale; tali interventi andranno monitorati con vari gradi di attenzione soprattutto rispetto agli obiettivi di qualità della vita, di salvaguardia del paesaggio, di uso del suolo e di tutela della biodiversità».

In merito al punto c) viene rilevato quanto segue:

«Il piano di monitoraggio del PAR deve consentire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- valutazione del grado di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale del programma di interventi;
- controllo degli effetti indotti sul sistema dall'attuazione delle azioni di programma e confronto tra tali effetti e lo stato generale del territorio interessato dagli interventi.

Il piano deve inoltre costituire la base per:

- l'eventuale attivazione di misure correttive e il riorientamento e/o l'aggiornamento del piano nel caso di impatti negativi significativi o della rilevanza di ostacoli e vincoli in fase di attuazione;
- la comunicazione agli stakeholder sullo stato di attuazione del programma e sui relativi effetti sistemici.

Il rapporto ambientale del PAR FAS contiene l'impostazione del sistema di monitoraggio: gli elementi di base per la costruzione del piano di monitoraggio e l'identificazione di un nucleo di indicatori di sintesi degli effetti ambientali e sociali del PAR.

Gli indicatori di sintesi per il monitoraggio consentono di descrivere gli effetti ambientali e sociali, sia positivi (indicatori di performance) che negativi (indicatori di impatto) e sono individuati con riferimento alle interazioni positive e negative del PAR con il contesto ambientale e sociale.

Fra i criteri per l'identificazione degli indicatori di sintesi vi sono:

- l'identificazione di almeno un indicatore per linea di intervento e per componente ambientale o fattore di interrelazione intercettato dal PAR FAS;
- la priorità a indicatori trasversali e applicabili a diverse linee di azione del PAR;
- la correlazione fra il numero di indicatori utilizzati e la significatività degli impatti su una determinata componente o ambito di intervento;
- l'utilizzo di un mix di indicatori di processo e di risultato.

Nell'ambito del monitoraggio è prevista la redazione di un report periodico annuale, da sottoporre alla consultazione dei soggetti coinvolti nella VAS in fase di elaborazione del Programma».

Dato atto che la Giunta regionale con d.g.r. del 19 maggio 2008, n. 8/7269 ha individuato quale autorità responsabile della Valutazione Ambientale (Autorità Competente per la VAS), la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente (Autorità Ambientale Regionale) nell'ambito del coordinamento effettuato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Per tutto quanto sopra esposto

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, in at-

tuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, parere positivo circa la compatibilità ambientale del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni riportate nell'allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web (www.regione.lombardia.it) della Regione Lombardia.

Il dirigente della Unità Organizzativa
Riduzione emissioni in atmosfera
e sostenibilità ambientale:
Anelisa Ricci

ALLEGATO

Esaminato il Programma attuativo FAS, il Rapporto Ambientale (RA) e tenuto conto delle osservazioni pervenute e degli esiti della Conferenza di Valutazione, si esprimono le seguenti considerazioni in merito agli elementi ritenuti prioritari per la sostenibilità ambientale del Programma.

1. Un primo elemento di attenzione riguarda la necessità di garantire l'integrazione ambientale lungo tutto il percorso attuativo del PAR, agendo in due ambiti:

a. La valutazione e l'integrazione ambientale negli strumenti attuativi, in coerenza con le indicazioni del Rapporto Ambientale, che deve assicurare che la scelta dei progetti da finanziare tenga conto della valutazione dei loro effetti ambientali. Essa deve riguardare gli strumenti attuativi previsti dal PAR, in particolare:

- i. bandi di cofinanziamento, attraverso l'inserimento di criteri ambientali di ammissibilità e di selezione dei progetti, atti a garantire l'orientamento alla sostenibilità dei progetti finanziati e a premiare comportamenti proattivi nel campo della sostenibilità ambientale;
- ii. altri strumenti attuativi di programmazione/pianificazione, innanzitutto attraverso l'applicazione della verifica di assoggettabilità alla VAS, che dovrà accompagnare le prime fasi di ideazione dello strumento. Nel caso di non assoggettamento a VAS sarà comunque garantita la coerenza dello strumento con gli obiettivi e gli orientamenti espressi dal Rapporto Ambientale del PAR.
- b. Il monitoraggio degli effetti ambientali del PAR, da sviluppare secondo quanto definito nel Rapporto Ambientale e per il quale si delineano le seguenti indicazioni prioritarie:
 - i. L'attivazione di un modello organizzativo con adeguate risorse atte a garantirne l'operatività;
 - ii. l'integrazione tra il monitoraggio dell'attuazione del programma e il monitoraggio ambientale;
 - iii. lo sviluppo del Piano di monitoraggio, in particolare definendo:
 - le relazioni fra indicatori di sintesi identificati nel RA e indicatori di dettaglio;
 - le relazioni fra il monitoraggio del PAR e degli strumenti attuativi e dei progetti;
 - i criteri guida per la valutazione degli esiti del monitoraggio, finalizzati a guidare le proposte di riorientamento del PAR;
 - iv. l'approfondimento della componente sociale nel set di indicatori di programma in coerenza con le valutazioni contenute nel RA;
 - v. lo sviluppo di metodologie di monitoraggio e valutazione coerenti con altri strumenti di programmazione Comunitaria.

2. Un secondo elemento riguarda gli aspetti di *governance* del programma e la partecipazione dei soggetti interessati al processo, elemento qualificante del percorso di VAS. In questo ambito si evidenzia l'importanza di:

a. garantire la partecipazione dei soggetti con competenze ambientali e degli *stakeholders* ambientali, attraverso la partecipazione attiva alla costruzione del *report* di monitoraggio periodico;

b. garantire la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale nel caso si prefigurino l'attivazione di strumenti attuativi a carattere locale e/o la realizzazione di approfondimenti specifici del monitoraggio in particolari aree del territorio;

c. rafforzare la collaborazione sistematica fra Autorità Ambientale e Autorità di Gestione in tutte le fasi della programmazione e dell'attuazione attraverso modalità operative quali la condivisione delle informazioni, tempi adeguati per esprimere pareri o fornire integrazioni, etc..

3. Un terzo elemento da porre all'attenzione è quello della compensazione ambientale degli effetti del PAR, argomento peraltro sviluppato nel Rapporto Ambientale.

Il processo di Valutazione ambientale del programma ha evidenziato che l'attuazione degli obiettivi e degli interventi previsti, con particolare riferimento alla componente infrastrutturale, potrà produrre impatti ambientali sul territorio non completamente mitigabili, per i quali dovranno essere individuate adeguate misure compensative.

A tal fine nella fase attuativa del programma potrà essere approntato un modello operativo di riferimento per il meccanismo compensativo e una griglia di criteri per stabilire le priorità di intervento.

Alcune tipologie di intervento per attuare il meccanismo compensativo potrebbero essere:

- Il ripristino di funzionalità naturali in aree sottoposte a fenomeni di degrado ambientale e paesistico;
- la formazione di reti ecologiche e l'incremento della loro connettività a compensazione di trasformazioni che producono frammentazioni del territorio regionale;
- formazione di aree ad alta capacità di assorbimento degli inquinanti;
- incentivazione di tecnologie energeticamente efficienti e di fonti energetiche rinnovabili.

4. Si richiamano infine alcuni orientamenti riferiti a singole tipologie di intervento, già delineati nell'ambito del Rapporto Ambientale, al quale si rinvia per le indicazioni specifiche, che dovranno guidare in fase attuativa l'attività di integrazione ambientale.

Costruzione e ristrutturazione di edifici (azioni 2.2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.1)

Dovranno essere privilegiate soluzioni costruttive a basso impatto ambientale e finalizzate all'efficienza energetica, con l'adozione di accorgimenti per la qualità dell'edificato anche sotto il profilo acustico.

Opere viarie (azione 1.1)

Deve essere favorita l'adozione di strumenti di governo e pianificazione del territorio al fine di evitare che le nuove infrastrutture divengano canali di diffusione di fenomeni di urbanizzazione tali da pregiudicarne l'efficienza trasportistica con conseguente incremento della congestione e dell'inquinamento atmosferico.

Va posta particolare attenzione all'integrazione dei progetti delle nuove infrastrutture con progetti di interventi per la ricucitura delle relazioni paesistico-ambientali dell'intorno.

Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (azione 1.4.1)

Nella scelta dei progetti dovrà essere perseguita una strategia integrata mirata contestualmente alla riduzione del rischio idraulico e all'incremento della naturalità del territorio. Dovrà inoltre essere data priorità a progetti per la prevenzione del rischio (riduzione delle pressioni sul ciclo idrogeologico) contestuale alla riduzione del rischio idraulico. Si rinvia al RA per l'individuazione di criteri che possono costituire il supporto e il riferimento per la scelta degli interventi in fase attuativa.